

Codice A1614A

D.D. 15 aprile 2024, n. 250

Regolamento (UE) n. 2021/2115. Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023-2027). Approvazione ed apertura dei Bandi dell'Intervento SRD05 "Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli" (Azione SRD05.1 "Impianto di imboschimento naturaliforme su superfici agricole"; Azione SRD05.2 "Impianto di arboricoltura a ciclo breve...



ATTO DD 250/A1614A/2024

DEL 15/04/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1614A - Foreste

OGGETTO: Regolamento (UE) n. 2021/2115. Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023-2027). Approvazione ed apertura dei Bandi dell'Intervento SRD05 "Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli" (Azione SRD05.1 "Impianto di imboschimento naturaliforme su superfici agricole"; Azione SRD05.2 "Impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole") in applicazione della D.G.R. n. 6-7304 del 31 luglio 2023.

Premesso che:

- il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e s.m.i.;

- il Regolamento (UE) n. 2021/2116 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio reca norme sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i.;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni e s.m.i.;

- il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021 stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del Regolamento (UE) 2021/2115;

- il Regolamento delegato (UE) 2022/127 e s.m.i. della Commissione del 7 dicembre 2021 integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 reca norme relative ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC;

- il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 disciplina le modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune.

Premesso inoltre che:

- il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia, notificato in ultimo alla Commissione europea il 15 novembre 2022, è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022;

- il PSP per l'Italia è operativo a partire dal 1° gennaio 2023;

- il testo vigente del Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia, notificato in ultimo alla Commissione europea il 29 settembre 2023, è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2023) 6990 final del 23 ottobre 2023;

- il "Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte" in attuazione del Piano strategico nazionale PAC (PSP) 2023-2027 è stato adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 17-6532 del 20/02/2023 e riadottato con Deliberazione di Giunta regionale n. 29-7032 del 12/06/2023;

- il testo vigente del "Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte" è stato adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 27-7740 del 20 novembre 2023;

- il CSR 2023-2027 della Regione Piemonte prevede, tra gli altri, l'Intervento SRD05 "Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli", in attuazione di quanto disposto con l'articolo 73 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, che si articola nelle seguenti Azioni e Sottoazioni:

1) Azione SRD05.1 Impianto di imboschimento naturaliforme su superfici agricole;

2) Azione SRD05.2 Impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole, che comprende più tipologie di impianto: impianto di arboricoltura a ciclo breve (pioppicoltura) e impianto di arboricoltura a ciclo medio-lungo, distinto in arboricoltura da legno e arboricoltura con specie tartufigene;

3) Azione SRD05.3 Impianto sistemi agroforestali su superfici agricole

Sottoazione 1: Sistemi silvoarabili su superfici agricole

Sottoazione 2: Sistemi silvopastorali su superfici agricole e pascoliva.

Dato atto che:

- l'Autorità di Gestione, con Determinazione dirigenziale 578/A1700A/2023 del 6 luglio 2023 ha approvato il documento "Condizioni generali di validità dei regimi di aiuto previsti dal CSR 2023-2027 e di ammissibilità degli interventi soggetti alle regole sugli aiuti di Stato";
- in riferimento all'Intervento SRD05 le agevolazioni finanziano attività che non rientrano nell'Art. 42 del TFUE e nell'allegato I del TFUE e che sono quindi assoggettate alle normative sugli aiuti di Stato;
- il Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
- le agevolazioni previste per l'Intervento SRD05 saranno concesse nel rispetto delle condizioni indicate dagli art. 41 e 42 del suddetto Reg. 2022/2472 e che, a tal fine, è stata inviata comunicazione alla CE, ricevendo il relativo codice di esenzione n. SA109123.

Richiamato altresì che:

- l'art. 1 della legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 "Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari", così come modificato dall'art. 12 della legge regionale n. 35/2006 e successivamente con l'art. 10 della legge regionale n. 9/2007 e s.m.i., che prevede l'istituzione dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);
- la gestione dei flussi finanziari del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte è effettuata, dal punto di vista operativo, dall'Organismo pagatore regionale ARPEA, come da riconoscimento, a partire dal 1 febbraio 2008, del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1003 del 25 gennaio 2008, adottato ai sensi dell'art. 1 del Reg. (CE) 885/2006;
- ai sensi della delibera CIPESS (Comitato Interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) n. 55 del 27/12/2022, gli aiuti sono cofinanziati da UE, Stato e Regioni nel modo seguente:
 - 1) il tasso di partecipazione del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale) è pari al 40,70% della spesa pubblica ammissibile ed è trasferito dall'UE all'Organismo pagatore regionale;
 - 2) la partecipazione nazionale (Stato e Regioni) è pari al 59,30% della spesa pubblica ammissibile, ed è suddivisa per il 70% allo Stato (pari al 41,51% della spesa pubblica ammissibile) che la trasferisce all'Organismo pagatore regionale, e per il 30% alla Regione Piemonte (pari al 17,79% della spesa pubblica ammissibile), che, in relazione alle risorse finanziarie stanziare in competenza sul capitolo di spesa 219010 (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio gestionale regionale, vengono impegnate e liquidate all'ARPEA dalla Direzione Agricoltura a cibo e trasferite all'Organismo pagatore regionale.

Dato atto che:

- secondo l'Allegato 2 "Cronoprogramma indicativo apertura bandi" del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte di cui alla D.G.R. n. 17-6532 del 20/02/2023 e riadottato con DGR n. 27-7740 del 20/11/2023, relativamente all'Intervento SRD05 "Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli" era prevista l'apertura di bandi nel secondo semestre 2023;

- secondo il piano finanziario contenuto nel CSR 2023-2027 della Regione Piemonte di cui alla D.G.R. n. 17-6532 del 20/02/2023 e riadottato con DGR n. 27-7740 del 20/11/2023, relativamente all'Intervento SRD05 "Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli", la dotazione finanziaria complessiva assegnata è pari a euro 5.000.000,00 di cui euro 2.035.000,00 di quota UE a carico del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), pari al 40,70% della spesa pubblica cofinanziata, euro 2.075.500,00 di quota statale, pari al 41,51% della spesa pubblica cofinanziata, euro 889.500,00 di quota Regione, pari al 17,79% della spesa pubblica cofinanziata;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale 31 luglio 2023, n. 6-7304 con la quale si è disposto, con riferimento al Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP) 2023-2027 e al Complemento di programmazione dello sviluppo rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte, adottato con D.G.R. n. 17-6532 del 20/02/2023 e riadottato con DGR n. 29-7032 del 12/06/2023:

- di approvare gli indirizzi, comprensivi dell'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, per l'attuazione dei Bandi 2023 dell'Intervento SRD05 "Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli";

- di destinare al Bando 2023 dell'Intervento SRD05 "Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli" euro 3.000.000,00 di spesa pubblica cofinanziata, di cui euro 1.221.000,00 di quota UE a carico del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), pari al 40,70% della spesa pubblica cofinanziata, euro 1.245.300,00 di quota Stato, pari al 41,51% della spesa pubblica cofinanziata, euro 533.700,00 di quota Regione, pari al 17,79% della spesa pubblica cofinanziata;

- di demandare alla Direzione regionale ambiente energia e territorio - Settore A1614A Foreste, l'approvazione dei bandi 2023 per le singole tipologie di impianto previste dall'Intervento SRD05 nel rispetto di quanto stabilito dalla suddetta deliberazione;

- di stabilire che i suddetti bandi 2023 dovranno tenere conto del Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale, adottato con D.G.R. n. 17-6532 del 20/02/2023 e riadottato con DGR n. 29-7032 del 12/06/2023 e che pertanto l'ammissione a finanziamento sia condizionata all'approvazione da parte della Commissione delle modifiche al PSP, come previsto nella citata DGR n. 29-7032/2023;

- di stabilire che per la formazione delle graduatorie delle domande di aiuto trovano applicazione i criteri di selezione contenuti nel PSP e specificati nel CSR per il periodo di programmazione 2023-2027, modulati secondo i punteggi sottoposti al parere del Comitato di monitoraggio regionale per il periodo di programmazione 2023-2027, istituito con D.G.R. n. 11- 6552 del 27.02.2023, nella consultazione scritta svoltasi dal 27 febbraio 2023 al 13 marzo 2023 ed i cui esiti sono stati oggetto di presa d'atto con D.D. 283/A1705B/2023 del 28 marzo 2023 della Direzione regionale Agricoltura e cibo;

- di dare atto che dell'importo complessivo di euro 3.000.000,00 (di cui euro 1.221.000,00 di quota di cofinanziamento comunitaria ed euro 1.245.300,00 di quota di cofinanziamento statale sono introitate e gestite direttamente da ARPEA) la quota di cofinanziamento regionale di euro 533.700,00, attivata per i bandi 2023 dell'Intervento SRD05, trova copertura finanziaria con l'Impegno n. 2024/1297 di euro 27.320.169,00 sul capitolo di spesa 219010/2023 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 – annualità 2024, utilizzato fino alla concorrenza di euro 8.064.837,00 con una disponibilità finanziaria residua di euro 19.255.332,00.

Preso atto che:

- con Decisione C(2023)6990 del 23/10/2023 è stata approvata la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

- nel testo vigente del “Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte”, adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 27-7740 del 20 novembre 2023 CSR, relativamente alle Azioni SRD05.1 e SRD05.2 dell’Intervento SRD05 non sussistono elementi condizionati a ulteriori modifiche del PSP.

Preso atto che:

- tra i criteri di selezione dettagliati nella sezione 7 della scheda d’Intervento del CSR è previsto che *“saranno considerati preferenziali gli interventi localizzati in aree sensibili o di pregio dal punto di vista ambientale, quali le Aree protette e le aree Natura 2000, le zone vulnerabili da nitrati, le fasce fluviali A e B del PAI”*;

- nella definizione dei criteri di selezione è stato previsto un punteggio di priorità per gli interventi realizzati nelle “Fasce fluviali A e B definite dal Piano per l’Assetto Idrogeologico del fiume Po (PAI)”;

- in occasione della consultazione scritta del Comitato di Monitoraggio sui criteri di selezione del PSP (marzo 2023), l’Autorità di Bacino del Fiume Po ha espresso le seguenti considerazioni:

- nella Fascia A, secondo gli Artt. 1, 28 e 29 delle Norme di Attuazione del PAI, gli interventi previsti dall’Intervento SRD05 non sarebbero ammissibili;

- nelle pertinenze del fiume Po sarebbe importante collocare la tipologia di interventi previsti al di fuori della fascia di Mobilità di Progetto, laddove è prioritario garantire l’assetto morfologico di progetto (mantenimento o ripristino), come riportato dall’art 61 delle Norme di Attuazione del PAI e in coerenza con la definizione degli interventi naturalistici di interesse pubblico per la Misura 2-Componente 4 dell’Investimento 3.3 del PNRR “Rinaturazione dell’area del Po” e del relativo Programma d’Azione approvato con Decreto del Segretario Generale n. 96 del 2 agosto 2022;

- l’Autorità di Bacino del fiume Po ha richiesto quindi:

- di non inserire tra i criteri di selezione la localizzazione in fascia A;

- di non consentire la realizzazione di nuovi impianti all’interno della Fascia di Mobilità di Progetto per il fiume Po.

- in esito alla consultazione, l’Autorità di Gestione del CSR ha approvato con DD 283/A1705B del 28/03/2023 il “Documento di chiusura della consultazione scritta 27 febbraio – 13 marzo 2023”, con cui venivano integrati e revisionati i criteri di selezione degli interventi CSR a seguito delle osservazioni pervenute; in particolare, in merito alle osservazioni dell’Autorità di Bacino relative al criterio di selezione P06 dell’intervento SRD05, il Documento concludeva che: *“La proposta di modifica del criterio di selezione “localizzazione in fascia A e B” (già previsto nella scheda intervento del CSR) appare una eccessiva semplificazione rispetto al quadro che le norme e lo stesso progetto di “Rinaturazione dell’area del Po” e il relativo Programma d’Azione individuano. Ciò premesso, si ritiene quindi opportuno mantenere il criterio di localizzazione in Fascia A e B precisando in nota “Per interventi compatibili con le Norme di Attuazione del PAI”. Saranno specificati nel bando le indicazioni e i criteri di coerenza degli interventi di forestazione naturalistica, là dove applicabili”*.

Preso atto che:

- la fascia di mobilità di progetto definisce l’assetto di progetto da conseguire nel breve e medio periodo (circa 10 - 20 anni), al fine di preservare i processi naturali laddove essi sono ancora presenti ed attivi, garantendo in particolare la libera divagazione dell’alveo in aree compatibili con le dinamiche evolutive in atto, come specificato dalla relazione tecnica esaminata dalla Sottocommissione Assetto Idrogeologico del 2 Dicembre 2008;

- all’interno di tale fascia di mobilità di progetto, oltre all’alveo inciso, sono ricomprese tutte quelle aree potenzialmente interessate nel breve e medio termine da processi di erosione spondale da non contrastare per non alterare il bilancio del trasporto solido;

Dato atto che:

- con nota prot. 33300/A1700A del 30/11/2023, in esito ad approfondita ricognizione normativa, l'Autorità di Gestione del CSR ha comunicato all'AdB del Fiume Po una proposta di criteri tecnici e modalità procedurali per assicurare la compatibilità dell'intervento SRD05 con le Norme di Attuazione del PAI, ai sensi dell'Art. 60 comma 2 delle stesse NA, ed in particolare:

- a. il divieto di impianto e di reimpianto di pioppeti nella fascia A nei tratti dei corsi d'acqua a rischio di asportazione della vegetazione arborea in occasione di eventi alluvionali, individuati nell'Allegato 3 al Titolo I – Norme per l'assetto della rete idrografica e dei versanti, a sensi dell'art. 1 comma 6 delle NA del PAI;
- b. il divieto di effettuare coltivazioni arboree per un'ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, fatta eccezione per gli impianti di rinaturazione, ai sensi dell'art. 29, comma 2, lettera d) delle NA del PAI;
- c. per gli impianti dell'Azione SRD05.2 – arboricoltura a ciclo breve (pioppicoltura) ricadenti in fascia A e B e adiacenti al ciglio di sponda, l'obbligo di realizzare una fascia (larga almeno 10 metri) di rinaturazione con specie autoctone (arbustive e/o arboree) o, nel caso di presenza di una fascia boscata preesistente, di provvedere alla manutenzione attiva della stessa, comprendente la lotta alle specie esotiche invasive;
- d. per gli impianti dell'Azione SRD05.2 – arboricoltura a ciclo breve (pioppicoltura) ricadenti in fascia A e B, specifiche tecniche coerenti con gli "Indirizzi tecnici" del "Regolamento di attuazione dell'art. 32, comma 4 delle Norme di attuazione del PAI recante la disciplina del procedimento amministrativo per l'espressione del parere relativo alla gestione delle pertinenze idriche demaniali" (es. divieto dell'uso di diserbanti chimici e antiparassitari di sintesi, obbligo di inerbimento tra le file per ridurre l'erosione del suolo, ecc.), anche nell'ottica di favorire l'adesione delle aziende agli standard di certificazione della pioppicoltura sostenibile (FSC e PEFC);
- e. per tutte le tipologie d'impianto, lotta alle specie esotiche invasive come parte degli impegni di manutenzione;
- f. il divieto di sovrapposizione e demarcazione finanziaria con gli interventi finanziati dal PNRR, in particolare con gli interventi del "Progetto di rinaturazione del Po", come previsto esplicitamente dal Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piemonte e confermato dal Protocollo di intesa sottoscritto;
- g. la necessità di ottenere, per ogni progetto ricadente nella Fascia di mobilità del fiume Po, parere favorevole dell'Autorità di Bacino relativo alla compatibilità idraulica dell'intervento nel quadro dell'attuazione del "Programma generale di gestione dei sedimenti alluvionali dell'alveo del fiume Po" (PGSPo), ai sensi dell'Art. 61 delle NA del PAI;
- h. la sottoscrizione da parte dei richiedenti il contributo della dichiarazione che "le piantagioni realizzate in zona golenale nelle fasce A e B non possono essere considerate opere strutturali e quindi non potranno beneficiare di eventuali risarcimenti a seguito di esondazioni o altre calamità naturali."

- con Determinazione dirigenziale n. 1125/A1705B del 13/12/2023, in attesa del riscontro da parte dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, il cronoprogramma è stato aggiornato, prevedendo l'apertura di bandi per l'Intervento SRD05 nel primo semestre 2024;

- con nota prot. di ricevimento 1904/A1700A del 25/01/2024, l'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po riscontrava in modo positivo i criteri tecnici e l'approccio metodologico proposti per quanto previsto per l'intervento SRD05, ritenendo gli stessi coerenti con gli obiettivi ambientali e le strategie di intervento indicate dal vigente Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPO), approvato con DPCM del 07/06/2023, pur ribadendo, riguardo al punto g), la richiesta di escludere "forme di sostegno finanziario a nuovi impianti di pioppeto e/o altra arboricoltura"

all'interno della fascia di Mobilità di Progetto del fiume Po, motivata dalle esigenze di:
“- *non aumentare il rischio di asportazione di vegetazione arborea e conseguentemente il rischio idraulico indotto dal trasporto di materiale vegetale nei tratti di valli del fiume Po;*
- *favorire l'evoluzione naturale del fiume ed il conseguente ed associato sviluppo di habitat acquatici e ripariali delle pertinenze fluviali del Po;*
- *incentivare e non contrastare, come disposto dalla Direttiva gestione sedimenti e dal Programma Generale di gestione sedimenti, la libera evoluzione dei processi morfologici all'interno della Fascia di mobilità di progetto anche al fine di conseguire configurazioni morfologiche meno vincolate e più stabili.*”

Atteso che:

- gli esiti di tale interlocuzione sono stati inviati dall'Autorità di Gestione con nota prot. di invio 3280/A1700A del 09/02/2024 al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, per opportuna conoscenza e per le valutazioni di competenza;
- in data 4 marzo 2024 si svolgeva, in seguito a convocazione da parte del sopra citato Dipartimento, in qualità di Autorità Nazionale PSN PAC, una riunione tra MASAF, Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e Autorità di Gestione CSR 2023-2027 delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto per un confronto relativo alla richiesta di Autorità di Bacino di non finanziare nuovi impianti di arboricoltura da legno nella fascia di mobilità di progetto del fiume Po;
- in data 12 marzo 2024 si svolgeva la “Conferenza Operativa” convocata da Autorità di Bacino, nel corso della quale si concordava l'apertura di un tavolo tecnico per la valutazione della necessità di una modifica normativa del PAI in relazione al divieto di realizzazione di nuovi impianti di arboricoltura (art. 1, comma 6 NA) e per l'aggiornamento della cartografia relativa ai tratti di asportazione della vegetazione arborea e delle fasce di mobilità del fiume Po;
- in data 2 aprile 2024, con nota prot. di ricevimento 7889/A1700A, il Dipartimento della Politica Agricola Comune e dello Sviluppo Rurale del MASAF:
 - ha sottolineato “*la necessità di avviare i bandi relativi alle misure di sostegno finanziario all'arboricoltura da legno ed alla pioppicoltura anche in fascia A del bacino del Po comprese le fasce di mobilità di progetto*”, rilevando “*l'insostenibilità di una prefigurazione di esclusione assoluta di sostegno finanziario in tali aree*”;
 - ha dato indicazione di confermare “*l'attività in essere regionale, corroborata dalle necessarie verifiche delle autorità competenti per i diversi profili, tra i quali le autorità preposte alle aree protette e quelle competenti in materia di sicurezza idraulica*”;
 - ha ribadito l'opportunità di avviare “*un tavolo di lavoro che possa, sulla base di informazioni aggiornate, condividere con tutte le autorità competenti la programmazione dei futuri interventi*”.

Ritenuto di includere nelle disposizioni per l'attuazione dell'Intervento SRD05, azioni SRD05.1 e SRD05.2:

- la necessità di acquisire l'autorizzazione idraulica ex RD 523/1904 per gli impianti da realizzare in ambiti di competenza delle Autorità preposte alla sicurezza idraulica, per rispondere all'esigenza di “*non aumentare il rischio di asportazione di vegetazione arborea e conseguentemente il rischio idraulico indotto dal trasporto di materiale vegetale nei tratti di valle del fiume Po*”;
- i criteri tecnici proposti con nota prot. 33300/A1700A del 30/11/2023, così come specificati nelle disposizioni per l'attuazione, finalizzati ad assicurare la compatibilità con le Norme di Attuazione del PAI e ritenuti coerenti con l'esigenza espressa dall'Autorità di Bacino di “*favorire l'evoluzione naturale del fiume ed il conseguente ed associato sviluppo di habitat acquatici e ripariali delle pertinenze fluviali del Po*”;
- in particolare, per gli impianti dell'Azione SRD05.2 ricadenti in fascia di mobilità di progetto del

fiume Po, l'obbligo di realizzare interventi di rinaturazione ai sensi dell'art. 36 del PAI (soggetti all'acquisizione di parere vincolante di compatibilità dell'Autorità di Bacino), anche al fine di verificare che le superfici oggetto di finanziamento non siano ricomprese in aree in cui siano attivi processi di erosione o coincidenti con canali o rami potenzialmente oggetto di riattivazione, coerentemente con l'esigenza di *incentivare e non contrastare la libera evoluzione dei processi morfologici all'interno della Fascia di mobilità di progetto*".

Ritenuto pertanto:

- di approvare, in applicazione della Deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2023, n. 6-7304, le disposizioni per l'attuazione dell'Intervento SRD05 "Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli" allegate alla presente determinazione dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale, in particolare:
 - Azione SRD05.1 "Impianto di imboschimento naturaliforme su superfici agricole" (Allegato A);
 - Azione SRD05.2 "Impianto di arboricoltura a ciclo breve (pioppicoltura)" (Allegato B);
 - Azione SRD05.2 "Impianto di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo" (Allegato C);
 - Azione SRD05.2 "Impianto di arboricoltura a ciclo medio-lungo con specie tartufigene" (Allegato D);
- di stabilire che le domande di sostegno potranno essere presentate dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente determinazione dirigenziale, nelle modalità ed entro il termine indicato nelle disposizioni attuative allegate alla presente determinazione dirigenziale;
- di dare atto che la ripartizione delle risorse indicata nell'Allegato alla DGR n. 6-7304 del 31 luglio 2023 è indicativa e che in fase di definizione delle graduatorie, nel caso in cui per una tipologia di impianto il fabbisogno finanziario relativo alle domande inserite in graduatoria ma prive di copertura finanziaria sia superiore rispetto alla disponibilità prefissata, si potrà procedere a compensazione, integrando con specifici atti la disponibilità finanziaria nell'ambito della dotazione complessiva dell'Intervento SRD05.

Per quanto non previsto nelle disposizioni attuative si rinvia alla Deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2023, n. 5-7303; al Piano Strategico nazionale PAC 2023-2027, al Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023- 2027), ai Regolamenti UE citati nelle premesse del presente atto, ai manuali delle procedure di ARPEA e comunque ad ogni altra normativa applicabile in materia.

Attestato che il presente atto non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio regionale e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte;

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto d'interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361."

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

- la l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- la L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- la L. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e la l.r. n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- la D.G.R. n. 12-5546 del 29.08.2017 "Linee guida in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la circolare prot. 30568/A1102A del 02.10.2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile;
- la D.G.R. 31 Gennaio 2024, n. 4-8114 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024.";

determina

1) di approvare, in applicazione della Deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2023, n. 6-7304 (Indirizzi per l'attivazione dei Bandi 2023 dell'Intervento SRD05 del CSR 2023-27 della Regione Piemonte), le disposizioni per l'attuazione dell'Intervento SRD05 "Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli" allegate alla presente determinazione dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale, in particolare:

- Azione SRD05.1 "Impianto di imboschimento naturaliforme su superfici agricole" (Allegato A);
- Azione SRD05.2 "Impianto di arboricoltura a ciclo breve (pioppicoltura)" (Allegato B);
- Azione SRD05.2 "Impianto di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo" (Allegato C);
- Azione SRD05.2 "Impianto di arboricoltura a ciclo medio-lungo con specie tartufigene" (Allegato D);

2) di stabilire che le domande di sostegno potranno essere presentate dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente determinazione dirigenziale, nelle modalità ed entro il termine indicato nelle disposizioni attuative allegate alla presente determinazione dirigenziale;

3) di dare atto che la ripartizione delle risorse indicata nell'Allegato alla DGR n. 6-7304 del 31 luglio 2023 è indicativa e che in fase di definizione delle graduatorie, nel caso in cui per una tipologia di impianto il fabbisogno finanziario relativo alle domande inserite in graduatoria ma prive di copertura finanziaria sia superiore rispetto alla disponibilità prefissata, si potrà procedere a compensazione, integrando con specifici atti la disponibilità finanziaria nell'ambito della dotazione complessiva dell'Intervento SRD05;

4) di demandare, per quanto non previsto dal presente provvedimento, alla D.G.R. n. 6-7304 del 31 luglio 2023, al Piano Strategico nazionale PAC 2023-2027, al Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023- 2027), ai Regolamenti UE citati nelle premesse del presente atto, ai manuali delle procedure di ARPEA e comunque ad ogni altra normativa applicabile in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE (A1614A - Foreste)
Firmato digitalmente da Enrico Gallo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. AllegatoA_SRD05.1_Bosco.pdf
2. AllegatoB_SRD05.2_Pioppicoltura.pdf
3. AllegatoC_SRD05.2_ADL.pdf
4. AllegatoD_SRD05.2_Tartuficoltura.pdf



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027

*Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2023-2027,
adottato con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023 e s.m.i*

DIREZIONE	Direzione A1600A – Ambiente, energia e territorio
SETTORE	Settore A1614A – Foreste
INTERVENTO	SRD05 - Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli
AZIONE	SRD05.1 Impianto di imboschimento naturaliforme su superfici agricole
BANDO	1/2024
SCADENZA	01/07/2024
DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE	

Indice generale

A. Intervento, soggetti e risorse.....	4
A.1. Descrizione generale dell’Azione.....	4
A.2. Finalità e obiettivi del bando.....	4
A.3. Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno.....	4
A.4. Numero di domande presentabili.....	4
A.5. Dotazione finanziaria.....	5
A.6. Scadenza del bando.....	5
B. Caratteristiche del regime di sostegno.....	5
B.1. Entità della spesa e del sostegno.....	5
B.2. Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno.....	5
B.3. Localizzazione dell’operazione.....	6
B.4. Criteri di ammissibilità.....	6
B.5. Investimenti ammissibili.....	8
B.5.1. Tipologia di investimenti ammissibili.....	8
B.5.2. Tipologia di investimenti non ammissibili.....	9
B.6. Spese ammissibili.....	10
B.6.1. Caratteristiche delle spese ammissibili.....	10
B.6.2. Categorie di spese ammissibili.....	10
B.6.3. Spese non ammissibili.....	12
B.6.4. Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse.....	13
B.6.5. Inizio e decorrenza delle spese.....	14
B.6.6. Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni.....	14
B.6.7. Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento.....	14
B.7. Criteri di selezione e graduatoria.....	15
B.8. Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari.....	17
B.8.1. Impegni essenziali.....	17
B.8.2. Impegni accessori.....	18
C. Fasi e tempi del procedimento.....	20
C.1. Procedimento amministrativo.....	20
C.1.1. Responsabili e tempi del procedimento.....	20
C.1.2. Termini e fasi del procedimento.....	22
C.2. Domanda di sostegno.....	23
C.2.1. Iscrizione all’anagrafe agricola unica e costituzione del fascicolo aziendale.....	23
C.2.2. Presentazione delle domande.....	24
C.2.3. Documentazione richiesta per la domanda di sostegno.....	25
C.3. Istruttoria della domanda di sostegno.....	26
C.3.1. Istruttoria di ammissibilità e formazione della graduatoria.....	26
C.3.2. Istruttoria di ammissione.....	28
C.4. Modifiche in corso d’opera al progetto.....	30
C.4.1. Variante.....	30
C.4.1.1. Documentazione da allegare alla domanda di variante.....	31
C.4.1.2. Istruttoria della domanda di variante.....	31
C.4.2. Adattamento tecnico.....	32
C.5. Eventuali ulteriori fasi di partecipazione del beneficiario.....	32
C.5.1. Domanda di Proroga.....	32
C.5.2. Domanda di Voltura.....	33

C.5.3. Domanda di Rinuncia.....	33
C.5.4. Domanda di correzione errori palesi.....	34
C.5.5. Comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno.....	34
C.5.5.1. <i>Termine per la presentazione della comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno</i>	35
C.5.5.2. Documentazione richiesta per la comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno.....	35
C.5.5.3. Istruttoria della comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno.....	36
C.6. Domande di pagamento.....	36
C.6.1. Domanda di saldo.....	36
C.6.1.1. Termine per la presentazione della domanda di saldo.....	36
C.6.1.2. Documentazione richiesta per la domanda di saldo.....	37
C.6.2. Istruttoria domanda di saldo.....	38
C.6.3. Richiesta di annullamento della domanda di pagamento.....	40
C.7. Controlli ex-post (successivi al pagamento).....	40
C.8. Riduzioni, sanzioni e decadenza/revoca (a seguito del mancato rispetto degli impegni).....	40
C.9. Recupero dei pagamenti indebitamente percepiti.....	41
C.10. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.....	41
D. Disposizioni finali.....	42
D.1. Ispezioni e controlli.....	42
D.2. Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.....	43
D.3. Monitoraggio dei risultati.....	44
D.4. Pubblicazione, informazioni e contatti.....	44
D.5. Ricorsi.....	44
D.6 Sinergie con altri interventi di sviluppo rurale.....	45
E. Glossario.....	46
F. Normativa di riferimento.....	48
G. Allegati.....	50

A. Intervento, soggetti e risorse

A.1. Descrizione generale dell’Azione

L’**intervento SRD05** del PSP 2023-2027, in attuazione degli artt. 73 e 74 del Reg. (UE) 2115 del 2 dicembre 2021, sostiene, attraverso l’erogazione di un sostegno che copre in tutto o in parte i costi sostenuti per la realizzazione degli impianti, l’**imboschimento di terreni agricoli** con l’utilizzo di specie legnose adatte alle condizioni stazionali e climatiche della zona interessata, nel rispetto di specifici requisiti ambientali, al fine, principalmente, di:

- incrementare la capacità di assorbimento e di stoccaggio del carbonio atmosferico nel suolo e nella biomassa legnosa utilizzabile anche a fini duraturi;
- migliorare la conservazione della biodiversità e degli habitat forestali, garantendo la presenza di aree forestali di elevato valore naturalistico;
- fornire prodotti legnosi e non legnosi;
- fornire servizi ecosistemici;
- diversificare il reddito aziendale agricolo.

A.2. Finalità e obiettivi del bando

L’**Azione SRD05.1** “Impianto di imboschimento naturaliforme su superfici agricole” sostiene la realizzazione di **impianti naturaliformi** con finalità multiple (ambientali, paesaggistiche, socio-ricreative, produttive), realizzati utilizzando specie forestali arboree e arbustive autoctone di origine certificata, anche micorizzate, adatte alle condizioni ambientali locali, al fine di creare **nuove superfici forestali permanenti**. Pertanto, le superfici agricole su cui viene realizzato l’imboschimento **non** sono **reversibili** al termine del periodo di permanenza, rientrano nella definizione di bosco di cui alle norme regionali di settore (L.R. 4/209, art. 3) e su queste superfici si applicano le disposizioni regolamentari regionali del settore forestale previste per i boschi.

A.3. Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno

Possono presentare domanda di sostegno i proprietari o possessori, **pubblici o privati** e loro associazioni, nonché altri soggetti ed Enti di diritto pubblico o privato e loro associazioni, **titolari della conduzione di superfici agricole**.

Nel caso di terreni demaniali, il richiedente deve risultare titolare della concessione dei terreni demaniali al momento della presentazione della domanda di sostegno.

A.4. Numero di domande presentabili

È ammissibile da parte del richiedente la presentazione di **una domanda** di sostegno.

A.5. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria prevista per l'attuazione di questo bando è fissata in Euro 150.000,00 di cui:

- euro 61.050,00 a carico del FEASR (40,70% della dotazione totale);
- euro 62.265,00 a carico dello Stato (41,51% della dotazione totale);
- euro 26.685,00 a carico della Regione Piemonte (17,79% della dotazione totale).

A.6. Scadenza del bando

Le domande di sostegno possono essere presentate dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della Determina Dirigenziale di approvazione del bando e fino alle ore **18:00:00** dell'**1 luglio 2024**, **pena la non ricevibilità della domanda stessa.**

Le domande devono essere presentate con **trasmissione telematica** esclusivamente attraverso l'apposito servizio on-line del Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP) "**Sviluppo Rurale 2023-2027**" su <https://servizi.regione.piemonte.it>, come specificato nel par. **C.2.2 Presentazione delle domande.**

Per ulteriori dettagli su fasi e termini del procedimento si rimanda al par. **C.1 Procedimento amministrativo.**

B. Caratteristiche del regime di sostegno

B.1. Entità della spesa e del sostegno

La **spesa massima ammissibile a ettaro** è pari a € **15.000,00**.

Il **sostegno minimo ammissibile per domanda** è pari a € **2.500,00**.

Il **sostegno massimo ammissibile per domanda** è pari a € **250.000,00**.

Il sostegno complessivo erogato non può essere in nessun caso superiore al sostegno ammesso a finanziamento in fase di istruttoria della domanda di sostegno.

B.2. Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno

Il sostegno è erogato sulla base di:

- rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e documentati dal beneficiario
- costi unitari (Unità di Costo Standard)

come dettagliato al par. **B.6.2 Categorie di spese ammissibili**

L'**aliquota di sostegno** è pari al **100%** della spesa ammissibile, sotto forma di contributo in conto capitale.

Nel caso in cui, a seguito della conclusione delle procedure di aggiudicazione (nel caso di enti pubblici o altri soggetti tenuti ad operare, per l'aggiudicazione dei lavori e degli incarichi di progettazione, nell'ambito della normativa in materia di appalti) e/o di una variante in diminuzione e/o della rideterminazione del sostegno di cui al par. **C.5.5 Comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno** e/o in sede di rendicontazione,

L'importo dei costi ammissibili risulti inferiore a quello ammesso in sede di concessione, il sostegno sarà rideterminato nel rispetto delle percentuali sopra indicate.

Il sostegno concesso in attuazione del presente Intervento (codice di aiuto **SA.109123**) costituisce **Aiuto di Stato** in conformità agli art. 41 e 42 del Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14.12.2022 [ABER].

Gli aiuti individuali concessi ai beneficiari riferiti al presente Intervento, ai sensi del DM n. 115/2017, sono soggetti alle registrazioni, prima della concessione degli stessi, sul Registro SIAN del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF).

B.3. Localizzazione dell'operazione

Ai fini dell'ammissibilità al sostegno, le operazioni devono essere ubicate all'interno del territorio regionale.

L'ammissibilità degli impianti è circoscritta alle aree di **pianura** individuate nell'allegato 5A al Complemento di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte "Classificazione e ripartizione del territorio regionale per zona altimetrica", disponibile al seguente link: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/complemento-regionale-per-sviluppo-rurale-2023-2027-csr/testo-vigente-csr-2023-2027> e sul Geoportale della Regione Piemonte¹.

Saranno inoltre ammessi interventi in particelle catastali pianeggianti (pendenza inferiore o uguale al 5%) localizzate all'interno di fogli catastali classificati collinari o montani che comprendano almeno un 30% di superficie pianeggiante e siano situati a una quota media non superiore a 600 metri s.l.m.. L'elenco dei Fogli catastali classificati per la prevalenza come collina o montagna comprendenti superfici pianeggianti per le quali è ammessa la presentazione delle domande sarà reso disponibile sulla pagina internet del Settore Foreste.

B.4. Criteri di ammissibilità

Ai fini dell'ammissibilità delle domande di sostegno, i richiedenti devono rispettare i criteri di ammissibilità sotto elencati.

1) [CR01] La domanda di sostegno deve essere corredata da un "**Piano di investimento**", redatto in coerenza con le Linee Guida europee per "Afforestation and Reforestation" e secondo i dettagli definiti nell'Allegato IV "*Piano di investimento*", volto a fornire elementi utili per valutare l'efficacia e la coerenza delle Azioni di interesse nazionale previste. Il Piano dovrà essere redatto e sottoscritto da tecnico con specifiche competenze in materia agricolo-forestale, abilitato e iscritto al relativo albo.

2) [CR02] L'investimento è riconosciuto per le **superfici agricole** così come definite ai sensi dell'art.4, comma 3 del Regolamento UE n. 2115/2021.

3) [CR03] L'investimento può essere attivato anche sulle superfici agricole già interessate da investimenti di imboscamento, reversibili al termine del turno colturale, realizzati nei precedenti periodi di programmazione purché si sia concluso il periodo di impegno previsto e si sia già provveduto al taglio e allo sgombero della piantagione preesistente (impianti di arboricoltura da legno a ciclo breve o medio-lungo realizzati in attuazione del Reg. CEE 2080/92 o del PSR 2000- 06 – Misura H).

¹ [https://www.geoportale.piemonte.it/geonetwork/srv/ita/catalog.search#/search?facet.q=mdActions%2FmdActions-download&resultType=details&sortBy=title&sortOrder=reverse&fast=index&_content_type=json&from=1&to=20&any=Classificazione%20e%20ripartizione%20del%20territorio%20regionale%20per%20zone%20altimetriche%20\(montagna,%20collina%20e%20pianura](https://www.geoportale.piemonte.it/geonetwork/srv/ita/catalog.search#/search?facet.q=mdActions%2FmdActions-download&resultType=details&sortBy=title&sortOrder=reverse&fast=index&_content_type=json&from=1&to=20&any=Classificazione%20e%20ripartizione%20del%20territorio%20regionale%20per%20zone%20altimetriche%20(montagna,%20collina%20e%20pianura)

4) [CR04] Gli impianti devono essere costituiti da specie forestali arboree e arbustive autoctone, di antico indigenato o comunque adatte alle condizioni ambientali locali e climatiche dell'area, scelte tra quelle elencate nell'Allegato V "Specie utilizzabili" e con le specifiche definite al par. B.5 *Investimenti ammissibili*.

5) [CR05] Non è consentito l'uso di **specie esotiche invasive** riconosciute dall'elenco del Ministero della Transizione ecologica e dalle Black list nazionale e regionali.

6) [CR06] La **superficie minima** per domanda è pari a **2 ha in corpi di almeno 1 ha**

7) [CR07] L'importo massimo di spesa ammissibile è pari a **15.000,00 euro/ha**.

8) [CR08] Sono considerate ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione della domanda di sostegno.

9) [CR09] L'ammissibilità è circoscritta alle sole aree di **pianura** come definito al par. B.3 *Localizzazione dell'operazione*.

10) [CR09] La **superficie massima** per domanda è pari a **15 ha**

11) [CR10] Il contributo pubblico deve essere compreso tra un minimo di 2.500,00 euro e un massimo di 250.000,00 euro per singola domanda.

12) La domanda deve conseguire il **punteggio minimo** di cui al par. **B.7 Criteri di selezione e graduatoria**.

I codici [CR--] di ciascun criterio (ove riportati) seguono la numerazione riportata nel Piano Strategico Nazionale 2023-27 e nel CSR 2023-27.

I criteri di ammissibilità sopra elencati **devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno e mantenuti per tutto il periodo di impegno** nel caso di ammissione a finanziamento; il mantenimento degli stessi verrà verificato al momento dell'istruttoria della domanda di saldo.

Si specifica in particolare, relativamente al criterio CR06, che all'atto dell'accertamento la superficie liquidabile, cioè l'area effettiva di impianto, dovrà essere superiore alla superficie minima, pena la decadenza della domanda.

La mancanza di uno solo dei criteri di ammissibilità determina l'inammissibilità della domanda di sostegno.

Non sono ammissibili al sostegno i beneficiari che rientrano nelle seguenti casistiche:

- Clausola Deggendorf

Non sono concessi Aiuti di Stato a imprese già beneficiarie di aiuti di Stato dichiarati illegali e non rimborsati.

- Imprese in difficoltà

Non è ammessa la concessione di aiuti a imprese in difficoltà nei limiti ed eccezioni previste dalla normativa europea sugli aiuti di stato applicabile al regime di aiuti di stato cui si dà attuazione.

Per imprese in difficoltà si intendono quelle definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014 (GBER) e dagli "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà" (Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01)).

Inoltre gli investimenti devono essere compatibili con la normativa vigente in campo ambientale, paesaggistico, forestale e urbanistico-territoriale e la loro realizzazione è comunque subordinata all'acquisizione, da parte del beneficiario, di tutte le autorizzazioni previste.

B.5. Investimenti ammissibili

B.5.1. Tipologia di investimenti ammissibili

Il bando prevede il finanziamento di **impianti di bosco permanente**, con l'obiettivo di ricostituzione del bosco planiziale. La finalità è la creazione di popolamenti forestali naturaliformi (per composizione, struttura e densità), polifunzionali e permanenti (cioè non più passibili di trasformazione d'uso del suolo), da gestire e porre in rinnovazione con le tecniche della selvicoltura naturalistica.

Allo scopo di costituire popolamenti il più possibile in equilibrio con le condizioni ambientali della stazione, gli impianti dovranno rispettare i seguenti **obblighi**:

a) potranno essere impiegate **solo specie autoctone**, almeno **3 arboree** e almeno **2 arbustive**, tra quelle elencate nell'Allegato V "*Specie utilizzabili*";

b) la densità dell'impianto dovrà essere compresa tra un minimo di **750** e un massimo di **2.000 piante ad ettaro** (arbusti compresi);

c) composizione, struttura e densità saranno da riferire alle formazioni forestali potenzialmente rinvenibili nei territori circostanti, in analoghe condizioni di geomorfologia, suolo e clima. Per la composizione andrà posta particolare attenzione alle specie arboree autoctone potenziali localmente meno rappresentate o sporadiche, con particolare riferimento alle specie di cui all'all. C delle Misure di Conservazione (D.G.R. n. 54- 7409 del 7/4/2014, modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014 e n. 17-2814 del 18.1.2016), evidenziate in grassetto nella tabella dell'Allegato V "*Specie utilizzabili*".

Gli impianti ad indirizzo bosco finanziati con il presente bando dovranno essere **governati ad alto fusto o a governo misto**; potrà essere ammessa la ceduzazione per le piante di specie accompagnatorie (ad esempio ontani e carpini) consociate alle principali.

Gli impianti localizzati nelle fasce fluviali A e B del PAI e nella fascia di mobilità di progetto del fiume Po² dovranno inoltre rispettare i seguenti obblighi, come previsto dalla "Direttiva per la definizione degli interventi di rinaturazione di cui all'art. 36 delle Norme del PAI"³:

- sesti di impianto sinusoidali o di apparenza irregolare;
- massima riduzione possibile degli interventi di manutenzione senza diminuire efficacia ed efficienza dell'intervento;
- assenza di interferenze negative sul regime idraulico;
- divieto dell'uso di antiparassitari e diserbanti.

2 La fascia di mobilità del fiume Po, così come individuata degli stralci del "Programma generale di gestione dei sedimenti alluvionali dell'alveo del fiume Po" (PGSPo), "*individua la porzione di regione fluviale entro la quale garantire, attraverso la tutela dei processi morfologici, e incentivare, attraverso l'attuazione degli interventi previsti dal Programma generale di gestione dei sedimenti, la mobilità dell'attuale alveo inciso del fiume Po*" e rappresenta "*la porzione di regione fluviale all'interno della quale l'alveo di un corso d'acqua può divagare o meglio deve essere lasciato libero di divagare anche al fine del raggiungimento di configurazioni morfologiche meno vincolate e più stabili*". La fascia di mobilità è suddivisa in due distinte fasce: la fascia di mobilità di progetto e la fascia di tutela morfologica e ambientale. La **fascia di mobilità di progetto** "*rappresenta uno stato di buono assetto morfologico da conseguire nel breve medio termine mediante l'attuazione del Programma generale di gestione dei sedimenti*". La delimitazione è disponibile sul Geoportale regionale nel canale "Difesa del suolo".

3 Adottata con Deliberazione n. 8/2006 dell'Autorità di Bacino del fiume Po
https://www.adbpo.it/PAI/7%20-%20Norme%20di%20attuazione/7.2%20-%20Direttive%20di%20Piano/Direttiva_rinaturazione_5aprile2006/

B.5.2. Tipologia di investimenti non ammissibili

- 1) Sono esclusi dalle tipologie di investimento ammissibili gli impianti di *Short Rotation Coppice* e *Short Rotation Forestry*, di alberi di Natale e specie forestali con turno produttivo inferiore o uguale agli 8 anni.
- 2) non sono ammissibili impianti realizzati su superfici a foraggiere permanenti, compresi i pascoli (art. 4, comma 3, lettera c) del Reg (UE) n. 2115/2021), su superfici a oliveto, in aree identificate come prati magri, brughiere, zone umide e torbiere.
- 3) non sono ammissibili interventi in contrasto con quanto previsto da:
 - a) strumenti di pianificazione e singole leggi istitutive delle **Aree protette**, nonché norme quadro nazionali e regionali in materia (L. 394/91, LL.rr. 12/90, 36/92, 19/09);
 - b) normativa comunitaria, nazionale e regionale sulla costituzione della **Rete Natura 2000** (Direttiva 92/43/CEE, DPR 357/97, D.M. 3/4/2000, L.r. 19/09), con particolare riferimento alle Misure di conservazione, approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014 e D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016 e, se presenti, misure sito-specifiche.
 - c) **R.D. 523/1904**, che vieta gli impianti con specie arboree realizzati a meno di 4 metri dal ciglio di sponda;
 - d) **regolamenti comunali di polizia rurale**, che possono stabilire una distanza minima degli alberi dai confini di proprietà superiore a quanto previsto dall'art. 892 del C.C.
- 4) Non sono ammissibili impianti su superfici agricole precedentemente interessate da altri aiuti per i medesimi interventi, finanziati da leggi regionali, nazionali e comunitarie, per i quali persistano obblighi di mantenimento da parte dei beneficiari alla data di presentazione della domanda di sostegno.
- 5) Non sono ammissibili impianti in sovrapposizione con gli interventi finanziati dal **PNRR**, in particolare con gli interventi naturalistici di interesse pubblico per la Misura 2-Componente 4 dell'Investimento 3.3 del PNRR "**Rinaturazione dell'area del Po**" e del relativo Programma d'Azione approvato con Decreto del Segretario Generale n. 96 del 2 agosto 2022, in merito al quale la Regione Piemonte ha sottoscritto il Protocollo d'Intesa approvato con D.G.R. 18 marzo 2022, n. 39-4800 con cui si è impegnata ad "*assicurare coerenza e sinergia con gli ulteriori progetti finanziati dal PNRR, o attraverso i fondi complementari allo stesso, verificando altresì l'assenza di doppi finanziamenti, anche con riferimento ad altri programmi e misure regionali, nazionali e comunitari*".
- 6) Non sono ammissibili interventi compensativi a seguito di trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso (art. 19 L.r. 4/2009).

Si ricorda inoltre che le piantagioni realizzate in zona golenale nelle fasce A e B non possono essere considerate opere strutturali e quindi non potranno beneficiare di eventuali risarcimenti a seguito di esondazioni o altre calamità naturali.

B.6. Spese ammissibili

B.6.1. Caratteristiche delle spese ammissibili

Una spesa per essere ammissibile deve essere:

- imputabile ad un'operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le attività svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'operazione concorre;
- pertinente rispetto all'operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'operazione stessa;
- congrua rispetto all'operazione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
- essere necessaria per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione.

I costi, ivi compresi quelli relativi alle spese generali, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

B.6.2. Categorie di spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti categorie di spese/investimenti:

a) **realizzazione** di nuovi **impianti** di imboscamento naturaliforme, con riferimento agli investimenti ammissibili di cui al par. B.5.1 *Tipologia di investimenti ammissibili*; in particolare:

- spese di preparazione del terreno e di realizzazione dell'impianto: rippatura, aratura, sistemazione del terreno, concimazione di fondo, pacciamature, tracciamento e realizzazione di operazioni per la messa a dimora delle piantine, realizzazione di recinzioni o di altri sistemi di protezione delle piante dalla fauna selvatica, tutori, realizzazione di opere di regimazione delle acque superficiali, e quant'altro necessario ad eseguire il lavoro a regola d'arte;
- spese per l'acquisto e la preparazione del materiale di propagazione forestale corredato da certificazione di provenienza o identità clonale e fitosanitaria;
- spese per la messa a dimora delle piantine.

b) **spese generali**, collegate alle spese di cui al punto a), calcolate come specificato al successivo par. B.6.2.1 *Spese generali o tecniche*, come onorari di professionisti e consulenti per la progettazione, direzione e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza, spese per rilievi, indagini e sondaggi, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità;

c) imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse, esclusivamente nei casi specificati al paragrafo B.6.4 *Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse*;

d) realizzazione di **azioni informative e pubblicitarie** dell'operazione, come descritte nell'Allegato II *"Pubblicità del contributo"*.

Ai fini della valutazione dei costi sostenuti dal richiedente la Regione Piemonte ha provveduto ad elaborare le **Unità di Costo Standard** per l'attuazione dell'Intervento SRD05, riportate nell'Allegato VI *"Unità di costo standard"* alle presenti Norme.

Per gli impianti di imboscamento naturaliforme, considerata l'estrema variabilità degli interventi ammissibili (specie utilizzate, tipologia del materiale vivaistico, densità di impianto, eventuale pacciamatura, ecc.), si sono elaborati i costi standard solo per le seguenti operazioni:

- preparazione del terreno;
- messa a dimora del materiale vivaistico.

Per le altre voci di costo, per lo più riferite al numero di piante effettivamente impiegate, si farà riferimento ai documenti giustificativi prodotti dai beneficiari, confrontati con il prezzario regionale di riferimento.

Non si applicano i costi standard nei casi in cui la realizzazione dell'impianto sia oggetto di appalto pubblico.

Tutte le altre categorie di beneficiari devono usare i costi standard per rendicontare le operazioni di preparazione del terreno e messa a dimora del materiale vivaistico.

Si precisa che all'interno della descrizione dell'unità di costo standard la frase "messa a dimora manuale di piantine, in terreno già lavorato" significa che i costi delle lavorazioni del terreno (eventuale rippatura, aratura, erpicatura), preliminari all'impianto, sono già conteggiati all'interno del medesimo costo standard e quindi **non è possibile aggiungere voci di costo** (es. livellamento) **rendicontate con il prezzario regionale.**

In caso di utilizzo dei costi standard le spese sostenute non devono essere comprovate da fatture e relativi giustificativi di pagamento intestati al beneficiario, ma la relativa documentazione dovrà essere conservata per almeno 10 anni e resa disponibile in caso di controlli.

Il riferimento per le voci di costo non coperte dai costi standard è il **prezzario regionale** (Prezzario per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte, reperibile al seguente link: <http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/territorio/servizi/929-consultazione-prezzario-regionale-opere-pubbliche>) sezioni 18 e 23, di cui si riporta in allegato (Allegato VII "Estratto prezzario") un estratto con le voci riferite alle piantagioni arboree forestali.

Relativamente al prezzario regionale, si precisa che:

- i prezzi sono indicati al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e rappresentano l'importo massimo unitario per ciascuna voce che può essere ammessa a contributo;
- nel caso in cui le fatture riportino prezzi unitari inferiori rispetto a quelli previsti dal prezzario per la medesima voce, verrà riconosciuto l'importo indicato in fattura;
- nei prezzi è compreso l'utile d'impresa, ma non sono incluse le spese tecniche (progettazione, direzione dei lavori, consulenza, ecc..) per la cui identificazione si rimanda al par. B.6.2.1;
- tutti i lavori, le opere compiute, gli impianti e le attrezzature elencati si intendono eseguiti o installati a regola d'arte e con materiali di ottima qualità, in conformità alle disposizioni di legge in materia (anche quando non esplicitamente citate nelle singole voci).

Nel caso di beneficiari soggetti alla normativa sugli appalti, per la stima delle spese e dei costi degli investimenti inclusi nei quadri economici della domanda di sostegno, nella documentazione tecnico-economica, nei calcoli sommari e/o nei computi delle opere relativi alla Progettazione di dettaglio si deve fare riferimento al Prezzario della Regione Piemonte vigente al momento della predisposizione di ciascun documento, tenendo conto dei periodi di validità dei Prezzari stessi e delle relative disposizioni del Codice appalti.

Nel caso in cui, nella fase di progettazione esecutiva redatta ai fini dell'aggiudicazione dei lavori o in successive varianti si operi un aggiornamento dei prezzi utilizzando un prezzario diverso da quello utilizzato per la progettazione ammessa a sostegno, se ne dovrà dare evidenza fornendo, in occasione dell'eventuale

domanda di variante o nelle domande di acconto/saldo, un documento comparativo tra il computo delle opere approvato in fase di ammissione e quello successivamente aggiornato.

Ulteriori indicazioni sono riportate nella “Nota metodologica” allegata al Prezzario regionale.

B.6.2.1 Spese generali o tecniche

Consulenze fornite da parte di tecnici abilitati con specifiche competenze agro-forestali in base alla legislazione vigente, comprendenti:

- la redazione del progetto o relazione tecnica;
- le consulenze specialistiche a supporto della progettazione;
- la direzione dei lavori (anche nel caso di lavori in amministrazione diretta).

Tali spese sono riconosciute fino ad un massimo che risulta dalla somma di una quota “fissa” di 800,00 € e di una parte “variabile”, funzione della superficie dell’impianto, secondo la formula seguente:

$$y = 400x + 800$$

(dove y sono le spese tecniche e x la superficie in ettari dell’impianto).

Es. le spese generali relative a un impianto di 2 ha saranno remunerate quindi con 1.600,00 € (al massimo), quella di un impianto di 5 ha con 2.800,00€, e così via.

Tra le spese generali possono essere riconosciute, dietro presentazione di regolare fattura, le spese relative ad eventuali altre operazioni legate alla progettazione (per esempio l’apertura di profili pedologici mediante mezzi meccanici e l’analisi chimica dei suoli).

B.6.3. Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

- a) realizzazione di investimenti inclusi tra quelli elencati al par. B.5.2 *Tipologia di investimenti non ammissibili*;
- b) spese preparatorie per le semplici lavorazioni agricole dei terreni che non siano riferite alla realizzazione dell’impianto previsto, per es. lavori di espianto (comprese l’asportazione o la triturazione delle ceppaie) relative a colture arboree o arbustive precedenti;
- c) tra le operazioni di preparazione del terreno non è ammesso lo scasso, in quanto pratica incompatibile con un’adeguata conservazione della fertilità del suolo;
- d) realizzazione di impianti di irrigazione;
- e) acquisto di materiale (vivaistico o di altro tipo) proveniente da paesi terzi (fuori U.E.);
- f) acquisto di materiale vivaistico privo di Passaporto delle piante ai sensi del Regolamento (UE) 2016/2031 (“passaporto verde”) e di certificato di identità/provenienza per le specie soggette al D.lgs. 386/2003 e al Regolamento regionale 1/R del 22/02/2022;
- g) utilizzo di liquami zootecnici e di fitofarmaci per contrastare avversità biotiche;
- h) acquisto di terreni e fabbricati;
- i) acquisto di diritti di produzione agricola;
- l) acquisto di diritti all’aiuto;

- m) acquisto di animali e acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto;
- n) spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento;
- o) acquisto di materiale usato;
- p) acquisizione, sviluppo o diritto d'uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;
- q) spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;
- r) spese per il personale;
- s) spese per gli incentivi alle funzioni tecniche previsti dalla normativa sugli appalti (per i beneficiari tenuti ad operare nell'ambito della normativa in materia di appalti per l'aggiudicazione di lavori, servizi e forniture);
- t) interessi passivi;
- u) operazioni di leasing e/o acquisti a rate;
- v) imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse, salvo i casi specificati al paragrafo B.6.4 *Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse.*

B.6.4. Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse

In coerenza con quanto stabilito dal Par. 4.7.3 del PSP e del Par. 5.8.3.7 del CSR, non è ammissibile a sostegno l'imposta sul valore aggiunto (IVA) a meno che il costo della stessa:

- non sia stato effettivamente e definitivamente sostenuto dal beneficiario;
- non sia recuperabile dallo stesso. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

L'imposta di registro, se afferente a un'operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile.

Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo.

L'IRAP è considerata spesa ammissibile in tutti i casi di seguito indicati:

- quando riguarda Enti Non Commerciali (ENC) di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 446/97, che esercitano attività non commerciale in via esclusiva, per i quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del citato decreto;
- quando riguarda le Amministrazioni Pubbliche (AP) di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 3/2/1993 n. 29, di cui all'art. 3, comma 1, lettera e bis) del D.Lgs. 446/97, come definite dall'art. 1 comma 2 del D.lgs 165/2001 (ivi comprese tutte le amministrazioni dello Stato, le istituzioni universitarie, gli enti locali, ecc.), per le quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del D.Lgs. 446/97; ciò sempre che le citate amministrazioni non siano impegnate, nell'ambito del progetto, in attività configurabile come commerciale;
- quando la base imponibile IRAP, come previsto dalla legislazione vigente per i soggetti passivi sopra richiamati, sia calcolata, per le attività non commerciali, esclusivamente con il metodo retributivo, ossia determinata dall'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa, nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

B.6.5. Inizio e decorrenza delle spese

Sono ammissibili al sostegno:

- 1) le spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione di una domanda di sostegno;
- 2) le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la rendicontazione dell'operazione.
- 3) in ogni caso non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029.

Il punto 1) non si applica:

- alle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche, che sono ammissibili dalla data in cui si è verificato l'evento, anche quando l'ammissibilità delle spese derivi da una modifica del PSP e/o del CSR;
- alle spese generali relative a interventi di investimento (art. 73 e 74 Regolamento (UE) 2115/2021) effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'operazione proposta, inclusi gli studi di fattibilità.

B.6.6. Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni

Un'operazione si considera conclusa quando è completamente realizzata e conforme al Piano di investimento ammesso al sostegno.

Le relative spese, comprese quelle generali, devono risultare definitivamente pagate dal soggetto beneficiario entro la rendicontazione, corrispondente alla presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Le operazioni finanziate devono essere **concluse** (fine lavori) e **rendicontate con la presentazione della domanda di saldo entro il 30 aprile 2026**.

Il termine è unico per la conclusione e rendicontazione delle operazioni finanziate e sarà riportato nella comunicazione di ammissione al sostegno trasmessa al beneficiario a conclusione dell'istruttoria.

La mancata conclusione e rendicontazione degli interventi entro il termine previsto comporta la decadenza parziale o totale dal sostegno, come normato nella Determinazione di Riduzioni e Sanzioni di prossima emanazione, fatte salve le possibilità di proroga indicate nel par. **C.5.1 Domanda di Proroga**.

Per dettagli su fasi e termini del procedimento si rimanda al par. **C.1 Procedimento amministrativo**.

B.6.7. Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento

Strumenti finanziari dell'Unione europea

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possano beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione europea.

Pertanto, al fine di evitare il doppio finanziamento irregolare delle spese, sono adottate le seguenti disposizioni:

- a) nel caso in cui un'operazione ottenga diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC o da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o, ancora, da altri

strumenti dell'Unione, l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non può superare l'intensità massima di sostegno o l'importo del sostegno applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115;

- b) tuttavia, nei casi di cui alla lettera a) non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC.

Strumenti nazionali

Un'operazione cofinanziata dal FEASR può ricevere un sostegno attraverso regimi di sostegno nazionali (statali o regionali) solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di sostegno o l'importo del sostegno applicabile al tipo di operazione in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.

B.7. Criteri di selezione e graduatoria

La domanda di sostegno risultata ricevibile e ammissibile è inserita in graduatoria, in base ai seguenti criteri di selezione e relativi punteggi approvati con Determinazione dirigenziale n. 283 del 28/03/2023 della Direzione regionale Agricoltura e cibo, Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile.

- **Principio di selezione P03 Caratteristiche del soggetto richiedente**

N.	Criterio di selezione	Punteggio	Modalità di verifica
1	IAP o coltivatori diretti (persone fisiche o giuridiche)	6	Attribuzione del punteggio effettuata sulla base delle informazioni disponibili su Anagrafe Agricola del Piemonte (fascicolo aziendale del richiedente)
2	Agricoltori attivi (persone fisiche o giuridiche)	4	
3	Soggetti privati non Agricoltori attivi (persone fisiche o giuridiche)	4	
4	Comuni e enti di diritto pubblico	5	
PUNTEGGIO MASSIMO		6	

- **Principio di selezione P06 Localizzazione**

N.	Criterio di selezione	Punteggio	Modalità di verifica
5	Aree Natura 2000 e altre Aree naturali protette	7	Attribuzione del punteggio effettuata tramite valutazione della delimitazione georiferita dell'impianto sul tool grafico della domanda di sostegno, sulla base delle informazioni disponibili nei sistemi informativi regionali
6	Zone vulnerabili da nitrati (ZVN), se esterne alle fasce fluviali del PAI	5	
7	Fasce fluviali A e B definite dal Piano per l'Assetto Idrogeologico del fiume Po (PAI) per quanto compatibile con le Norme di attuazione del PAI	6	
PUNTEGGIO MASSIMO		7	

• **Principio di selezione P08 Altro**

N.	Criterio di selezione	Punteggio	Modalità di verifica
12	Possesso certificazione della gestione sostenibile delle foreste o delle piantagioni (standard FSC o PEFC)	4	Attribuzione del punteggio effettuata tramite verifica della documentazione attestante il requisito (il possesso della certificazione va dichiarato in domanda)
13	Superficie per domanda pari ad almeno 5 ha in corpi di almeno 2 ha	2	Attribuzione del punteggio effettuata tramite valutazione della delimitazione georiferita dell'impianto sul tool grafico della domanda di sostegno, sulla base delle informazioni disponibili nei sistemi informativi regionali
PUNTEGGIO MASSIMO		6	

Il **punteggio minimo** per rientrare nella graduatoria è pari a 7.

Non saranno considerate **ammissibili le domande che non raggiungono il punteggio minimo** indicato.

In caso di parità di punteggio, per la collocazione nella graduatoria avrà priorità il soggetto (persona fisica o rappresentante legale) di età inferiore.

I requisiti relativi ai criteri di selezione vanno posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno e mantenuti per tutto il periodo di impegno.

I criteri n. 1-2-3-4-5-6-7 sono attribuiti automaticamente dal sistema di gestione delle domande, il criterio n. 12 deve essere dichiarato in domanda di sostegno e verificato in fase istruttoria, il criterio n. 13 deve essere indicato in domanda e verificato in fase di accertamento.

Se nelle fasi successive alla presentazione della domanda di sostegno risultassero variazioni (a livello di richiedente, azienda, localizzazione, impianto) tali da determinare una **diminuzione del punteggio attribuito**, la **domanda** sarà **esclusa se il nuovo punteggio collocherà la domanda nella fascia non finanziabile della graduatoria.**

Precisazioni sull'attribuzione dei punteggi

Principio di selezione P03 Caratteristiche del soggetto richiedente

Le caratteristiche del soggetto richiedente vengono verificate automaticamente dal sistema di gestione delle domande, sulla base delle informazioni disponibili sul fascicolo aziendale del richiedente, che deve essere aggiornato come indicato al par. C.2.1. *“Iscrizione all’anagrafe agricola unica e costituzione del fascicolo aziendale”*.

Principio di selezione P06 Localizzazione

- la localizzazione dell'impianto in progetto viene verificata automaticamente dal sistema di gestione delle domande, tramite la perimetrazione dell'impianto su tool grafico della domanda;
- il punteggio viene attribuito se il 100% della superficie dell'impianto ricade nell'area descritta dallo specifico criterio;

- i punteggi NON si possono sommare. In caso di compresenza di più criteri, prevale quello con il punteggio più alto.

- Criterio 6: per la ricadenza in ZVN esterne alle Fasce A e B del PAI si fa riferimento alle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola come individuati dalla DGR n. 27-7198 del 12 luglio 2023, disponibili su Geoportale regionale a questo link: https://www.geoportale.piemonte.it/geonetwork/srv/ita/catalog.search#/metadata/r_piemon:f0c7e45c-d8bc-42ad-af71-514fbf46b26d

- Criterio 7: per la ricadenza nelle Fasce A e B del PAI si fa riferimento alle fasce A e B vigenti al momento della pubblicazione del presente Bando, disponibili su Geoportale regionale nel canale “Difesa del suolo”.

Principio di selezione P08 Altro

- Criterio 12: la certificazione FSC o PEFC va posseduta al momento della presentazione della domanda di sostegno. Il possesso della certificazione va dichiarato in domanda e il requisito verrà verificato nel corso dell’istruttoria di ammissibilità.

- Criterio 13: la superficie dell’impianto viene verificata tramite la perimetrazione dell’impianto su tool grafico della domanda. In fase di accertamento verrà verificato il mantenimento del requisito (la superficie liquidabile deve rispettare il criterio).

B.8. Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari

Con la firma della domanda il beneficiario sottoscrive gli impegni che è necessario rispettare per ottenere il sostegno.

Gli impegni si distinguono in:

- **essenziali:** quelli che, se non rispettati, non permettono di raggiungere gli obiettivi dell’operazione che si intende realizzare;
- **accessori:** quelli che, se non rispettati, permettono di raggiungere gli obiettivi dell’operazione solo parzialmente.

B.8.1. Impegni essenziali

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la **decadenza** e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Sono impegni essenziali:

- dare avvio alle operazioni previste e sostenere le spese non prima della presentazione della domanda di sostegno, con le eccezioni previste al par. B.6.5 Inizio e decorrenza delle spese;
- non cambiare la destinazione d’uso delle superfici oggetto d’impianto per l’intero periodo di impegno (non inferiore a **15 anni**), tranne per casi debitamente giustificati e riconosciuti, **fermo restando che le superfici agricole imboschite con la presente Azione rientrano nella definizione di bosco** e su queste si applicano, quindi, le disposizioni normative previste per i boschi. In caso di cessione il subentro è ammissibile solo nel caso in cui vengano sottoscritti dal subentrante gli impegni esistenti. La **durata dell’impegno** parte dal 1° gennaio dell’anno in cui è presentata la domanda di pagamento del saldo se la medesima è presentata entro la scadenza della presentazione della Domanda Unica; se la medesima è presentata dopo la scadenza della presentazione della Domanda Unica, la durata dell’impegno parte dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda di pagamento del saldo;

- non modificare la natura degli impianti per l'intero periodo di impegno, definito come al punto precedente, in modo che non vengano compromessi gli obiettivi originari dell'investimento. Gli impianti sono reversibili al termine del ciclo colturale;
- mantenere la conduzione delle superfici di impianto dalla data di presentazione della domanda di sostegno fino al termine del periodo di impegno, definito come al punto precedente;
- realizzare e mantenere gli impianti conformemente a quanto indicato nel “*Piano di investimento*” e nel Piano di coltura, fatte salve eventuali varianti approvate e prescrizioni impartite dagli uffici istruttori;
- per i beneficiari, enti pubblici o altri soggetti, tenuti ad operare nell'ambito della normativa in materia di appalti per l'aggiudicazione di lavori, servizi e forniture, concludere le procedure di aggiudicazione relative agli investimenti in progetto nelle modalità ed entro i termini stabiliti dal par. C.5.5 *Comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno*, fatte salve le deroghe previste dal medesimo paragrafo;
- per i beneficiari, enti pubblici o altri soggetti, tenuti ad operare nell'ambito della normativa in materia di appalti per l'aggiudicazione di lavori, servizi e forniture, presentare la comunicazione di rideterminazione del sostegno entro i termini stabiliti dal presente bando (par. C.5.5 *Comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno*);
- consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi da parte dei controllori;
- concludere le operazioni con le modalità e nei tempi previsti dal provvedimento di ammissione a sostegno, fatte salve le eventuali proroghe, varianti approvate e/o gli adattamenti tecnici intervenuti in corso d'opera.

B.8.2. Impegni accessori

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Le disposizioni in materia di sanzioni, riduzioni ed esclusioni dal pagamento saranno definite dalla Determinazione Dirigenziale di prossima emanazione in applicazione del Decreto Ministeriale in attesa di emanazione, ed applicate secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni, approvato da ARPEA.

Sono impegni accessori:

- rendicontare le operazioni concluse con la presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto al par. **B.6.6 *Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni***, fatte salve le eventuali proroghe concesse;
- informare e comunicare circa il sostegno concesso come previsto al punto 2 dell'allegato 3 al Regolamento (UE) 129 del 2022 e secondo le regole previste nell'Allegato II.
- non effettuare coltivazioni agricole né pascolamento;
- provvedere alla eventuale lotta alle esotiche invasive;
- effettuare le cure colturali previste nel piano di coltura e quelle eventualmente impartite in sede di istruttoria o durante i controlli, in particolare:
 - risarcimento delle fallanze (piante morte, scarsamente vitali, o comunque non idonee per conformazione agli scopi dell'impianto), con materiale vivaistico certificato;

- controllo della vegetazione avventizia, mediante sfalci, fresature ed altre tecniche di lavorazione superficiale del terreno, oppure mediante pacciamature, fino a quando le piante saranno affermate. Anche le fasce di rispetto dovranno essere mantenute libere da infestanti, almeno per garantire l'accesso all'impianto in occasione di eventuali controlli;
- rispettare eventuali altri impegni previsti dal piano di coltura o prescritti in sede di verifica finale di esecuzione dei lavori di impianto o imposti a seguito di comunicazioni scritte intercorse tra beneficiario ed ufficio negli anni successivi;
- rispettare le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni competenti coinvolte nell'istruttoria.

C. Fasi e tempi del procedimento

C.1. Procedimento amministrativo

C.1.1. Responsabili e tempi del procedimento

I procedimenti amministrativi connessi al presente bando sono disciplinati dalla Legge n. 241/1990, dalla Legge regionale n. 14/2014 e dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 6-7304 del 31 luglio 2023.

Essi sono:

a) Approvazione della graduatoria delle domande ammissibili

Procedimento: istruttoria di ammissibilità e approvazione della graduatoria delle domande presentate nell'ambito dell'Intervento SRD05 – Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli del CSR 2023-2027.

Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Foreste (A1614A)

Termine di conclusione del procedimento: entro **90** giorni dal giorno successivo a quello di scadenza del bando

Provvedimento finale: Determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria

b) Istruttoria di ammissione a finanziamento e concessione del contributo

Procedimento: istruttoria di ammissione a finanziamento delle domande ammissibili e finanziabili presentate nell'ambito dell'Intervento SRD05 – Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli del CSR 2023-2027.

Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Tecnico territorialmente competente (A1617A – Tecnico Piemonte Nord e A1618A – Tecnico Piemonte Sud)

Termine di conclusione del procedimento: entro **120** giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione della graduatoria

Provvedimento finale: comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente (approvazione o rigetto)

c) Istruttoria delle domande di variante

Procedimento: istruttoria domande di variante delle domande di sostegno presentate nell'ambito dell'Intervento SRD05 – Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli del CSR 2023-2027.

Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Tecnico territorialmente competente (A1617A – Tecnico Piemonte Nord e A1618A – Tecnico Piemonte Sud)

Termine di conclusione del procedimento: entro **60** giorni dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda

Provvedimento finale: comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente (approvazione o rigetto)

d) Istruttoria delle comunicazioni di rideterminazione del sostegno

Procedimento: istruttoria comunicazioni di rideterminazione del sostegno presentate nell'ambito dell'Intervento SRD05 – Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli

del CSR 2023-2027 da beneficiari, enti pubblici o altri soggetti, tenuti ad operare nell'ambito della normativa in materia di appalti

Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Tecnico territorialmente competente (A1617A – Tecnico Piemonte Nord e A1618A – Tecnico Piemonte Sud)

Termine di conclusione del procedimento: entro **60** giorni dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda

Provvedimento finale: comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente (approvazione o rigetto)

e) Istruttoria delle domande di pagamento

Procedimento: istruttoria domande di pagamento delle domande di sostegno presentate nell'ambito dell'Intervento SRD05 – Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli del CSR 2023-2027

Responsabile del procedimento: organismo pagatore regionale ARPEA

Il procedimento si suddivide in:

e1) Istruttoria delle domande di pagamento in senso stretto, che si avvia con la trasmissione della domanda di pagamento da parte del richiedente e si conclude nel termine finale di **180** giorni, nel caso di saldo. Il procedimento istruttorio, affidato mediante Convenzione di delega (Convenzione ARPEA-Direzione 16 “Sviluppo Rurale 23-27”, Repertorio regionale n. 504 del 21/11/2023), si conclude con provvedimento finale consistente nella comunicazione al richiedente dell'esito dell'istruttoria (approvazione o rigetto); in caso di esito positivo dell'istruttoria della domanda di pagamento, l'organismo delegato provvede alla creazione della proposta (lista) di liquidazione e alla sua trasmissione ad ARPEA;

e2) Autorizzazione al pagamento, per la quale provvede direttamente ARPEA e non è oggetto di delega; fase che ha inizio con il recepimento della lista di liquidazione, contenente le domande istruite di cui al punto e1), e sulla quale vengono svolti i controlli amministrativi di autorizzazione, come da manuale di ARPEA, con il successivo inserimento, in assenza di anomalie bloccanti, in decreto di autorizzazione al pagamento, preliminare alla generazione ed esecuzione del mandato di pagamento.

C.1.2. Termini e fasi del procedimento

Attività	Soggetto che ha in carico l'attività	Scadenza
Presentazione domanda di sostegno	Richiedente	Dalla data di pubblicazione sul BURP della D.D. di approvazione del bando ed entro e non oltre il 1 luglio 2024
Istruttoria di ammissibilità e formazione della graduatoria	Settore Foreste (A1614A)	Entro 90 giorni dal giorno successivo alla scadenza del bando
Istruttoria di ammissione della domanda e comunicazione dell'esito	Settore Tecnico competente per territorio Tecnico Piemonte Nord (A1617A) Tecnico Piemonte Sud (A1618A)	Entro 120 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria
Presentazione domanda di variante	Beneficiario	Fino a 90 giorni prima del termine per la conclusione degli interventi
Istruttoria della domanda di variante	Settore Tecnico competente per territorio Tecnico Piemonte Nord (A1617A) Tecnico Piemonte Sud (A1618A)	Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda
Conclusione delle procedure di aggiudicazione dell'appalto	Beneficiario, se tenuto al rispetto della normativa appalti	Entro 240 giorni dall'ammissione al sostegno, fatte salve eventuali deroghe previste
Presentazione comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno	Beneficiario, se tenuto al rispetto della normativa appalti	Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto (primo nel caso di più contratti)
Istruttoria comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno	Settore Tecnico competente per territorio Tecnico Piemonte Nord (A1617A) Tecnico Piemonte Sud (A1618A)	Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda
Fine lavori e presentazione domanda di saldo	Beneficiario	Entro il 30 aprile 2026
Istruttoria domanda di saldo	Settore Tecnico competente per territorio Tecnico Piemonte Nord (A1617A) Tecnico Piemonte Sud (A1618A)	Entro 180 giorni dalla presentazione della domanda

C.2. Domanda di sostegno

Le domande di sostegno devono essere predisposte ed inviate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio “Sviluppo Rurale 2023-2027” disponibile sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>. I documenti digitali così formati, trasmessi telematicamente, sono immediatamente ricevuti dall’ufficio competente e non è necessario inviare copia cartacea della domanda.

Il servizio è lo strumento per conoscere, inoltre, lo stato di avanzamento delle pratiche presentate, consultare i documenti legati al procedimento e presentare le domande di pagamento, le istanze e le comunicazioni successive alla domanda di sostegno.

C.2.1. Iscrizione all’anagrafe agricola unica e costituzione del fascicolo aziendale

Coloro che intendono presentare la domanda di sostegno devono essere iscritti all’Anagrafe Agricola del Piemonte istituita ai sensi della L.R. n. 1 del 22/01/2019, art. 82 ed aver costituito il fascicolo aziendale, ai sensi del DPR n. 503/99 in attuazione del D.lgs n. 173/98.

Il fascicolo aziendale contiene tutti i documenti comprovanti le informazioni anagrafiche e di consistenza aziendale registrate in anagrafe. Nel fascicolo aziendale possono essere archiviate anche le domande di sostegno, qualora stampate e sottoscritte. Il fascicolo aziendale va mantenuto costantemente aggiornato; deve essere confermato o aggiornato con le sue componenti obbligatorie almeno una volta nel corso di ciascun anno solare, come previsto dal D.M. n. 99707 del 1 marzo 2021. Quindi, anche in mancanza di variazioni allo stesso, è possibile presentare una domanda di sostegno solo se il fascicolo è stato validato tra il 1 gennaio dell’anno in corso e la data di presentazione della domanda stessa.

È inoltre onere del beneficiario monitorare, assicurarsi del corretto funzionamento e capienza della propria casella postale certificata (pec) indicata all’interno del proprio fascicolo aziendale.

Il Fascicolo aziendale viene costituito contestualmente alla prima registrazione in Anagrafe.

A tal fine, le aziende agricole devono rivolgersi ad un Centro Autorizzato di assistenza in Agricoltura (CAA), che provvede ad aprire il fascicolo aziendale e ad iscrivere il soggetto all’anagrafe agricola del Piemonte. I CAA sono accreditati dalla Regione Piemonte e svolgono il servizio in convenzione.

I soggetti diversi dalle aziende agricole possono rivolgersi, in alternativa al CAA, direttamente alla Direzione Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte. La richiesta d’iscrizione all’anagrafe agricola del Piemonte può essere fatta:

- utilizzando il servizio “Anagrafe agricola del Piemonte”, pubblicato sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>, nella sezione “Agricoltura”, a cui si accede tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta di Identità Elettronica (CIE), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o certificato digitale rilasciato da un provider ufficiale (Infocert, Aruba, ecc.);
- utilizzando l’apposita modulistica, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nell’area tematica “Agricoltura” www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola. I moduli compilati, sottoscritti ed accompagnati dalla copia di un documento d’identità in corso di validità, devono essere inviati alla e-mail: servizi.siap@regione.piemonte.it.

C.2.2. Presentazione delle domande

I soggetti iscritti all'Anagrafe Agricola Unica del Piemonte possono compilare e presentare la domanda di sostegno con una delle seguenti modalità:

- a) **tramite l'ufficio CAA** che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. La domanda preparata dal CAA viene sottoscritta dal legale rappresentante con firma grafometrica (in tal caso il documento digitale è perfetto giuridicamente e non deve essere stampato), oppure viene firmata in modo tradizionale (in tal caso la domanda deve essere stampata, firmata e depositata nel fascicolo aziendale presso il CAA).
- b) **in proprio**, utilizzando il servizio “**Sviluppo Rurale 2023-2027**” sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>, a cui il legale rappresentante accede mediante SPID (Servizio Pubblico d'Identità Digitale), Carta Nazionale dei Servizi (CNS - certificato digitale rilasciato da un provider ufficiale accreditato dalla Agenzia per l'Italia Digitale) o Carta d'Identità Elettronica (CIE). Al momento della trasmissione, la domanda viene sottoscritta con firma elettronica semplice: ai sensi della L.R. n. 3/2015, essa è perfetta giuridicamente e non deve essere stampata.
- c) **tramite delega ad un'altra persona** ad operare sul servizio “**Sviluppo Rurale 2023-2027**”. La delega del legale rappresentante viene formalizzata compilando il modello I.6 – *Iscrizione Soggetti delegati*, scaricabile alla pagina www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola e viene registrata nel fascicolo aziendale. Il delegato potrà accedere ai servizi online con la propria identità digitale; se ha potere di firma (es. direttore, ...), potrà sostituire il legale rappresentante nell'invio della domanda, nel qual caso occorrerà prestare attenzione a selezionare correttamente il richiedente nei dati identificativi della pratica (altrimenti la domanda potrà essere trasmessa solo dal legale rappresentante).
- d) **tramite delega ad un professionista** ad operare sul servizio “**Sviluppo Rurale 2023-2027**”. La delega del legale rappresentante viene formalizzata compilando il modello I.8 – *Delega a Professionisti* scaricabile alla pagina www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola e viene registrata nel fascicolo aziendale. Il delegato potrà accedere ai servizi online con la propria identità digitale.

La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del numero identificativo generato dal sistema informatico, corredato dalla data e ora di trasmissione.

Le domande di sostegno potranno essere presentate **entro e non oltre il 1 luglio 2024**.

Le domande non complete di tutta la documentazione e degli allegati prescritti nel bando non sono ricevibili.

Gli allegati alla domanda devono essere trasmessi esclusivamente in formato digitale portatile statico non modificabile e non devono contenere macroistruzioni o codici eseguibili.

Nella scelta sono preferiti gli standard documentali internazionali ISO e gli standard che consentono il WYSIWYG (What You See Is What You Get), ovvero che forniscono una rappresentazione grafica uguale a quella riprodotta sullo schermo del personal computer. Si suggerisce pertanto di trasmettere documenti informatici in formato PDF - PDF/A, perché di maggior diffusione e leggibilità.

Ai suddetti allegati, se necessario, possono essere aggiunte versioni c.d. “di lavoro” in formato modificabile.

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veri e hanno valore di **dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà** ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000). Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio non costituenti falsità, il Responsabile del

Procedimento dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione, il procedimento non ha seguito.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, e le somme indebitamente percepite verranno recuperate.

C.2.2.1 Georiferimento dell'investimento

La **delimitazione georiferita** dell'investimento dovrà essere riportata **sul tool grafico** (interfaccia basata sul GIS integrato nel servizio **Sviluppo Rurale 2023–2027**) della domanda di sostegno.

Le aziende, per georiferire l'investimento, dovranno compiere preliminarmente le seguenti attività:

- aggiornamento della Consistenza Territoriale Grafica nel fascicolo aziendale;
- compilazione del piano di coltivazione in modalità grafica, mediante l'individuazione degli usi del suolo sugli appezzamenti colturali, definiti a partire dall'isola aziendale, attraverso il disegno di poligoni con colture omogenee per tipologia di aiuto o di requisito da rispettare.

Il fascicolo aziendale dovrà quindi essere confermato o aggiornato annualmente in modalità grafica e geospaziale.

C.2.3. Documentazione richiesta per la domanda di sostegno

La domanda di sostegno deve essere compilata in tutte le sue parti, completa degli allegati sotto riportati, pena la non ricevibilità:

- relazione tecnica illustrativa dell'impianto oggetto di domanda, contenente tutte le informazioni elencate all'Allegato IV "*Piano di investimento*", redatto e sottoscritto da tecnico con specifiche competenze in materia agricolo-forestale, abilitato e iscritto al relativo albo⁴;
- prospetto analitico dei costi secondo quanto previsto dal par. **B.6 Spese ammissibili** e secondo il modello che verrà reso disponibile sul sito web della Regione Piemonte;
- scheda di calcolo del punteggio auto attribuito, secondo il modello che verrà reso disponibile sul sito web della Regione Piemonte;
- proposta di piano di coltura, secondo il modello riportato all'Allegato VIII "*Modello di piano di coltura*", redatto dal tecnico incaricato e controfirmato dal beneficiario per accettazione;
- nel caso di impianti da realizzare in aree demaniali: copia della concessione;
- nel caso di impianti da realizzare su superfici agricole già interessate da investimenti di imboschimento realizzati nei precedenti periodi di programmazione, in cui il codice d'uso nel fascicolo aziendale è "non agricolo": dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del DPR 445/2000, riportante gli estremi della domanda e il periodo d'impegno, relativa al fatto di aver provveduto al taglio e allo sgombero della piantagione preesistente, accompagnata da foto georiferite dell'appezzamento;
- nel caso di richiedenti tenuti ad operare nell'ambito della normativa in materia di appalti:

4 I **tecnici abilitati** alla redazione del Piano di investimento, alla direzione lavori e all'assistenza tecnica sono:

- dottori agronomi e forestali
- periti agrari e agrotecnici, esclusivamente se il richiedente è un'azienda agricola o un organismo cooperativo operante negli ambiti della produzione, commercializzazione e vendita di prodotti agricoli.

Anche qualora il progetto, la direzione lavori o l'assistenza tecnica siano effettuate da Ente Pubblico, da Consorzio forestale o da Società, è indispensabile che sia individuato un tecnico abilitato responsabile, in possesso dei requisiti di cui al comma precedente.

- atto amministrativo dell'organo competente che esprima la volontà di aderire al bando e l'impegno a effettuare a proprie spese le cure colturali successive alla realizzazione dell'impianto, indicate nel Piano di coltura;
- informazioni relative alla programmazione e progettazione dei lavori pubblici, servizi e forniture utilizzando le apposite checklist di autovalutazione pre-aggiudicazione, nelle quali saranno riportate le informazioni relative alla fase di programmazione e progettazione, distinte per ciascuna procedura di affidamento prevista per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture.

Gli allegati dovranno essere trasmessi esclusivamente nel **formato elettronico** previsto dal servizio informatico e specificate nel par. **C.2.2 Presentazione delle domande**.

La relazione tecnica, il prospetto analitico dei costi e la scheda di calcolo del punteggio autoattribuito devono essere forniti anche in formato modificabile (doc, xls, ecc.).

La **delimitazione** di ogni corpo dell'impianto in progetto dovrà essere riportata sul tool grafico della domanda di sostegno.

Per l'attribuzione del relativo punteggio, se del caso, dovrà essere dichiarato il possesso della certificazione della gestione sostenibile delle foreste o delle piantagioni (standard FSC o PEFC).

L'Amministrazione si riserva di richiedere qualsiasi altro dato o documentazione ritenuti necessari per svolgere l'istruttoria delle domande di sostegno.

C.3. Istruttoria della domanda di sostegno

C.3.1. Istruttoria di ammissibilità e formazione della graduatoria

L'Ente istruttore è il Settore Foreste (A1614A). Il procedimento si avvia dal giorno successivo alla scadenza del bando e si conclude entro **90 giorni**.

La comunicazione dell'avvio del procedimento viene data con avviso trasmesso via PEC ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14.

L'istruttoria di ammissibilità delle domande di sostegno consiste in attività amministrative, tecniche e di controllo che comprendono:

- a) verifica della ricevibilità della domanda (rispetto delle modalità e scadenze per la trasmissione, compilazione conforme alle disposizioni del bando, completezza formale della documentazione allegata);
- b) verifica delle condizioni di ammissibilità dei beneficiari, dell'operazione e degli investimenti/attività proposti;
- c) verifica della congruità, sostenibilità ed ammissibilità tecnico-economica dell'operazione e del quadro economico proposto con riferimento alle finalità, condizioni ed ai limiti definiti dal bando;
- d) verifica del punteggio auto-attribuito ed assegnazione definitiva del punteggio sulla base dei criteri di selezione previsti dal bando, utile per la formazione della graduatoria di merito delle domande;
- e) definizione della spesa massima ammissibile e del relativo sostegno massimo concedibile.

Il Settore avrà la facoltà di chiedere la rettifica della documentazione presentata allo scopo di sanare lievi carenze o inesattezze formali che non costituiscono causa di irricevibilità, ottenere chiarimenti e approfondimenti tecnici sui contenuti della domanda di sostegno e sulla documentazione allegata ed accertare la veridicità dei dati dichiarati dal richiedente; potrà infine procedere ad accertamenti d'ufficio.

A conclusione dell'istruttoria di ammissibilità delle domande di sostegno sarà redatto un verbale contenente per ciascuna domanda la proposta di esito:

- **negativo**, indicando le motivazioni;
- **positivo**, definendo:
 - il punteggio assegnato facendo riferimento ai punteggi ed al metodo di calcolo indicati nel Par. **B.7 Criteri di selezione e graduatoria**;
 - l'importo totale dell'investimento ammissibile a sostegno;
 - gli investimenti ammissibili, specificando gli eventuali investimenti non ammissibili;
 - l'ammontare del sostegno concedibile;
- **parzialmente positivo**, nel caso di riduzione del punteggio auto-attribuito o nel caso di esclusione di investimenti e/o voci di spesa imputate all'operazione.

In caso di esito negativo o parzialmente positivo (vale a dire che preveda parziale rigetto della domanda) il richiedente viene informato del fatto che, entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione, ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, come previsto dall'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 17 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. Tale comunicazione sospende i termini di conclusione del procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento; il verbale di istruttoria riporta le motivazioni dell'accoglimento o del mancato accoglimento di tali osservazioni.

I verbali di istruttoria costituiscono la base per:

- il rigetto delle domande di sostegno non ricevibili;
- l'inserimento nella graduatoria delle domande di sostegno ricevibili.

La graduatoria viene approvata con determinazione dirigenziale e, sulla base dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda e della dotazione finanziaria del bando, distinguerà:

- le domande ammissibili e finanziabili, con indicazione per ciascuna domanda della spesa massima ammissibile e del sostegno massimo concedibile;
- le domande ammissibili ma non finanziabili per mancanza di copertura finanziaria;
- le domande non ammissibili.

Nel caso della presenza di una domanda di sostegno parzialmente finanziabile per carenza di fondi sarà data facoltà di scelta al beneficiario se accettare o meno il sostegno disponibile, fermo restando che eventuali economie che si dovessero verificare nelle fasi successive saranno utilizzate per la domanda di sostegno parzialmente finanziata, al fine di coprire la quota di sostegno riconosciuta ma non finanziata per carenza di risorse.

Il provvedimento viene comunicato mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e diventa efficace dalla data di pubblicazione; ne viene data notizia anche sul portale www.bandipiemonte.it.

L'inserimento nella graduatoria in esito all'istruttoria di ammissibilità non costituisce ammissione definitiva a finanziamento e il punteggio può ancora essere rivisto in base ai riscontri sulla documentazione progettuale.

C.3.2. Istruttoria di ammissione

Per le domande ammissibili e finanziabili l'iter prosegue con l'istruttoria di ammissione.

L'Ente istruttore è il Settore Tecnico territorialmente competente (Tecnico Piemonte Nord - A1617A e Tecnico Piemonte Sud – A1618A).

Il procedimento si avvia dal giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria preliminare, che costituisce avvio del procedimento, e si conclude entro **120** giorni.

Il Settore regionale competente effettua l'istruttoria delle pratiche ammissibili e finanziabili sulla base della documentazione progettuale fornita con la domanda di sostegno (come specificato al par. C.2.3 Documentazione richiesta per la domanda di sostegno, anche con eventuali sopralluoghi, e ne comunica l'esito al beneficiario.

L'istruttoria di ammissione delle domande di sostegno consiste in attività amministrative, tecniche e di controllo che comprendono:

- l'esame tecnico-economico degli investimenti descritti nel *Piano di investimento*;
- la verifica della ammissibilità delle spese secondo quanto stabilito dal PSP e nel Par B.6 *Spese ammissibili* del presente bando;
- la verifica del mantenimento dei punteggi assegnati nella precedente fase di ammissibilità o l'eventuale aggiornamento dei punteggi e della relativa graduatoria;
- la definizione della spesa massima ammessa e del relativo sostegno concesso.

Per gli impianti da realizzare **in Area Natura 2000 o altra Area protetta**, il Settore competente per l'istruttoria trasmette copia della documentazione progettuale all'Ente di gestione dell'area protetta (EGAP) competente o al Settore regionale Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree Naturali⁵, al fine di acquisire il parere sulla compatibilità dell'intervento in progetto (rispetto a norme, misure di conservazione, strumenti di pianificazione, misure sito specifiche).

Per gli impianti da realizzare **in ambiti di competenza delle Autorità preposte alla sicurezza idraulica**, il Settore competente per l'istruttoria trasmette copia della documentazione progettuale all'Autorità idraulica, al fine di acquisire l'autorizzazione idraulica dell'intervento in progetto.

Per gli impianti da realizzare **in Fascia A e B del PAI e in fascia di mobilità di progetto del fiume Po**, il Settore competente per l'istruttoria trasmette copia della documentazione progettuale all'Autorità di Bacino, al fine di acquisire il parere vincolante di compatibilità ai sensi dell'art. 36 del PAI.

In questa fase, se l'esame della documentazione progettuale evidenziasse elementi non coerenti con l'attribuzione dei punteggi avvenuta durante l'istruttoria di ammissibilità, la domanda potrà essere ammessa a finanziamento solo nei seguenti casi:

- se il punteggio ricalcolato è superiore a quello della prima domanda idonea e non finanziabile della graduatoria;

⁵ L'elenco degli EGAP e dei siti Natura 2000 da essi gestiti è consultabile alla pagina:
<http://www.regione.piemonte.it/parchi/cms/enti-di-gestione.html>

- nel caso non ci siano domande idonee e non finanziabili, se il punteggio ricalcolato è almeno pari al punteggio minimo stabilito dal presente bando;
- se il progetto viene modificato per conseguire il mantenimento del punteggio.

Eventuali richieste di modifica e/o revisione della Progettazione di dettaglio (aspetti tecnico-progettuali e/o delle voci componenti il quadro economico degli investimenti/attività) dovranno essere trasmesse al Settore competente tramite l'apposita funzionalità di SIAP, denominata “**Revisione di progetto**”.

Nel caso di richiedenti tenuti ad operare nell'ambito della normativa in materia di appalti, il Settore competente effettua i controlli amministrativi, verificando le procedure previste per gli affidamenti e le fasi di programmazione e di progettazione delle stesse, utilizzando le check list di controllo pre aggiudicazione.

A conclusione dell'istruttoria delle domande di sostegno sarà redatto un verbale contenente per ciascuna domanda la proposta di esito:

- **negativo**, indicando le motivazioni;
- **positivo**, indicando:
 - conferma del punteggio assegnato nella fase preliminare;
 - importo della spesa ammessa e del relativo sostegno;
- **parzialmente positivo**, nel caso di riduzione e/o esclusione di investimenti, attività e/o voci di spesa imputate all'operazione o riduzione del punteggio.

I verbali di istruttoria costituiscono la base per:

- il rigetto delle domande di sostegno non idonee, adeguatamente motivato;
- l'approvazione delle domande di sostegno idonee, con indicazione del punteggio, della spesa massima ammessa e del sostegno concesso.

In caso di esito negativo o parzialmente positivo (vale a dire che preveda parziale rigetto della domanda) il richiedente viene informato del fatto che, entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, come previsto dall'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tale comunicazione sospende i termini di conclusione del procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere 10 giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento.

La comunicazione di ammissione o di non ammissione al finanziamento della domanda di sostegno trasmessa telematicamente al richiedente tramite il servizio **Sviluppo Rurale 2023–2027** è da considerarsi rispettivamente quale atto di concessione o diniego di concessione del finanziamento al richiedente.

Alle domande ammesse a finanziamento viene assegnato un **Codice Unico di Progetto (CUP)**, che dovrà essere citato in tutti gli atti della Pubblica Amministrazione e nei documenti di spesa, **unitamente alla dicitura “PSP 2023-2027 Piemonte – numero di domanda”**, pena l'inammissibilità dell'importo relativo. Il CUP viene attribuito in fase di ammissione a finanziamento e viene pubblicato sul servizio “**Sviluppo Rurale 2023-2027**”.

In attesa della conclusione dell'istruttoria di ammissione, a partire dalla data di presentazione della domanda di sostegno, le operazioni di realizzazione degli investimenti/attività potranno essere avviate **a totale responsabilità dei richiedenti**, e comunque senza impegnare in alcun modo l'Amministrazione regionale circa l'esito dell'istruttoria e la concessione del sostegno.

C.4. Modifiche in corso d'opera al progetto

I beneficiari possono, nel corso della realizzazione degli investimenti, apportare modifiche al progetto approvato nelle modalità e alle condizioni di seguito riportate.

Le modifiche possono essere di differenti tipologie: variante, adattamento tecnico, adattamento tecnico-economico.

Le modifiche non possono mai comportare l'aumento della spesa ammessa e del sostegno concesso.

Non sono ammissibili le modifiche del progetto approvato che ne alterino gli obiettivi e/o i criteri che abbiano consentito l'ammissione a finanziamento.

C.4.1. Variante

Sono da considerarsi varianti tutti i cambiamenti al progetto originale che comportano modifiche all'operazione e agli aspetti tecnici ed economici che hanno reso l'iniziativa finanziabile.

Sono considerate varianti:

- il cambio di localizzazione dell'investimento, inteso come cambio di particella catastale;
- le variazioni progettuali che comportino l'acquisizione di nuove autorizzazioni di legge;
- l'introduzione di azioni, opere o attrezzature non indicate nel progetto iniziale (es. recinzione o pacciamatura se non erano previste inizialmente);
- per i beneficiari sottoposti al rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, tutte le modifiche al contratto in corso di esecuzione che devono essere autorizzate dal RUP;
- per i beneficiari non sottoposti al rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, le compensazioni tra voci di spesa per una percentuale compresa tra il 15% e il 50% della spesa ammessa;
- per i beneficiari non sottoposti al rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, le modifiche tecniche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative superiori al 15% della spesa ammessa;
- la sostituzione di tutte le specie arboree simbiotiche previste nel progetto approvato.

Nel caso di beneficiari soggetti al rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, le varianti devono essere conformi e coerenti con quanto previsto dalla medesima normativa.

Non sono considerate varianti:

- le variazioni progettuali che non comportino l'acquisizione di nuove autorizzazioni di legge;
- per i beneficiari sottoposti al rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, le modifiche al contratto in corso di esecuzione che non necessitino di autorizzazione del RUP;
- per i beneficiari non sottoposti al rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, le compensazioni tra voci di spesa per una percentuale inferiore al 15% della spesa ammessa;
- per i beneficiari non sottoposti al rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, le modifiche tecniche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative, purché contenute nel 15% della spesa ammessa;
- i cambi di fornitore/preventivo

- modifiche all'interno di azioni di opere o attrezzature indicate nel progetto iniziale (es. utilizzo di pacciamatura individuale in materiale organico al posto di film plastico, o viceversa);
- l'uso di materiale vivaistico a radice nuda invece che in contenitore (e viceversa).

Le varianti devono essere autorizzate a seguito della presentazione di apposita domanda.

La domanda di variante può essere presentata:

- unicamente con riferimento alla domanda di sostegno già ammessa;
- almeno 90 giorni prima del termine ultimo concesso per la rendicontazione delle spese.

Le varianti devono essere preventivamente richieste: non sono ammesse varianti in sanatoria.

Il beneficiario può presentare al massimo una richiesta/e di variante per ciascuna domanda di sostegno.

C.4.1.1. Documentazione da allegare alla domanda di variante

La domanda dev'essere trasmessa telematicamente tramite il servizio **Sviluppo Rurale 2023–2027**, corredata da:

- relazione tecnica redatta dal tecnico incaricato, con le **motivazioni** delle modifiche del progetto inizialmente approvato, e sottoscritta dal beneficiario;
- elaborati progettuali di cui al par. C.2.3 *Documentazione richiesta per la domanda di sostegno*, debitamente aggiornati in relazione alla variante richiesta;
- quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, contro-firmato dal beneficiario del sostegno;
- computo metrico di confronto tra la situazione ammessa a finanziamento e quella che si determina a seguito della variante;
- per i beneficiari sottoposti al rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, provvedimento di approvazione della variante da parte dell'Ente beneficiario;
- se la variante comporta l'acquisizione di nuove autorizzazioni: autorizzazioni amministrative previste per legge rilasciate dalle autorità competenti.

C.4.1.2. Istruttoria della domanda di variante

Il Settore Tecnico competente per territorio (Tecnico Piemonte Nord - A1617A o Tecnico Piemonte Sud – A1618A) istruisce la domanda di variante ai fini della determinazione della spesa ammissibile e del sostegno concesso.

Il procedimento si conclude entro **60** giorni dalla presentazione della domanda.

La variante è ammissibile solamente se:

- la nuova articolazione della spesa e delle operazioni non altera le finalità originarie del progetto;
- rispetta le caratteristiche tecniche delle operazioni, le condizioni e i limiti indicati nelle presenti disposizioni attuative;
- non determina una diminuzione del punteggio attribuito che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;

- è garantito il mantenimento dei requisiti che hanno determinato l'approvazione del progetto in base ai criteri di selezione.

La domanda di variante non può determinare un aumento del sostegno ammesso a finanziamento; eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente.

Non possono essere utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di operazioni non previste dal progetto originario.

Il Settore incaricato per l'istruttoria si riserva la facoltà di chiedere eventuali chiarimenti e documenti ritenuti necessari al completamento dell'iter amministrativo e, verificate le condizioni, redigerà relativo verbale e provvederà a comunicare l'esito istruttorio al beneficiario.

Solo dopo aver ricevuto la comunicazione di approvazione della variante il beneficiario può ritenere l'istanza ammessa, con conseguente eleggibilità della spesa che decorre dalla data della domanda di sostegno/variante.

In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese, rimane valido il progetto approvato inizialmente.

La presentazione della domanda di variante così come i lavori e gli acquisti eventualmente effettuati prima dell'approvazione della stessa non comporta alcun impegno (finanziario o di altro tipo) per l'Amministrazione regionale. Il beneficiario si assume il rischio che gli interventi realizzati e le spese sostenute non siano riconosciuti a consuntivo (acconto e/o saldo finale).

C.4.2. Adattamento tecnico

L'adattamento tecnico riguarda modifiche al progetto non sostanziali, coerenti con gli obiettivi dell'Intervento SRD05 e che rappresentano l'introduzione di più idonee soluzioni tecnico-economiche, fermo restando l'importo della spesa ammessa e del sostegno concesso in sede di istruttoria e a condizione che sia sempre possibile identificare l'oggetto del sostegno.

Sono considerati adattamenti tecnici le variazioni al progetto approvato che non costituiscono Varianti, come definite al par. C.4.1 *Variante*.

L'adattamento tecnico non richiede preventiva autorizzazione e il soggetto beneficiario è responsabile del buon fine dello stesso. Non fa sorgere in capo alla Regione Piemonte alcun impegno. Le suddette modifiche possono essere considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate e illustrate nella documentazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

C.5. Eventuali ulteriori fasi di partecipazione del beneficiario

C.5.1. Domanda di Proroga

Il beneficiario, per la realizzazione e rendicontazione delle operazioni, può richiedere, **motivandole**, proroghe per un **periodo massimo di 240 giorni** calcolati a decorrere dal giorno successivo al termine stabilito per la realizzazione delle operazioni nel provvedimento di ammissione al finanziamento.

Tale istanza può essere concessa solamente in presenza di motivazioni oggettive, a condizione che i lavori di esecuzione degli investimenti siano avviati e in corso d'opera al momento della presentazione della richiesta e laddove la concessione non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi di pagamento della Programmazione dello Sviluppo Rurale 2023-2027.

La richiesta di proroga deve essere presentata al Settore Tecnico competente per territorio (Tecnico Piemonte Nord - A1617A o Tecnico Piemonte Sud – A1618A) prima della scadenza del termine per la realizzazione e rendicontazione degli investimenti mediante la procedura preposta sul servizio “**Sviluppo Rurale 2023-2027**”.

Il Settore preposto all’istruttoria concede o non concede la proroga e comunica l’esito al beneficiario, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

C.5.2. Domanda di Voltura

Nel corso della realizzazione degli investimenti è ammessa la voltura della domanda ad altri soggetti, a seguito di:

- trasformazione aziendale;
- cessione/fusione/incorporazione;
- variazione di ragione sociale;
- insediamento di eredi;
- nel caso di Comuni, qualora ci sia una fusione degli stessi,
- nel caso di enti pubblici, qualora intervengano variazioni.

La richiesta di voltura deve essere presentata mediante la procedura informatica preposta su SIAP.

È ammessa la voltura a condizione che:

- l’importo della spesa ammessa in sede di istruttoria rimanga invariato,
- sia sempre possibile identificare l’oggetto del sostegno,
- siano confermati gli impegni e i requisiti,
- il beneficiario rientri tra quelli previsti al par. **A.3 Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno**.

Il Settore preposto istruisce la domanda di voltura e comunica l’esito al beneficiario, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Nel caso di semplice modifica della denominazione sociale, il beneficiario è tenuto a comunicare mediante la procedura preposta sul servizio “**Sviluppo Rurale 2023-2027**” tale cambiamento allegando la documentazione relativa e a provvedere ad allineare i dati iscritti nell’Anagrafe Agricola Unica sul proprio fascicolo aziendale.

C.5.3. Domanda di Rinuncia

Si può presentare domanda di rinuncia in qualsiasi momento tramite l’apposita funzione sul servizio “**Sviluppo Rurale 2023-2027**”.

Tuttavia, se il beneficiario è già stato informato che sono state riscontrate inadempienze o se gli è stata comunicata l’intenzione di svolgere una visita sul luogo degli investimenti o se da tale visita emergono inadempienze, **il ritiro non è consentito**.

Il Settore Tecnico competente per territorio (Tecnico Piemonte Nord - A1617A o Tecnico Piemonte Sud – A1618A), nel caso di rinuncia dopo l’ammissione a finanziamento, provvede ad istruire l’istanza di rinuncia e a comunicarne l’esito al beneficiario. In caso di rinuncia prima dell’ammissione a finanziamento, la domanda viene automaticamente archiviata dal sistema informativo.

C.5.4. Domanda di correzione errori palesi

Le domande di sostegno possono essere corrette e adeguate presentando domanda di correzione di errori palesi in caso di mero errore materiale riconosciuto dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

La comunicazione di correzione e adeguamento di errori palesi può essere presentata solo relativamente alle domande di sostegno, fino alla data di apertura dell'istruttoria di ammissione.

Le domande di pagamento, in caso di errori palesi, potranno essere ritirate mediante la presentazione di una richiesta di annullamento, finalizzata alla successiva ripresentazione di una domanda di pagamento corretta, come descritto al par. **C.6.3 Richiesta di annullamento della domanda di pagamento.**

C.5.5. Comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno

Le disposizioni riportate al presente paragrafo valgono esclusivamente per i beneficiari, enti pubblici o altri soggetti, tenuti ad operare nell'ambito della normativa in materia di appalti.

Conclusione delle procedure di aggiudicazione

Le procedure di aggiudicazione relative agli investimenti in progetto devono essere concluse **entro 240 giorni** dalla data di ammissione al sostegno.

Se il progetto ammesso a finanziamento prevede attività suddivise in più lotti/parti funzionali o comunque separati, il termine si applica alla conclusione dell'aggiudicazione del primo lotto/parte funzionale, come disposto dalla Determinazione dirigenziale 969/A1700A del 14 novembre 2023 di Approvazione dell'iter e delle modalità di controllo delle procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture effettuate da beneficiari soggetti alla normativa in materia di appalti e contratti pubblici per la realizzazione degli investimenti ammessi al sostegno.

Decorso il termine sopra indicato senza che il beneficiario abbia concluso le procedure di aggiudicazione, il Settore competente provvederà a comunicare formalmente l'inadempienza al beneficiario e ad informarlo del fatto che, in caso di mancato adempimento entro 15 giorni consecutivi dal ricevimento della suddetta comunicazione, si provvederà alla revoca totale del sostegno.

La conclusione delle suddette procedure entro i termini stabiliti costituisce impegno essenziale, come indicato al par. B.8.1 *Impegni essenziali*.

È possibile derogare al termine sopra indicato in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario.

Sarà valutata l'applicazione della deroga all'impegno sopra indicato nei seguenti casi:

- ritardi imputabili alle autorità competenti nel rilascio di autorizzazioni amministrative previste per la realizzazione degli investimenti;
- gara deserta o non aggiudicata;
- situazioni emergenziali su scala nazionale e/o locale (emergenze sanitarie, economiche, energetiche,...) riconosciute e regolamentate da specifiche disposizioni e norme;
- cause di "forza maggiore" o "circostanze eccezionali" che abbiano colpito seriamente il beneficiario o l'operazione oggetto del finanziamento.

Tali motivazioni dovranno essere comunicate al Settore competente il quale a sua volta, sulla base di una valutazione complessiva del caso, comunicherà al beneficiario la possibilità o meno di derogare rispetto al termine relativo l'impegno essenziale sopra descritto.

Trasmissione della comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno

Completate le procedure di aggiudicazione relative alle attività (lavori, progettazione,...), il beneficiario dovrà trasmettere la **comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno**.

Il completamento dei soli affidamenti relativi alle spese generali e tecniche (es. incarichi di progettazione) non è sufficiente ai fini della possibilità di presentare la suddetta comunicazione.

Utilizzando l'apposita procedura sul servizio "**Sviluppo Rurale 2023-2027**", il beneficiario dovrà provvedere a ridefinire il quadro economico di spesa complessivo del progetto, sulla base degli investimenti previsti nel quadro stesso e degli esiti di ciascuna delle procedure di aggiudicazione concluse al momento della presentazione della comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno.

Nel suddetto quadro economico dovranno essere sostituiti gli importi ammessi a sostegno con gli importi aggiornati e ridefiniti tenendo conto delle economie derivanti da eventuali ribassi d'asta.

C.5.5.1. Termine per la presentazione della comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno

La comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno deve essere presentata **entro 90 giorni** dalla conclusione delle procedure di aggiudicazione, come sopra descritto.

Decorso il termine sopra indicato senza che il beneficiario abbia presentato la comunicazione di rideterminazione del sostegno, il Settore Tecnico competente per territorio (Tecnico Piemonte Nord - A1617A o Tecnico Piemonte Sud - A1618A) provvederà a comunicare formalmente l'inadempienza al beneficiario e ad informarlo del fatto che, in caso di mancata trasmissione della domanda entro 15 giorni consecutivi dal ricevimento della suddetta comunicazione, si provvederà alla revoca totale del sostegno.

La presentazione della comunicazione di rideterminazione del sostegno entro i termini stabiliti costituisce impegno essenziale come indicato al par. B.8.1 *Impegni essenziali*.

C.5.5.2. Documentazione richiesta per la comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno

La comunicazione di rideterminazione del sostegno è presentata esclusivamente in modalità telematica.

Ad essa il beneficiario deve allegare:

- le check list di autovalutazione post aggiudicazione di cui al par. D.1 *Ispezioni e controlli*, nelle quali saranno riportate le informazioni relative a ciascuna procedura di affidamento conclusa, al fine di verificarne la regolarità con particolare riguardo alla selezione e all'affidamento. Le check list dovranno essere distinte per ogni procedura di affidamento effettuata (CIG);
- a corredo di ciascuna check list, la documentazione relativa alla procedura di affidamento effettuata. Tale documentazione dovrà essere organizzata seguendo le modalità e i criteri di classificazione previsti dal servizio "**Sviluppo Rurale 2023-2027**".

C.5.5.3. Istruttoria della comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno

L'istruttore della comunicazione integrativa di rideterminazione del contributo effettua le verifiche inerenti il quadro economico aggiornato e le procedure di selezione degli operatori e di aggiudicazione dei lavori, servizi e/o forniture.

In questa fase saranno effettuati i controlli amministrativi, utilizzando le "Check list controllo post-aggiudicazione" relativamente alle fasi di selezione e affidamento delle procedure di affidamento già concluse, prevedendo, qualora ritenuto opportuno, ulteriori accertamenti rispetto a quanto presentato nella fase di autovalutazione.

Al termine dell'istruttoria, il Settore competente comunica al beneficiario l'esito, le eventuali irregolarità riscontrate ed il nuovo importo ammesso a finanziamento.

L'importo ammesso non potrà in nessun caso essere modificato in aumento nelle successive fasi del procedimento (varianti e/o domande di pagamento), neanche al fine di coprire con il sostegno i ribassi d'asta eventualmente riutilizzati dal beneficiario per la realizzazione degli investimenti.

I beneficiari/stazioni appaltanti potranno, quindi, utilizzare i ribassi d'asta nelle modalità previste dalla normativa in materia di appalti, ma le relative somme utilizzate non saranno ritenute ammissibili al sostegno nell'ambito PSP/CSR 2023-27.

C.6. Domande di pagamento

Successivamente all'ammissione al sostegno, il beneficiario potrà presentare la domanda di pagamento di saldo, come di seguito descritto, esclusivamente in modalità telematica accedendo al servizio descritto al par. **C.2.2 Presentazione delle domande**, richiamando la propria domanda mediante il numero assegnato e creando la domanda di pagamento prescelta.

C.6.1. Domanda di saldo

Al termine delle operazioni ammesse al sostegno, il beneficiario presenta domanda di saldo relativa a tutte le spese sostenute e in ogni caso effettuate entro la data di trasmissione della domanda di pagamento.

C.6.1.1. Termine per la presentazione della domanda di saldo

La domanda di saldo dev'essere presentata **entro il 30 aprile 2026**.

Il termine entro cui presentare la domanda di saldo sarà in ogni caso indicato nella comunicazione di ammissione a finanziamento.

La richiesta di saldo presentata oltre i termini, in assenza di richiesta di proroga, comporta l'applicazione di una riduzione del sostegno, sino alla decadenza della domanda in caso di grave ritardo, come stabilito con apposita Determinazione Dirigenziale di prossima emanazione.

Per i beneficiari, enti pubblici o altri soggetti, tenuti ad operare nell'ambito della normativa in materia di appalti, la presentazione delle domande di saldo potrà avvenire solamente dopo la conclusione dell'istruttoria della comunicazione di rideterminazione del sostegno e delle verifiche sulla correttezza delle procedure di affidamento.

C.6.1.2. Documentazione richiesta per la domanda di saldo

La domanda di pagamento di saldo dev'essere presentata esclusivamente in modalità telematica e ad essa il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- 1) copia dei documenti di spesa che devono obbligatoriamente riportare i contenuti previsti nell'Allegato I del presente bando; per le voci di spesa rendicontate tramite le Unità di Costo Standard, NON devono essere allegati documenti di spesa;
- 2) tracciabilità dei pagamenti effettuati mediante copia di disposizioni di pagamento ed estratto conto con evidenza dei pagamenti relativi all'intervento; a tale proposito si evidenzia che tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del sostegno e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del sostegno spettante. Per gli **Enti pubblici** il pagamento sostenuto deve essere dimostrato con la presentazione delle fatture, dell'atto del responsabile del procedimento che ne dispone il pagamento e con il relativo mandato di pagamento o analoga documentazione probante; il momento del pagamento è identificato dalla data di esecuzione del mandato da parte della tesoreria;
- 3) certificato di regolare esecuzione dei lavori, redatto e firmato, sotto la sua personale responsabilità, da un tecnico abilitato con specifica competenza in materia agraria e forestale e controfirmato dal beneficiario;
- 4) relazione tecnica finale, redatta e firmata, sotto la sua personale responsabilità, da un tecnico abilitato con specifica competenza in materia agraria e forestale;
- 5) computo metrico consuntivo redatto e firmato, sotto la sua personale responsabilità, da un tecnico abilitato con specifica competenza in materia agraria e forestale. In caso di adattamenti tecnico-economici introdotti in corso d'opera non costituenti variante, secondo quanto previsto al par. C.4 *Modifiche in corso d'opera al progetto*, il computo metrico deve evidenziare le differenze rispetto a quello approvato in fase di ammissione;
- 6) fotografie georeferenziate (con indicazione delle coordinate in formato UTM WGS 84) relative a tutti gli appezzamenti, in formato .jpg o .pdf (risoluzione 300-600 Kb);
- 7) per il materiale vivaistico:
 - copia della seguente documentazione: bolla d'accompagnamento, certificato di provenienza o identità clonale, passaporto verde;
 - file di foglio di calcolo (formato .odf, .xls, .xlsx) contenente le informazioni relative al materiale vivaistico impiegato, secondo il modello che sarà disponibile sul sito internet regionale.
- 8) dichiarazione del beneficiario, secondo il modello che sarà disponibile sul sito internet regionale, redatta ai sensi del DPR 445/2000, attestante:
 - la posizione del beneficiario relativamente all'IVA;
 - elenco fatture presentate e loro rispondenza esclusiva con gli interventi effettuati;
 - il fatto di non aver utilizzato altre sovvenzioni pubbliche per gli interventi realizzati.
- 9) per i beneficiari, enti pubblici o altri soggetti, tenuti ad operare nell'ambito della normativa in materia di appalti:
 - atto amministrativo che approvi lo stato finale dei lavori;
 - check list di autovalutazione post-aggiudicazione di cui al par. D.1 *Ispesioni e controlli*, nelle quali saranno riportate le informazioni relative alle procedure di affidamento concluse al fine di

verificarne la regolarità, con particolare riguardo alla fase di esecuzione. Le check list dovranno essere distinte per ogni procedura di affidamento effettuata (CIG);

- a corredo di ciascuna check list, documentazione relativa alla procedura di affidamento effettuata. Tale documentazione dovrà essere organizzata seguendo le modalità e i criteri di classificazione previsti dal servizio “**Sviluppo Rurale 2023-2027**”.

Il perimetro dell’impianto realizzato deve essere riportato sul tool grafico della domanda di pagamento.

La superficie liquidabile è pari all’area effettiva di impianto, calcolata dalla linea che unisce i fusti perimetrali e maggiorata di una fascia esterna di larghezza fino a 6 metri. Non è possibile riconoscere il costo di eventuali lavorazioni su fasce di rispetto più ampie dei 6 m.

La documentazione di cui ai punti 1) e 2) dovrà essere inserita nella sezione “Documenti di spesa” presente sul servizio **Sviluppo Rurale 2023–2027**.

L’Amministrazione si riserva di richiedere qualsiasi altro dato o documentazione ritenuti necessari per svolgere l’istruttoria delle domande di pagamento.

C.6.2. Istruttoria domanda di saldo

I soggetti competenti per l’istruttoria delle domande di pagamento di saldo procedono ai controlli amministrativi che consistono, tra l’altro, nella verifica:

- a) della conformità degli interventi con quanto ammesso al sostegno, compresi il mantenimento degli impegni e il rispetto dei criteri di selezione;
- b) delle operazioni concluse e rendicontate;
- c) delle spese sostenute e dei pagamenti effettuati;
- d) dell’assenza di doppi finanziamenti irregolari;
- e) della realizzazione dell’investimento stesso, salvo eventuali deroghe, mediante sopralluogo (accertamento lavori); in alternativa e per i casi normati dal DM 410727 del 04/08/2023, la verifica potrà essere effettuata mediante foto georiferite che diano certezza di realizzazione, come previsto al paragrafo 7.3.2.1 del PSP;
- f) la verifica della Regolarità Contributiva e della certificazione antimafia, ove previsti;
- g) nel caso di appalti pubblici, della conformità alla normativa.

Nel caso di richiedenti tenuti ad operare nell’ambito della normativa in materia di appalti, in questa fase l’Amministrazione di competenza effettuerà anche i controlli amministrativi sulla regolarità e conformità delle procedure di affidamento, utilizzando le check list di controllo post-aggiudicazione, verificando la documentazione relativa alla fase di esecuzione dei contratti.

Qualora ritenuto opportuno, si potrà procedere con ulteriori accertamenti rispetto a quanto presentato con le check list di autovalutazione.

La domanda di pagamento può essere inoltre estratta a campione per essere sottoposta a **controllo in loco** per la verifica:

- a) dell’attuazione dell’operazione in conformità delle norme applicabili;

- b) di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita e che non sono state oggetto dei controlli amministrativi;
- c) dell'esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario (raffrontandoli con i documenti giustificativi), compresa l'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se necessario, un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi.

Sulla base dell'esito dei controlli amministrativi e del controllo in loco effettuati, è definito l'importo totale di spesa accertato e il conseguente relativo sostegno da erogare.

L'esito positivo di tali controlli comporta quindi l'inserimento della domanda in un elenco di liquidazione che sarà inviato ad ARPEA, la quale ne dispone il pagamento.

Qualora l'esito fosse invece parzialmente positivo o negativo sarà seguito l'iter previsto dall'art. 10 bis L. n. 241/90.

L'istruttoria della domanda di saldo si conclude in **180 giorni** (compatibilmente con la necessità di effettuare le verifiche in campo sulla vitalità delle piante messe a dimora nella stagione vegetativa) dalla data di trasmissione:

- in caso di esito positivo, con l'inserimento in un elenco di liquidazione da trasmettere ad ARPEA,
- in caso di esito negativo, con il provvedimento di rigetto della domanda che comporterà la decadenza della pratica..

C.6.2.1 Accertamento dei lavori

La **visita sul luogo** deve essere effettuata **sul 100% degli impianti**, al fine di verificare l'esistenza fisica dell'investimento e la rispondenza allo scopo. In particolare, sarà oggetto di verifica:

- la conformità dell'intervento realizzato con il progetto approvato o comunque autorizzato con variante in corso d'opera;
- l'effettiva estensione delle superfici dichiarate con la domanda di pagamento. tramite misurazione con GPS;
- la percentuale di attecchimento delle piante messe a dimora.

Per quanto riguarda l'estensione delle superfici, la spesa ammissibile viene commisurata all'area effettiva di impianto (la così detta "superficie liquidabile"), calcolata dalla linea che unisce i fusti perimetrali, maggiorata di una fascia esterna di larghezza fino a 6 metri.

Dalla superficie eleggibile vanno scorporate le tare, intese come parti dell'appezzamento non coltivate o non coltivabili (ad esempio rocce affioranti, laghetti, costruzioni, strade) che comportano una riduzione della densità del popolamento; se invece non influiscono su numero e distanza tra le piante, vanno considerate ininfluenti: con la crescita degli alberi, non saranno più nemmeno rilevabili con la fotointerpretazione

Per quanto riguarda l'**attecchimento** delle piantine, l'accertamento dell'esecuzione dei lavori ha esito positivo se il numero delle piante vitali risulta superiore al **90%**.

Se la percentuale di attecchimento è compresa tra il 70 e il 90%, si attua una sospensione dell'istruttoria della domanda di pagamento del contributo per le spese d'impianto: il beneficiario dovrà sostituire a sue spese le fallanze nella prima stagione utile, quindi far pervenire un nuovo CREL all'ufficio regionale, che effettuerà un sopralluogo di verifica. In caso di accertamento positivo, potrà essere corrisposto il contributo per le spese

d'impianto; se invece l'accertamento ha esito negativo o nel caso in cui il CREL non si è trasmesso entro il 31 maggio dell'anno successivo al primo sopralluogo, la domanda sarà considerata decaduta.

Se la percentuale di attecchimento è inferiore al 70% e non sussistono le cause di forza maggiore di cui al par. C.10, la domanda sarà considerata decaduta.

C.6.3. Richiesta di annullamento della domanda di pagamento

In qualsiasi momento il beneficiario può richiedere l'annullamento della domanda di pagamento (anticipo, acconto o saldo), se si è accorto di errori palesi nella compilazione, purché tale rilievo non sia conseguenza di controlli da parte dell'ufficio istruttore.

Per richiedere l'annullamento può presentare specifica domanda, accedendo alla propria pratica presente sul servizio descritto al par. **C.2.2 Intervento, soggetti e risorse**, e specificando le motivazioni per tale richiesta.

L'ufficio istruttore provvederà all'accettazione di tale domanda, ed in tal caso sarà possibile presentare nuova domanda di pagamento, oppure al suo respingimento, ed in tal caso si proseguirà con l'istruttoria della domanda precedentemente presentata.

C.7. Controlli ex-post (successivi al pagamento)

Successivamente all'erogazione del saldo l'intervento finanziato può essere soggetto ad un controllo ex post, per la verifica del mantenimento degli impegni. Infatti, se entro 15 anni dalla data di conclusione dell'istruttoria del pagamento del saldo si verifica una delle seguenti condizioni:

- a) cessazione o trasferimento dell'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
- b) cambio di proprietà che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- c) qualsiasi altro cambiamento significativo che influisca sulla natura, gli obiettivi o l'attuazione dell'intervento finanziato, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;

il sostegno è restituito dal beneficiario in proporzione al periodo per il quale gli impegni non sono stati soddisfatti e per l'importo relativo alla parte d'investimento che non ha rispettato l'impegno.

C.8. Riduzioni, sanzioni e decadenza/revoca (a seguito del mancato rispetto degli impegni)

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

L'entità della riduzione del sostegno sarà definita dalla Determinazione di riduzioni e sanzioni di prossima emanazione in applicazione del Decreto Ministeriale n. 93348 del 26 febbraio 2024 ed applicata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni, approvato da ARPEA.

In questo provvedimento saranno definite le modalità di applicazione delle riduzioni in relazione alla gravità, entità e durata della violazione degli impegni.

Inoltre la domanda decade o è revocata totalmente a seguito di:

- perdita delle condizioni di ammissibilità;

- mancata ultimazione e relativa rendicontazione degli interventi entro il termine fissato fatte salve le concessioni di proroga;
- realizzazione di investimenti con spesa ammissibile inferiore alla soglia minima (escluse diminuzioni di spesa ammissibile derivanti da ribassi d'asta);
- realizzazione di investimenti che non rispondono a requisiti di funzionalità e completezza;
- violazione del divieto di cumulo;
- accertamento della non veridicità delle dichiarazioni presentate;
- esito negativo dell'eventuale controllo ex post.

C.9. Recupero dei pagamenti indebitamente percepiti

In caso di decadenza o rinuncia di una domanda per la quale siano già state liquidate somme in anticipo o acconto, oppure qualora sia accertato un mancato rispetto degli impegni successivi al pagamento del saldo, il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme precedentemente percepite.

Sarà dunque notificato un provvedimento di recupero con il quale sarà prescritta la restituzione nei successivi 60 giorni, nelle modalità in esso specificate.

Qualora la restituzione non avvenga, decorreranno gli interessi dal giorno successivo alla scadenza dei 60 giorni e fino alla data del rimborso o della detrazione. Il calcolo degli interessi sarà applicato anche nei casi in cui ARPEA proceda alla compensazione mediante detrazione degli importi dovuti da eventuali successivi pagamenti. In caso di indisponibilità di pagamenti successivi ARPEA potrà procedere con il recupero coattivo.

C.10. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2116, art. 3 e ai fini del sostegno, la «forza maggiore» e le «circostanze eccezionali» possono essere riconosciute in particolare nei seguenti casi:

- 1) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente il beneficiario o l'operazione oggetto del finanziamento;
- 2) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- 3) un'epizootia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- 4) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- 5) il decesso del beneficiario;
- 6) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione di valore probante a giudizio dell'autorità competente devono essere comunicati a quest'ultima tramite il servizio “**Sviluppo Rurale 2023-2027**”.

Non sono considerate “cause di forza maggiore” e “circostanze eccezionali” le seguenti fattispecie:

- 1) le esondazioni e le erosioni spondali nella fascia A del PAI;
- 2) i danni provocati dalla fauna selvatica;

3) la morte delle piante per motivi legati alle condizioni pedologiche o all'andamento climatico, salvo quanto indicato al punto 1) dell'elenco di circostanze eccezionali sopra riportato.

D. Disposizioni finali

D.1. Ispezioni e controlli

Gli uffici del Settore Foreste (A1614A) e dei Settori Tecnici Piemonte Nord (A11617A) e Piemonte Sud (A1618A), ciascuno per quanto di competenza, effettuano i seguenti controlli, secondo le disposizioni del presente Bando e dei Manuali ARPEA:

- a) controlli tecnico-amministrativi obbligatori sul 100% delle domande di sostegno, compreso un eventuale sopralluogo per la verifica dello stato dei luoghi ex ante;
- b) controlli tecnico-amministrativi obbligatori sul 100% delle domande di pagamento, compreso almeno un sopralluogo per la verifica della realizzazione degli investimenti ammessi al sostegno;
- c) controlli in loco da effettuarsi su un campione minimo del 5% della spesa rendicontata;
- d) verifiche delle dichiarazioni rese (autocertificazioni), ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 art. 72 e della L.R. 14/2014, art. 29, da effettuarsi sul 10% delle dichiarazioni rese;
- e) controlli sulle procedure per l'aggiudicazione di lavori, servizi e forniture effettuate da beneficiari soggetti alla normativa in materia di appalti e contratti pubblici per la realizzazione degli investimenti ammessi al sostegno: le procedure adottate dagli Enti pubblici per l'aggiudicazione di lavori, servizi e forniture devono rispettare le disposizioni vigenti in materia di appalti e contratti pubblici.

Le medesime disposizioni valgono anche per altre tipologie di beneficiari che siano tenuti ad utilizzare le procedure di aggiudicazione previste dal codice degli appalti e normativa collegata.

Sono perciò previsti controlli sulla regolarità e conformità delle procedure di aggiudicazione utilizzate dai suddetti beneficiari per la realizzazione degli investimenti per cui è stato richiesto il sostegno.

In corrispondenza delle varie fasi del procedimento, il richiedente dovrà fornire le informazioni relative alle procedure adottate con particolare riferimento:

- alla programmazione e progettazione dei lavori pubblici, servizi e forniture;
- alla selezione degli operatori ed aggiudicazione dei lavori pubblici, servizi e forniture;
- all'esecuzione dei contratti.

Le informazioni di cui sopra andranno rese nelle modalità (checklist di autovalutazione o altri strumenti operativi definiti a livello nazionale e regionale) che saranno comunicate ai beneficiari interessati unitamente a disposizioni di maggior dettaglio circa l'iter dei controlli approvato con Determinazione Dirigenziale della Direzione Agricoltura e Cibo n. 969 del 14/11/2023.

I controlli saranno svolti in ottemperanza delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di controlli amministrativi sulle domande di sostegno e pagamento e nelle modalità stabilite a livello nazionale e regionale. Essi costituiscono un passaggio obbligatorio per liquidare il sostegno.

Le riduzioni del sostegno e le eventuali esclusioni da applicare ai beneficiari in caso di irregolarità, violazioni e/o inadempienze alle regole sugli appalti e contratti pubblici saranno determinate sulla

base del quadro sanzionatorio stabilito a livello regionale in recepimento della specifica disciplina nazionale in materia.

Tutte le disposizioni, i principali documenti necessari ai fini delle verifiche da parte degli uffici competenti e le checklist da utilizzare saranno rese disponibili nelle sezioni dedicate dei siti web della Regione Piemonte e di ARPEA.

Le checklist di riferimento sono reperibili all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/programmazione-2014-2022-psr/check-list-controllo-degli-appalti>

I beneficiari che sono tenuti ad utilizzare le procedure di affidamento previste dal Codice dei contratti pubblici devono tenerne conto durante le fasi di programmazione, di selezione degli operatori economici e di aggiudicazione nonché di esecuzione del contratto. Tali check list costituiscono il riferimento per l'attività amministrativa dei beneficiari, le medesime potranno essere oggetto di variazioni o aggiornamenti in conseguenza di modifiche alla normativa in materia di appalti.

- f) *in situ* (in azienda, in aula, in cantiere, da remoto, ecc.) finalizzati a vigilare sul regolare svolgimento delle iniziative.
- g) *ex-post* (successivi al pagamento).

I funzionari incaricati dei controlli redigono apposito verbale di ispezione e controllo.

I beneficiari che partecipano al presente bando implicitamente acconsentono a:

- permettere l'accesso agli incaricati dei controlli a qualsiasi livello, in ogni momento e senza restrizioni, ai luoghi sede degli investimenti ammessi, per svolgere le attività di ispezione;
- fornire tutta la documentazione che si riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli previsti dalla normativa vigente in materia.

La domanda oggetto di verifica è respinta qualora un sopralluogo o un controllo (amministrativo o in loco), previsti dal paragrafo 7.3.2. del PSP, non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci.

D.2. Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

I dati e le dichiarazioni contenute e sottoscritte dagli interessati nelle domande devono essere veri e hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, art. 46 e 47; chi rilascia dichiarazioni false, pure in parte, subisce anche le sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R.

La domanda comprende, in particolare, le dichiarazioni che il richiedente deve sottoscrivere: è molto importante che chi fa domanda sia consapevole dei requisiti e delle prescrizioni che l'intervento prevede e dell'impegno a rispettarli per l'intero periodo di esecuzione/attuazione.

Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni, rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il Responsabile del Procedimento dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione il procedimento non ha seguito e la domanda decade.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite (articolo 75 - Decadenza dai benefici), con revoca dei benefici già eventualmente erogati e divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'Amministrazione ha adottato l'atto di decadenza per la dichiarazione.

D.3. Monitoraggio dei risultati

I beneficiari su richiesta della Regione Piemonte, devono fornire le informazioni necessarie alla valutazione dell'operazione anche successivamente alla liquidazione della domanda di saldo.

D.4. Pubblicazione, informazioni e contatti

I provvedimenti amministrativi riferiti al presente bando sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte all'indirizzo: <http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino>

Gli atti amministrativi e le informazioni riferiti alle singole istanze sono consultabili dai beneficiari **esclusivamente in formato digitale** attraverso il servizio "Sviluppo Rurale 2023-2027", pubblicato sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>.

I contatti degli uffici dei Responsabili di Procedimento sono i seguenti:

Settore Foreste	Telefono 011 4321223	pec foreste@cert.regione.piemonte.it
Settore Tecnico Piemonte Nord	Telefono 011 4321613	tecnico.piemontenord@cert.regione.piemonte.it
Settore Tecnico Piemonte Sud	Telefono 0131 577111 0171 321911	pec tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it

L'assistenza tecnica per l'utilizzo del sistema di presentazione online delle domande e di rendicontazione è garantita dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, festivi esclusi, chiamando il numero 011.0824455 o utilizzando gli appositi form di richiesta presenti nelle home page del servizio web "Sviluppo Rurale 2023-2027".

D.5. Ricorsi

Nel caso di provvedimento con esito negativo o parzialmente positivo il beneficiario può:

- presentare istanza motivata di riesame al Dirigente del Settore regionale che ha emanato l'atto amministrativo di cui si chiede la revoca o l'annullamento;
- ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni a decorrere dalla notificazione, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla notificazione, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto;
- ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

D.6 Sinergie con altri interventi di sviluppo rurale

Per per gli impianti di imboscamento su superfici agricole realizzati con l'intervento SRD05 è prevista l'erogazione di un premio annuale a ettaro per la copertura del mancato reddito agricolo e/o dei costi di manutenzione (cure colturali), tramite l'Intervento **SRA28** "Sostegno per mantenimento della forestazione/imboscamento e sistemi agroforestali".

Per gli impianti di imboscamento naturaliforme sono previsti i seguenti premi annui:

- premio di mancato reddito pari a 1.000 €/ha/anno per 10 anni;
- premio di manutenzione pari a 1.000 €/ha/anno per 10 anni.

I premi per le perdite di reddito non vengono riconosciuti per gli impianti realizzati da beneficiari pubblici.

Ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 (art. 12 e 13 e allegato III), ai beneficiari di pagamenti dello sviluppo rurale a norma dell'art. 70 (interventi agro-climatico-ambientali) si applica il regime di condizionalità rafforzata stabilito dal D.M. n. 147385 del 9 marzo 2023.

In particolare, nel caso di impianti realizzati lungo i corsi d'acqua, deve essere rispettato il criterio BCAA4 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua", che prevede "*la costituzione ovvero la non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita".*"

E. Glossario

Beneficiario	Un organismo di diritto pubblico o privato, un soggetto dotato o meno di personalità giuridica, una persona fisica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, responsabile della presentazione della domanda di sostegno e dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni.
Complemento per lo sviluppo rurale (CSR) delle Regioni	Documento di attuazione a livello regionale del Piano Strategico della PAC (nazionale). In esso ciascuna regione definisce gli interventi da attuare, lo stanziamento delle relative risorse finanziarie e la calendarizzazione dei bandi con la definizione dei principi di selezione.
Coltura a perdere	Coltivazione di cereali lasciata in campo alcuni mesi dopo il normale periodo di raccolta, per il riparo e l'alimentazione della fauna selvatica (per il mais almeno fino a marzo dell'anno successivo alla semina)
Corpo (appezzamento)	Superficie contigua coltivata, occupata da un'unica destinazione produttiva e delimitata da limiti permanenti, quali: strade e ferrovie; fiumi e torrenti; fossi, canali, scarpate, muri. Si precisa che strade non asfaltate, piccole scarpate e corsi d'acqua, purché di larghezza non superiore a 4 metri e scavalcabili o accessibili ai mezzi agricoli dagli appezzamenti adiacenti almeno in un punto, pur costituendo tare, non interrompono l'accorpamento delle superfici.
Data fine lavori	Data entro cui devono essere concluse e rendicontate le attività oggetto dell'operazione ammessa a sostegno, a seconda del tipo di intervento può essere formalizzata dal certificato di ultimazione dei lavori emesso dal Direttore Lavori. La data è indicata nel provvedimento di ammissione al sostegno.
Domanda di sostegno	Istanza attraverso cui un soggetto chiede di partecipare ad un determinato regime di aiuto del PSP 2023-27 (Intervento, Sotto-intervento, Azione)
Fallanza	Le piante mancanti, perché tagliate o morte, e le piante deperienti
Intervento	Uno strumento di sostegno con una serie di caratteristiche (es. finalità, tipologie di beneficiari, condizioni di ammissibilità, impegni), specificate da una "scheda intervento" nel piano strategico della PAC (es. SRH01 - Erogazione dei servizi di consulenza). Un Intervento può essere composto da uno o più Sotto-interventi o Azioni.
Operazione	Un progetto, un contratto, un'attività, un investimento o un gruppo di progetti o attività, contratti, investimenti selezionati nell'ambito del piano strategico della PAC.
Piano Strategico della PAC	Documento di attuazione a livello nazionale del Piano Strategico della PAC (Politica Agricola Comune), approvato dalla Commissione Europea e contenente la descrizione degli interventi da attuare sul territorio italiano per il I (FEAGA) e II pilastro (FEASR).
Pianta deperiente	Pianta arborea con i seguenti difetti: <ul style="list-style-type: none">- presenza di grave malattia o attacco parassitario o deperimento che causerà verosimilmente la morte o l'arresto della crescita della pianta;- fusto o rami totalmente privi di cacciate di lunghezza superiore a 50 cm una volta trascorse 3 stagioni vegetative dalla messa a dimora;- fusto spezzato o inclinato oltre 45° o parzialmente sradicato o gravemente danneggiato al piede da mezzi meccanici;- mancata o errata potatura, tale da rendere la pianta inadatta, senza possibilità di recupero, allo scopo colturale per il quale è stata piantata.

Risarcimento	Messa a dimora di nuove piante a seguito della morte o deperimento delle piante collocate inizialmente
Superficie ammissibile	<u>La superficie ammissibile coincide con la superficie liquidabile</u> , corrisponde cioè alla superficie su cui si realizza l'impianto, delimitata, anche con GPS, prevedendo una distanza minima di cornice esterna fino ad un massimo di 6 metri dal colletto della pianta più esterna e nel rispetto delle normative e regolamentazioni vigenti.
Superficie liquidabile	Area effettiva di impianto, calcolata dalla linea che unisce i fusti perimetrali e maggiorata di una fascia esterna di larghezza fino a 6 metri, indipendentemente dall'ampiezza di eventuali distanze di rispetto (dai confini, dalle strade, dalle ferrovie, dagli elettrodotti, etc.)
Tara	Parte dell'appezzamento non coltivata o non coltivabile (ad esempio rocce affioranti, cumuli di pietre, laghetti, costruzioni, strade, bordi vegetati dei fossi e dei canali se non seminati, gruppi di alberi, siepi). Le tare inferiori ai 100 mq sono considerate non rilevanti, anche nell'ottica di conservare alberi, siepi o altri elementi naturali preesistenti

Si riportano di seguito le abbreviazioni utilizzate nel testo e nei relativi allegati.

ABER	Regolamento (UE) n. 2022/2472 – Regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo
ARPEA	Agenzia regionale piemontese per l'erogazione in agricoltura
BURP	Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte
CAA	Centro di assistenza agricola
CSR	Complemento per lo Sviluppo Rurale
CUP	Codice Unico di Progetto
DD	Determinazione Dirigenziale
DGR	Deliberazione della Giunta Regionale
D.lgs.	Decreto Legislativo
DM	Decreto Ministeriale
DPR	Decreto del Presidente della Repubblica
FEASR	Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
IAP	Imprenditore Agricolo Professionale
L.R.	Legge Regionale
MASAF	Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
PAC	Politica Agricola Comune
PEC	Posta elettronica certificata
PSP	Piano Strategico della PAC
SAL	Stato avanzamento lavori
SANI	Codice di aiuto attribuito attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione europea
SIAP	Sistema informativo agricolo piemontese
SPID	Sistema Pubblico di Identità Digitale
s.m.i.	successive modifiche e integrazioni
TFUE	Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea
TAR	Tribunale Amministrativo Regionale
TUFF	Testo Unico in materia di Foreste e Filiere forestali

F. Normativa di riferimento

Regolamenti dell'Unione Europea

- Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante (“passaporto verde”).
- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013.
- Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (Testo rilevante ai fini del SEE).
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE).

Norme statali

- Piano strategico PAC 2023-2027, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea c(2022)8645 del 2 dicembre 2022, ai fini del sostegno dell'Unione Europea finanziato dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (il PSP Italia è operativo a partire dal 1 gennaio 2023). Testo vigente approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea c(2023)6990 del 23 ottobre 2023.
- Legge n. 241/90 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.
- DPR 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.
- D.D. Masaf n. 307490 del 06/07/2021 “Approvazione del Registro nazionale dei materiali di base”.
- DM Masaf n. 410727 del 04/08/2023 “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli NON SIGC”.
- D.M. MASAF n. 93348 del 26/02/2024 “Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità “rafforzata” 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l’ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027”.

Manuali dell'Organismo pagatore ARPEA

Manuale delle procedure controlli e sanzioni per gli interventi non SIGC a valere sullo Sviluppo Rurale 2023-27, approvato con DD 71 del 05/03/2024.

Norme regionali

- Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte, in attuazione del Piano strategico PAC 2023-2027, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea c(2022)8645 del 2 dicembre 2022, adottato con D.G.R. n. 17-6532 del 20 febbraio 2023. Testo vigente approvato con D.G.R. n. 27-7740 del 20 novembre 2023.
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 e s.m.i. “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione.”
- Legge regionale 1 del 22 gennaio 2019 e s.m.i. “Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale”.

Atti regionali

- Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS).
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 22 – 8337 del 25 gennaio 2019 di Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio.
- Determinazione dirigenziale 283/A1705B/2023 del 28 marzo 2023 di chiusura della consultazione scritta del Comitato di Monitoraggio Sviluppo Rurale, che contiene le risultanze dei criteri di selezione dell'Intervento SRD05.
- Determinazione Dirigenziale 578/A1700A/2023 del 6 luglio 2023 contenente le Condizioni generali di validità dei regimi di aiuto previsti dal CSR 2023-2027 e di ammissibilità degli interventi soggetti alle regole sugli Aiuti di Stato.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 6-7304 del 31 luglio 2023 “Reg. (UE) n. 2021/2115. Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023-2027), di cui alla D.G.R. 17-6532 del 20.02.2023 e D.G.R. 29-7032 del 12.06.2023. Approvazione degli indirizzi per l’attivazione dei bandi relativi all’intervento SRD05-Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli”.
- Determinazione dirigenziale 969/A1700A/2023 del 14 novembre 2023 “CSR 2023-2027. Approvazione dell’iter e delle modalità di controllo delle procedure per l’affidamento di lavori, servizi e forniture effettuate da beneficiari soggetti alla normativa in materia di appalti e contratti pubblici per la realizzazione degli investimenti ammessi al sostegno”.

G.Allegati

- ALLEGATO I - MODALITÀ E DOCUMENTAZIONE DI PAGAMENTO
- ALLEGATO II - PUBBLICITÀ DEL CONTRIBUTO
- ALLEGATO III - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
- ALLEGATO IV – MODELLO DI PIANO DI INVESTIMENTO
- ALLEGATO V – SPECIE UTILIZZABILI
- ALLEGATO VI – UNITA' DI COSTO STANDARD
- ALLEGATO VII – ESTRATTO PREZZARIO
- ALLEGATO VIII – MODELLO DI PIANO DI COLTURA

MODALITÀ E DOCUMENTAZIONE DI PAGAMENTO AI FINI DELLA RENDICONTAZIONE

Per rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli investimenti ammessi al sostegno, le spese potranno essere sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati (o cointestati) al beneficiario. Non sono pertanto ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia delegato ad operare su di essi (vedasi ad es. il caso conto corrente intestato alla società e conto corrente intestato al legale rappresentante).

Nel caso particolare di pagamento di una fornitura tramite finanziaria o istituto bancario, la spesa si considera sostenuta direttamente dal beneficiario, ancorché l'importo non sia transitato sul suo conto corrente, ma sia direttamente trasmesso dall'istituto che eroga il prestito al fornitore del bene oggetto del contributo, unicamente qualora nel contratto di finanziamento si riscontrino le seguenti condizioni:

- 1) l'ordine di pagamento nei confronti del fornitore è dato dal beneficiario stesso alla banca erogatrice del prestito;
- 2) il bene risulta di proprietà del beneficiario e nessun privilegio speciale (ex art. 46 D.lgs. 385/93) viene istituito sul bene medesimo oggetto dell'acquisto cui è espressamente finalizzato il prestito, ma unicamente il privilegio legale (ex art. 44 D.lgs. 385/93) sui beni aziendali.

Il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti a un progetto approvato, con documenti intestati allo stesso, utilizza le seguenti modalità:

- **Bonifico o ricevuta bancaria (Riba).** Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione. In alternativa all'estratto conto può essere presentata la contabile di pagamento per ogni singola fattura purché sia espressamente indicato l'importo addebitato sul c/c del beneficiario.

In caso di bonifici relativi al pagamento di più fatture è necessario inserire il dettaglio di tutte le fatture nella causale del bonifico o in alternativa allegare un prospetto riepilogativo delle fatture pagate. La copia del bonifico o della Riba possono non essere presentate se i riferimenti della fattura pagata sono reperibili dall'estratto conto.

- **Carta di credito e/o bancomat.** Tale modalità può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

Il pagamento in contanti non è consentito in nessun caso e per nessun importo.

Per gli Enti pubblici il pagamento sostenuto deve essere dimostrato con la presentazione delle fatture, dell'atto del responsabile del procedimento che ne dispone il pagamento e con il relativo mandato di pagamento o analoga documentazione probante; il momento del pagamento è identificato dalla data di esecuzione del mandato da parte della tesoreria.

La documentazione di spesa deve obbligatoriamente riportare, in quanto inserita dal fornitore, nella descrizione dell'oggetto il CUP assegnato alla domanda o la seguente dicitura: “PSP 23-27 Piemonte, n° domanda _____”, pena l'inammissibilità dell'importo relativo.

Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027
Intervento SRD05 “Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli
Azione SRD05.1 Impianto di imboschimento naturaliforme su superfici agricole

Fanno eccezione:

- a. i documenti relativi alle spese di cui al paragrafo 5.8.3.2 del CSR Piemonte, vale a dire le spese generali relative a interventi di investimento (art. 73 e 74 reg. UE 2115/2021) effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità;
- b. i documenti relativi a spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche, che sono ammissibili dalla data in cui si è verificato l'evento, anche quando l'ammissibilità delle spese derivi da una modifica del PSP e/o del CSR Piemonte.

L'apposizione di CUP/dicitura dovrà essere fatta sia sull'eventuale documento cartaceo sia sul file pdf del documento. Pertanto, quanto allegato alla domanda di saldo dovrà essere conforme a tale originale opportunamente integrato con CUP/dicitura, pena l'inammissibilità dell'importo relativo.

Nel caso di beneficiari pubblici/stazioni appaltanti, sarà obbligatorio l'inserimento da parte del fornitore sia del CUP sia della seguente dicitura: “PSP 23-27 Piemonte, n° domanda _____”, pena l'inammissibilità dell'importo relativo. Inoltre nel caso di spese di cui alla sopra riportata lettera a. prive di CUP assegnato alla domanda e/o di dicitura: “PSP 23-27 Piemonte, n° domanda _____”, l'eventuale riconoscimento è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante che per i documenti di spesa presentati non sono state ottenute altre agevolazioni pubbliche.

PUBBLICITÀ DEL SOSTEGNO

Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dalle disposizioni attuative dal Regolamento (UE) n. 2022/129 e della normativa nazionale in materia.

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici ed Organismi di diritto pubblico, deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, di cui al Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”.

Visibilità di determinate operazioni sostenute dal FEASR

Ai fini dell'articolo 123, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) 2021/2115 l'Autorità di Gestione garantisce che i beneficiari nell'ambito di interventi finanziati dal FEASR diversi da interventi connessi alla superficie e agli animali riconoscano il sostegno erogato dal piano strategico della PAC, nel modo seguente:

- a) fornendo sul sito web del beneficiario, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b) apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali di comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti, che presenti anche l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato II del Regolamento (UE) n. 2022/129;
- c) per le operazioni che consistono nel finanziamento di infrastrutture o per le operazioni di costruzione con un contributo pubblico superiore a 500.000 euro, esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare il logo dell'Unione Europea, non appena inizia l'attuazione materiale delle operazioni o sono installate le attrezzature acquistate;
- d) Per le operazioni che consistono in investimenti in beni materiali non rientranti nell'ambito della lettera c), con contributo pubblico superiore a 50.000 euro, collocando una targa informativa o un display elettronico equivalente con informazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione Europea e che ne presenti il logo.

INFORMATIVA IN RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI (REG. UE 2016/679) E OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Ai sensi del regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – GDPR) e ai sensi della deliberazione della Giunta 18 maggio 2018, n. 1-6847 si norma quanto segue:

- i dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali espressi nella presente dichiarazione e comunicati a Regione Piemonte e ARPEA. Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite nel regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 20 21 e del Complemento sviluppo rurale della Regione Piemonte, adottato in attuazione del Piano strategico nazionale PAC 2023-2027. I dati acquisiti saranno utilizzati ai fini dell’espletamento delle attività relative ai procedimenti in materia sviluppo rurale attivati, ai fini dell’erogazione di contributi o premi.
- l’acquisizione dei suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- **Contitolari del trattamento** dei dati personali sono la Giunta regionale e l’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARPEA); il delegato al trattamento dei dati della Giunta regionale è il Responsabile pro-tempore dei Settori Foreste (A1614A), Tecnico Piemonte Nord (A1617A) e Tecnico Piemonte Sud (A1618A) per le fasi dei procedimenti amministrativi di competenza di ciascuno;
- i dati di contatto del **Responsabile della protezione dati (DPO) della Giunta regionale** sono dpo@regione.piemonte.it, Piazza Piemonte 1, 10127 Torino, del **Responsabile della protezione dati (DPO) di ARPEA** sono dpo@cert.arpea.piemonte.it, Via Bogino 23, 10121 Torino;
- **i Responsabili (esterni) del trattamento** sono i Centri autorizzati di assistenza in agricoltura (CAA) e il CSI Piemonte, i cui dati di contatto sono indicati nella tabella in calce al presente allegato;
- i suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dai Contitolari, o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che le sono riconosciuti per legge in qualità di interessato;
- i suoi dati potranno essere comunicati al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), al Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMI), al Ministero dell’Economia e delle finanze (MEF), all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), agli Enti Locali, agli Organismi di controllo, secondo la normativa vigente;
- i suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i suoi dati personali, utilizzati per aggiornare i dati contenuti nelle banche dati per lo sviluppo rurale, sono conservati finché la sua posizione sarà attiva nell’impresa o ente da lei rappresentato o finché saranno necessari alla conclusione dei procedimenti in materia di sviluppo rurale da lei attivati;
- i suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027
Intervento SRD05 “Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli
Azione SRD05.1 Impianto di imboschimento naturaliforme su superfici agricole

Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.

ELENCO RESPONSABILI ESTERNI AL TRATTAMENTO DATI

	Denominazione	Indirizzo di posta elettronica certificata
	CSI Piemonte	protocollo@cert.csi.it
Centri autorizzati di assistenza in agricoltura	C.A.A. CIA S.r.l.	amministrazionecaa-cia@legalmail.it Segreteriaacaacia@cia.legalmail.it Agriediter@cia.legalmail.it
	C.A.A. Liberi Professionisti S.r.l.	caaliberiprofessionisti@peccaaitalia.it
	C.A.A. Liberi Agricoltori s.r.l. (già GCI)	caaliberiagricoltori@icoa-pec.it
	C.A.A. CANAPA S.r.l.	canapa@icoa-pec.it
	C.A.A. Confagricoltura S.r.l.	segreteria.caa@pec.confagricoltura.it
	C.A.A. Coldiretti Piemonte S.r.l.	caa.piemonte@pec.coldiretti.it
	C.A.A. UNICAA (SISA & Confcooperative) S.r.l.	caa@pec.unicaa.it
	C.A.A. UNSIC S.r.l.	caaunsic@pec.it
	CAA DEGLI AGRICOLTORI S.r.l.	caadegliagricoltori@legalmail.it
	CAA CAF AGRI S.r.l.	caacafagri@pec.caacafagri.com

**MODELLO DI PIANO DI INVESTIMENTO
per impianti di imboschimento naturaliforme dell'Azione SRD05.1**

Il piano di investimento deve articolarsi come segue:

1. Dati generali

Richiedente: cognome e nome o ragione sociale
rappresentante legale
numero di cellulare
e-mail

Progettista: cognome e nome
numero di cellulare
e-mail

2. Descrizione dello stato di fatto

2.1 Inquadramento aziendale

- superficie totale dell'azienda
- S.A.U.
- ordinamento colturale prevalente
- eventuali piantagioni realizzate in precedenza
- presenza in azienda di personale che conosce le tecniche colturali per la coltivazione degli impianti di arboricoltura da legno
- presenza in azienda di macchine, attrezzature e manodopera per la realizzazione e la conduzione dell'impianto.

2.2 Descrizione stazionale

- topografia dell'appezzamento
- quota
- geomorfologia
- nelle aree fluviali: approfondimento sugli aspetti idraulici e i rischi di esondazione
- suolo, con particolare riferimento a quelli potenzialmente limitanti per l'impianto (substrato non calcareo, eccesso di ghiaia e sabbia grossolana, drenaggio rallentato, falda superficiale, orizzonti compatti entro 1 m di profondità, ecc.)
- cenni sugli aspetti climatici, con particolare riferimento a quelli potenzialmente limitanti per l'impianto (gelate tardive o precoci, frequenza di venti forti, tempeste di vento associate a temporali estivi, eventi alluvionali, forti oscillazioni della falda, ecc.)
- vegetazione presente nell'area (evidenziando l'eventuale presenza di specie esotiche invasive)
- fauna selvatica potenzialmente dannosa all'impianto
- coltivazioni agricole praticate prima della presentazione della domanda di sostegno
- presenza di corsi d'acqua

2.3 Contesto socio-economico e obiettivi dell'imprenditore:

- eventuali vincoli che insistono sull'area: vincoli urbanistici e servitù, vincoli di tipo ambientale (Area Natura 2000 o altra Area protetta, fasce fluviali del PAI, ecc.)
- viabilità, infrastrutture, linee tecnologiche e altri elementi del paesaggio antropico

- obiettivi dell'imprenditore
- tipo d'impianto che si intende realizzare anche in base all'organizzazione aziendale
- possibilità di collocare sul mercato o in azienda i prodotti legnosi dell'impianto.

3. Progetto degli investimenti

3.1 Superficie interessata dall'intervento

- elenco e superficie delle particelle catastali oggetto d'intervento, eventualmente distinte per lotto

3.2 Scelta delle specie, dello schema e delle distanze d'impianto

Per ogni lotto:

- elenco delle specie da collocare a dimora
- numero totale di piantine di ogni specie da mettere a dimora
- descrizione delle caratteristiche genetiche del materiale vivaistico che sarà utilizzato
- schema d'impianto

Ogni progetto relativo a interventi in fascia A e B e in fascia di mobilità di progetto del fiume Po, ai sensi della “Direttiva per la definizione degli interventi di rinaturazione di cui all'art. 36 delle norme del PAI”¹, deve:

- essere accompagnato da una scheda di sintesi, secondo il modello dell'Allegato 1 alla Direttiva, che classifica il progetto rispetto alle tipologie di cui ai commi 5 e 6 dell'art.3 della Direttiva stessa;
- riportare le informazioni richieste negli elaborati elencati nell'Allegato 2 alla Direttiva, in funzione della tipologia di intervento e con un grado di approfondimento e di dettaglio commisurato alle finalità specifiche del singolo progetto.

NB: le scelte devono risultare coerenti con l'analisi della stazione, dell'azienda e del contesto socio-economico

3.3 Descrizione dell'intervento d'impianto

- modalità di preparazione del terreno
- eventuale necessità di concimazione
- tecniche di piantagione
- periodo previsto per la realizzazione dell'impianto

¹ Adottata con Deliberazione n. 8/2006 dell'Autorità di Bacino del fiume Po
https://www.adbpo.it/PAI/7%20-%20Norme%20di%20attuazione/7.2%20-%20Direttive%20di%20Piano/Direttiva_rinaturazione_5aprile2006/

INTERVENTO SRD05 Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli

**ELENCO SPECIE UTILIZZABILI NEGLI IMPIANTI
di imboschimento naturaliforme dell'Azione SRD05.1**

Specie arboree

Nome latino	Nome comune
<i>Acer campestre</i>	Acero campestre
<i>Alnus glutinosa</i>	Ontano nero
<i>Betula alba</i>	Betulla
<i>Carpinus betulus</i>	Carpino bianco
<i>Celtis australis</i>	Bagolaro
<i>Fraxinus excelsior</i>	Frassino maggiore
<i>Fraxinus oxyphyllus</i>	Frassino ossifillo
<i>Fraxinus ornus</i>	Orniello
<i>Malus sylvestris</i>	Melo selvatico
<i>Populus alba</i>	Pioppo bianco
<i>Populus nigra</i>	Pioppo nero
<i>Populus tremula</i>	Pioppo tremolo
<i>Prunus avium</i>	Ciliegio
<i>Prunus padus</i>	Ciliegio a grappoli
<i>Pinus sylvestris</i>	Pino silvestre
<i>Pyrus pyraster</i>	Pero selvatico
<i>Quercus cerris</i>	Cerro
<i>Quercus petraea</i>	Rovere
<i>Quercus pubescens</i>	Roverella
<i>Quercus robur</i>	Farnia
<i>Salix alba</i>	Salice bianco
<i>Salix caprea</i>	Salicone
<i>Salix triandra</i>	Salice da ceste
<i>Sorbus torminalis</i>	Ciavardello
<i>Sorbus domestica</i>	Sorbo domestico
<i>Tilia cordata</i>	Tiglio selvatico
<i>Ulmus minor</i>	Olmo campestre
<i>Ulmus laevis</i>	Olmo ciliato

(in **grassetto** le specie arboree sporadiche autoctone della pianura elencate nell'All. C delle Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte)

Specie arbustive

Nome latino	Nome comune
<i>Berberis vulgaris</i>	Crespino
<i>Cornus mas</i>	Corniolo
<i>Cornus sanguinea</i>	Sanguinello
<i>Coronilla emerus</i>	Dondolino
<i>Corylus avellana</i>	Nocciolo
<i>Crataegus monogyna</i>	Biancospino
<i>Crataegus oxyacantha</i>	Biancospino
<i>Euonymus europaeus</i>	Fusaggine, Berretta da prete
<i>Frangula alnus</i>	Frangola
<i>Ligustrum vulgare</i>	Ligustro
<i>Mespilus germanica</i>	Nespolo
<i>Prunus mahaleb</i>	Ciliegio di S. Lucia
<i>Prunus spinosa</i>	Prugnolo
<i>Rhamnus catharticus</i>	Spino cervino
<i>Rosa canina</i>	Rosa di macchia
<i>Salix cinerea</i>	Salice cinereo
<i>Salix eleagnos</i>	Salice ripaiolo
<i>Salix purpurea</i>	Salice rosso
<i>Sambucus nigra</i>	Sambuco nero
<i>Viburnum lantana</i>	Lantaggine, Lantana
<i>Viburnum opulus</i>	Pallon di maggio

Materiale forestale di moltiplicazione

Il **MFM di qualsiasi specie, sia arborea sia arbustiva**, messo a dimora dovrà essere munito di **Passaporto delle piante** ai sensi del Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante (“passaporto verde”), correttamente compilato in ogni sua parte.

Inoltre dovrà essere munito di **certificato d’identità clonale o di provenienza** il MFM delle specie indicate nell’Allegato I del d.lgs. 386 del 10/11/2003 e delle altre specie arboree cui si applicano le disposizioni del Regolamento regionale 1/R del 22/2/2022 “Disciplina della produzione e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione in attuazione dell’articolo 23 della legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4”¹: *Celtis australis* (Bagolaro), *Malus sylvestris* (Melo selvatico), *Morus alba*, (Gelso bianco), *Morus nigra* (Gelso nero), *Quercus crenata* (Cerro-sughera), *Taxus baccata* (Tasso).

Si ricorda infine che nell’Allegato VI del d.lgs. 386/2003 sono elencate le categorie dei materiali forestali di moltiplicazione (MFM) ammissibili alla commercializzazione a seconda dei materiali di base da cui provengono.

In particolare per il genere *Populus* si precisa che possono essere commercializzate talee solo nel caso in cui esse provengano da cloni iscritti al Registro nazionale dei Materiali di base (RNMB)².

¹ D.lgs. 386/2003 e Regolamento 1/R del 22/2/2022 consultabili sul sito web della Regione Piemonte alla pagina <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/vivai-operai-forestali/risorse-genetiche-forestali-vivaistica>

² RNMB consultabile sito web del MASAF alla pagina <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17154>

Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027
Intervento SRD05 “Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli
Azione SRD05.1 Impianto di imboschimento naturaliforme

Per le specie forestali autoctone soggette al d.lgs. 386/2003, nel caso di MFM classificato come Identificato alla fonte o Selezionato, si raccomanda l’impiego di MFM prodotto a partire da materiali di base ³ localizzati nella medesima Regione di provenienza in cui si effettua l’impianto ⁴.

Non è ammesso l'utilizzo di MFM geneticamente modificato per la realizzazione degli impianti, o per interventi di completamento accessori all’impianto.

3 La documentazione relativa al Registro regionale dei Materiali di base della Regione Piemonte (popolamenti per la raccolta delle sementi) è consultabile sul sito web della Regione Piemonte alla pagina <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/vivai-operai-forestali/popolamenti-seme-materiali-base-per-vivaistica-forestale>

4 La Carta nazionale delle Regioni di provenienza è consultabile sul sito web del MASAF a partire dalla pagina <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17155>.

ALLEGATO VI

UNITA' DI COSTO STANDARD

utilizzabili per gli impianti di imoschimento naturaliforme dell'Intervento SRD05

(allegato 14A al CSR della Regione Piemonte)

Codice	Descrizione	UM	Importo unitario (€)
AP.01.01	Realizzazione impianto di Bosco permanente : densità stimata 750-900 piante ad ettaro , distanza d'impianto indicativo 3,5 x 3,5 m . Preparazione del terreno con mezzi meccanici (aratura, rippatura, erpicatura). Messa a dimora delle piantine, in terreno già lavorato, compresa l'apertura di buche idonee a contenere l'apparato radicale, il reinterro, il tracciamento dei filari o delimitazione dei gruppi di piante, picchettamento ed ogni altro onere necessario - con una densità indicativa di 816 piante per ettaro	ha	2.734,01
AP.01.02	Realizzazione impianto di Bosco permanente : densità stimata 901-1300 piante ad ettaro, distanza d'impianto indicativo 3 x 3 m . Preparazione del terreno con mezzi meccanici (aratura, rippatura, erpicatura). Messa a dimora delle piantine, in terreno già lavorato, compresa l'apertura di buche idonee a contenere l'apparato radicale, il reinterro, il tracciamento dei filari o delimitazione dei gruppi di piante, picchettamento ed ogni altro onere necessario - con una densità indicativa di 1111 piante per ettaro	ha	3.456,76
AP.01.03	Realizzazione impianto di Bosco permanente : densità stimata 1301-2000 piante ad ettaro, distanza d'impianto indicativo 3 x 2 m . Preparazione del terreno con mezzi meccanici (aratura, rippatura, erpicatura). Messa a dimora delle piantine, in terreno già lavorato, compresa l'apertura di buche idonee a contenere l'apparato radicale, il reinterro, il tracciamento dei filari o delimitazione dei gruppi di piante, picchettamento ed ogni altro onere necessario - con una densità indicativa di 1667 piante per ettaro	ha	4.818,96

I costi standard comprendono le operazioni di:

- preparazione del terreno
- messa a dimora del materiale vivaistico

Per le altre voci di costo il computo metrico deve fare riferimento al Prezzario regionale (v. allegato VII).

Ai sensi dell'art. 67 comma 4 del Reg. (UE) 1303/2013 non si applicano i costi standard nei casi in cui la realizzazione dell'impianto sia oggetto di appalto pubblico.

Tutte le altre categorie di beneficiari devono usare i costi standard per rendicontare le operazioni di preparazione del terreno e messa a dimora del materiale vivaistico.

Si precisa che all'interno della descrizione dell'unità di costo standard la frase “messa a dimora manuale di piantine, in terreno già lavorato” significa che i costi delle lavorazioni del terreno, preliminari all'impianto, sono già conteggiati all'interno del medesimo costo standard e quindi **non è possibile aggiungere voci di costo** (es. livellamento) **rendicontate con il prezzario regionale.**

VOCI DI PREZZARIO

utilizzabili negli interventi di imboschimento previsti dall'Intervento SRD05

Estratto della Sezione 18 "Sistemazione, recupero e gestione del territorio e dell'ambiente" e della Sezione 23 "Gestione del territorio rurale e delle foreste": Prezzario Regione Piemonte Edizione 2023 - D.G.R. N. 6-6521 del 20 febbraio 2023 (B.U. n. 8 s.o. n. 3 del 23/02/2023).

OPERAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEL TERRENO

CODICE	DESCRIZIONE	Unità di Misura	Prezzo massimo ammissibile (solo con fattura)
23.A25	ARBORICOLTURA DA LEGNO E RIMBOSCHIMENTI		
23.A25.A05.005	Aratura leggera eseguita con mezzi meccanici, condotta sino alla profondità di cm 50 (Tale operazione e' alternativa allo scasso).	ha	€ 163,93
23.A25.A10.005	Erpicatura o fresatura eseguita con mezzi meccanici.	ha	€ 142,72
23.A25.A20.005	Scarificazione o rippatura profonda, eseguita con mezzi meccanici, alla profondità di 70 - 100 cm, compreso ripasso, su terreni pesanti (ad elevato contenuto di argilla) aventi pendenza inferiore al 30%. (Tale operazione e alternativa allo scasso ed è abbinabile all'aratura).	ha	€ 428,16
23.A25.B05.005	Livellamento o spianamento eseguito con mezzi meccanici, per facilitare il deflusso superficiale delle acque, con l'esclusione dei terreni provvisti di adeguata rete irrigua locale o con accentuati dislivelli.	ha	€ 535,20
23.A25.C05.005	Concimazione di fondo eseguita con concimi minerali od organici, compreso acquisto e fornitura del concime.	ha	€ 285,43
23.A25.C10.005	Concimazione localizzata, eseguita con concimi minerali od organici, compreso acquisto, fornitura del concime e successiva somministrazione. (Tale operazione è alternativa alla concimazione di fondo).	cad	€ 0,46
23.A25.D05.005	Sovescio con idonee specie di leguminose azotofissatrici, compreso acquisto e fornitura delle sementi, semina e successivo interrimento. (Tale operazione è alternativa alla concimazione).	ha	€ 214,0
23.A25.E05.005	Tracciamento solchetti adacquatori per l'irrigazione, eseguito con mezzi meccanici e computato per metro lineare di solco.	m	€ 0,11
23.A25.F05.005	Baulatura eseguita con mezzi meccanici, da computarsi per metro lineare di filare. (Tale operazione è alternativa alla realizzazione di solchetti adacquatori).	m	€ 0,22
23.A25.G05	Diserbo in preemergenza compreso acquisto del prodotto, in piantagioni per biomassa o altre piantagioni da legno:		
23.A25.G05.005	...	ha	€ 163,93
23.A25.G05.010	...	cad	€ 4,60

FORNITURA DELLE PIANTINE

CODICE	DESCRIZIONE	Unità di Misura	Prezzo massimo ammissibile (solo con fattura)
18.P06	MATERIALE VEGETALE		
18.P06.B20	Fornitura compreso lo scarico ed il trasporto sul luogo della messa a dimora di piantine di latifoglie, allevate in contenitore, micorrizate con Tuber sp.pl. :		
18.P06.B20.005	Tuber aestivum (scorzone o tartufo estivo)	cad	€ 13,92
18.P06.B20.010	Tuber melanosporum (tartufo nero pregiato)	cad	€ 15,81
18.P06.B30	Fornitura compreso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di piantine di qualunque specie di latifoglia arborea, di altezza minima cm 30:		
18.P06.B30.005	a radice nuda	cad	€ 1,90
18.P06.B30.010	in contenitore di capacità inferiore a 1 litro	cad	€ 2,40
18.P06.B30.015	in contenitore di capacità minima 1 litro	cad	€ 3,16
18.P06.B40.005	Fornitura, compreso lo scarico ed il trasporto sul luogo della messa a dimora, di pioppelle di 1 anno di qualunque clone	cad	€ 4,30
18.P06.B41	Fornitura compreso lo scarico ed il trasporto sul luogo della messa a dimora di pioppelle di 2 anni di qualunque clone:		
18.P06.B41.005	circonferenza del fusto da cm. 11 fino a cm. 14,5 (misurata ad 1 mt. di altezza)	cad	€ 5,00
18.P06.B41.010	circonferenza del fusto da cm. 14,6 fino a cm. 17 (misurata ad 1 mt. di altezza)	cad	€ 5,76
18.P06.B41.015	circonferenza del fusto oltre 17 cm. (misurata ad 1 mt. di altezza)	cad	€ 6,51

OPERAZIONI PER LA MESSA A DIMORA

CODICE	DESCRIZIONE	Unità di Misura	Prezzo massimo ammissibile (solo con fattura)
23.A25	ARBORICOLTURA DA LEGNO E RIMBOSCHIMENTI		
23.A25.H25.005	Collocamento a dimora di piantine di qualunque specie ed età su terreni precedentemente lavorati, compreso tracciamento dei filari o delimitazione dei gruppi di piante, picchettamento ed apertura buche di congrue dimensioni in relazione allo sviluppo delle piantine ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.	cad	€ 2,45
23.A25.H30.005	Collocamento a dimora su terreni precedentemente lavorati di pioppelle di qualunque età, compreso tracciamento dei filari picchettamento ed apertura buche, potatura e ritombamento ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.	cad	€ 3,01

PACCIAMATURE

CODICE	DESCRIZIONE	Unità di Misura	Prezzo massimo ammissibile (solo con fattura)
23.A25	ARBORICOLTURA DA LEGNO E RIMBOSCHIMENTI		
23.A25.I05.005	Pacciamatura continua con film plastico stabilizzato, spessore minimo mm 0,06, larghezza minima cm 100, compreso acquisto, fornitura, posa e ancoraggio al suolo	m	€ 1,01
23.A25.I10.005	Pacciamatura localizzata con dischi o quadrotti in materiale ligno - cellulosico biodegradabile , dimensioni minime cm 40 x 40, compreso acquisto, fornitura, posa ed ancoraggio con picchetti.	cad	€ 1,67
23.A25.I15.005	Pacciamatura localizzata con corteccia di conifere di taglio minuto, in ragione di almeno 16 litri per pianta e spessore minimo dello strato pari a cm 8, compreso acquisto, fornitura e posa. per pianta	cad	€ 1,85
18.A50	OPERAZIONI PRELIMINARI E FUNZIONALI ALLA RIVEGETAZIONE		
18.A50.A75.005	Posa di materiale vegetale, ricavato dalla biotriturazione del prodotto delle operazioni di taglio e decespugliamento, quale pacciamatura per le specie di nuovo impianto: per ogni soggetto messo a dimora.	cad	€ 0,52

PROTEZIONI INDIVIDUALI PER LE PIANTINE E TUTORI

CODICE	DESCRIZIONE	Unità di Misura	Prezzo massimo ammissibile (solo con fattura)
23.A25	ARBORICOLTURA DA LEGNO E RIMBOSCHIMENTI		
23.A25.L05.005	Picchetti di segnalazione delle piantine (per visibilità durante le erpicature e gli sfalci negli interfilari) di lunghezza totale minima fuori terra pari a m 2, compreso acquisto, fornitura e posa.	cad	€ 0,35
23.A25.L10.005	Protezioni individuali in materiale plastico stabilizzato tipo tubolare (shelter) di altezza fino a cm 100, compreso acquisto, fornitura e posa con sostegno in legno forte (castagno, robinia, larice) o di bambù avente diametro minimo pari a cm 3.	cad	€ 2,10
23.A25.L15.005	Protezioni individuali in materiale plastico stabilizzato tipo tubolare (shelter) di altezza superiore a cm 100, compreso acquisto, fornitura e posa con sostegno in legno forte (castagno, robinia, larice) avente diametro minimo pari a cm 4.	cad	€ 2,66
23.A25.L20.005	Protezioni individuali in materiale plastico stabilizzato tipo a rete con maglie rigide, altezza fino a cm 100 compreso acquisto, fornitura e posa con idoneo numero di sostegni in legno o canna.	cad	€ 1,66

OPERAZIONI ACCESSORIE

CODICE	DESCRIZIONE	Unità di Misura	Prezzo massimo ammissibile (solo con fattura)
23.A25	ARBORICOLTURA DA LEGNO E RIMBOSCHIMENTI		
23.A25.M05.005	Formazione di chiudenda per recinzione dell'impianto costruita con pali in legno idoneo e durabile, di diametro non inferiore a cm 12, posti a distanza di m 2,5 e dell'altezza minima di m 1,8 di cui m 1,2 fuori terra, con 4 ordini di filo di ferro zincato liscio, compresa la formazione di scalandrini, cancelletti ed ogni altro onere.	m	€ 7,91
23.A25.M10.005	Formazione di chiudenda per recinzione dell'impianto costruita con pali in legno idoneo e durabile, di diametro non inferiore a cm 12, posti a distanza di m 2,5 e dell'altezza minima di m 2,5 di cui m 1,5 fuori terra con rete metallica a doppia zincatura a maglie differenziate, di altezza minima m 1,4 compresa la formazione di scalandrini, cancelletti ed ogni altro onere.	m	€ 13,17
23.A25.M15.005	Formazione di chiudenda per recinzione dell'impianto a protezione dagli ungulati selvatici costruita con pali e saette in legno idoneo e durabile, di diametro non inferiore a cm 15, posti a distanza di m 2,0 e dell'altezza minima di m 3,0 di cui m 2,5 fuori terra con rete metallica a doppia zincatura a maglie differenziate, di altezza minima m 2,4 compresa la formazione di scalandrini, cancelletti ed ogni altro onere.	m	€ 32,92

MODELLO DI PIANO DI COLTURA

**PIANO DI COLTURA
dell'impianto di ARBORICOLTURA DA LEGNO A CICLO MEDIO-LUNGO**

proposto dalla ditta
CUAA (codice fiscale/partita IVA).....
(indirizzo:Comune.....)

CURE COLTURALI (indicare nei dettagli le specifiche operazioni da svolgere e le modalità di realizzazione degli interventi):

- **Controllo della vegetazione avventizia:** modalità (sfalcio o trinciatura, eccezionalmente lavorazioni del terreno), fino a quando (rispetto allo sviluppo in altezza e alla distanza media tra le chiome delle piante arboree) e previsione in anni.
- Eventuali **potature:** solo per le piante potenzialmente principali (in generale non più di 200 piante/ha per la formazione dell'apice e non più di 100/ha per l'allevamento, lasciando 2/3 di chioma viva): inserire per ciascuna specie interessata modalità e indicazioni su quando iniziare e quando terminare la potatura.
- **Diradamenti:** su quali categorie di piante, di quali specie, quando, con quali modalità (intensità, selettività).
- **Altre operazioni** (specificare e dettagliare, ad esempio rinfoltimenti, riceppature, selezione per cercinatura, avvio rinnovazione anticipata a gruppi per favorire la struttura paranaturale non omogenea, interventi per favorire la biodiversità e la capacità di ospitare la fauna).

TAGLI DI RINNOVAZIONE: indicare età prevedibili e modalità a seconda della specie (prescrizioni selvicolturali, assortimenti ottenibili, raggruppamento dei tronchi in lotti omogenei, ecc.).

Impegno di accettazione

Il sottoscritto beneficiario SI IMPEGNA a mantenere il bosco nelle migliori condizioni colturali per il raggiungimento degli obiettivi previsti, attenendosi al presente Piano di coltura e conservazione.

In particolare si assume i seguenti impegni

1. Non effettuare **trasformazioni colturali o di destinazioni d'uso**.
2. **Non** utilizzare i terreni interessati dall'impianto per **coltivazioni agricole** o per il **pascolo** prima della fine del periodo di impegno (15 anni).
3. Effettuare il **risarcimento delle fallanze** annualmente, con l'obiettivo di ottenere almeno l'80% di piante affermate e senza vuoti al termine della quinta annualità, finché le piante rimanenti non saranno così sviluppate da ostacolare la crescita delle nuove piantine con l'ombreggiamento.
4. Governare gli impianti ad **alto fusto o a governo misto**.
5. Effettuare la **ricostituzione della piantagione** o di sua parte, nel caso di eventi di qualsiasi natura che - anche negli anni successivi al loro verificarsi - ne riducano la densità, tenendo conto dei diradamenti previsti e delle eventuali indicazioni che saranno impartite dagli uffici competenti. Solo in caso di cause di forza maggiore (dettagliate nel par. C.10 delle Norme di attuazione), il beneficiario potrà richiedere all'ufficio competente per

territorio l'autorizzazione all'anticipata utilizzazione delle piante e a recedere dagli impegni, insieme alla richiesta di autorizzazione alla trasformazione del bosco ai sensi del vincolo paesaggistico.

6. Eseguire eventuali **irrigazioni di soccorso**, in caso di andamento stagionale siccitoso, fino al superamento della fase di attecchimento delle piante o fino allo scadere della terza stagione vegetativa, in quantità commisurata alla tessitura del suolo
7. Provvedere al **controllo della vegetazione** invadente (erbacea e suffruticosa), finché le piante, comprese quelle eventualmente messe a dimora in sostituzione di quelle originarie, non abbiano almeno 2/3 della chioma viva al di sopra delle invadenti più alte. Il controllo della vegetazione deve essere effettuato sull'intera superficie liquidabile. In ogni caso dovrà essere garantito l'accesso all'impianto in occasione dei controlli. Nelle operazioni con le macchine agricole dovrà essere prestata la massima cura nell'evitare di danneggiare le piante.
8. Effettuare lo **smaltimento** nel rispetto delle leggi di eventuale **pacciamatura in film plastico** e delle **protezioni** individuali delle piante (es. shelter), non appena avranno terminato la loro funzione.
9. Eseguire **eventuali potature** solo sulle piante arboree delle specie a legname di pregio che presumibilmente giungeranno a fine turno.
10. Eseguire i **diradamenti**, per prevenire la competizione negativa nei confronti delle piante da portare a fine turno, ripetendo gli interventi ogni qualvolta sia necessario per mantenere omogenei gli accrescimenti diametrici nei futuri tronchi da lavoro. Si impegna inoltre a: 1) eseguire il taglio e lo sgombero del materiale prodotto con modalità tali da evitare qualsiasi danno alle piante che rimarranno a dotazione del bosco; 2) nel caso il diradamento abbia interessato almeno il 30% del numero totale delle piante, comunicare all'ufficio competente per territorio di aver effettuato l'intervento.
11. Eseguire le operazioni prescritte dal presente Piano di coltura e quelle derivanti da prescrizioni tecniche degli uffici competenti sollevando l'Ente pubblico da ogni responsabilità nei confronti di qualsiasi danno o molestia eventualmente arrecato a persone o a beni, pubblici o privati.
12. **Consentire alle autorità preposte al controllo l'accesso all'azienda e ai fondi per le necessarie verifiche.** Se preventivamente avvertito, accompagnare o a far accompagnare da un proprio rappresentante i funzionari incaricati del controllo, indicando sotto la propria responsabilità le particelle catastali interessate dall'impianto e fornendo tutti i documenti e le informazioni giudicate necessarie dalle autorità competenti.
13. In caso di **vendita**, far inserire nell'atto di vendita, per chiarezza nei confronti dell'acquirente e a tutela del venditore, specifica indicazione dei terreni sui quali è stato effettuato l'impianto e dei relativi impegni e vincoli, compreso il divieto di trasformazione del bosco.
14. Per gli impianti realizzati in fascia A e B del PAI e in fascia di mobilità del fiume Po: lotta alle esotiche invasive.

NOTA: in caso di cambio di beneficiario:

- a. **Vendita, affitto, comodato gratuito**, ecc.: il nuovo titolare doirà mantenere gli impegni e ripresentare e sottoscrivere per accettazione un nuovo piano di coltura e conservazione. Si sottolinea che, nel caso in cui si verifichi un trasferimento di proprietà o di conduzione delle particelle oggetto di impianto senza che il nuovo titolare presenti la domanda di cambio beneficiario / conferma relativa a tali terreni, gli impegni e vincoli rispetto all'attuazione della Misura 221 restano in capo al beneficiario iniziale.
- b. **Successione**: da parte degli eredi potrà essere ripresentato e sottoscritto per accettazione un nuovo piano di coltura, insieme alla domanda di conferma che formalizza il cambio di beneficiario; in caso contrario gli eredi dovranno comunicare che non intendono subentrare nel mantenimento degli impegni. In ogni caso, se entro 18 mesi dal decesso del beneficiario iniziale non saranno stati presentati domanda di conferma e piano di coltura da parte di un nuovo titolare, la domanda verrà archiviata, ma il bosco non potrà essere eliminato, se non a seguito di rilascio di autorizzazione paesaggistica.

(da compilarsi solo nel caso in cui il richiedente non sia l'unico proprietario dei terreni interessati dall'impianto)
Dichiarano di aver preso visione e di accettare il presente Piano di coltura e conservazione, tutti gli attuali proprietari, usufruttuari, comproprietari, affittuari, concessionari e gestori a qualunque titolo dei terreni interessati.

In particolare si impegnano, dal momento in cui rientreranno in possesso dei terreni, a presentare un nuovo Piano di coltura e conservazione e a seguirne le prescrizioni, con particolare riferimento ai diradamenti.

I PROPRIETARI, USUFRUTTUARI, COMPROPRIETARI, AFFITTUARI, CONCESSIONARI E GESTORI DEI TERRENI A QUALUNQUE TITOLO DEI TERRENI INTERESSATI

(Cognome e Nome)..... (Firma)

(Cognome e Nome)..... (Firma)

(Cognome e Nome)..... (Firma)

(Cognome e Nome).....(Firma)

(Cognome e Nome)..... (Firma)

(Cognome e Nome).....(Firma)


Il sottoscritto,

- **s'impegna** ad attenersi a quanto indicato nel presente Piano di coltura e conservazione, e ad eventuali indicazioni da parte del competente ufficio (anche a seguito di richieste di chiarimenti);
- **dichiara** di essere a conoscenza che l'eliminazione dell'impianto prima della fine del periodo di erogazione dei premi comporta la decadenza totale di tutti gli aiuti e quindi la restituzione delle somme già percepite ed il mancato godimento dei premi futuri;
- **dichiara** di essere a conoscenza che l'eliminazione del bosco senza la prescritta autorizzazione o in difformità dalla stessa comporta l'applicazione di pesanti sanzioni amministrative e penali, previste dalle norme vigenti.
- **dichiara** che **tutti** gli aventi titolo sui terreni sono stati informati ed hanno firmato per presa visione ed accettazione il presente piano di coltura e conservazione.

Data

Il beneficiario

.....



Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027

*Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2023-2027,
adottato con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023 e s.m.i*

DIREZIONE	Direzione A1600A – Ambiente, energia e territorio
SETTORE	Settore A1614A – Foreste
INTERVENTO	SRD05 - Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli
AZIONE	SRD05.2 Impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole <i>Impianto di arboricoltura a ciclo breve (pioppicoltura)</i>
BANDO	1/2024
SCADENZA	01/07/2024
DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE	

Indice generale

A. Intervento, soggetti e risorse.....	4
A.1. Descrizione generale dell’Azione.....	4
A.2. Finalità e obiettivi del bando.....	4
A.3. Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno.....	4
A.4. Numero di domande presentabili.....	4
A.5. Dotazione finanziaria.....	5
A.6. Scadenza del bando.....	5
B. Caratteristiche del regime di sostegno.....	5
B.1. Entità della spesa e del sostegno.....	5
B.2. Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno.....	5
B.3. Localizzazione dell’operazione.....	6
B.4. Criteri di ammissibilità.....	6
B.5. Investimenti ammissibili.....	8
B.5.1. Tipologia di investimenti ammissibili.....	8
B.5.2. Tipologia di investimenti non ammissibili.....	9
B.6. Spese ammissibili.....	10
B.6.1. Caratteristiche delle spese ammissibili.....	10
B.6.2. Categorie di spese ammissibili.....	10
B.6.3. Spese non ammissibili.....	12
B.6.4. Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse.....	13
B.6.5. Inizio e decorrenza delle spese.....	13
B.6.6. Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni.....	14
B.6.7. Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento.....	14
B.7. Criteri di selezione e graduatoria.....	14
B.8. Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari.....	17
B.8.1. Impegni essenziali.....	17
B.8.2. Impegni accessori.....	18
C. Fasi e tempi del procedimento.....	19
C.1. Procedimento amministrativo.....	19
C.1.1. Responsabili e tempi del procedimento.....	19
C.1.2. Termini e fasi del procedimento.....	21
C.2. Domanda di sostegno.....	22
C.2.1. Iscrizione all’anagrafe agricola unica e costituzione del fascicolo aziendale.....	22
C.2.2. Presentazione delle domande.....	23
C.2.3. Documentazione richiesta per la domanda di sostegno.....	24
C.3. Istruttoria della domanda di sostegno.....	25
C.3.1. Istruttoria di ammissibilità e formazione della graduatoria.....	25
C.3.2. Istruttoria di ammissione.....	26
C.4. Modifiche in corso d’opera al progetto.....	28
C.4.1. Variante.....	28
C.4.1.1. Documentazione da allegare alla domanda di variante.....	29
C.4.1.2. Istruttoria della domanda di variante.....	30
C.4.2. Adattamento tecnico.....	30
C.5. Eventuali ulteriori fasi di partecipazione del beneficiario.....	31
C.5.1. Domanda di Proroga.....	31
C.5.2. Domanda di Voltura.....	31

C.5.3. Domanda di Rinuncia.....	32
C.5.4. Domanda di correzione errori palesi.....	32
C.6. Domande di pagamento.....	32
C.6.1. Domanda di saldo.....	32
C.6.1.1. Termine per la presentazione della domanda di saldo.....	32
C.6.1.2. Documentazione richiesta per la domanda di saldo.....	33
C.6.2. Istruttoria domanda di saldo.....	34
C.6.3. Richiesta di annullamento della domanda di pagamento.....	35
C.7. Controlli ex-post (successivi al pagamento).....	36
C.8. Riduzioni, sanzioni e decadenza/revoca (a seguito del mancato rispetto degli impegni).....	36
C.9. Recupero dei pagamenti indebitamente percepiti.....	36
C.10. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.....	37
D. Disposizioni finali.....	38
D.1. Ispezioni e controlli.....	38
D.2. Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.....	38
D.3. Monitoraggio dei risultati.....	39
D.4. Pubblicazione, informazioni e contatti.....	39
D.5. Ricorsi.....	39
D.6 Sinergie con altri interventi di sviluppo rurale.....	40
E. Glossario.....	40
F. Normativa di riferimento.....	42
G. Allegati.....	44

A. Intervento, soggetti e risorse

A.1. Descrizione generale dell’Azione

L’**intervento SRD05** del PSP 2023-2027, in attuazione degli artt. 73 e 74 del Reg. (UE) 2115 del 2 dicembre 2021, sostiene, attraverso l’erogazione di un sostegno che copre in tutto o in parte i costi sostenuti per la realizzazione degli impianti, l’**imboschimento di terreni agricoli** con l’utilizzo di specie legnose adatte alle condizioni stazionali e climatiche della zona interessata, nel rispetto di specifici requisiti ambientali, al fine, principalmente, di:

- incrementare la capacità di assorbimento e di stoccaggio del carbonio atmosferico nel suolo e nella biomassa legnosa utilizzabile anche a fini duraturi;
- migliorare la conservazione della biodiversità e degli habitat forestali, garantendo la presenza di aree forestali di elevato valore naturalistico;
- fornire prodotti legnosi e non legnosi;
- fornire servizi ecosistemici;
- diversificare il reddito aziendale agricolo.

L’**azione SRD05.2 “Impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole”** sostiene la realizzazione di impianti con finalità multiple (ambientali, paesaggistiche, socio-ricreative, produttive), realizzati con specie forestali arboree e arbustive autoctone di origine certificata, di antico indigenato o altre specie forestali adatte alle condizioni ambientali locali, compresi i cloni di pioppo e le piante micorrizzate, reversibili al termine del ciclo colturale.

A.2. Finalità e obiettivi del bando

Nell’ambito dell’azione SRD05.2 “Impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole”, il bando prevede il finanziamento di nuovi **impianti di arboricoltura a ciclo breve (pioppicoltura)**: piantagioni arboree temporanee con cloni di pioppo, escludendo la pioppicoltura ordinaria (monoclonale), di durata minima pari a **8 anni**.

A.3. Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno

Possono presentare domanda di sostegno **solo soggetti privati**, anche in forma associata, **titolari della conduzione di superfici agricole**.

Nel caso di terreni demaniali, il richiedente deve risultare titolare della concessione dei terreni demaniali al momento della presentazione della domanda di sostegno.

A.4. Numero di domande presentabili

È ammissibile da parte del richiedente la presentazione di **una domanda** di sostegno.

A.5. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria prevista per l'attuazione di questo bando (impianti arboricoltura a ciclo breve dell'Azione SRD05.2) è fissata in Euro 1.650.000,00 di cui:

- euro 671.550,00 a carico del FEASR (40,70% della dotazione totale);
- euro 684.915,00 a carico dello Stato (41,51% della dotazione totale);
- euro 293.535,00 a carico della Regione Piemonte (17,79% della dotazione totale).

A.6. Scadenza del bando

Le domande di sostegno possono essere presentate dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della Determina Dirigenziale di approvazione del bando e fino alle ore **18:00:00** del **01 luglio 2024**, **pena la non ricevibilità della domanda stessa.**

Le domande **devono** essere presentate con **trasmissione telematica** esclusivamente attraverso l'apposito servizio on-line del Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP) "**Sviluppo Rurale 2023-2027**" su <https://servizi.regione.piemonte.it>, come specificato nel par. **C.2.2 Presentazione delle domande.**

Per ulteriori dettagli su fasi e termini del procedimento si rimanda al par. **C.1 Procedimento amministrativo.**

B. Caratteristiche del regime di sostegno

B.1. Entità della spesa e del sostegno

La **spesa massima ammissibile a ettaro** è pari a **€ 6.000,00.**

Il **sostegno minimo ammissibile per domanda** è pari a **€ 2.500,00.**

Il **sostegno massimo ammissibile per domanda** è pari a **€ 250.000,00.**

Il sostegno complessivo erogato non può essere in nessun caso superiore al sostegno ammesso a finanziamento in fase di istruttoria della domanda di sostegno.

B.2. Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno

Il sostegno è erogato sulla base di costi unitari (Unità di Costo Standard), come dettagliato al par. **B.6.2**
Categorie di spese ammissibili

L'**aliquota di sostegno** è calcolata come percentuale della spesa ammissibile, sotto forma di contributo in conto capitale, come di seguito indicato:

a) **80%** se si verifica una delle due seguenti condizioni:

- possesso di certificazione per la Gestione Sostenibile delle Foreste (FSC o PEFC);
- impianti con miscuglio clonale¹ E almeno il 50% di piante di cloni MSA sul totale delle piante di cloni di pioppo messe a dimora;

b) **60%** in tutti gli altri casi.

¹ MISCUGLIO CLONALE: mescolanza di almeno 2 cloni MSA, ciascuno costituente almeno il 10% e complessivamente costituenti almeno il 30% dei cloni di pioppo utilizzati nell'impianto

Nel caso in cui, in sede di rendicontazione, l'importo dei costi ammissibili risulti inferiore a quello ammesso in sede di concessione, il sostegno sarà rideterminato nel rispetto delle percentuali sopra indicate.

Il sostegno concesso in attuazione del presente Intervento (codice di aiuto **SA.109123**) costituisce **Aiuto di Stato** in conformità agli art. 41 e 42 del Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14.12.2022 [ABER].

Gli aiuti individuali concessi ai beneficiari riferiti al presente Intervento, ai sensi del DM n. 115/2017, sono soggetti alle registrazioni, prima della concessione degli stessi, sul Registro SIAN del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF).

B.3. Localizzazione dell'operazione

Ai fini dell'ammissibilità al sostegno, le operazioni devono essere ubicate all'interno del territorio regionale.

L'ammissibilità degli impianti è circoscritta alle aree di **pianura** individuate nell'allegato 5A al Complemento di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte "Classificazione e ripartizione del territorio regionale per zona altimetrica", disponibile al seguente link: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/complemento-regionale-per-sviluppo-rurale-2023-2027-csr/testo-vigente-csr-2023-2027> e sul Geoportale della Regione Piemonte².

Saranno inoltre ammessi interventi in particelle catastali pianeggianti (pendenza inferiore o uguale al 5%) localizzate all'interno di fogli catastali classificati collinari o montani che comprendano almeno un 30% di superficie pianeggiante e siano situati a una quota media non superiore a 600 metri s.l.m.. L'elenco dei Fogli catastali classificati per la prevalenza come collina o montagna comprendenti superfici pianeggianti per le quali è ammessa la presentazione delle domande sarà reso disponibile sulla pagina internet del Settore Foreste.

B.4. Criteri di ammissibilità

Ai fini dell'ammissibilità delle domande di sostegno, i richiedenti devono rispettare i criteri di ammissibilità sotto elencati.

- 1) **[CR01]** La domanda di sostegno deve essere corredata da un "**Piano di investimento**", redatto in coerenza con le Linee Guida europee per "Afforestation and Reforestation" e secondo i dettagli definiti nell'Allegato IV "*Piano di investimento*", volto a fornire elementi utili per valutare l'efficacia e la coerenza delle Azioni di interesse nazionale previste. Il Piano dovrà essere redatto e sottoscritto da tecnico con specifiche competenze in materia agricolo-forestale, abilitato e iscritto al relativo albo.
- 2) **[CR02]** L'investimento è riconosciuto per le **superfici agricole** così come definite ai sensi dell'art.4, comma 3 del Regolamento UE n. 2115/2021.
- 3) **[CR03]** L'investimento può essere attivato anche sulle superfici agricole già interessate da investimenti di imboscamento, reversibili al termine del turno colturale, realizzati nei precedenti periodi di programmazione purché si sia concluso il periodo di impegno previsto e si sia già provveduto al taglio e allo sgombero della piantagione preesistente (impianti di arboricoltura da legno a ciclo breve o medio-lungo realizzati in attuazione del Reg. CEE 2080/92 o del PSR 2000- 06 – Misura H).

² [https://www.geoportale.piemonte.it/geonetwork/srv/ita/catalog.search#/search?facet.q=mdActions%2FmdActions-download&resultType=details&sortBy=title&sortOrder=reverse&fast=index&_content_type=json&from=1&to=20&any=Classificazione%20e%20ripartizione%20del%20territorio%20regionale%20per%20zone%20altimetriche%20\(montagna,%20collina%20e%20pianura](https://www.geoportale.piemonte.it/geonetwork/srv/ita/catalog.search#/search?facet.q=mdActions%2FmdActions-download&resultType=details&sortBy=title&sortOrder=reverse&fast=index&_content_type=json&from=1&to=20&any=Classificazione%20e%20ripartizione%20del%20territorio%20regionale%20per%20zone%20altimetriche%20(montagna,%20collina%20e%20pianura)

4) [CR04] Gli impianti devono essere costituiti da specie forestali arboree e arbustive autoctone, di antico indigenato o comunque adatte alle condizioni ambientali locali e climatiche dell'area, compresi i **cloni di pioppo**, scelte tra quelle elencate nell'Allegato V "Specie utilizzabili" e con le specifiche definite al par. B.5 *Investimenti ammissibili*.

5) [CR05] **Non** è consentito l'uso di **specie esotiche invasive** riconosciute dall'elenco del Ministero della Transizione ecologica e dalle Black list nazionale e regionali.

6) [CR06] La **superficie minima** per domanda è pari a **2 ha in corpi di almeno 1 ha**

7) [CR07] L'importo massimo di spesa ammissibile è pari a **6.000,00 euro/ha**.

8) [CR08] Sono considerate ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione della domanda di sostegno.

9) [CR09] L'ammissibilità è circoscritta alle sole aree di **pianura**, come da apposita cartografia, e come definito al par. B.3 *Localizzazione dell'operazione*.

10) [CR09] La **superficie massima** per domanda è pari a **15 ha**

11) [CR10] Il contributo pubblico deve essere compreso tra un minimo di 2.500,00 euro e un massimo di 250.000,00 euro per singola domanda.

12) La domanda deve conseguire il **punteggio minimo** di cui al par. **B.7 Criteri di selezione e graduatoria**.

I codici [CR--] di ciascun criterio (ove riportati) seguono la numerazione riportata nel Piano Strategico Nazionale 2023-27 e nel CSR 2023-27.

I criteri di ammissibilità sopra elencati **devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno e mantenuti per tutto il periodo di impegno** nel caso di ammissione a finanziamento; il mantenimento degli stessi verrà verificato al momento dell'istruttoria delle domande di pagamento.

Si specifica in particolare, relativamente al criterio CR06, che all'atto dell'accertamento la superficie liquidabile, cioè l'area effettiva di impianto, dovrà essere superiore alla superficie minima, pena la decadenza della domanda.

La mancanza di uno solo dei criteri di ammissibilità determina l'inammissibilità della domanda di sostegno.

Non sono ammissibili al sostegno i beneficiari che rientrano nelle seguenti casistiche:

- Clausola Deggendorf

Non sono concessi Aiuti di Stato a imprese già beneficiarie di aiuti di Stato dichiarati illegali e non rimborsati.

- Imprese in difficoltà

Non è ammessa la concessione di aiuti a imprese in difficoltà nei limiti ed eccezioni previste dalla normativa europea sugli aiuti di stato applicabile al regime di aiuti di stato cui si dà attuazione.

Per imprese in difficoltà si intendono quelle definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014 (GBER) e dagli "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà" (Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01)).

Inoltre gli investimenti devono essere compatibili con la normativa vigente in campo ambientale, paesaggistico, forestale e urbanistico-territoriale e la loro realizzazione è comunque subordinata all'acquisizione, da parte del beneficiario, di tutte le autorizzazioni previste.

B.5. Investimenti ammissibili

B.5.1. Tipologia di investimenti ammissibili

Il bando prevede il finanziamento di **impianti di arboricoltura a ciclo breve (pioppicoltura)**, che dovranno rispettare i seguenti **obblighi**:

- a) essere realizzati utilizzando **cloni di pioppo iscritti al “Registro Nazionale dei Materiali di base”** (Decreto MIPAAF n. 307490 del 06/07/2021)³, scelti tra quelli elencati nell'Allegato V “*Specie utilizzabili*”;
- b) essere costituiti da **almeno due cloni di pioppo, di cui almeno uno** “a maggior sostenibilità ambientale” (cloni MSA⁴, anche essi elencati nell'Allegato V “*Specie utilizzabili*”). E' obbligatorio l'uso di **almeno il 20% di cloni MSA sul totale delle pioppelle** impiegate. La mescolanza tra i cloni deve avvenire per blocchi (non per file o sulle file). I blocchi monoclonali dovranno avere **superficie massima di 5 ha**;
- c) essere costituiti da 150 - 350 pioppelle/ha.

Gli impianti localizzati in fascia A e B del PAI e nella fascia di mobilità di progetto del fiume Po⁵ dovranno inoltre rispettare i seguenti obblighi:

- concimazione organica (se necessaria);
- contenimento delle infestanti esclusivamente con mezzi meccanici: lavorazioni del suolo (epicatura, fresatura) nei primi quattro anni; dal quinto anno (a seguito di inerbimento tra le file) sfalcio o trinciatura;
- controllo dei patogeni principalmente con buone pratiche di gestione.

All'interno della fascia di mobilità di progetto del fiume Po saranno ammissibili esclusivamente **impianti polispecifici**, cioè impianti in cui oltre ai cloni di pioppo sono presenti come accessorie piante di specie arborea e arbustive autoctone collocate a formare una fascia di rinaturazione.

In analogia con gli Indirizzi tecnici del Regolamento di attuazione dell'art. 32 delle NA del PAI⁶, la fascia di rinaturazione dovrà interessare il 15% della superficie liquidabile ed essere localizzata preferibilmente nelle zone a maggiore vocazione ambientale. Nel caso di impianti adiacenti al ciglio di sponda, la fascia di rinaturazione dovrà essere localizzata nella fascia più prossima al corso d'acqua, per una larghezza minima di 10 metri dal ciglio di sponda.

³ RNMB consultabile sul sito web del MASAF alla pagina <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17154>

⁴ Elenco dei cloni MSA consultabile sul sito web del MASAF alla pagina <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18525>

⁵ La fascia di mobilità del fiume Po, così come individuata degli stralci del “Programma generale di gestione dei sedimenti alluvionali dell'alveo del fiume Po” (PGSPo), “*individua la porzione di regione fluviale entro la quale garantire, attraverso la tutela dei processi morfologici, e incentivare, attraverso l'attuazione degli interventi previsti dal Programma generale di gestione dei sedimenti, la mobilità dell'attuale alveo inciso del fiume Po*” e rappresenta “*la porzione di regione fluviale all'interno della quale l'alveo di un corso d'acqua può divagare o meglio deve essere lasciato libero di divagare anche al fine del raggiungimento di configurazioni morfologiche meno vincolate e più stabili*”. La fascia di mobilità è suddivisa in due distinte fasce: la fascia di mobilità di progetto e la fascia di tutela morfologica e ambientale. La **fascia di mobilità di progetto** “*rappresenta uno stato di buono assetto morfologico da conseguire nel breve medio termine mediante l'attuazione del Programma generale di gestione dei sedimenti*”. La delimitazione è disponibile sul Geoportale regionale nel canale “Difesa del suolo”.

⁶ “Regolamento di attuazione dell'art. 32, comma 4 delle Norme di attuazione del PAI. Procedimento amministrativo per l'espressione del parere relativo alla gestione delle pertinenze idriche demaniali”, approvato con Deliberazione n. 11/2008 dell'Autorità di Bacino. https://www.adbpo.it/PAI/7%20-%20Norme%20di%20attuazione/7.3%20-%20Regolamenti%20PAI%20art.%2044%20NA/delibera11_2008/

La fascia di rinaturazione dovrà rispettare i seguenti criteri tecnici:

- almeno 1 specie arborea e 3 arbustive, scelte tra quelle elencate nella tabella 3 dell'Allegato V "Specie utilizzabili" e adatte alla stazione;
- numero complessivo di piante autoctone: 1200-1600 piante/ha, di cui almeno 300 arboree
- numero di piante per ciascuna specie arbustiva pari ad almeno il 10% del totale di piante delle specie arbustive impiegate;
- sesti di impianto sinusoidali o di apparenza irregolare;
- distanza tra le file: da 3 a 6 metri;
- distanze sulle file:
 - 1-2 m per le specie arbustive
 - 2-4 m per le arboree di 3° grandezza
 - 6-12 m per le arboree di 1°-2° grandezza

I conduttori di terreni adiacenti al ciglio di sponda in fascia A (esterna alla fascia di mobilità di progetto del fiume Po) potranno scegliere se realizzare un impianto polispecifico, rispettando i criteri tecnici sopra riportati, o rispettare il divieto di impianto per un'ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda di cui all'art.29 comma 2 lettera d) delle NA del PAI.

B.5.2. Tipologia di investimenti non ammissibili

1) Sono esclusi dalle tipologie di investimento ammissibili gli impianti di *Short Rotation Coppice* e *Short Rotation Forestry*, di alberi di Natale e specie forestali con turno produttivo inferiore o uguale agli 8 anni.

2) Non sono ammissibili impianti realizzati su superfici a foraggiere permanenti, compresi i pascoli (art. 4, comma 3, lettera c) del Reg (UE) n. 2115/2021), su superfici a oliveto, in aree identificate come prati magri, brughiere, zone umide e torbiere.

3) Non sono finanziabili interventi in contrasto con quanto previsto da:

a) strumenti di pianificazione e singole leggi istitutive delle **Aree protette**, nonché norme quadro nazionali e regionali in materia (L. 394/91, LL.rr. 12/90, 36/92, 19/09);

b) normativa comunitaria, nazionale e regionale sulla costituzione della **Rete Natura 2000** (Direttiva 92/43/CEE, DPR 357/97, D.M. 3/4/2000, L.r. 19/09), con particolare riferimento alle Misure di conservazione, approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014 e D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016 e, se presenti, misure sito-specifiche;

c) Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Po, ai sensi della L.183/1989, le cui Norme di attuazione⁷ prevedono:

- all'art. 1 comma 6, il **divieto** di impianto e di reimpianto di pioppeti nella fascia A nei tratti dei corsi d'acqua a rischio di asportazione della vegetazione arborea in occasione di eventi alluvionali, individuati nell'Allegato 3 al Titolo I – Norme per l'assetto della rete idrografica e dei versanti;

- all'art.29 comma 2 lettera d), il **divieto** nella fascia A, per un'ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, di effettuare coltivazioni arboree, fatta eccezione per gli impianti di rinaturazione con specie autoctone al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente.

⁷ Adottate con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001 <https://www.adbpo.it/PAI/7%20-%20Norme%20di%20attuazione/7.1%20-%20Norme%20di%20attuazione/Norme%20di%20attuazione.pdf>

Si ricorda inoltre che le piantagioni realizzate nelle fasce A e B e nella fascia di mobilità di progetto del fiume Po non possono essere considerate opere strutturali e quindi non potranno beneficiare di eventuali risarcimenti a seguito di esondazioni o altre calamità naturali.

d) **R.D. 523/1904**, che vieta gli impianti con specie arboree realizzati a meno di 4 metri dal ciglio di sponda;

e) **regolamenti comunali di polizia rurale**, che possono stabilire una distanza minima degli alberi dai confini di proprietà superiore a quanto previsto dall'art. 892 del C.C.

4) Non sono ammissibili impianti su superfici agricole precedentemente interessate da altri aiuti per i medesimi interventi, finanziati da leggi regionali, nazionali e comunitarie, per i quali persistano obblighi di mantenimento da parte dei beneficiari alla data di presentazione della domanda di sostegno.

5) Non sono ammissibili impianti in sovrapposizione con gli interventi finanziati dal **PNRR**, in particolare con gli interventi naturalistici di interesse pubblico per la Misura 2-Componente 4 dell'Investimento 3.3 del PNRR "**Rinaturazione dell'area del Po**" e del relativo Programma d'Azione approvato con Decreto del Segretario Generale n. 96 del 2 agosto 2022, in merito al quale la Regione Piemonte ha sottoscritto il Protocollo d'Intesa approvato con D.G.R. 18 marzo 2022, n. 39-4800 con cui si è impegnata ad "*assicurare coerenza e sinergia con gli ulteriori progetti finanziati dal PNRR, o attraverso i fondi complementari allo stesso, verificando altresì l'assenza di doppi finanziamenti, anche con riferimento ad altri programmi e misure regionali, nazionali e comunitari*".

B.6. Spese ammissibili

B.6.1. Caratteristiche delle spese ammissibili

Una spesa per essere ammissibile deve essere:

- imputabile ad un'operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le attività svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'operazione concorre;
- pertinente rispetto all'operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'operazione stessa;
- congrua rispetto all'operazione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
- essere necessaria per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione.

I costi, ivi compresi quelli relativi alle spese generali, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

B.6.2. Categorie di spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti categorie di spese/investimenti:

a) **realizzazione** di nuovi **impianti** di arboricoltura a ciclo breve, con riferimento agli investimenti ammissibili di cui al par. B.5.1 *Tipologia di investimenti ammissibili*; in particolare:

- spese di preparazione del terreno e di realizzazione dell'impianto: rippatura, aratura, sistemazione del terreno, concimazione di fondo, pacciamature, tracciamento e realizzazione di operazioni per la messa a dimora delle piantine, realizzazione di recinzioni o di altri sistemi di protezione delle piante dalla fauna selvatica, tutori, realizzazione di opere di regimazione delle acque superficiali, e quant'altro necessario ad eseguire il lavoro a regola d'arte;

- spese per l'acquisto e la preparazione del materiale di propagazione forestale corredato da certificazione di provenienza o identità clonale e fitosanitaria;
- spese per la messa a dimora delle pioppelle.

b) **spese generali**, collegate alle spese di cui al punto a), calcolate come specificato al successivo par. B.6.2.1 *Spese generali o tecniche*, come onorari di professionisti e consulenti per la progettazione, direzione e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza, spese per rilievi, indagini e sondaggi, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità;

c) imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse, esclusivamente nei casi specificati al paragrafo B.6.4 *Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse*;

d) realizzazione di **azioni informative e pubblicitarie** dell'operazione, come descritte nell'Allegato II "*Pubblicità del contributo*".

Ai fini della valutazione dei costi sostenuti dal richiedente la Regione Piemonte ha provveduto ad elaborare le **Unità di Costo Standard** per l'attuazione dell'Intervento SRD05, riportate nell'Allegato VI "*Unità di costo standard*" alle presenti Norme.

Per gli impianti di arboricoltura a ciclo breve (pioppicoltura) dell'azione SRD05.2, considerata la standardizzazione consolidata della pioppicoltura, le unità di costo standard sono riferite a tutte le voci di costo dell'investimento, e sono strutturate in base a:

- impianti monospecifici e polispecifici;
- età delle pioppelle (1 anno e 2 anni);
- densità d'impianto del pioppeto.

Ciò significa che le spese per la realizzazione dell'impianto vanno quantificate e rendicontate esclusivamente tramite i costi standard (a parte le spese tecniche da rendicontare con fattura).

Si precisa che **non è possibile aggiungere voci di costo rendicontate con il prezzario regionale**.

In caso di utilizzo dei costi standard le spese sostenute non devono essere comprovate a saldo da fatture e relativi giustificativi di pagamento intestati al beneficiario, ma la relativa documentazione dovrà essere conservata per almeno 10 anni e resa disponibile in caso di controlli.

B.6.2.1 Spese generali o tecniche

Consulenze fornite da parte di tecnici abilitati con specifiche competenze agro-forestali in base alla legislazione vigente, comprendenti:

- la redazione del progetto o relazione tecnica;
- le consulenze specialistiche a supporto della progettazione;
- la direzione dei lavori.

Tali spese sono riconosciute fino ad un massimo che risulta dalla somma di una quota "fissa" di 650,00 € e di una parte "variabile", funzione della superficie dell'impianto, secondo la formula seguente:

$$y = 350x + 650$$

(dove y sono le spese tecniche e x la superficie in ettari dell'impianto).

Es. le spese generali relative a un impianto di 2 ha saranno remunerate quindi con 1.350,00 € (al massimo), quella di un impianto di 5 ha con 2.400,00€, e così via.

Tra le spese generali possono essere riconosciute, dietro presentazione di regolare fattura, le spese relative ad eventuali altre operazioni legate alla progettazione (per esempio l'apertura di profili pedologici mediante mezzi meccanici e l'analisi chimica dei suoli).

B.6.3. Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

- a) realizzazione di investimenti inclusi tra quelli elencati al par. B.5.2 *Tipologia di investimenti non ammissibili*;
- b) spese preparatorie per le semplici lavorazioni agricole dei terreni che non siano riferite alla realizzazione dell'impianto previsto, per es. lavori di espianto (comprese l'asportazione o la triturazione delle ceppaie) relative a colture arboree o arbustive precedenti;
- c) tra le operazioni di preparazione del terreno non è ammesso lo scasso, in quanto pratica incompatibile con un'adeguata conservazione della fertilità del suolo;
- d) realizzazione di impianti di irrigazione;
- e) acquisto di materiale (vivaistico o di altro tipo) proveniente da paesi terzi (fuori U.E.);
- f) acquisto di materiale vivaistico privo di Passaporto delle piante ai sensi del Regolamento (UE) 2016/2031 ("passaporto verde") e di certificato di identità/provenienza per le specie soggette al D.lgs. 386/2003 e al Regolamento regionale 1/R del 22/02/2022;
- g) utilizzo di liquami zootecnici e di fitofarmaci per contrastare avversità biotiche;
- h) acquisto di terreni e fabbricati;
- i) acquisto di diritti di produzione agricola;
- l) acquisto di diritti all'aiuto;
- m) acquisto di animali e acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto;
- n) spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento;
- o) acquisto di materiale usato;
- p) acquisizione, sviluppo o diritto d'uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;
- q) spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;
- r) spese per il personale;
- s) spese per gli incentivi alle funzioni tecniche previsti dalla normativa sugli appalti (per i beneficiari tenuti ad operare nell'ambito della normativa in materia di appalti per l'aggiudicazione di lavori, servizi e forniture);
- t) interessi passivi;
- u) operazioni di leasing e/o acquisti a rate;
- v) imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse, salvo i casi specificati al paragrafo B.6.4 *Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse*

B.6.4. Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse

In coerenza con quanto stabilito dal Par. 4.7.3 del PSP e del Par. 5.8.3.7 del CSR, non è ammissibile a sostegno l'imposta sul valore aggiunto (IVA) a meno che il costo della stessa:

- non sia stato effettivamente e definitivamente sostenuto dal beneficiario;
- non sia recuperabile dallo stesso. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

L'imposta di registro, se afferente a un'operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile.

Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo.

L'IRAP è considerata spesa ammissibile in tutti i casi di seguito indicati:

- quando riguarda Enti Non Commerciali (ENC) di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 446/97, che esercitano attività non commerciale in via esclusiva, per i quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del citato decreto;
- quando riguarda le Amministrazioni Pubbliche (AP) di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 3/2/1993 n. 29, di cui all'art. 3, comma 1, lettera e bis) del D.Lgs. 446/97, come definite dall'art. 1 comma 2 del D.lgs 165/2001 (ivi comprese tutte le amministrazioni dello Stato, le istituzioni universitarie, gli enti locali, ecc.), per le quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del D.Lgs. 446/97; ciò sempre che le citate amministrazioni non siano impegnate, nell'ambito del progetto, in attività configurabile come commerciale;
- quando la base imponibile IRAP, come previsto dalla legislazione vigente per i soggetti passivi sopra richiamati, sia calcolata, per le attività non commerciali, esclusivamente con il metodo retributivo, ossia determinata dall'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa, nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

B.6.5. Inizio e decorrenza delle spese

Sono ammissibili al sostegno:

- 1) le spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione di una domanda di sostegno;
- 2) le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la rendicontazione dell'operazione.
- 3) in ogni caso non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029.

Il punto 1) non si applica:

- alle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche, che sono ammissibili dalla data in cui si è verificato l'evento, anche quando l'ammissibilità delle spese derivi da una modifica del PSP e/o del CSR;
- alle spese generali relative a interventi di investimento (art. 73 e 74 Regolamento (UE) 2115/2021) effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'operazione proposta, inclusi gli studi di fattibilità.

B.6.6. Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni

Un'operazione si considera conclusa quando è completamente realizzata e conforme al Piano di investimento ammesso al sostegno.

Le relative spese, comprese quelle generali, devono risultare definitivamente pagate dal soggetto beneficiario entro la rendicontazione, corrispondente alla presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Le operazioni finanziate devono essere **concluse** (fine lavori) e **rendicontate con la presentazione della domanda di saldo entro il 30 aprile 2026**.

La mancata conclusione e rendicontazione degli interventi entro il termine previsto comporta la decadenza parziale o totale dal sostegno, come normato nella Determinazione di Riduzioni e Sanzioni di prossima emanazione, fatte salve le possibilità di proroga indicate nel par. **C.5.1 Domanda di Proroga**.

Per dettagli su fasi e termini del procedimento si rimanda al par. **C.1 Procedimento amministrativo**.

B.6.7. Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento

Strumenti finanziari dell'Unione europea

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possano beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione europea.

Pertanto, al fine di evitare il doppio finanziamento irregolare delle spese, sono adottate le seguenti disposizioni:

- a) nel caso in cui un'operazione ottenga diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC o da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o, ancora, da altri strumenti dell'Unione, l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non può superare l'intensità massima di sostegno o l'importo del sostegno applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115;
- b) tuttavia, nei casi di cui alla lettera a) non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC.

Strumenti nazionali

Un'operazione cofinanziata dal FEASR può ricevere un sostegno attraverso regimi di sostegno nazionali (statali o regionali) solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di sostegno o l'importo del sostegno applicabile al tipo di operazione in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.

B.7. Criteri di selezione e graduatoria

La domanda di sostegno risultata ricevibile e ammissibile è inserita in graduatoria, in base ai seguenti criteri di selezione e relativi punteggi approvati con Determinazione dirigenziale n. 283 del 28/03/2023 della Direzione regionale Agricoltura e cibo, Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile.

- **Principio di selezione P03 Caratteristiche del soggetto richiedente**

N.	Criterio di selezione	Punteggio	Modalità di verifica
1	IAP o coltivatori diretti (persone fisiche o giuridiche)	6	Attribuzione del punteggio effettuata sulla base delle informazioni disponibili su Anagrafe Agricola del Piemonte (fascicolo aziendale del richiedente)
2	Agricoltori attivi (persone fisiche o giuridiche)	4	
3	Soggetti privati non Agricoltori attivi (persone fisiche o giuridiche)	3	
PUNTEGGIO MASSIMO		6	

- **Principio di selezione P06 Localizzazione**

N.	Criterio di selezione	Punteggio	Modalità di verifica
5	Aree Natura 2000 e altre Aree naturali protette	1	Attribuzione del punteggio effettuata tramite valutazione della delimitazione georiferita dell'impianto sul tool grafico della domanda di sostegno, sulla base delle informazioni disponibili nei sistemi informativi regionali
6	Zone vulnerabili da nitrati (ZVN), se esterne alle fasce fluviali del PAI	3	
7	Fasce fluviali A e B definite dal Piano per l'Aspetto Idrogeologico del fiume Po (PAI) per quanto compatibile con le Norme di attuazione del PAI	4	
PUNTEGGIO MASSIMO		4	

- **Principio di selezione P08 Altro**

N.	Criterio di selezione	Punteggio	Modalità di verifica
8	Almeno 50% cloni MSA	4	Attribuzione del punteggio effettuata tramite verifica delle specie arboree indicate nella domanda di sostegno e della documentazione tecnica di progetto
12	Possesso certificazione della gestione sostenibile delle foreste o delle piantagioni (standard FSC o PEFC)	5	Attribuzione del punteggio effettuata tramite verifica della documentazione attestante il requisito (il possesso della certificazione va dichiarato in domanda)
13	Superficie per domanda pari ad almeno 5 ha in corpi di almeno 2 ha	2	Attribuzione del punteggio effettuata tramite perimetrazione dell'impianto su tool grafico della domanda di sostegno
PUNTEGGIO MASSIMO		11	

Il **punteggio minimo** per rientrare nella graduatoria è pari a 7.

Non saranno considerate **ammissibili le domande che non raggiungono il punteggio minimo** indicato.

In caso di parità di punteggio, per la collocazione nella graduatoria avrà priorità il soggetto (persona fisica o rappresentante legale) di età inferiore.

I requisiti relativi ai criteri di selezione vanno posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno e mantenuti per tutto il periodo di impegno.

I criteri n. 1-2-3-4-5-6-7 sono attribuiti automaticamente dal sistema di gestione delle domande, il criterio n. 12 deve essere dichiarato in domanda di sostegno e verificato in fase istruttoria, il criterio n. 10 deve essere indicato in domanda e verificato in fase di accertamento.

Se nelle fasi successive alla presentazione della domanda di sostegno risultassero variazioni (a livello di richiedente, azienda, localizzazione, impianto) tali da determinare una **diminuzione del punteggio attribuito**, la **domanda** sarà **esclusa** nei seguenti casi:

- se la diminuzione del punteggio riguarderà il criterio 8 (Caratteristica dell'impianto, scelta dal richiedente all'atto della presentazione della domanda);
- se il nuovo punteggio collocherà la domanda nella fascia non finanziabile della graduatoria.

Precisazioni sull'attribuzione dei punteggi

Principio di selezione P03 Caratteristiche del soggetto richiedente

Le caratteristiche del soggetto richiedente vengono verificate automaticamente dal sistema di gestione delle domande, sulla base delle informazioni disponibili sul fascicolo aziendale del richiedente, che deve essere aggiornato come indicato al par. C.2.1. *“Iscrizione all’anagrafe agricola unica e costituzione del fascicolo aziendale”*.

Principio di selezione P06 Localizzazione

- la localizzazione dell'impianto in progetto viene verificata automaticamente dal sistema di gestione delle domande, tramite la perimetrazione dell'impianto su tool grafico della domanda;
- il punteggio viene attribuito se il 100% della superficie dell'impianto ricade nell'area descritta dallo specifico criterio;
- i punteggi NON si possono sommare. In caso di compresenza di più criteri, prevale quello con il punteggio più alto.
- Criterio 6: per la ricadenza in ZVN esterne alle Fasce A e B del PAI si fa riferimento alle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola come individuati dalla DGR n. 27-7198 del 12 luglio 2023, disponibili su Geoportale regionale a questo link: https://www.geoportale.piemonte.it/geonetwork/srv/ita/catalog.search#/metadata/r_piemon:f0c7e45c-d8bc-42ad-af71-514fbf46b26d
- Criterio 7: per la ricadenza nelle Fasce A e B del PAI si fa riferimento alle fasce A e B vigenti al momento della pubblicazione del presente Bando, disponibili su Geoportale regionale nel canale “Difesa del suolo”.

Principio di selezione P08 Altro

- Criterio 8: il punteggio viene attribuito se vengono utilizzati almeno il 50% di cloni MSA sul totale delle pioppelle messe a dimora, scelti tra quelle elencate nella tabella dell'Allegato V *“Specie utilizzabili”*.
- Criterio 12: la certificazione FSC o PEFC va posseduta al momento della presentazione della domanda di sostegno. Il possesso della certificazione va dichiarato in domanda e il requisito verrà verificato nel corso dell'istruttoria di ammissibilità.
- Criterio 13: la superficie dell'impianto viene verificata tramite la perimetrazione dell'impianto su tool grafico della domanda. In fase di accertamento verrà verificato il mantenimento del requisito (la superficie liquidabile deve rispettare il criterio).

B.8. Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari

Con la firma della domanda il beneficiario sottoscrive gli impegni che è necessario rispettare per ottenere il sostegno.

Gli impegni si distinguono in:

- **essenziali:** quelli che, se non rispettati, non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si intende realizzare;
- **accessori:** quelli che, se non rispettati, permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione solo parzialmente.

B.8.1. Impegni essenziali

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la **decadenza** e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Sono impegni essenziali:

- dare avvio alle operazioni previste e sostenere le spese non prima della presentazione della domanda di sostegno, con le eccezioni previste al par. *B.6.5 Inizio e decorrenza delle spese*;
- non cambiare la destinazione d'uso delle superfici oggetto d'impianto per l'intero periodo di impegno (**8 anni**), tranne per casi debitamente giustificati e riconosciuti. In caso di cessione il subentro è ammissibile solo nel caso in cui vengano sottoscritti dal subentrante gli impegni esistenti. La **durata dell'impegno** parte dal 1° gennaio dell'anno in cui è presentata la domanda di pagamento del saldo se la medesima è presentata entro la scadenza della presentazione della Domanda Unica; se la medesima è presentata dopo la scadenza della presentazione della Domanda Unica, la durata dell'impegno parte dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di pagamento del saldo;
- non modificare la natura degli impianti per l'intero periodo di impegno, definito come al punto precedente, in modo che non vengano compromessi gli obiettivi originari dell'investimento. Gli impianti sono reversibili al termine del ciclo colturale;
- mantenere la conduzione delle superfici di impianto dalla data di presentazione della domanda di sostegno fino al termine del periodo di impegno, definito come al punto precedente;
- realizzare e mantenere gli impianti conformemente a quanto indicato nel "Piano di investimento" e nel Piano di coltura, fatte salve eventuali varianti approvate e prescrizioni impartite dagli uffici istruttori;
- mantenere per tutto il periodo di impegno la presenza del 50% di cloni MSA (criterio di selezione 8), per le domande che hanno ottenuto il relativo punteggio;
- consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi da parte dei controllori;
- concludere le operazioni con le modalità e nei tempi previsti dal provvedimento di ammissione a sostegno, fatte salve le eventuali proroghe, varianti approvate e/o gli adattamenti tecnici intervenuti in corso d'opera;
- nel caso di realizzazione di impianti polispecifici, mantenere la fascia di rinaturazione almeno per il periodo di impegno.

B.8.2. Impegni accessori

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Le disposizioni in materia di sanzioni, riduzioni ed esclusioni dal pagamento saranno definite dalla Determinazione Dirigenziale di prossima emanazione in applicazione del Decreto Ministeriale n. 93348 del 26 febbraio 2024 ed applicate secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni, approvato da ARPEA.

Sono impegni accessori:

- rendicontare le operazioni concluse con la presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto al par. **B.6.6 Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni**, fatte salve le eventuali proroghe concesse;
- informare e comunicare circa il sostegno concesso come previsto al punto 2 dell'allegato 3 al Regolamento (UE) 129 del 2022 e secondo le regole previste nell'Allegato II.
- non effettuare coltivazioni agricole né pascolamento;
- mantenere, anche nella sostituzione delle fallanze, le percentuali minime di cloni MSA previste;
- effettuare le cure colturali previste nel piano di coltura e quelle eventualmente impartite in sede di istruttoria o durante i controlli, in particolare:
 - risarcimento delle fallanze (piante morte, scarsamente vitali, o comunque non idonee per conformazione agli scopi dell'impianto), con materiale vivaistico certificato;
 - controllo della vegetazione avventizia, mediante sfalci, fresature ed altre tecniche di lavorazione superficiale del terreno, oppure mediante pacciamature, fino a quando le piante saranno affermate. Anche le fasce di rispetto dovranno essere mantenute libere da infestanti, almeno per garantire l'accesso all'impianto in occasione di eventuali controlli;
 - potature di formazione e di produzione;
 - difesa fitosanitaria: necessaria contro patologie e parassiti che possono deprezzare la qualità del legname ricavabile o ridurne la quantità, in presenza di danni superiori alla soglia economica di intervento;
- provvedere alla eventuale lotta alle esotiche invasive;
- rispettare eventuali altri impegni previsti dal piano di coltura o prescritti in sede di verifica finale di esecuzione dei lavori di impianto o imposti a seguito di comunicazioni scritte intercorse tra beneficiario ed ufficio negli anni successivi;
- rispettare le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni competenti coinvolte nell'istruttoria.

C. Fasi e tempi del procedimento

C.1. Procedimento amministrativo

C.1.1. Responsabili e tempi del procedimento

I procedimenti amministrativi connessi al presente bando sono disciplinati dalla Legge n. 241/1990, dalla Legge regionale n. 14/2014 e dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 6-7304 del 31 luglio 2023.

Essi sono:

a) Approvazione della graduatoria delle domande ammissibili

Procedimento: istruttoria di ammissibilità e approvazione della graduatoria delle domande presentate nell'ambito dell'Intervento SRD05 – Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli del CSR 2023-2027.

Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Foreste (A1614A)

Termine di conclusione del procedimento: entro **90** giorni dal giorno successivo a quello di scadenza del bando

Provvedimento finale: Determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria

b) Istruttoria di ammissione a finanziamento e concessione del contributo

Procedimento: istruttoria di ammissione a finanziamento delle domande ammissibili e finanziabili presentate nell'ambito dell'Intervento SRD05 – Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli del CSR 2023-2027.

Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Tecnico territorialmente competente (A1617A – Tecnico Piemonte Nord e A1618A – Tecnico Piemonte Sud)

Termine di conclusione del procedimento: entro **120** giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione della graduatoria

Provvedimento finale: comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente (approvazione o rigetto)

c) Istruttoria delle domande di variante

Procedimento: istruttoria domande di variante delle domande di sostegno presentate nell'ambito dell'Intervento SRD05 – Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli del CSR 2023-2027.

Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Tecnico territorialmente competente (A1617A – Tecnico Piemonte Nord e A1618A – Tecnico Piemonte Sud)

Termine di conclusione del procedimento: entro **60** giorni dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda

Provvedimento finale: comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente (approvazione o rigetto)

d) Istruttoria delle domande di pagamento

Procedimento: istruttoria domande di pagamento delle domande di sostegno presentate nell'ambito dell'Intervento SRD05 – Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli del CSR 2023-2027

Responsabile del procedimento: organismo pagatore regionale ARPEA

Il procedimento si suddivide in:

e1) Istruttoria delle domande di pagamento in senso stretto, che si avvia con la trasmissione della domanda di pagamento da parte del richiedente e si conclude nel termine finale di **180** giorni, nel caso di saldo. Il procedimento istruttorio, affidato mediante Convenzione di delega (Convenzione ARPEA-Direzione 16 “Sviluppo Rurale 23-27”, Repertorio regionale n. 504 del 21/11/2023), si conclude con provvedimento finale consistente nella comunicazione al richiedente dell'esito dell'istruttoria (approvazione o rigetto); in caso di esito positivo dell'istruttoria della domanda di pagamento, l'organismo delegato provvede alla creazione della proposta (lista) di liquidazione e alla sua trasmissione ad ARPEA;

e2) Autorizzazione al pagamento, per la quale provvede direttamente ARPEA e non è oggetto di delega; fase che ha inizio con il recepimento della lista di liquidazione, contenente le domande istruite di cui al punto e1), e sulla quale vengono svolti i controlli amministrativi di autorizzazione, come da manuale di ARPEA, con il successivo inserimento, in assenza di anomalie bloccanti, in decreto di autorizzazione al pagamento, preliminare alla generazione ed esecuzione del mandato di pagamento.

C.1.2. Termini e fasi del procedimento

Attività	Soggetto che ha in carico l'attività	Scadenza
Presentazione domanda di sostegno	Richiedente	Dalla data di pubblicazione sul BURP della D.D. di approvazione del bando ed entro e non oltre il 01 luglio 2024
Istruttoria di ammissibilità e formazione della graduatoria	Settore Foreste (A1614A)	Entro 90 giorni dal giorno successivo alla scadenza del bando
Istruttoria di ammissione della domanda e comunicazione dell'esito	Settore Tecnico competente per territorio Tecnico Piemonte Nord (A1617A) Tecnico Piemonte Sud (A1618A)	Entro 120 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria
Presentazione domanda di variante	Beneficiario	Fino a 90 giorni prima del termine per la conclusione degli interventi
Istruttoria della domanda di variante	Settore Tecnico competente per territorio Tecnico Piemonte Nord (A1617A) Tecnico Piemonte Sud (A1618A)	Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda
Fine lavori e presentazione domanda di saldo	Beneficiario	Entro il 30 aprile 2026
Istruttoria domanda di saldo	Settore Tecnico competente per territorio Tecnico Piemonte Nord (A1617A) Tecnico Piemonte Sud (A1618A)	Entro 180 giorni dalla presentazione della domanda

C.2. Domanda di sostegno

Le domande di sostegno devono essere predisposte ed inviate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio “Sviluppo Rurale 2023-2027” disponibile sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>. I documenti digitali così formati, trasmessi telematicamente, sono immediatamente ricevuti dall’ufficio competente e non è necessario inviare copia cartacea della domanda.

Il servizio è lo strumento per conoscere, inoltre, lo stato di avanzamento delle pratiche presentate, consultare i documenti legati al procedimento e presentare le domande di pagamento, le istanze e le comunicazioni successive alla domanda di sostegno.

C.2.1. Iscrizione all’anagrafe agricola unica e costituzione del fascicolo aziendale

Coloro che intendono presentare la domanda di sostegno devono essere iscritti all’Anagrafe Agricola del Piemonte istituita ai sensi della L.R. n. 1 del 22/01/2019, art. 82 ed aver costituito il fascicolo aziendale, ai sensi del DPR n. 503/99 in attuazione del D.lgs n. 173/98.

Il fascicolo aziendale contiene tutti i documenti comprovanti le informazioni anagrafiche e di consistenza aziendale registrate in anagrafe. Nel fascicolo aziendale possono essere archiviate anche le domande di sostegno, qualora stampate e sottoscritte. Il fascicolo aziendale va mantenuto costantemente aggiornato; deve essere confermato o aggiornato con le sue componenti obbligatorie almeno una volta nel corso di ciascun anno solare, come previsto dal D.M. n. 99707 del 1 marzo 2021. Quindi, anche in mancanza di variazioni allo stesso, è possibile presentare una domanda di sostegno solo se il fascicolo è stato validato tra il 1 gennaio dell’anno in corso e la data di presentazione della domanda stessa.

È inoltre onere del beneficiario monitorare, assicurarsi del corretto funzionamento e capienza della propria casella postale certificata (pec) indicata all’interno del proprio fascicolo aziendale.

Il Fascicolo aziendale viene costituito contestualmente alla prima registrazione in Anagrafe.

A tal fine, le aziende agricole devono rivolgersi ad un Centro Autorizzato di assistenza in Agricoltura (CAA), che provvede ad aprire il fascicolo aziendale e ad iscrivere il soggetto all’anagrafe agricola del Piemonte. I CAA sono accreditati dalla Regione Piemonte e svolgono il servizio in convenzione.

I soggetti diversi dalle aziende agricole possono rivolgersi, in alternativa al CAA, direttamente alla Direzione Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte. La richiesta d’iscrizione all’anagrafe agricola del Piemonte può essere fatta:

- utilizzando il servizio “Anagrafe agricola del Piemonte”, pubblicato sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>, nella sezione “Agricoltura”, a cui si accede tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta di Identità Elettronica (CIE), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o certificato digitale rilasciato da un provider ufficiale (Infocert, Aruba, ecc.);
- utilizzando l’apposita modulistica, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nell’area tematica “Agricoltura” www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola. I moduli compilati, sottoscritti ed accompagnati dalla copia di un documento d’identità in corso di validità, devono essere inviati alla e-mail: servizi.siap@regione.piemonte.it.

C.2.2. Presentazione delle domande

I soggetti iscritti all'Anagrafe Agricola Unica del Piemonte possono compilare e presentare la domanda di sostegno con una delle seguenti modalità:

- a) **tramite l'ufficio CAA** che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. La domanda preparata dal CAA viene sottoscritta dal legale rappresentante con firma grafometrica (in tal caso il documento digitale è perfetto giuridicamente e non deve essere stampato), oppure viene firmata in modo tradizionale (in tal caso la domanda deve essere stampata, firmata e depositata nel fascicolo aziendale presso il CAA).
- b) **in proprio**, utilizzando il servizio “**Sviluppo Rurale 2023-2027**” sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>, a cui il legale rappresentante accede mediante SPID (Servizio Pubblico d'Identità Digitale), Carta Nazionale dei Servizi (CNS - certificato digitale rilasciato da un provider ufficiale accreditato dalla Agenzia per l'Italia Digitale) o Carta d'Identità Elettronica (CIE). Al momento della trasmissione, la domanda viene sottoscritta con firma elettronica semplice: ai sensi della L.R. n. 3/2015, essa è perfetta giuridicamente e non deve essere stampata.
- c) **tramite delega ad un'altra persona** ad operare sul servizio “**Sviluppo Rurale 2023-2027**”. La delega del legale rappresentante viene formalizzata compilando il modello I.6 – *Iscrizione Soggetti delegati*, scaricabile alla pagina www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola e viene registrata nel fascicolo aziendale. Il delegato potrà accedere ai servizi online con la propria identità digitale; se ha potere di firma (es. direttore, ...), potrà sostituire il legale rappresentante nell'invio della domanda, nel qual caso occorrerà prestare attenzione a selezionare correttamente il richiedente nei dati identificativi della pratica (altrimenti la domanda potrà essere trasmessa solo dal legale rappresentante).
- d) **tramite delega ad un professionista** ad operare sul servizio “**Sviluppo Rurale 2023-2027**”. La delega del legale rappresentante viene formalizzata compilando il modello I.8 – *Delega a Professionisti* scaricabile alla pagina www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola e viene registrata nel fascicolo aziendale. Il delegato potrà accedere ai servizi online con la propria identità digitale.

La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del numero identificativo generato dal sistema informatico, corredato dalla data e ora di trasmissione.

Le domande di sostegno potranno essere presentate **entro e non oltre il 01 luglio 2024**.

Le domande non complete di tutta la documentazione e degli allegati prescritti nel bando non sono ricevibili.

Gli allegati alla domanda devono essere trasmessi esclusivamente in formato digitale portatile statico non modificabile e non devono contenere macroistruzioni o codici eseguibili.

Nella scelta sono preferiti gli standard documentali internazionali ISO e gli standard che consentono il WYSIWYG (What You See Is What You Get), ovvero che forniscono una rappresentazione grafica uguale a quella riprodotta sullo schermo del personal computer. Si suggerisce pertanto di trasmettere documenti informatici in formato PDF - PDF/A, perché di maggior diffusione e leggibilità.

Ai suddetti allegati, se necessario, possono essere aggiunte versioni c.d. “di lavoro” in formato modificabile.

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veri e hanno valore di **dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà** ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000). Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio non costituenti falsità, il Responsabile del

Procedimento dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione, il procedimento non ha seguito.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, e le somme indebitamente percepite verranno recuperate.

C.2.2.1 Georiferimento dell'investimento

La **delimitazione georiferita** dell'investimento dovrà essere riportata **sul tool grafico** (interfaccia basata sul GIS integrato nel servizio **Sviluppo Rurale 2023–2027**) della domanda di sostegno.

Le aziende, per georiferire l'investimento, dovranno compiere preliminarmente le seguenti attività:

- aggiornamento della Consistenza Territoriale Grafica nel fascicolo aziendale;
- compilazione del piano di coltivazione in modalità grafica, mediante l'individuazione degli usi del suolo sugli appezzamenti colturali, definiti a partire dall'isola aziendale, attraverso il disegno di poligoni con colture omogenee per tipologia di aiuto o di requisito da rispettare.

Il fascicolo aziendale dovrà quindi essere confermato o aggiornato annualmente in modalità grafica e geospaziale.

C.2.3. Documentazione richiesta per la domanda di sostegno

La domanda di sostegno deve essere compilata in tutte le sue parti, completa degli allegati sotto riportati, pena la non ricevibilità:

- relazione tecnica illustrativa dell'impianto oggetto di domanda, contenente tutte le informazioni elencate all'Allegato IV "*Piano di investimento*", redatto e sottoscritto da tecnico con specifiche competenze in materia agricolo-forestale, abilitato e iscritto al relativo albo⁸;
- prospetto analitico dei costi secondo quanto previsto dal par. B.6 *Spese ammissibili* e secondo il modello che verrà reso disponibile sul sito web della Regione Piemonte;
- scheda di calcolo del punteggio auto attribuito, secondo il modello che verrà reso disponibile sul sito web della Regione Piemonte;
- proposta di piano di coltura, secondo il modello riportato all'Allegato VII "*Modello di piano di coltura*", redatto dal tecnico incaricato e controfirmato dal beneficiario per accettazione;
- nel caso di impianti da realizzare in aree demaniali: copia della concessione;
- nel caso di impianti da realizzare su superfici agricole già interessate da investimenti di imboschimento realizzati nei precedenti periodi di programmazione, in cui il codice d'uso nel fascicolo aziendale è "non agricolo": dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del DPR 445/2000, riportante gli estremi della domanda e il periodo d'impegno, relativa al fatto di aver provveduto al taglio e allo sgombero della piantagione preesistente, accompagnata da foto georiferite dell'appezzamento;

⁸ I **tecnici abilitati** alla redazione del Piano di investimento, alla direzione lavori e all'assistenza tecnica sono:

- dottori agronomi e forestali
- periti agrari e agrotecnici, esclusivamente se il richiedente è un'azienda agricola o un organismo cooperativo operante negli ambiti della produzione, commercializzazione e vendita di prodotti agricoli.

Anche qualora il progetto, la direzione lavori o l'assistenza tecnica siano effettuate da Ente Pubblico, da Consorzio forestale o da Società, è indispensabile che sia individuato un tecnico abilitato responsabile, in possesso dei requisiti di cui al comma precedente.

Gli allegati dovranno essere trasmessi esclusivamente nel **formato elettronico** previsto dal servizio informatico e specificate nel par. C.2.2 Presentazione delle domande.

La relazione tecnica, il prospetto analitico dei costi e la scheda di calcolo del punteggio autoattribuito devono essere forniti anche in formato modificabile (doc, xls, ecc.).

La delimitazione di ogni corpo dell'impianto in progetto dovrà essere riportata sul tool grafico della domanda di sostegno.

Per l'attribuzione del relativo punteggio, se del caso, dovrà essere dichiarato il possesso della certificazione della gestione sostenibile delle foreste o delle piantagioni (standard FSC o PEFC).

L'Amministrazione si riserva di richiedere qualsiasi altro dato o documentazione ritenuti necessari per svolgere l'istruttoria delle domande di sostegno.

C.3. Istruttoria della domanda di sostegno

C.3.1. Istruttoria di ammissibilità e formazione della graduatoria

L'Ente istruttore è il Settore Foreste (A1614A). Il procedimento si avvia dal giorno successivo alla scadenza del bando e si conclude entro **90 giorni**.

La comunicazione dell'avvio del procedimento viene data con avviso trasmesso via PEC ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14.

L'istruttoria di ammissibilità delle domande di sostegno consiste in attività amministrative, tecniche e di controllo che comprendono:

- a) verifica della ricevibilità della domanda (rispetto delle modalità e scadenze per la trasmissione, compilazione conforme alle disposizioni del bando, completezza formale della documentazione allegata);
- b) verifica delle condizioni di ammissibilità dei beneficiari, dell'operazione e degli investimenti/attività proposti;
- c) verifica della congruità, sostenibilità ed ammissibilità tecnico-economica dell'operazione e del quadro economico proposto con riferimento alle finalità, condizioni ed ai limiti definiti dal bando;
- d) verifica del punteggio auto-attribuito ed assegnazione definitiva del punteggio sulla base dei criteri di selezione previsti dal bando, utile per la formazione della graduatoria di merito delle domande;
- e) definizione della spesa massima ammissibile e del relativo sostegno massimo concedibile.

Il Settore avrà la facoltà di chiedere la rettifica della documentazione presentata allo scopo di sanare lievi carenze o inesattezze formali che non costituiscono causa di irricevibilità, ottenere chiarimenti e approfondimenti tecnici sui contenuti della domanda di sostegno e sulla documentazione allegata ed accertare la veridicità dei dati dichiarati dal richiedente; potrà infine procedere ad accertamenti d'ufficio.

A conclusione dell'istruttoria di ammissibilità delle domande di sostegno sarà redatto un verbale contenente per ciascuna domanda la proposta di esito:

- **negativo**, indicando le motivazioni;
- **positivo**, definendo:
 - il punteggio assegnato facendo riferimento ai punteggi ed al metodo di calcolo indicati nel Par. B.7 Criteri di selezione e graduatoria;

- l'importo totale dell'investimento ammissibile a sostegno;
- gli investimenti ammissibili, specificando gli eventuali investimenti non ammissibili;
- l'ammontare del sostegno concedibile;
- **parzialmente positivo**, nel caso di riduzione del punteggio auto-attribuito o nel caso di esclusione di investimenti e/o voci di spesa imputate all'operazione.

In caso di esito negativo o parzialmente positivo (vale a dire che preveda parziale rigetto della domanda) il richiedente viene informato del fatto che, entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione, ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, come previsto dall'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 17 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. Tale comunicazione sospende i termini di conclusione del procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento; il verbale di istruttoria riporta le motivazioni dell'accoglimento o del mancato accoglimento di tali osservazioni.

I verbali di istruttoria costituiscono la base per:

- il rigetto delle domande di sostegno non ricevibili;
- l'inserimento nella graduatoria delle domande di sostegno ricevibili.

La graduatoria viene approvata con determinazione dirigenziale e, sulla base dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda e della dotazione finanziaria del bando, distinguerà:

- le domande ammissibili e finanziabili, con indicazione per ciascuna domanda della spesa massima ammissibile e del sostegno massimo concedibile;
- le domande ammissibili ma non finanziabili per mancanza di copertura finanziaria;
- le domande non ammissibili.

Nel caso della presenza di una domanda di sostegno parzialmente finanziabile per carenza di fondi sarà data facoltà di scelta al beneficiario se accettare o meno il sostegno disponibile, fermo restando che eventuali economie che si dovessero verificare nelle fasi successive saranno utilizzate per la domanda di sostegno parzialmente finanziata, al fine di coprire la quota di sostegno riconosciuta ma non finanziata per carenza di risorse.

Il provvedimento viene comunicato mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e diventa efficace dalla data di pubblicazione; ne viene data notizia anche sul portale www.bandipiemonte.it.

L'inserimento nella graduatoria in esito all'istruttoria di ammissibilità non costituisce ammissione definitiva a finanziamento e il punteggio può ancora essere rivisto in base ai riscontri sulla documentazione progettuale.

C.3.2. Istruttoria di ammissione

Per le domande ammissibili e finanziabili l'iter prosegue con l'istruttoria di ammissione.

L'Ente istruttore è il Settore Tecnico territorialmente competente (Tecnico Piemonte Nord - A1617A e Tecnico Piemonte Sud - A1618A).

Il procedimento si avvia dal giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria preliminare, che costituisce avvio del procedimento, e si conclude entro **120** giorni.

Il Settore regionale competente effettua l'istruttoria delle pratiche ammissibili e finanziabili sulla base della documentazione progettuale fornita con la domanda di sostegno (come specificato al par. C.2.3 *Documentazione richiesta per la domanda di sostegno*), anche con eventuali sopralluoghi, e ne comunica l'esito al beneficiario.

L'istruttoria di ammissione delle domande di sostegno consiste in attività amministrative, tecniche e di controllo che comprendono:

- l'esame tecnico-economico degli investimenti descritti nel *Piano di investimento*;
- la verifica della ammissibilità delle spese secondo quanto stabilito dal PSP e nel Par B.6 *Spese ammissibili* del presente bando;
- la verifica del mantenimento dei punteggi assegnati nella precedente fase di ammissibilità o l'eventuale aggiornamento dei punteggi e della relativa graduatoria;
- la definizione della spesa massima ammessa e del relativo sostegno concesso.

Per gli impianti da realizzare **in Area Natura 2000 o altra Area protetta**, il Settore competente per l'istruttoria trasmette copia della documentazione progettuale all'Ente di gestione dell'area protetta (EGAP) competente o al Settore regionale Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali⁹, al fine di acquisire il parere sulla compatibilità dell'intervento in progetto (rispetto a norme, misure di conservazione, strumenti di pianificazione, misure sito specifiche).

Per gli impianti da realizzare in **ambiti di competenza delle Autorità preposte alla sicurezza idraulica**, il Settore competente per l'istruttoria trasmette copia della documentazione progettuale all'Autorità idraulica, al fine di acquisire l'autorizzazione idraulica dell'intervento in progetto.

Per gli impianti **polispecifici**, il Settore competente per l'istruttoria trasmette copia della documentazione progettuale all'Autorità di Bacino, al fine di acquisire il parere vincolante di compatibilità ai sensi dell'art. 36 delle NA del PAI.

In questa fase, se l'esame della documentazione progettuale evidenziasse elementi non coerenti con l'attribuzione dei punteggi avvenuta durante l'istruttoria di ammissibilità, la domanda potrà essere ammessa a finanziamento solo nei seguenti casi:

- se il punteggio ricalcolato è superiore a quello della prima domanda idonea e non finanziabile della graduatoria;
- nel caso non ci siano domande idonee e non finanziabili, se il punteggio ricalcolato è almeno pari al punteggio minimo stabilito dal presente bando;
- se il progetto viene modificato per conseguire il mantenimento del punteggio.

Eventuali richieste di modifica e/o revisione della Progettazione di dettaglio (aspetti tecnico-progettuali e/o delle voci componenti il quadro economico degli investimenti/attività) dovranno essere trasmesse al Settore competente tramite l'apposita funzionalità di SIAP, denominata "**Revisione di progetto**".

A conclusione dell'istruttoria delle domande di sostegno sarà redatto un verbale contenente per ciascuna domanda la proposta di esito:

- **negativo**, indicando le motivazioni;
- **positivo**, indicando:

⁹ L'elenco degli EGAP e dei siti Natura 2000 da essi gestiti è consultabile alla pagina: <http://www.regione.piemonte.it/parchi/cms/enti-di-gestione.html>

- conferma del punteggio assegnato nella fase preliminare;
- importo della spesa ammessa e del relativo sostegno;
- **parzialmente positivo**, nel caso di riduzione e/o esclusione di investimenti, attività e/o voci di spesa imputate all'operazione o riduzione del punteggio.

I verbali di istruttoria costituiscono la base per:

- il rigetto delle domande di sostegno non idonee, adeguatamente motivato;
- l'approvazione delle domande di sostegno idonee, con indicazione del punteggio, della spesa massima ammessa e del sostegno concesso.

In caso di esito negativo o parzialmente positivo (vale a dire che preveda parziale rigetto della domanda) il richiedente viene informato del fatto che, entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, come previsto dall'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tale comunicazione sospende i termini di conclusione del procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere 10 giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento.

La comunicazione di ammissione o di non ammissione al finanziamento della domanda di sostegno trasmessa telematicamente al richiedente tramite il servizio **Sviluppo Rurale 2023–2027** è da considerarsi rispettivamente quale atto di concessione o diniego di concessione del finanziamento al richiedente.

Alle domande ammesse a finanziamento viene assegnato un **Codice Unico di Progetto (CUP)**, che dovrà essere citato in tutti gli atti della Pubblica Amministrazione e nei documenti di spesa, **unitamente alla dicitura “PSP 2023-2027 Piemonte – numero di domanda”**, pena l'inammissibilità dell'importo relativo. Il CUP viene attribuito in fase di ammissione a finanziamento e viene pubblicato sul servizio “**Sviluppo Rurale 2023-2027**”.

In attesa della conclusione dell'istruttoria di ammissione, a partire dalla data di presentazione della domanda di sostegno, le operazioni di realizzazione degli investimenti/attività potranno essere avviate **a totale responsabilità dei richiedenti**, e comunque senza impegnare in alcun modo l'Amministrazione regionale circa l'esito dell'istruttoria e la concessione del sostegno.

C.4. Modifiche in corso d'opera al progetto

I beneficiari possono, nel corso della realizzazione degli investimenti, apportare modifiche al progetto approvato nelle modalità e alle condizioni di seguito riportate.

Le modifiche possono essere di differenti tipologie: variante, adattamento tecnico, adattamento tecnico-economico.

Le modifiche non possono mai comportare l'aumento della spesa ammessa e del sostegno concesso.

Non sono ammissibili le modifiche del progetto approvato che ne alterino gli obiettivi e/o i criteri che abbiano consentito l'ammissione a finanziamento.

C.4.1. Variante

Sono da considerarsi varianti tutti i cambiamenti al progetto originale che comportano modifiche all'operazione e agli aspetti tecnici ed economici che hanno reso l'iniziativa finanziabile.

Sono considerate varianti:

- il cambio di localizzazione dell'investimento, inteso come cambio di particella catastale;
- le variazioni progettuali che comportino l'acquisizione di nuove autorizzazioni di legge;
- l'introduzione di azioni, opere o attrezzature non indicate nel progetto iniziale (es. recinzione o pacciamatura se non erano previste inizialmente);
- le compensazioni tra voci di spesa per una percentuale compresa tra il 15% e il 50% della spesa ammessa;
- le modifiche tecniche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative superiori al 15% della spesa ammessa;
- la sostituzione di tutte le specie arboree simbiotiche previste nel progetto approvato.

Non sono considerate varianti:

- le variazioni progettuali che non comportino l'acquisizione di nuove autorizzazioni di legge;
- le compensazioni tra voci di spesa per una percentuale inferiore al 15% della spesa ammessa;
- le modifiche tecniche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative, purché contenute nel 15% della spesa ammessa;
- i cambi di fornitore/preventivo
- modifiche all'interno di azioni di opere o attrezzature indicate nel progetto iniziale (es. utilizzo di pacciamatura individuale in materiale organico al posto di film plastico, o viceversa);
- l'uso di materiale vivaistico a radice nuda invece che in contenitore (e viceversa).

Le varianti devono essere autorizzate a seguito della presentazione di apposita domanda.

La domanda di variante può essere presentata:

- unicamente con riferimento alla domanda di sostegno già ammessa;
- almeno 90 giorni prima del termine ultimo concesso per la rendicontazione delle spese.

Le varianti devono essere preventivamente richieste: non sono ammesse varianti in sanatoria.

Il beneficiario può presentare al massimo una richiesta/e di variante per ciascuna domanda di sostegno.

C.4.1.1. Documentazione da allegare alla domanda di variante

La domanda dev'essere trasmessa telematicamente tramite il servizio **Sviluppo Rurale 2023–2027**, corredata da:

- relazione tecnica redatta dal tecnico incaricato, con le **motivazioni** delle modifiche del progetto inizialmente approvato, e sottoscritta dal beneficiario;
- elaborati progettuali di cui al par. C.2.3 *Documentazione richiesta per la domanda di sostegno*, debitamente aggiornati in relazione alla variante richiesta;
- quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, contro-firmato dal beneficiario del sostegno;
- computo metrico di confronto tra la situazione ammessa a finanziamento e quella che si determina a seguito della variante;

- se la variante comporta l'acquisizione di nuove autorizzazioni: autorizzazioni amministrative previste per legge rilasciate dalle autorità competenti.

C.4.1.2. Istruttoria della domanda di variante

Il Settore Tecnico competente per territorio (Tecnico Piemonte Nord - A1617A o Tecnico Piemonte Sud – A1618A) istruisce la domanda di variante ai fini della determinazione della spesa ammissibile e del sostegno concesso.

Il procedimento si conclude entro **60** giorni dalla presentazione della domanda.

La variante è ammissibile solamente se:

- la nuova articolazione della spesa e delle operazioni non altera le finalità originarie del progetto;
- rispetta le caratteristiche tecniche delle operazioni, le condizioni e i limiti indicati nelle presenti disposizioni attuative;
- non determina una diminuzione del punteggio attribuito che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
- è garantito il mantenimento dei requisiti che hanno determinato l'approvazione del progetto in base ai criteri di selezione.

La domanda di variante non può determinare un aumento del sostegno ammesso a finanziamento; eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente.

Non possono essere utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di operazioni non previste dal progetto originario.

Il Settore incaricato per l'istruttoria si riserva la facoltà di chiedere eventuali chiarimenti e documenti ritenuti necessari al completamento dell'iter amministrativo e, verificate le condizioni, redigerà relativo verbale e provvederà a comunicare l'esito istruttorio al beneficiario.

Solo dopo aver ricevuto la comunicazione di approvazione della variante il beneficiario può ritenere l'istanza ammessa, con conseguente eleggibilità della spesa che decorre dalla data della domanda di sostegno/variante.

In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese, rimane valido il progetto approvato inizialmente.

La presentazione della domanda di variante così come i lavori e gli acquisti eventualmente effettuati prima dell'approvazione della stessa non comporta alcun impegno (finanziario o di altro tipo) per l'Amministrazione regionale. Il beneficiario si assume il rischio che gli interventi realizzati e le spese sostenute non siano riconosciuti a consuntivo (acconto e/o saldo finale).

C.4.2. Adattamento tecnico

L'adattamento tecnico riguarda modifiche al progetto non sostanziali, coerenti con gli obiettivi dell'Intervento SRD05 e che rappresentano l'introduzione di più idonee soluzioni tecnico-economiche, fermo restando l'importo della spesa ammessa e del sostegno concesso in sede di istruttoria e a condizione che sia sempre possibile identificare l'oggetto del sostegno.

Sono considerati adattamenti tecnici le variazioni al progetto approvato che non costituiscono Varianti, come definite al par. C.4.1 *Variante*.

L'adattamento tecnico non richiede preventiva autorizzazione e il soggetto beneficiario è responsabile del buon fine dello stesso. Non fa sorgere in capo alla Regione Piemonte alcun impegno. Le suddette modifiche

possono essere considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate e illustrate nella documentazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

C.5. Eventuali ulteriori fasi di partecipazione del beneficiario

C.5.1. Domanda di Proroga

Il beneficiario, per la realizzazione e rendicontazione delle operazioni, può richiedere, **motivandole**, proroghe per un **periodo massimo di 240 giorni** calcolati a decorrere dal giorno successivo al termine stabilito per la realizzazione delle operazioni nel provvedimento di ammissione al finanziamento.

Tale istanza può essere concessa solamente in presenza di motivazioni oggettive, a condizione che i lavori di esecuzione degli investimenti siano avviati e in corso d'opera al momento della presentazione della richiesta e laddove la concessione non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi di pagamento della Programmazione dello Sviluppo Rurale 2023-2027.

La richiesta di proroga deve essere presentata al Settore Tecnico competente per territorio (Tecnico Piemonte Nord - A1617A o Tecnico Piemonte Sud – A1618A) prima della scadenza del termine per la realizzazione e rendicontazione degli investimenti mediante la procedura preposta sul servizio “**Sviluppo Rurale 2023-2027**”.

Il Settore preposto all'istruttoria concede o non concede la proroga e comunica l'esito al beneficiario, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

C.5.2. Domanda di Voltura

Nel corso della realizzazione degli investimenti è ammessa la voltura della domanda ad altri soggetti, a seguito di:

- trasformazione aziendale;
- cessione/fusione/incorporazione;
- variazione di ragione sociale;
- insediamento di eredi.

La richiesta di voltura deve essere presentata mediante la procedura informatica preposta su SIAP.

È ammessa la voltura a condizione che:

- l'importo della spesa ammessa in sede di istruttoria rimanga invariato,
- sia sempre possibile identificare l'oggetto del sostegno,
- siano confermati gli impegni e i requisiti,
- il beneficiario rientri tra quelli previsti al par. **A.3 Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno**.

Il Settore preposto istruisce la domanda di voltura e comunica l'esito al beneficiario, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Nel caso di semplice modifica della denominazione sociale, il beneficiario è tenuto a comunicare mediante la procedura preposta sul servizio “**Sviluppo Rurale 2023-2027**” tale cambiamento allegando la

documentazione relativa e a provvedere ad allineare i dati iscritti nell'Anagrafe Agricola Unica sul proprio fascicolo aziendale.

C.5.3. Domanda di Rinuncia

Si può presentare domanda di rinuncia **in qualsiasi momento** tramite l'apposita funzione sul servizio "Sviluppo Rurale 2023-2027".

Tuttavia, se il beneficiario è già stato informato che sono state riscontrate inadempienze o se gli è stata comunicata l'intenzione di svolgere una visita sul luogo degli investimenti o se da tale visita emergono inadempienze, **il ritiro non è consentito**.

Il Settore Tecnico competente per territorio (Tecnico Piemonte Nord - A1617A o Tecnico Piemonte Sud – A1618A), nel caso di rinuncia dopo l'ammissione a finanziamento, provvede ad istruire l'istanza di rinuncia e a comunicarne l'esito al beneficiario. In caso di rinuncia prima dell'ammissione a finanziamento, la domanda viene automaticamente archiviata dal sistema informativo.

C.5.4. Domanda di correzione errori palesi

Le domande di sostegno possono essere corrette e adeguate presentando domanda di correzione di errori palesi in caso di mero errore materiale riconosciuto dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

La comunicazione di correzione e adeguamento di errori palesi può essere presentata solo relativamente alle domande di sostegno, fino alla data di apertura dell'istruttoria di ammissione.

Le domande di pagamento, in caso di errori palesi, potranno essere ritirate mediante la presentazione di una richiesta di annullamento, finalizzata alla successiva ripresentazione di una domanda di pagamento corretta, come descritto al par. **C.6.3 Richiesta di annullamento della domanda di pagamento**.

C.6. Domande di pagamento

Successivamente all'ammissione al sostegno, il beneficiario potrà presentare la domande di pagamento di saldo, come di seguito descritto, esclusivamente in modalità telematica accedendo al servizio descritto al par. **C.2.2 Presentazione delle domande**, richiamando la propria domanda mediante il numero assegnato e creando la domanda di pagamento prescelta.

C.6.1. Domanda di saldo

Al termine delle operazioni ammesse al sostegno, il beneficiario presenta domanda di saldo relativa a tutte le spese sostenute e in ogni caso effettuate entro la data di trasmissione della domanda di pagamento.

C.6.1.1. Termine per la presentazione della domanda di saldo

La domanda di saldo dev'essere presentata **entro il 30 aprile 2026**.

Il termine entro cui presentare la domanda di saldo sarà in ogni caso indicato nella comunicazione di ammissione a finanziamento.

La richiesta di saldo presentata oltre i termini, in assenza di richiesta di proroga, comporta l'applicazione di una riduzione del sostegno, sino alla decadenza della domanda in caso di grave ritardo, come stabilito con apposita Determinazione Dirigenziale di prossima emanazione.

C.6.1.2. Documentazione richiesta per la domanda di saldo

La domanda di pagamento di saldo dev'essere presentata esclusivamente in modalità telematica e ad essa il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- 1) **copia dei documenti di spesa** che devono **obbligatoriamente** riportare i contenuti previsti nell'Allegato I del presente bando; per le voci di spesa rendicontate tramite le Unità di Costo Standard, NON devono essere allegati documenti di spesa;
- 2) **tracciabilità dei pagamenti** effettuati mediante copia di disposizioni di pagamento ed estratto conto con evidenza dei pagamenti relativi all'intervento; a tale proposito si evidenzia che tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del sostegno e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del sostegno spettante;
- 3) **certificato di regolare esecuzione dei lavori**, redatto e firmato, sotto la sua personale responsabilità, da un tecnico abilitato con specifica competenza in materia agraria e forestale e controfirmato dal beneficiario;
- 4) **relazione tecnica finale**, redatta e firmata, sotto la sua personale responsabilità, da un tecnico abilitato con specifica competenza in materia agraria e forestale;
- 5) **computo metrico consuntivo** redatto e firmato, sotto la sua personale responsabilità, da un tecnico abilitato con specifica competenza in materia agraria e forestale. In caso di adattamenti tecnico-economici introdotti in corso d'opera non costituenti variante, secondo quanto previsto al par. C.4 *Modifiche in corso d'opera al progetto*, il computo metrico deve evidenziare le differenze rispetto a quello approvato in fase di ammissione;
- 6) fotografie georeferenziate (con indicazione delle coordinate in formato UTM WGS 84) relative a tutti gli appezzamenti, in formato .jpg o .pdf (risoluzione 300-600 Kb);
- 7) per il materiale vivaistico:
 - copia della seguente documentazione: bolla d'accompagnamento, certificato di provenienza o identità clonale, passaporto verde;
 - file di foglio di calcolo (formato .odf, .xls, .xlsx) contenente le informazioni relative al materiale vivaistico impiegato, secondo il modello che sarà disponibile sul sito internet regionale.
- 8) dichiarazione del beneficiario, secondo il modello che sarà disponibile sul sito internet regionale, redatta ai sensi del DPR 445/2000, attestante:
 - la posizione del beneficiario relativamente all'IVA;
 - elenco fatture presentate e loro rispondenza esclusiva con gli interventi effettuati;
 - il fatto di non aver utilizzato altre sovvenzioni pubbliche per gli interventi realizzati.

Il perimetro dell'impianto realizzato deve essere riportato sul tool grafico della domanda di pagamento.

La **superficie liquidabile** è pari all'area effettiva di impianto, calcolata dalla linea che unisce i fusti perimetrali e maggiorata di una fascia esterna di larghezza fino a 6 metri. Non è possibile riconoscere il costo di eventuali lavorazioni su fasce di rispetto più ampie dei 6 m.

La documentazione di cui ai punti 1) e 2) dovrà essere inserita nella sezione "Documenti di spesa" presente sul servizio **Sviluppo Rurale 2023–2027**.

L'Amministrazione si riserva di richiedere qualsiasi altro dato o documentazione ritenuti necessari per svolgere l'istruttoria delle domande di pagamento.

C.6.2. Istruttoria domanda di saldo

I soggetti competenti per l'istruttoria delle domande di pagamento di saldo procedono ai controlli amministrativi che consistono, tra l'altro, nella verifica:

- a) della conformità degli interventi con quanto ammesso al sostegno, compresi il mantenimento degli impegni e il rispetto dei criteri di selezione;
- b) delle operazioni concluse e rendicontate;
- c) delle spese sostenute e dei pagamenti effettuati;
- d) dell'assenza di doppi finanziamenti irregolari;
- e) della realizzazione dell'investimento stesso, salvo eventuali deroghe, mediante sopralluogo (accertamento lavori); in alternativa e per i casi normati dal DM 410727 del 04/08/2023, la verifica potrà essere effettuata mediante foto georiferite che diano certezza di realizzazione, come previsto al paragrafo 7.3.2.1 del PSP;
- f) la verifica della Regolarità Contributiva e della certificazione antimafia, ove previsti.

La domanda di pagamento può essere inoltre estratta a campione per essere sottoposta a **controllo in loco** per la verifica:

- a) dell'attuazione dell'operazione in conformità delle norme applicabili;
- b) di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita e che non sono state oggetto dei controlli amministrativi;
- c) dell'esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario (raffrontandoli con i documenti giustificativi), compresa l'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se necessario, un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi.

Sulla base dell'esito dei controlli amministrativi e del controllo in loco effettuati, è definito l'importo totale di spesa accertato e il conseguente relativo sostegno da erogare.

L'esito positivo di tali controlli comporta quindi l'inserimento della domanda in un elenco di liquidazione che sarà inviato ad ARPEA, la quale ne dispone il pagamento.

Qualora l'esito fosse invece parzialmente positivo o negativo sarà seguito l'iter previsto dall'art. 10 bis L. n. 241/90.

L'istruttoria della domanda di saldo si conclude in **180 giorni** (compatibilmente con la necessità di effettuare le verifiche in campo sulla vitalità delle piante messe a dimora nella stagione vegetativa) dalla data di trasmissione:

- in caso di esito positivo, con l'inserimento in un elenco di liquidazione da trasmettere ad ARPEA,

- in caso di esito negativo, con il provvedimento di rigetto della domanda che comporterà la decadenza della pratica..

C.6.2.1 Accertamento dei lavori

La **visita sul luogo** deve essere effettuata **sul 100% degli impianti**, al fine di verificare l'esistenza fisica dell'investimento e la rispondenza allo scopo. In particolare, sarà oggetto di verifica:

- la conformità dell'intervento realizzato con il progetto approvato o comunque autorizzato con variante in corso d'opera;
- l'effettiva estensione delle superfici dichiarate con la domanda di pagamento. tramite misurazione con GPS;
- la percentuale di attecchimento delle piante messe a dimora.

Per quanto riguarda l'estensione delle superfici, la spesa ammissibile viene commisurata all'area effettiva di impianto (la così detta "superficie liquidabile"), calcolata dalla linea che unisce i fusti perimetrali, maggiorata di una fascia esterna di larghezza fino a 6 metri.

Dalla superficie eleggibile vanno scorporate le tare, intese come parti dell'appezzamento non coltivate o non coltivabili (ad esempio rocce affioranti, laghetti, costruzioni, strade) che comportano una riduzione della densità del popolamento; se invece non influiscono su numero e distanza tra le piante, vanno considerate ininfluenti: con la crescita degli alberi, non saranno più nemmeno rilevabili con la fotointerpretazione

Per quanto riguarda l'**attecchimento** delle piantine, l'accertamento dell'esecuzione dei lavori ha esito positivo se il numero delle piante vitali risulta superiore al **90%**.

Se la percentuale di attecchimento è compresa tra il 70 e il 90%, si attua una sospensione dell'istruttoria della domanda di pagamento del contributo per le spese d'impianto: il beneficiario dovrà sostituire a sue spese le fallanze nella prima stagione utile, quindi far pervenire un nuovo CREL all'ufficio regionale, che effettuerà un sopralluogo di verifica. In caso di accertamento positivo, potrà essere corrisposto il contributo per le spese d'impianto; se invece l'accertamento ha esito negativo o nel caso in cui il CREL non sia trasmesso entro il 31 maggio dell'anno successivo al primo sopralluogo, la domanda sarà considerata decaduta.

Se la percentuale di attecchimento è inferiore al 70% e non sussistono le cause di forza maggiore di cui al par. C.10, la domanda sarà considerata decaduta.

C.6.3. Richiesta di annullamento della domanda di pagamento

In qualsiasi momento il beneficiario può richiedere l'annullamento della domanda di pagamento (anticipo, acconto o saldo), se si è accorto di errori palesi nella compilazione, purché tale rilievo non sia conseguenza di controlli da parte dell'ufficio istruttore.

Per richiedere l'annullamento può presentare specifica domanda, accedendo alla propria pratica presente sul servizio descritto al par. C.2.2 Intervento, soggetti e risorse, e specificando le motivazioni per tale richiesta.

L'ufficio istruttore provvederà all'accettazione di tale domanda, ed in tal caso sarà possibile presentare nuova domanda di pagamento, oppure al suo respingimento, ed in tal caso si proseguirà con l'istruttoria della domanda precedentemente presentata.

C.7. Controlli ex-post (successivi al pagamento)

Successivamente all'erogazione del saldo l'intervento finanziato può essere soggetto ad un controllo ex post, per la verifica del mantenimento degli impegni. Infatti, se **entro 8 anni** dalla data di conclusione dell'istruttoria del pagamento del saldo si verifica una delle seguenti condizioni:

- a) cessazione o trasferimento dell'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
- b) cambio di proprietà che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- c) qualsiasi altro cambiamento significativo che influisca sulla natura, gli obiettivi o l'attuazione dell'intervento finanziato, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;

il sostegno è restituito dal beneficiario in proporzione al periodo per il quale gli impegni non sono stati soddisfatti e per l'importo relativo alla parte d'investimento che non ha rispettato l'impegno.

C.8. Riduzioni, sanzioni e decadenza/revoca (a seguito del mancato rispetto degli impegni)

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

L'entità della riduzione del sostegno sarà definita dalla Determinazione di riduzioni e sanzioni di prossima emanazione in applicazione del Decreto Ministeriale n. 93348 del 26 febbraio 2024 ed applicata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni, approvato da ARPEA.

In questo provvedimento saranno definite le modalità di applicazione delle riduzioni in relazione alla gravità, entità e durata della violazione degli impegni.

Inoltre la domanda decade o è revocata totalmente a seguito di:

- perdita delle condizioni di ammissibilità;
- mancata ultimazione e relativa rendicontazione degli interventi entro il termine fissato fatte salve le concessioni di proroga;
- realizzazione di investimenti con spesa ammissibile inferiore alla soglia minima;
- realizzazione di investimenti che non rispondono a requisiti di funzionalità e completezza;
- violazione del divieto di cumulo;
- accertamento della non veridicità delle dichiarazioni presentate;
- esito negativo dell'eventuale controllo ex post.

C.9. Recupero dei pagamenti indebitamente percepiti

In caso di decadenza o rinuncia di una domanda per la quale siano già state liquidate somme in anticipo o acconto, oppure qualora sia accertato un mancato rispetto degli impegni successivi al pagamento del saldo, il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme precedentemente percepite.

Sarà dunque notificato un provvedimento di recupero con il quale sarà prescritta la restituzione nei successivi 60 giorni, nelle modalità in esso specificate.

Qualora la restituzione non avvenga, decorreranno gli interessi dal giorno successivo alla scadenza dei 60 giorni e fino alla data del rimborso o della detrazione. Il calcolo degli interessi sarà applicato anche nei casi

in cui ARPEA proceda alla compensazione mediante detrazione degli importi dovuti da eventuali successivi pagamenti. In caso di indisponibilità di pagamenti successivi ARPEA potrà procedere con il recupero coattivo.

C.10. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2116, art. 3 e ai fini del sostegno, la «forza maggiore» e le «circostanze eccezionali» possono essere riconosciute in particolare nei seguenti casi:

- 1) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente il beneficiario o l'operazione oggetto del finanziamento;
- 2) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- 3) un'epizootia, la diffusione di una fitopatìa o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- 4) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- 5) il decesso del beneficiario;
- 6) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

Qualora una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave, di cui al punto 1, colpisca gravemente un'area ben determinata, lo Stato membro interessato può considerare l'intera zona gravemente colpita da tale calamità o evento.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione di valore probante a giudizio dell'autorità competente devono essere comunicati a quest'ultima tramite il servizio “**Sviluppo Rurale 2023-2027**”.

Non sono considerate “cause di forza maggiore” e “circostanze eccezionali” le seguenti fattispecie:

- 1) le esondazioni e le erosioni spondali nella fascia A del PAI;
- 2) i danni provocati dalla fauna selvatica;
- 3) la morte delle piante per motivi legati alle condizioni pedologiche o all'andamento climatico, salvo quanto indicato al punto 1) dell'elenco di circostanze eccezionali sopra riportato.

D. Disposizioni finali

D.1. Ispezioni e controlli

Gli uffici del Settore Foreste (A1614A) e dei Settori Tecnici Piemonte Nord (A11617A) e Piemonte Sud (A1618A), ciascuno per quanto di competenza, effettuano i seguenti controlli, secondo le disposizioni del presente Bando e dei Manuali ARPEA:

- a) controlli tecnico-amministrativi obbligatori sul 100% delle domande di sostegno, compreso un eventuale sopralluogo per la verifica dello stato dei luoghi ex ante;
- b) controlli tecnico-amministrativi obbligatori sul 100% delle domande di pagamento, compreso almeno un sopralluogo per la verifica della realizzazione degli investimenti ammessi al sostegno;
- c) controlli in loco da effettuarsi su un campione minimo del 5% della spesa rendicontata;
- d) verifiche delle dichiarazioni rese (autocertificazioni), ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 art. 72 e della L.R. 14/2014, art. 29, da effettuarsi sul 10% delle dichiarazioni rese;
- e) in situ (in azienda, in aula, in cantiere, da remoto, ecc.) finalizzati a vigilare sul regolare svolgimento delle iniziative.
- f) ex-post (successivi al pagamento).

I funzionari incaricati dei controlli redigono apposito verbale di ispezione e controllo.

I beneficiari che partecipano al presente bando implicitamente acconsentono a:

- permettere l'accesso agli incaricati dei controlli a qualsiasi livello, in ogni momento e senza restrizioni, ai luoghi sede degli investimenti ammessi, per svolgere le attività di ispezione;
- fornire tutta la documentazione che si riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli previsti dalla normativa vigente in materia.

La domanda oggetto di verifica è respinta qualora un sopralluogo o un controllo (amministrativo o in loco), previsti dal paragrafo 7.3.2. del PSP, non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci.

D.2. Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veri e hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, art. 46 e 47; chi rilascia dichiarazioni false, pure in parte, subisce anche le sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R.

La domanda comprende, in particolare, le dichiarazioni che il richiedente deve sottoscrivere: è molto importante che chi fa domanda sia consapevole dei requisiti e delle prescrizioni che l'intervento prevede e dell'impegno a rispettarli per l'intero periodo di esecuzione/attuazione.

Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni, rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il Responsabile del Procedimento dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione il procedimento non ha seguito e la domanda decade.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite (articolo 75 - Decadenza dai benefici), con revoca dei benefici già eventualmente erogati e divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'Amministrazione ha adottato l'atto di decadenza per la dichiarazione.

D.3. Monitoraggio dei risultati

I beneficiari su richiesta della Regione Piemonte, devono fornire le informazioni necessarie alla valutazione dell'operazione anche successivamente alla liquidazione della domanda di saldo.

D.4. Pubblicazione, informazioni e contatti

I provvedimenti amministrativi riferiti al presente bando sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte all'indirizzo: <http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino>

Gli atti amministrativi e le informazioni riferiti alle singole istanze sono consultabili dai beneficiari **esclusivamente in formato digitale** attraverso il servizio "Sviluppo Rurale 2023-2027", pubblicato sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>.

I contatti degli uffici dei Responsabili di Procedimento sono i seguenti:

Settore Foreste	Telefono 011 4321223	pec foreste@cert.regione.piemonte.it
Settore Tecnico Piemonte Nord	Telefono 011 4321613	tecnico.piemontenord@cert.regione.piemonte.it
Settore Tecnico Piemonte Sud	Telefono 0131 577111 0171 321911	pec tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it

L'assistenza tecnica per l'utilizzo del sistema di presentazione online delle domande e di rendicontazione è garantita dal lunedì al venerdì, **dalle ore 8:00 alle ore 18:00**, festivi esclusi, chiamando il numero 011.0824455 o utilizzando gli appositi form di richiesta presenti nelle home page del servizio web "Sviluppo Rurale 2023-2027".

D.5. Ricorsi

Nel caso di provvedimento con esito negativo o parzialmente positivo il beneficiario può:

- presentare istanza motivata di riesame al Dirigente del Settore regionale che ha emanato l'atto amministrativo di cui si chiede la revoca o l'annullamento;
- ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni a decorrere dalla notificazione, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla notificazione, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto;
- ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

D.6 Sinergie con altri interventi di sviluppo rurale

Per gli impianti di imboscamento su superfici agricole realizzati con l'intervento SRD05 è prevista l'erogazione di un premio annuale a ettaro per la copertura del mancato reddito agricolo e/o dei costi di manutenzione (cure colturali), tramite l'Intervento **SRA28** "Sostegno per mantenimento della forestazione/imboscamento e sistemi agroforestali".

Per gli impianti di arboricoltura a ciclo breve è prevista l'erogazione di un premio di manutenzione pari a 600 €/ha/anno per 5 anni.

Ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 (art. 12 e 13 e allegato III), ai beneficiari di pagamenti dello sviluppo rurale a norma dell'art. 70 (interventi agro-climatico-ambientali) si applica il regime di condizionalità rafforzata stabilito dal D.M. n. 147385 del 9 marzo 2023.

In particolare, nel caso di impianti realizzati lungo i corsi d'acqua, deve essere rispettato il criterio BCAA4 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua", che prevede "*la costituzione ovvero la non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita".*"

E. Glossario

Arboricoltura da legno	Coltura arborea di origine artificiale, finalizzata prevalentemente alla produzione di legname e biomassa, reversibile a fine ciclo colturale ed eseguita su terreni non boscati
Beneficiario	Un organismo di diritto pubblico o privato, un soggetto dotato o meno di personalità giuridica, una persona fisica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, responsabile della presentazione della domanda di sostegno e dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni.
Cloni a maggior sostenibilità ambientale	Cloni di pioppo resistenti alle principali avversità biotiche a carico di tale specie: bronzatura, (causata da <i>Marssonina brunnea</i>), defogliazione primaverile (da <i>Venturia populina</i>), ruggini (da <i>Melampsora</i> spp.), afide lanigero (<i>Phloeomyzus passerinii</i>)
Complemento per lo sviluppo rurale (CSR) delle Regione	Documento di attuazione a livello regionale del Piano Strategico della PAC (nazionale). In esso ciascuna regione definisce gli interventi da attuare, lo stanziamento delle relative risorse finanziarie e la calendarizzazione dei bandi con la definizione dei principi di selezione.
Coltura a perdere	Coltivazione di cereali lasciata in campo alcuni mesi dopo il normale periodo di raccolta, per il riparo e l'alimentazione della fauna selvatica (per il mais almeno fino a marzo dell'anno successivo alla semina)
Corpo (appezzamento)	Superficie contigua coltivata, occupata da un'unica destinazione produttiva e delimitata da limiti permanenti, quali: strade e ferrovie; fiumi e torrenti; fossi, canali, scarpate, muri. Si precisa che strade non asfaltate, piccole scarpate e corsi d'acqua, purché di larghezza non superiore a 4 metri e scavalcabili o accessibili ai mezzi agricoli dagli appezzamenti adiacenti almeno in un punto, pur costituendo tare, non interrompono l'accorpamento delle superfici.

Data fine lavori	Data entro cui devono essere concluse e rendicontate le attività oggetto dell'operazione ammessa a sostegno, a seconda del tipo di intervento può essere formalizzata dal certificato di ultimazione dei lavori emesso dal Direttore Lavori. La data è indicata nel provvedimento di ammissione al sostegno.
Domanda di sostegno	Istanza attraverso cui un soggetto chiede di partecipare ad un determinato regime di aiuto del PSP 2023-27 (Intervento, Sotto-intervento, Azione)
Fallanza	Le piante mancanti, perché tagliate o morte, e le piante deperienti
Intervento	Uno strumento di sostegno con una serie di caratteristiche (es. finalità, tipologie di beneficiari, condizioni di ammissibilità, impegni), specificate da una "scheda intervento" nel piano strategico della PAC (es. SRH01 - Erogazione dei servizi di consulenza). Un Intervento può essere composto da uno o più Sotto-interventi o Azioni.
Miscuglio clonale	Mescolanza di almeno 2 cloni MSA, ciascuno costituente almeno il 10% e complessivamente costituenti almeno il 30% dei cloni di pioppo utilizzati nell'impianto
Operazione	Un progetto, un contratto, un'attività, un investimento o un gruppo di progetti o attività, contratti, investimenti selezionati nell'ambito del piano strategico della PAC.
Piano Strategico della PAC	Documento di attuazione a livello nazionale del Piano Strategico della PAC (Politica Agricola Comune), approvato dalla Commissione Europea e contenente la descrizione degli interventi da attuare sul territorio italiano per il I (FEAGA) e II pilastro (FEASR).
Pianta deperiente	Pianta arborea con i seguenti difetti: <ul style="list-style-type: none"> - presenza di grave malattia o attacco parassitario o deperimento che causerà verosimilmente la morte o l'arresto della crescita della pianta; - fusto o rami totalmente privi di cacciate di lunghezza superiore a 50 cm una volta trascorse 3 stagioni vegetative dalla messa a dimora; - fusto spezzato o inclinato oltre 45° o parzialmente sradicato o gravemente danneggiato al piede da mezzi meccanici; - mancata o errata potatura, tale da rendere la pianta inadatta, senza possibilità di recupero, allo scopo colturale per il quale è stata piantata.
Risarcimento	Messa a dimora di nuove piante a seguito della morte o deperimento delle piante collocate inizialmente
Superficie ammissibile	<u>La superficie ammissibile coincide con la superficie liquidabile</u> , corrisponde cioè alla superficie su cui si realizza l'impianto, delimitata, anche con GPS, prevedendo una distanza minima di cornice esterna fino ad un massimo di 6 metri dal colletto della pianta più esterna e nel rispetto delle normative e regolamentazioni vigenti.
Superficie liquidabile	Area effettiva di impianto, calcolata dalla linea che unisce i fusti perimetrali e maggiorata di una fascia esterna di larghezza fino a 6 metri, indipendentemente dall'ampiezza di eventuali distanze di rispetto (dai confini, dalle strade, dalle ferrovie, dagli elettrodotti, etc.)
Tara	Parte dell'appezzamento non coltivata o non coltivabile (ad esempio rocce affioranti, cumuli di pietre, laghetti, costruzioni, strade, bordi vegetati dei fossi e dei canali se non seminati, gruppi di alberi, siepi). Le tare inferiori ai 100 mq sono considerate non rilevanti, anche nell'ottica di conservare alberi, siepi o altri elementi naturali preesistenti

Si riportano di seguito le abbreviazioni utilizzate nel testo e nei relativi allegati.

ABER	Regolamento (UE) n. 2022/2472 – Regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo
-------------	---

ARPEA	Agenzia regionale piemontese per l'erogazione in agricoltura
BURP	Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte
CAA	Centro di assistenza agricola
CSR	Complemento per lo Sviluppo Rurale
CUP	Codice Unico di Progetto
DD	Determinazione Dirigenziale
DGR	Deliberazione della Giunta Regionale
D.lgs.	Decreto Legislativo
DM	Decreto Ministeriale
DPR	Decreto del Presidente della Repubblica
FEASR	Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
IAP	Imprenditore Agricolo Professionale
L.R.	Legge Regionale
MASAF	Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
PAC	Politica Agricola Comune
PEC	Posta elettronica certificata
PSP	Piano Strategico della PAC
SAL	Stato avanzamento lavori
SANI	Codice di aiuto attribuito attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione europea
SIAP	Sistema informativo agricolo piemontese
SPID	Sistema Pubblico di Identità Digitale
s.m.i.	successive modifiche e integrazioni
TFUE	Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea
TAR	Tribunale Amministrativo Regionale
TUFF	Testo Unico in materia di Foreste e Filiere forestali

F. Normativa di riferimento

Regolamenti dell'Unione Europea

- Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante (“passaporto verde”).
- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013.

- Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (Testo rilevante ai fini del SEE).
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE).

Norme statali

- Piano strategico PAC 2023-2027, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea c(2022)8645 del 2 dicembre 2022, ai fini del sostegno dell'Unione Europea finanziato dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (il PSP Italia è operativo a partire dal 1 gennaio 2023). Testo vigente approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea c(2023)6990 del 23 ottobre 2023.
- Legge n. 241/90 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.
- DPR 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.
- D.D. Masaf n. 307490 del 06/07/2021 “Approvazione del Registro nazionale dei materiali di base”.
- D.M. Masaf n. 410727 del 04/08/2023 “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli NON SIGC”.
- D.D. MASAF n. 82037 del 20/02/2024 “Integrazione elenco cloni di pioppo a maggiore sostenibilità ambientale”.
- D.M. MASAF n. 93348 del 26/02/2024 “Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità “rafforzata” 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l’ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027”.

Manuali dell’Organismo Pagatore ARPEA

Manuale delle procedure controlli e sanzioni per gli interventi non SIGC a valere sullo Sviluppo Rurale 2023-27, approvato con DD 71 del 05/03/2024.

Norme regionali

- Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte, in attuazione del Piano strategico PAC 2023-2027, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea c(2022)8645 del 2 dicembre 2022, adottato con D.G.R. n. 17-6532 del 20 febbraio 2023. Testo vigente approvato con D.G.R. n. 27-7740 del 20 novembre 2023.
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 e s.m.i. “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione.”
- Legge regionale 1 del 22 gennaio 2019 e s.m.i. “Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale”.

Atti regionali

- Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS).
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 22 – 8337 del 25 gennaio 2019 di Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio.
- Determinazione dirigenziale 283/A1705B/2023 del 28 marzo 2023 di chiusura della consultazione scritta del Comitato di Monitoraggio Sviluppo Rurale, che contiene le risultanze dei criteri di selezione dell'Intervento SRD05.
- Determinazione Dirigenziale 578/A1700A/2023 del 6 luglio 2023 contenente le Condizioni generali di validità dei regimi di aiuto previsti dal CSR 2023-2027 e di ammissibilità degli interventi soggetti alle regole sugli Aiuti di Stato.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 6-7304 del 31 luglio 2023 “Reg. (UE) n. 2021/2115. Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023-2027), di cui alla D.G.R. 17-6532 del 20.02.2023 e D.G.R. 29-7032 del 12.06.2023. Approvazione degli indirizzi per l’attivazione dei bandi relativi all’intervento SRD05-Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli”.
- Determinazione dirigenziale 969/A1700A/2023 del 14 novembre 2023 “CSR 2023-2027. Approvazione dell’iter e delle modalità di controllo delle procedure per l’affidamento di lavori, servizi e forniture effettuate da beneficiari soggetti alla normativa in materia di appalti e contratti pubblici per la realizzazione degli investimenti ammessi al sostegno”.

G. Allegati

- ALLEGATO I - MODALITÀ E DOCUMENTAZIONE DI PAGAMENTO
- ALLEGATO II - PUBBLICITÀ DEL CONTRIBUTO
- ALLEGATO III - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
- ALLEGATO IV – MODELLO DI PIANO DI INVESTIMENTO
- ALLEGATO V – SPECIE UTILIZZABILI
- ALLEGATO VI – UNITA’ DI COSTO STANDARD
- ALLEGATO VII – MODELLO DI PIANO DI COLTURA

MODALITÀ E DOCUMENTAZIONE DI PAGAMENTO AI FINI DELLA RENDICONTAZIONE

Per rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli investimenti ammessi al sostegno, le spese potranno essere sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati (o cointestati) al beneficiario. Non sono pertanto ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi (vedasi ad es. il caso conto corrente intestato alla società e conto corrente intestato al legale rappresentante).

Nel caso particolare di pagamento di una fornitura tramite finanziaria o istituto bancario, la spesa si considera sostenuta direttamente dal beneficiario, ancorché l'importo non sia transitato sul suo conto corrente, ma sia direttamente trasmesso dall'istituto che eroga il prestito al fornitore del bene oggetto del contributo, unicamente qualora nel contratto di finanziamento si riscontrino le seguenti condizioni:

- 1) l'ordine di pagamento nei confronti del fornitore è dato dal beneficiario stesso alla banca erogatrice del prestito;
- 2) il bene risulta di proprietà del beneficiario e nessun privilegio speciale (ex art. 46 D.lgs. 385/93) viene istituito sul bene medesimo oggetto dell'acquisto cui è espressamente finalizzato il prestito, ma unicamente il privilegio legale (ex art. 44 D.lgs. 385/93) sui beni aziendali.

Il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti a un progetto approvato, con documenti intestati allo stesso, utilizza le seguenti modalità:

- **Bonifico o ricevuta bancaria (Riba).** Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione. In alternativa all'estratto conto può essere presentata la contabile di pagamento per ogni singola fattura purché sia espressamente indicato l'importo addebitato sul c/c del beneficiario.

In caso di bonifici relativi al pagamento di più fatture è necessario inserire il dettaglio di tutte le fatture nella causale del bonifico o in alternativa allegare un prospetto riepilogativo delle fatture pagate. La copia del bonifico o della Riba possono non essere presentate se i riferimenti della fattura pagata sono reperibili dall'estratto conto.

- **Carta di credito e/o bancomat.** Tale modalità può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

Il pagamento in contanti non è consentito in nessun caso e per nessun importo.

La documentazione di spesa deve obbligatoriamente riportare, in quanto inserita dal fornitore, nella descrizione dell'oggetto il CUP assegnato alla domanda o la seguente dicitura: “PSP 23-27 Piemonte, n° domanda _____”, pena l'inammissibilità dell'importo relativo.

Fanno eccezione:

- a. i documenti relativi alle spese di cui al paragrafo 5.8.3.2 del CSR Piemonte, vale a dire le spese generali relative a interventi di investimento (art. 73 e 74 reg. UE 2115/2021) effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità;

Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027
Intervento SRD05 “Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli
Azione SRD05.2 Impianto di arboricoltura a ciclo breve

- b. i documenti relativi a spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche, che sono ammissibili dalla data in cui si è verificato l'evento, anche quando l'ammissibilità delle spese derivi da una modifica del PSP e/o del CSR Piemonte.

L'apposizione di CUP/dicitura dovrà essere fatta sia sull'eventuale documento cartaceo sia sul file pdf del documento. Pertanto, quanto allegato alla domanda di saldo dovrà essere conforme a tale originale opportunamente integrato con CUP/dicitura, pena l'inammissibilità dell'importo relativo.

PUBBLICITÀ DEL SOSTEGNO

Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dalle disposizioni attuative dal Regolamento (UE) n. 2022/129 e della normativa nazionale in materia.

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici ed Organismi di diritto pubblico, deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, di cui al Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”.

Visibilità di determinate operazioni sostenute dal FEASR

Ai fini dell'articolo 123, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) 2021/2115 l'Autorità di Gestione garantisce che i beneficiari nell'ambito di interventi finanziati dal FEASR diversi da interventi connessi alla superficie e agli animali riconoscano il sostegno erogato dal piano strategico della PAC, nel modo seguente:

- a) fornendo sul sito web del beneficiario, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b) apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali di comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti, che presenti anche l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato II del Regolamento (UE) n. 2022/129;
- c) per le operazioni che consistono nel finanziamento di infrastrutture o per le operazioni di costruzione con un contributo pubblico superiore a 500.000 euro, esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare il logo dell'Unione Europea, non appena inizia l'attuazione materiale delle operazioni o sono installate le attrezzature acquistate;
- d) Per le operazioni che consistono in investimenti in beni materiali non rientranti nell'ambito della lettera c), con contributo pubblico superiore a 50.000 euro, collocando una targa informativa o un display elettronico equivalente con informazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione Europea e che ne presenti il logo.

Informazioni dettagliate relative a “Targhe e cartelli informativi Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027” al seguente link: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/targhe-cartelli-informativi-sviluppo-rurale-piemonte-2023-2027>

**INFORMATIVA IN RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI (REG. UE
2016/679) E OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

Ai sensi del regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – GDPR) e ai sensi della deliberazione della Giunta 18 maggio 2018, n. 1-6847 si norma quanto segue:

- i dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali espressi nella presente dichiarazione e comunicati a Regione Piemonte e ARPEA. Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite nel regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e del Complemento sviluppo rurale della Regione Piemonte, adottato in attuazione del Piano strategico nazionale PAC 2023-2027. I dati acquisiti saranno utilizzati ai fini dell’espletamento delle attività relative ai procedimenti in materia sviluppo rurale attivati, ai fini dell’erogazione di contributi o premi.
- l’acquisizione dei suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- **Contitolari del trattamento** dei dati personali sono la Giunta regionale e l’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARPEA); il delegato al trattamento dei dati della Giunta regionale è il Responsabile pro-tempore dei Settori Foreste (A1614A), Tecnico Piemonte Nord (A1617A) e Tecnico Piemonte Sud (A1618A) per le fasi dei procedimenti amministrativi di competenza di ciascuno;
- i dati di contatto del **Responsabile della protezione dati (DPO) della Giunta regionale** sono dpo@regione.piemonte.it, Piazza Piemonte 1, 10127 Torino, del **Responsabile della protezione dati (DPO) di ARPEA** sono dpo@cert.arpea.piemonte.it, Via Bogino 23, 10121 Torino;
- **i Responsabili (esterni) del trattamento** sono i Centri autorizzati di assistenza in agricoltura (CAA) e il CSI Piemonte, i cui dati di contatto sono indicati nella tabella in calce al presente allegato;
- i suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dai Contitolari, o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che le sono riconosciuti per legge in qualità di interessato;
- i suoi dati potranno essere comunicati al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), al Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMI), al Ministero dell’Economia e delle finanze (MEF), all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), agli Enti Locali, agli Organismi di controllo, secondo la normativa vigente;
- i suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i suoi dati personali, utilizzati per aggiornare i dati contenuti nelle banche dati per lo sviluppo rurale, sono conservati finché la sua posizione sarà attiva nell’impresa o ente da lei rappresentato o finché saranno necessari alla conclusione dei procedimenti in materia di sviluppo rurale da lei attivati;
- i suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027
Intervento SRD05 “Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli
Azione SRD05.2 Impianto di arboricoltura a ciclo breve

Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.

ELENCO RESPONSABILI ESTERNI AL TRATTAMENTO DATI

	Denominazione	Indirizzo di posta elettronica certificata
	CSI Piemonte	protocollo@cert.csi.it
Centri autorizzati di assistenza in agricoltura	C.A.A. CIA S.r.l.	amministrazionecaa-cia@legalmail.it Segreteriaacaacia@cia.legalmail.it Agriediter@cia.legalmail.it
	C.A.A. Liberi Professionisti S.r.l.	caaliberiprofessionisti@peccaaitalia.it
	C.A.A. Liberi Agricoltori s.r.l. (già GCI)	caaliberiagricoltori@icoa-pec.it
	C.A.A. CANAPA S.r.l.	canapa@icoa-pec.it
	C.A.A. Confagricoltura S.r.l.	segreteria.caa@pec.confagricoltura.it
	C.A.A. Coldiretti Piemonte S.r.l.	caa.piemonte@pec.coldiretti.it
	C.A.A. UNICAA (SISA & Confcooperative) S.r.l.	caa@pec.unicaa.it
	C.A.A. UNSIC S.r.l.	caaunsic@pec.it
	CAA DEGLI AGRICOLTORI S.r.l.	caadegliagricoltori@legalmail.it
	CAA CAF AGRI S.r.l.	caacafagri@pec.caacafagri.com

INTERVENTO SRD05 Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli

**MODELLO DI PIANO DI INVESTIMENTO
per impianti di arboricoltura a ciclo breve (pioppicoltura) dell'Azione SRD05.2**

Il piano di investimento deve articolarsi come segue:

1. Dati generali

Richiedente: cognome e nome o ragione sociale
rappresentante legale
numero di cellulare
e-mail

Progettista: cognome e nome
numero di cellulare
e-mail

2. Descrizione dello stato di fatto

2.1 Inquadramento aziendale

- superficie totale dell'azienda
- S.A.U.
- ordinamento colturale prevalente
- eventuali piantagioni realizzate in precedenza
- presenza in azienda di personale che conosce le tecniche colturali per la coltivazione del pioppo
- presenza in azienda di macchine, attrezzature e manodopera per la realizzazione e la conduzione dell'impianto.

2.2 Descrizione stazionale

- topografia dell'appezzamento
- quota
- geomorfologia
- nelle aree fluviali: approfondimento sugli aspetti idraulici e i rischi di esondazione
- suolo, con particolare riferimento a quelli potenzialmente limitanti per l'impianto (substrato non calcareo, eccesso di ghiaia e sabbia grossolana, drenaggio rallentato, falda superficiale, orizzonti compatti entro 1 m di profondità, ecc.)
- cenni sugli aspetti climatici, con particolare riferimento a quelli potenzialmente limitanti per l'impianto (gelate tardive o precoci, frequenza di venti forti, tempeste di vento associate a temporali estivi, eventi alluvionali, forti oscillazioni della falda, ecc.)
- vegetazione presente nell'area (evidenziando l'eventuale presenza di specie esotiche invasive)
- fauna selvatica potenzialmente dannosa all'impianto
- coltivazioni agricole praticate prima della presentazione della domanda di sostegno
- presenza di corsi d'acqua

2.3 Contesto socio-economico e obiettivi dell'imprenditore:

- eventuali vincoli che insistono sull'area: vincoli urbanistici e servitù, vincoli di tipo ambientale (Area

Natura 2000 o altra Area protetta, fasce fluviali del PAI, ecc.)

- viabilità, infrastrutture, linee tecnologiche e altri elementi del paesaggio antropico
- obiettivi dell'imprenditore
- tipo d'impianto che si intende realizzare anche in base all'organizzazione aziendale
- possibilità di collocare sul mercato o in azienda i prodotti legnosi dell'impianto.

3. Progetto degli investimenti

3.1 Superficie interessata dall'intervento

- elenco e superficie delle particelle catastali oggetto d'intervento, eventualmente distinte per corpo

3.2 Scelta delle specie, dei cloni, dello schema e delle distanze d'impianto

Per ogni corpo:

- elenco dei cloni (MSA e NON MSA) da collocare a dimora
- numero totale di pioppelle di ogni clone da mettere a dimora; percentuale di cloni MSA rispetto al totale
- descrizione delle caratteristiche genetiche del materiale vivaistico che sarà utilizzato
- schema d'impianto
- (eventuale) progettazione della fascia di rinaturazione: elenco delle specie, schema d'impianto, numero di piante per ogni specie. Ogni progetto relativo a interventi di rinaturazione, ai sensi della "Direttiva per la definizione degli interventi di rinaturazione di cui all'art. 36 delle norme del PAI"¹, deve:
 - essere accompagnato da una scheda di sintesi, secondo il modello dell'Allegato 1 alla Direttiva, che classifica il progetto rispetto alle tipologie di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 3 della Direttiva stessa;
 - riportare le informazioni richieste negli elaborati elencati nell'Allegato 2 alla Direttiva, in funzione della tipologia di intervento e con un grado di approfondimento e di dettaglio commisurato alle finalità specifiche del singolo progetto.

NB: le scelte devono risultare coerenti con l'analisi della stazione, dell'azienda e del contesto socio-economico

3.3 Descrizione dell'intervento d'impianto

- modalità di preparazione del terreno
- eventuale necessità di concimazione
- tecniche di piantagione
- periodo previsto per la realizzazione dell'impianto

¹ Adottata con Deliberazione n. 8/2006 dell'Autorità di Bacino del fiume Po
https://www.adbpo.it/PAI/7%20-%20Norme%20di%20attuazione/7.2%20-%20Direttive%20di%20Piano/Direttiva_rinaturazione_5aprile2006/

INTERVENTO SRD05 Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli

**ELENCO SPECIE UTILIZZABILI NEGLI IMPIANTI
di arboricoltura a ciclo breve dell'Azione SRD05.2**

Tabella 1

CLONI DI PIOPPO A MAGGIOR SOSTENIBILITA' AMBIENTALE (MSA)	
Nome	Origine genetica
AF8	<i>Populus x generosa</i>
AF13	<i>Populus x canadensis</i>
Aleramo	<i>Populus x canadensis</i>
Brenta	<i>Populus x canadensis</i>
Cervino	<i>Populus x canadensis</i>
Diva	<i>Populus x canadensis</i>
Dvina	<i>Populus deltoides</i>
Eridano	<i>Populus deltoides x P. maximowiczii</i>
Everest	<i>Populus x canadensis</i>
Harvard	<i>Populus deltoides</i>
Koster	<i>Populus x canadensis</i>
Lambro	<i>Populus x canadensis</i>
Lena	<i>Populus deltoides</i>
Lux	<i>Populus deltoides</i>
Maestrone	<i>Populus x canadensis</i>
Mella	<i>Populus x canadensis</i>
Missouri	<i>Populus x canadensis</i>
Moletto	<i>Populus x canadensis</i>
Mombello	<i>Populus x canadensis</i>
Moncalvo	<i>Populus x canadensis</i>
Oglio	<i>Populus deltoides</i>
Onda	<i>Populus deltoides</i>
San Martino	<i>Populus x canadensis</i>
Senna	<i>Populus x canadensis</i>
Sile	<i>Populus deltoides x P. ciliata</i>
Soligo	<i>Populus x canadensis</i>
Stura	<i>Populus x canadensis</i>
Taro	<i>Populus deltoides x P. x canadensis</i>
Tucano	<i>Populus x canadensis</i>
Villafranca	<i>Populus alba</i>

Tabella 2

ALTRI CLONI DI PIOPPO ISCRITTI AL REGISTRO NAZIONALE DEI MATERIALI DI BASE			
Nome	Origine genetica	Nome	Origine genetica
130-06	<i>P. × canadensis</i>	Gattoni	<i>P. × canadensis</i>
302 San Giacomo	<i>P. × canadensis</i>	Guardi	<i>P. × canadensis</i>
A4A	<i>P. × canadensis</i>	I- 262	<i>P. × canadensis</i>
Adda	<i>P. × canadensis</i>	I-154	<i>P. × canadensis</i>
Adige	<i>P. × canadensis</i>	I-214	<i>P. × canadensis</i>
AF2	<i>P. × canadensis</i>	I-45/51	<i>P. × canadensis</i>
AF3	<i>P. × generosa × P. nigra</i>	I-455	<i>P. × canadensis</i>
AF4	<i>P. × canadensis</i>	Imola	<i>P. × canadensis</i>
AF6	<i>P. × generosa × P. nigra</i>	Jean Pourtet	<i>P. nigra</i>
AF7	<i>P. × generosa × P. canadensis</i>	Lima	<i>P. × canadensis</i>
AF9	<i>P. × generosa × P. nigra</i>	Luisa Avanzo	<i>P. × canadensis</i>
AF12	<i>P. × deltoides × P. trichocarpa</i>	Marte	<i>P. alba</i>
AF16	<i>P. × canadensis</i>	Monviso	<i>P. × generosa × P. nigra</i>
AF18	<i>P. × canadensis</i>	Neva	<i>P. × canadensis</i>
AF24	<i>P. × canadensis</i>	NH1	<i>P. × canadensis</i>
AF28	<i>P. deltoides × P. canadensis</i>	NH2	<i>P. × canadensis</i>
AF34	<i>P. × canadensis</i>	NND	<i>P. × canadensis</i>
Arno	<i>P. × canadensis</i>	Orion	<i>P. × canadensis</i>
Baldo	<i>P. deltoides × P. canadensis</i>	Pan	<i>P. × canadensis</i>
Ballottino	<i>P. × canadensis</i>	Panaro	<i>P. × canadensis</i>
Bellini	<i>P. × canadensis</i>	Patrizia Invernizzi	<i>P. × canadensis</i>
BL Costanzo	<i>P. × canadensis</i>	Pegaso	<i>P. × generosa × P. nigra</i>
Boccalari	<i>P. × canadensis</i>	Saturno	<i>P. alba</i>
Branagesi	<i>P. × canadensis</i>	Sesia	<i>P. × canadensis</i>
Cappa Bigliona	<i>P. × canadensis</i>	Sirio	<i>P. deltoides × P. canadensis</i>
Carolina di Santena	<i>P. × canadensis</i>	Stella Ostigliese	<i>P. × canadensis</i>
Carpaccio	<i>P. × canadensis</i>	Timavo	<i>P. × canadensis</i>
Cervino	<i>P. × canadensis</i>	Triplo	<i>P. × canadensis</i>
Cima	<i>P. × canadensis</i>		

Sono ammissibili anche i **CLONI DI PIOPPO ISCRITTI A REGISTRI DEI MATERIALI DI BASE DI ALTRI STATI UE**

Tabella 3

SPECIE AUTOCTONE UTILIZZABILI NEI PIOPPETI POLISPECIFICI		
Specie arbustive	Specie arboree 1°-2° grandezza	Specie arboree 3° grandezza
Biancospino (<i>Crataegus monogyna</i>)	Ciliegio selvatico (<i>Prunus avium</i>)	Acer campestre (<i>Acer campestre</i>)
Frangola (<i>Frangula alnus</i>)	Farnia (<i>Quercus robur</i>)	Carpino bianco (<i>Carpinus betulus</i>)
Fusaggine (<i>Eunymus eropaeus</i>)	Olmo ciliato (<i>Ulmus laevis</i>)	Ciavardello (<i>Sorbus torminalis</i>)
Nocciolo (<i>Corylus avellana</i>)	Pioppo bianco (<i>Populus alba</i>)	Ontano nero (<i>Alnus glutinosa</i>)
Pallon di maggio (<i>Viburnum opulus</i>)	Pioppo nero (<i>Populus nigra</i>)	Ciliegio a grappoli (<i>Prunus padus</i>)
Salice cinereo (<i>Salix cinerea</i>)	Salice bianco (<i>Salix alba</i>)	Salicone (<i>Salix caprea</i>)
Salice ripaiolo (<i>Salix eleagnos</i>)		Salice da ceste (<i>Salix triandra</i>)
Salice rosso (<i>Salix purpurea</i>)		

Materiale forestale di moltiplicazione

Il **MFM** di qualsiasi specie, sia arborea sia arbustiva, messo a dimora dovrà essere munito di **Passaporto delle piante** ai sensi del Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante (“passaporto verde”), correttamente compilato in ogni sua parte.

Inoltre dovrà essere munito di **certificato d'identità clonale o di provenienza** il MFM delle specie indicate nell'Allegato I del d.lgs. 386 del 10/11/2003 e delle altre specie arboree cui si applicano le disposizioni del Regolamento regionale 1/R del 22/2/2022 “Disciplina della produzione e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione in attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4”¹: *Celtis australis* (Bagolaro), *Malus sylvestris* (Melo selvatico), *Morus alba*, (Gelso bianco), *Morus nigra* (Gelso nero), *Quercus crenata* (Cerro-sughera), *Taxus baccata* (Tasso).

Si ricorda infine che nell'Allegato VI del d.lgs. 386/2003 sono elencate le categorie dei materiali forestali di moltiplicazione (MFM) ammissibili alla commercializzazione a seconda dei materiali di base da cui provengono.

In particolare per il genere *Populus* si precisa che possono essere commercializzate talee solo nel caso in cui esse provengano da cloni iscritti al Registro nazionale dei Materiali di base (RNMB)².

Per le specie forestali autoctone soggette al d.lgs. 386/2003, nel caso di MFM classificato come Identificato alla fonte o Selezionato, si raccomanda l'impiego di MFM prodotto a partire da materiali di base³ localizzati nella medesima Regione di provenienza in cui si effettua l'impianto⁴.

Non è ammesso l'utilizzo di MFM geneticamente modificato per la realizzazione degli impianti, o per interventi di completamento accessori all'impianto.

1 D.lgs. 386/2003 e Regolamento 1/R del 22/2/2022 consultabili sul sito web della Regione Piemonte alla pagina <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/vivai-operai-forestali/risorse-genetiche-forestali-vivaistica>

2 RNMB consultabile sito web del MASAF alla pagina <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17154>

3 La documentazione relativa al Registro regionale dei Materiali di base della Regione Piemonte (popolamenti per la raccolta delle sementi) è consultabile sul sito web della Regione Piemonte alla pagina <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/vivai-operai-forestali/popolamenti-seme-materiali-base-per-vivaistica-forestale>

4 La Carta nazionale delle Regioni di provenienza è consultabile sul sito web del MASAF a partire dalla pagina <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17155>.

ALLEGATO VI

UNITA' DI COSTO STANDARD

**utilizzabili per gli impianti di arboricoltura a ciclo breve
dell'Intervento SRD05**

(allegato 14A al CSR della Regione Piemonte)

Le spese per la realizzazione dell'impianto vanno quantificate e rendicontate esclusivamente tramite i costi standard (a parte le spese tecniche da rendicontare con fattura).

Si precisa che **non è possibile aggiungere voci di costo rendicontate con il prezzario regionale.**

Pioppeto MONOSPECIFICO con pioppelle di 1 anno

Codice	Descrizione	UM	Importo unitario (€)
AP.02.01	Realizzazione di PIOPPELO MONOSPECIFICO : densità stimata 150-165 piante ad ettaro, distanza indicativa 8,0 x 8,0 m. , fornitura e posa di pioppelle di 1 anno . Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno, Ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte - considerando una densità indicativa di 156 piante per ettaro	ha	1.732,44
AP.02.02	Realizzazione di PIOPPELO MONOSPECIFICO : densità stimata 166-190 piante ad ettaro, distanza indicativa 7,5 x 7,5 m. , fornitura e posa di pioppelle di 1 anno . Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno, Ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte - considerando una densità indicativa di 178 piante per ettaro	ha	1.893,26
AP.02.03	Realizzazione impianto di PIOPPELO MONOSPECIFICO : densità stimata 191-217 piante ad ettaro, distanza indicativa 7,0 x 7,0 m. , fornitura e posa di pioppelle di 1 anno . Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno. Ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte - considerando una densità indicativa di 204 piante per ettaro	ha	2.083,32
AP.02.04	Realizzazione impianto di PIOPPELO MONOSPECIFICO : densità stimata 218-254 piante ad ettaro, distanza indicativa 6,5 x 6,5 m. , fornitura e posa di pioppelle di 1 anno . Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno. Ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte - considerando una densità indicativa di 237 piante per ettaro	ha	2.324,55
AP.02.05	Realizzazione impianto di PIOPPELO MONOSPECIFICO : densità stimata 255-301 piante ad ettaro, distanza indicativa 6,0 x 6,0 m. , fornitura e posa di pioppelle di 1 anno . Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno, Ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte - considerando una densità indicativa di 278 piante per ettaro	ha	2.624,26

Pioppeto MONOSPECIFICO con pioppelle di 2 anni

Codice	Descrizione	UM	Importo unitario (€)
AP.03.01	Realizzazione di PIOPPETO MONOSPECIFICO : densità stimata 150-165 piante ad ettaro, distanza indicativa 8,0 x 8,0 m. , fornitura e posa di pioppelle di 2 anni . Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno, Ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte - considerando una densità indicativa di 156 piante per ettaro	ha	1.960,20
AP.03.02	Realizzazione di PIOPPETO MONOSPECIFICO : densità stimata 166-190 piante ad ettaro, distanza indicativa 7,5 x 7,5 m. , fornitura e posa di pioppelle di 2 anni . Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno, Ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte - considerando una densità indicativa di 178 piante per ettaro	ha	2.153,14
AP.03.03	Realizzazione impianto di PIOPPETO MONOSPECIFICO : densità stimata 191-217 piante ad ettaro, distanza indicativa 7,0 x 7,0 m. , fornitura e posa di pioppelle di 2 anni . Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno. Ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte - considerando una densità indicativa di 204 piante per ettaro	ha	2,381,16
AP.03.04	Realizzazione impianto di PIOPPETO MONOSPECIFICO : densità stimata 218-254 piante ad ettaro, distanza indicativa 6,5 x 6,5 m. , fornitura e posa di pioppelle di 2 anni . Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno. Ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte - considerando una densità indicativa di 237 piante per ettaro	ha	2,670,57
AP.03.05	Realizzazione impianto di PIOPPETO MONOSPECIFICO : densità stimata 255-301 piante ad ettaro, distanza indicativa 6,0 x 6,0 m. , fornitura e posa di pioppelle di 2 anni . Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno, Ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte - considerando una densità indicativa di 278 piante per ettaro	ha	3,030,14

Pioppeto POLISPECIFICO con pioppelle di 1 anno

Codice	Descrizione	UM	Importo unitario (€)
AP.04.01	Realizzazione di PIOPPETO POLISPECIFICO : densità stimata 150-165 piante ad ettaro, distanza indicativa 8,0 x 8,0 m. , fornitura e posa di pioppelle di 1 anno . Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno, Ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte - considerando una densità indicativa di 156 piante per ettaro	ha	2.383,94
AP.04.02	Realizzazione di PIOPPETO POLISPECIFICO : densità stimata 166-190 piante ad ettaro, distanza indicativa 7,5 x 7,5 m. , fornitura e posa di pioppelle di 1 anno . Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno, Ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte - considerando una densità indicativa di 178 piante per ettaro	ha	2.544,76
AP.04.03	Realizzazione impianto di PIOPPETO POLISPECIFICO : densità stimata 191-217 piante ad ettaro, distanza indicativa 7,0 x 7,0 m. , fornitura e posa di pioppelle di 1 anno . Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno. Ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte - considerando una densità indicativa di 204 piante per ettaro	ha	2.734,82
AP.04.04	Realizzazione impianto di PIOPPETO POLISPECIFICO : densità stimata 218-254 piante ad ettaro, distanza indicativa 6,5 x 6,5 m. , fornitura e posa di pioppelle di 1 anno . Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno. Ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte - considerando una densità indicativa di 237 piante per ettaro	ha	2.976,05
AP.04.05	Realizzazione impianto di PIOPPETO POLISPECIFICO : densità stimata 255-301 piante ad ettaro, distanza indicativa 6,0 x 6,0 m. , fornitura e posa di pioppelle di 1 anno . Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno, Ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte - considerando una densità indicativa di 278 piante per ettaro	ha	3.275,76

Pioppeto POLISPECIFICO con pioppelle di 2 anni

Codice	Descrizione	UM	Importo unitario (€)
AP.05.01	Realizzazione di PIOPPETO POLISPECIFICO : densità stimata 150-165 piante ad ettaro, distanza indicativa 8,0 x 8,0 m. , fornitura e posa di pioppelle di 2 anni . Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno, Ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte - considerando una densità indicativa di 156 piante per ettaro	ha	2.611,70
AP.05.02	Realizzazione di PIOPPETO POLISPECIFICO : densità stimata 166-190 piante ad ettaro, distanza indicativa 7,5 x 7,5 m. , fornitura e posa di pioppelle di 2 anni . Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno, Ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte - considerando una densità indicativa di 178 piante per ettaro	ha	2.804,64
AP.05.03	Realizzazione impianto di PIOPPETO POLISPECIFICO : densità stimata 191-217 piante ad ettaro, distanza indicativa 7,0 x 7,0 m. , fornitura e posa di pioppelle di 2 anni . Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno. Ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte - considerando una densità indicativa di 204 piante per ettaro	ha	3.032,66
AP.05.04	Realizzazione impianto di PIOPPETO POLISPECIFICO : densità stimata 218-254 piante ad ettaro, distanza indicativa 6,5 x 6,5 m. , fornitura e posa di pioppelle di 2 anni . Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno. Ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte - considerando una densità indicativa di 237 piante per ettaro	ha	3.322,07
AP.05.05	Realizzazione impianto di PIOPPETO POLISPECIFICO : densità stimata 255-301 piante ad ettaro, distanza indicativa 6,0 x 6,0 m. , fornitura e posa di pioppelle di 2 anni . Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno, Ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte - considerando una densità indicativa di 278 piante per ettaro	ha	3,681,64

MODELLO DI PIANO DI COLTURA

PIANO DI COLTURA
dell'impianto di ARBORICOLTURA A CICLO BREVE (PIOPPICOLTURA)

proposto dalla ditta
CUAA (codice fiscale/partita IVA).....
(indirizzo: Comune.....)

CURE COLTURALI (indicare nei dettagli le specifiche operazioni da svolgere e le modalità di realizzazione degli interventi):

- **Controllo della vegetazione infestante:** modalità (trinciatura, sfalcio, lavorazioni del terreno ed eventualmente diserbo chimico localizzato), quante volte e quando nell'anno, fino a quale età.
- **Potature** (di allevamento e di produzione): modalità, periodi previsti.
- **Difesa fitosanitaria** (specificare e dettagliare)
- **Altre operazioni** (specificare e dettagliare).

UTILIZZAZIONE FINALE: indicare età prevedibile e modalità.

Impegno di accettazione

Il sottoscritto beneficiario SI IMPEGNA a mantenere l'impianto nelle migliori condizioni colturali per il raggiungimento degli obiettivi previsti, attenendosi al presente Piano di coltura.

In particolare si assume i seguenti impegni

1. Non effettuare **trasformazioni colturali o di destinazioni d'uso** prima che siano trascorsi 8 anni dalla data di fine lavori d'impianto certificata.
2. Non utilizzare i terreni interessati dall'impianto per **coltivazioni agricole** o per il **pascolo** prima che siano trascorsi 8 anni dalla data di fine lavori d'impianto certificata.
3. **Non effettuare l'utilizzazione finale** dell'impianto prima che siano trascorsi 8 anni dalla data certificata di fine lavori di impianto e **comunicare** alla Regione Piemonte l'intenzione di effettuare il taglio (attualmente tramite **Sistema Piemonte**, compilando direttamente online il modello di comunicazione, seguendo le istruzioni per la compilazione specifiche per l'arboricoltura da legno e le indicazioni per l'accesso e l'invio riportate alla pagina "[modulistica forestale](#)").
4. Effettuare il **risarcimento delle fallanze** entro il secondo anno dell'impianto, utilizzando pioppelle certificate ai sensi del D.Lgs. 386/2003, di età e dimensione adeguate per poter reggere alla competizione delle piante circostanti, mantenendo le percentuali minime di cloni MSA indicate al par. B.5.1 delle Norme di attuazione.
5. Effettuare la **ricostituzione della piantagione** o di sua parte, nel caso di eventi di qualsiasi natura che - anche negli anni successivi al loro verificarsi - riducano la densità della piantagione, tenendo conto delle eventuali indicazioni che saranno impartite dagli uffici competenti; solo in caso di cause di forza maggiore il beneficiario potrà richiedere all'ufficio competente per territorio l'autorizzazione all'anticipata utilizzazione delle piante e a recedere dagli impegni.
6. Eseguire eventuali **irrigazioni** di soccorso (in prossimità del verificarsi di condizioni predisponenti lo stress idrico) durante il primo anno di impianto per garantire l'attecchimento. Nei terreni irrigui effettuare irrigazioni a scorrimento (quando possibile) al fine di limitare i periodi di stress e di incrementare la produzione legnosa.

7. In particolare con suoli a tessitura grossolana o pH acido, effettuare **concimazioni** localizzate nei primi 4 anni (per l’azoto al massimo 90 kg/ha nel 1° e 2° anno e 120Kg/ha nei 2 anni successivi, non superando i 60 Kg/ha per ogni somministrazione).
8. Provvedere al **controllo della vegetazione** infestante (erbacea ed suffruticosa) sull’intera superficie liquidabile. Nelle operazioni con le macchine agricole dovrà essere prestata la massima cura nell’evitare di danneggiare il fusto delle piante arboree.
9. Eseguire gli interventi di difesa sanitaria strettamente necessari contro i principali parassiti del pioppo: punteruolo (Cryptorhynchus lapathi), afide lanigero (Phloeomyzus passerinii), tarli del legno (Saperda carcharias, Cossus cossus), nonché bronzatura delle foglie (Marssonina brunnea) nei cloni non resistenti (ad esempio I-214), con l’uso di prodotti a ridotta tossicità e a bassa persistenza, con gli accorgimenti necessari ad evitare danni alle persone, alle colture agricole limitrofe ed alla fauna selvatica.
10. Eseguire la **potatura** sulle piante con l’obiettivo di ottenere a fine ciclo un tronco cilindrico, diritto e senza nodi per un’altezza pari ad almeno 5 metri a partire dalla base di ciascuna pianta.
11. Eseguire le operazioni prescritte dal presente Piano di coltura e quelle derivanti da prescrizioni tecniche degli uffici competenti sollevando l’Ente pubblico da ogni responsabilità nei confronti di qualsiasi danno o molestia eventualmente arrecato a persone o a beni, pubblici o privati.
12. **Consentire alle autorità preposte al controllo l’accesso all’azienda e ai fondi per le necessarie verifiche.** Se preventivamente avvertito, accompagnare o a far accompagnare da un proprio rappresentante i funzionari incaricati del controllo, indicando sotto la propria responsabilità le particelle catastali interessate dall’impianto e fornendo tutti i documenti e le informazioni giudicate necessarie dalle autorità competenti.
13. In caso di vendita, far inserire nell’**atto di vendita**, per chiarezza nei confronti dell’acquirente e a tutela del venditore, specifica indicazione dei terreni sui quali è stato effettuato l’impianto e dei relativi impegni e vincoli.

Per gli impianti realizzati in fascia A e B del PAI e in fascia di mobilità del fiume Po (oltre ai precedenti impegni):

14. Concimazione solo organica.
15. Contenimento delle infestanti esclusivamente con mezzi meccanici: lavorazioni del suolo del terreno (erpatura, fresatura) nei primi quattro anni; dal quinto anno (a seguito di inerbimento tra le file) sfalcio o trinciatura.
16. Controllo dei patogeni principalmente con buone pratiche di gestione.
17. Lotta alle esotiche invasive.

Per gli impianti polispecifici (oltre ai precedenti impegni, compresi gli impegni 14, 15, 16 e 17):

18. mantenimento della fascia di rinaturazione almeno per il periodo di impegno.

NOTA: in caso di cambio di beneficiario:

- a) Vendita, affitto, comodato gratuito, ecc.:** il nuovo titolare dovrà mantenere gli impegni e ripresentare e sottoscrivere per accettazione un nuovo piano di coltura.

Si sottolinea che, nel caso in cui si verifichi un trasferimento di proprietà o conduzione delle particelle oggetto di impianto senza che il nuovo titolare presenti la domanda di conferma relativa a tali terreni, la responsabilità dell’impianto e i relativi impegni e vincoli con la Regione Piemonte restano in capo al beneficiario iniziale.

- b) Successione:** da parte degli eredi potrà essere ripresentato e sottoscritto per accettazione un nuovo piano di coltura, insieme alla domanda di conferma che formalizza il cambio di beneficiario; oppure gli eredi potranno comunicare che non intendono subentrare nel mantenimento degli impegni.

(da compilarsi solo nel caso in cui il richiedente non sia l'unico proprietario dei terreni interessati dall'impianto)

Dichiarano di aver preso visione e di accettare il presente Piano di coltura, tutti gli attuali proprietari, usufruttuari, comproprietari, affittuari, concessionari e gestori a qualunque titolo dei terreni interessati.

In particolare si impegnano, dal momento in cui rientreranno in possesso dei terreni, a presentare un nuovo Piano di coltura e a seguirne le prescrizioni.

I PROPRIETARI, USUFRUTTUARI, COMPROPRIETARI, AFFITTUARI, CONCESSIONARI E GESTORI DEI TERRENI A QUALUNQUE TITOLO DEI TERRENI INTERESSATI

(Cognome e Nome)..... (Firma)

(Cognome e Nome)..... (Firma).....

(Cognome e Nome)..... (Firma).....

(Cognome e Nome)..... (Firma).....

(Cognome e Nome)..... (Firma).....

(Cognome e Nome)..... (Firma).....


Il sottoscritto

- **s'impegna** ad attenersi a quanto indicato nel presente Piano di coltura, e ad eventuali indicazioni da parte del competente ufficio (anche a seguito di richieste di chiarimenti);
- **dichiara** di essere a conoscenza che l'eliminazione dell'impianto prima della fine del periodo di impegno comporta la decadenza totale di tutti gli aiuti e quindi la restituzione del contributo alle spese d'impianto già percepito;
- **dichiara** che **tutti** gli aventi titolo sui terreni sono stati informati ed hanno firmato per presa visione ed accettazione il presente piano di coltura.

Data

Il beneficiario

.....



Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027

*Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2023-2027,
adottato con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023 e s.m.i*

DIREZIONE	Direzione A1600A – Ambiente, energia e territorio
SETTORE	Settore A1614A – Foreste
INTERVENTO	SRD05 - Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli
AZIONE	SRD05.2 Impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole <i>Impianto di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo</i>
BANDO	1/2024
SCADENZA	01/07/2024
DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE	

Indice generale

A. Intervento, soggetti e risorse.....	4
A.1. Descrizione generale dell’Azione.....	4
A.2. Finalità e obiettivi del bando.....	4
A.3. Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno.....	4
A.4. Numero di domande presentabili.....	4
A.5. Dotazione finanziaria.....	5
A.6. Scadenza del bando.....	5
B. Caratteristiche del regime di sostegno.....	5
B.1. Entità della spesa e del sostegno.....	5
B.2. Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno.....	5
B.3. Localizzazione dell’operazione.....	6
B.4. Criteri di ammissibilità.....	6
B.5. Investimenti ammissibili.....	8
B.5.1. Tipologia di investimenti ammissibili.....	8
B.5.2. Tipologia di investimenti non ammissibili.....	10
B.6. Spese ammissibili.....	11
B.6.1. Caratteristiche delle spese ammissibili.....	11
B.6.2. Categorie di spese ammissibili.....	11
B.6.3. Spese non ammissibili.....	13
B.6.4. Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse.....	14
B.6.5. Inizio e decorrenza delle spese.....	15
B.6.6. Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni.....	15
B.6.7. Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento.....	16
B.7. Criteri di selezione e graduatoria.....	16
B.8. Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari.....	19
B.8.1. Impegni essenziali.....	19
B.8.2. Impegni accessori.....	20
C. Fasi e tempi del procedimento.....	21
C.1. Procedimento amministrativo.....	21
C.1.1. Responsabili e tempi del procedimento.....	21
C.1.2. Termini e fasi del procedimento.....	23
C.2. Domanda di sostegno.....	24
C.2.1. Iscrizione all’anagrafe agricola unica e costituzione del fascicolo aziendale.....	24
C.2.2. Presentazione delle domande.....	25
C.2.3. Documentazione richiesta per la domanda di sostegno.....	26
C.3. Istruttoria della domanda di sostegno.....	27
C.3.1. Istruttoria di ammissibilità e formazione della graduatoria.....	27
C.3.2. Istruttoria di ammissione.....	29
C.4. Modifiche in corso d’opera al progetto.....	31
C.4.1. Variante.....	31
C.4.1.1. Documentazione da allegare alla domanda di variante.....	32
C.4.1.2. Istruttoria della domanda di variante.....	32
C.4.2. Adattamento tecnico.....	33
C.5. Eventuali ulteriori fasi di partecipazione del beneficiario.....	33
C.5.1. Domanda di Proroga.....	33
C.5.2. Domanda di Voltura.....	34

C.5.3. Domanda di Rinuncia.....	34
C.5.4. Domanda di correzione errori palesi.....	35
C.5.5. Comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno.....	35
C.5.5.1. Termine per la presentazione della comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno.....	36
C.5.5.2. Documentazione richiesta per la comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno.....	36
C.5.5.3. Istruttoria della comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno.....	37
C.6. Domande di pagamento.....	37
C.6.1. Domanda di saldo.....	37
C.6.1.1. Termine per la presentazione della domanda di saldo.....	37
C.6.1.2. Documentazione richiesta per la domanda di saldo.....	38
C.6.2. Istruttoria domanda di saldo.....	39
C.6.3. Richiesta di annullamento della domanda di pagamento.....	41
C.7. Controlli ex-post (successivi al pagamento).....	41
C.8. Riduzioni, sanzioni e decadenza/revoca (a seguito del mancato rispetto degli impegni).....	41
C.9. Recupero dei pagamenti indebitamente percepiti.....	42
C.10. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.....	42
D. Disposizioni finali.....	43
D.1. Ispezioni e controlli.....	43
D.2. Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.....	44
D.3. Monitoraggio dei risultati.....	45
D.4. Pubblicazione, informazioni e contatti.....	45
D.5. Ricorsi.....	45
D.6 Sinergie con altri interventi di sviluppo rurale.....	45
E. Glossario.....	47
F. Normativa di riferimento.....	50
G. Allegati.....	52

A. Intervento, soggetti e risorse

A.1. Descrizione generale dell’Azione

L’**intervento SRD05** del PSP 2023-2027, in attuazione degli artt. 73 e 74 del Reg. (UE) 2115 del 2 dicembre 2021, sostiene, attraverso l’erogazione di un sostegno che copre in tutto o in parte i costi sostenuti per la realizzazione degli impianti, l’**imboschimento di terreni agricoli** con l’utilizzo di specie legnose adatte alle condizioni stazionali e climatiche della zona interessata, nel rispetto di specifici requisiti ambientali, al fine, principalmente, di:

- incrementare la capacità di assorbimento e di stoccaggio del carbonio atmosferico nel suolo e nella biomassa legnosa utilizzabile anche a fini duraturi;
- migliorare la conservazione della biodiversità e degli habitat forestali, garantendo la presenza di aree forestali di elevato valore naturalistico;
- fornire prodotti legnosi e non legnosi;
- fornire servizi ecosistemici;
- diversificare il reddito aziendale agricolo.

L’**azione SRD05.2 “Impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole”** sostiene la realizzazione di impianti con finalità multiple (ambientali, paesaggistiche, socio-ricreative, produttive), realizzati con specie forestali arboree e arbustive autoctone di origine certificata, di antico indigenato o altre specie forestali adatte alle condizioni ambientali locali, compresi i cloni di pioppo e le piante micorrizzate, reversibili al termine del ciclo colturale.

A.2. Finalità e obiettivi del bando

Nell’ambito dell’azione SRD05.2 “Impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole”, il bando prevede il finanziamento di nuovi **impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo**: piantagioni arboree temporanee costituite da latifoglie, con funzioni sia ambientali che produttive (produzione di legname di pregio per l’industria), di durata minima pari a **15 anni**.

A.3. Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno

Possono presentare domanda di sostegno i proprietari o possessori, **pubblici o privati** e loro associazioni, nonché altri soggetti ed Enti di diritto pubblico o privato e loro associazioni, **titolari della conduzione di superfici agricole**.

Nel caso di terreni demaniali, il richiedente deve risultare titolare della concessione dei terreni demaniali al momento della presentazione della domanda di sostegno.

A.4. Numero di domande presentabili

È ammissibile da parte del richiedente la presentazione di **una domanda** di sostegno.

A.5. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria prevista per l'attuazione di questo bando (impianti arboricoltura a ciclo medio-lungo con specie tartufigene dell'Azione SRD05.2) è fissata in Euro 300.000,00 di cui:

- euro 122.100,00 a carico del FEASR (40,70% della dotazione totale);
- euro 124.530,00 a carico dello Stato (41,51% della dotazione totale);
- euro 53.370,00 a carico della Regione Piemonte (17,79% della dotazione totale).

A.6. Scadenza del bando

Le domande di sostegno possono essere presentate dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della Determina Dirigenziale di approvazione del bando e fino alle ore **18:00:00** del **01 luglio 2024**, **pena la non ricevibilità della domanda stessa**.

Le domande devono essere presentate con **trasmissione telematica** esclusivamente attraverso l'apposito servizio on-line del Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP) "**Sviluppo Rurale 2023-2027**" su <https://servizi.regione.piemonte.it>, come specificato nel par. **C.2.2 Presentazione delle domande**.

Per ulteriori dettagli su fasi e termini del procedimento si rimanda al par. **C.1 Procedimento amministrativo**.

B. Caratteristiche del regime di sostegno

B.1. Entità della spesa e del sostegno

La **spesa massima ammissibile a ettaro** è pari a **€ 12.000,00**.

Il **sostegno minimo ammissibile per domanda** è pari a **€ 2.500,00**.

Il **sostegno massimo ammissibile per domanda** è pari a **€ 250.000,00**.

Il sostegno complessivo erogato non può essere in nessun caso superiore al sostegno ammesso a finanziamento in fase di istruttoria della domanda di sostegno.

B.2. Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno

Il sostegno è erogato sulla base di:

- rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e documentati dal beneficiario
- costi unitari (Unità di Costo Standard)

come dettagliato al par. **B.6.2 Categorie di spese ammissibili**

L'**aliquota di sostegno** è calcolata come percentuale della spesa ammissibile, sotto forma di contributo in conto capitale, come di seguito indicato:

- a) **100%** per gli Enti pubblici o di diritto pubblico
- b) **80%** per gli imprenditori agricoli e gli altri soggetti privati

Nel caso in cui, a seguito della conclusione delle procedure di aggiudicazione (nel caso di enti pubblici o altri soggetti tenuti ad operare, per l'aggiudicazione dei lavori e degli incarichi di progettazione, nell'ambito della normativa in materia di appalti) e/o di una variante in diminuzione e/o della rideterminazione del sostegno di cui al par. C.5.5 *Comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno* e/o in sede di rendicontazione, l'importo dei costi ammissibili risulti inferiore a quello ammesso in sede di concessione, il sostegno sarà rideterminato nel rispetto delle percentuali sopra indicate.

Il sostegno concesso in attuazione del presente Intervento (codice di aiuto **SA.109123**) costituisce **Aiuto di Stato** in conformità agli art. 41 e 42 del Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14.12.2022 [ABER].

Gli aiuti individuali concessi ai beneficiari riferiti al presente Intervento, ai sensi del DM n. 115/2017, sono soggetti alle registrazioni, prima della concessione degli stessi, sul Registro SIAN del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF).

B.3. Localizzazione dell'operazione

Ai fini dell'ammissibilità al sostegno, le operazioni devono essere ubicate all'interno del territorio regionale.

L'ammissibilità degli impianti è circoscritta alle aree di **pianura** individuate nell'allegato 5A al Complemento di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte "Classificazione e ripartizione del territorio regionale per zona altimetrica", disponibile al seguente link:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/complemento-regionale-per-sviluppo-rurale-2023-2027-csr/testo-vigente-csr-2023-2027> e sul Geoportale della Regione Piemonte¹.

Saranno inoltre ammessi interventi in particelle catastali pianeggianti (pendenza inferiore o uguale al 5%) localizzate all'interno di fogli catastali classificati collinari o montani che comprendano almeno un 30% di superficie pianeggiante e siano situati a una quota media non superiore a 600 metri s.l.m.. L'elenco dei Fogli catastali classificati per la prevalenza come collina o montagna comprendenti superfici pianeggianti per le quali è ammessa la presentazione delle domande sarà reso disponibile sulla pagina internet del Settore Foreste.

B.4. Criteri di ammissibilità

Ai fini dell'ammissibilità delle domande di sostegno, i richiedenti devono rispettare i criteri di ammissibilità sotto elencati.

1) [CR01] La domanda di sostegno deve essere corredata da un "**Piano di investimento**", redatto in coerenza con le Linee Guida europee per "Afforestation and Reforestation" e secondo i dettagli definiti nell'Allegato IV "*Piano di investimento*", volto a fornire elementi utili per valutare l'efficacia e la coerenza delle Azioni di interesse nazionale previste. Il Piano dovrà essere redatto e sottoscritto da tecnico con specifiche competenze in materia agricolo-forestale, abilitato e iscritto al relativo albo.

2) [CR02] L'investimento è riconosciuto per le **superfici agricole** così come definite ai sensi dell'art.4, comma 3 del Regolamento UE n. 2115/2021.

¹ [https://www.geoportale.piemonte.it/geonetwork/srv/ita/catalog.search#/search?facet.q=mdActions%2FmdActions-download&resultType=details&sortBy=title&sortOrder=reverse&fast=index&_content_type=json&from=1&to=20&any=Classificazione%20e%20ripartizione%20del%20territorio%20regionale%20per%20zone%20altimetriche%20\(montagna,%20collina%20e%20pianura](https://www.geoportale.piemonte.it/geonetwork/srv/ita/catalog.search#/search?facet.q=mdActions%2FmdActions-download&resultType=details&sortBy=title&sortOrder=reverse&fast=index&_content_type=json&from=1&to=20&any=Classificazione%20e%20ripartizione%20del%20territorio%20regionale%20per%20zone%20altimetriche%20(montagna,%20collina%20e%20pianura)

3) [CR03] L'investimento può essere attivato anche sulle superfici agricole già interessate da investimenti di imboscamento, reversibili al termine del turno colturale, realizzati nei precedenti periodi di programmazione purché si sia concluso il periodo di impegno previsto e si sia già provveduto al taglio e allo sgombero della piantagione preesistente (impianti di arboricoltura da legno a ciclo breve o medio-lungo realizzati in attuazione del Reg. CEE 2080/92 o del PSR 2000- 06 – Misura H).

4) [CR04] Gli impianti devono essere costituiti da specie forestali arboree e arbustive autoctone, di antico indigenato o comunque adatte alle condizioni ambientali locali e climatiche dell'area, scelte tra quelle elencate nell'Allegato V “*Specie utilizzabili*” e con le specifiche definite al par. B.5 *Investimenti ammissibili*.

5) [CR05] Non è consentito l'uso di **specie esotiche invasive** riconosciute dall'elenco del Ministero della Transizione ecologica e dalle Black list nazionale e regionali.

6) [CR06] La **superficie minima** per domanda è pari a **2 ha in corpi di almeno 1 ha**

7) [CR07] L'importo massimo di spesa ammissibile è pari a **12.000,00 euro/ha**.

8) [CR08] Sono considerate ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione della domanda di sostegno.

9) [CR09] L'ammissibilità è circoscritta alle sole aree di **pianura** come definito al par. B.3 *Localizzazione dell'operazione*.

10) [CR09] La **superficie massima** per domanda è pari a **15 ha**

11) [CR10] Il contributo pubblico deve essere compreso tra un minimo di 2.500,00 euro e un massimo di 250.000,00 euro per singola domanda.

12) La domanda deve conseguire il **punteggio minimo** di cui al par. **B.7 Criteri di selezione e graduatoria**.

I codici [CR--] di ciascun criterio (ove riportati) seguono la numerazione riportata nel Piano Strategico Nazionale 2023-27 e nel CSR 2023-27.

I criteri di ammissibilità sopra elencati **devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno e mantenuti per tutto il periodo di impegno** nel caso di ammissione a finanziamento; il mantenimento degli stessi verrà verificato al momento dell'istruttoria della domanda di saldo.

Si specifica in particolare, relativamente al criterio CR06, che all'atto dell'accertamento la superficie liquidabile, cioè l'area effettiva di impianto, dovrà essere superiore alla superficie minima, pena la decadenza della domanda.

La mancanza di uno solo dei criteri di ammissibilità determina l'inammissibilità della domanda di sostegno.

Non sono ammissibili al sostegno i beneficiari che rientrano nelle seguenti casistiche:

- Clausola Deggendorf

Non sono concessi Aiuti di Stato a imprese già beneficiarie di aiuti di Stato dichiarati illegali e non rimborsati.

- Imprese in difficoltà

Non è ammessa la concessione di aiuti a imprese in difficoltà nei limiti ed eccezioni previste dalla normativa europea sugli aiuti di stato applicabile al regime di aiuti di stato cui si dà attuazione.

Per imprese in difficoltà si intendono quelle definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014 (GBER) e dagli “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà” (Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01)).

Inoltre gli investimenti devono essere compatibili con la normativa vigente in campo ambientale, paesaggistico, forestale e urbanistico-territoriale e la loro realizzazione è comunque subordinata all’acquisizione, da parte del beneficiario, di tutte le autorizzazioni previste.

B.5. Investimenti ammissibili

B.5.1. Tipologia di investimenti ammissibili

Il bando prevede il finanziamento di **impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo**, che dovranno rispettare i seguenti **obblighi**:

- a) essere **misti**, cioè costituiti da **almeno 3 specie di latifoglie arboree** scelte esclusivamente tra quelle riportate nell’Allegato V “*Specie utilizzabili*”, delle quali **almeno due** utilizzate come “**piante principali**” dell’impianto e **almeno una** come “**accessoria**”;
- b) essere governati ad alto fusto, con la possibilità di ceduire le piante accessorie. E’ però consentita la riceppatura delle piante principali se finalizzata al recupero produttivo di individui dalla forma compromessa;
- c) essere costituiti da un numero **minimo di 500 piante arboree/ettaro**, di cui almeno 70 per ettaro principali, destinate alla produzione di legname di pregio con durata del ciclo non inferiore a 15 anni, e **massimo di 1000 piante/ettaro**. Considerato che il materiale vivaistico delle latifoglie autoctone generalmente non deriva da processi di selezione genetica, per le piante principali si consiglia di adottare la tecnica della “doppia pianta”, mettendo a dimora due piante della stessa specie (preferibilmente di provenienza differente) a distanza di 0,50 – 2 m l’una dall’altra, al fine di selezionare l’esemplare migliore dopo 3-5 anni; in tal caso è possibile conteggiare uno solo dei due individui come pianta principale. Nel caso in cui il numero di piante principali sia inferiore a 100 per ettaro, la tecnica della doppia pianta è obbligatoria.

Le **piante principali**, da utilizzare non prima dei 15 anni, sono quelle su cui vanno realizzate con maggior attenzione le cure colturali (in primis la potatura) previste dal piano di coltura. Esse devono essere piantate a una distanza:

- minima di: 5 metri da altre principali nel caso si prevedano diradamenti; 7 metri in caso di densità definitiva (almeno 10 metri nel caso di specie eliofile come noce o farnia);
- minima di 3 metri da piante arboree accessorie, a seconda del temperamento (esigenze di luce) e della velocità di accrescimento delle specie utilizzate;
- minima di 1,5 metri da piante accessorie arbustive.

Alle piante delle specie evidenziate in grassetto come principali nell’Allegato V “*Specie utilizzabili*” può essere attribuito il ruolo di principale, ma anche quello di pianta con doppio ruolo o di accessoria.

Possono essere realizzati **impianti policiclici**, con la presenza sullo stesso appezzamento di piante con cicli produttivi di lunghezza differente, in grado di produrre assortimenti legnosi di pregio.

Si dice policiclica una piantagione che presenta, nello stesso appezzamento di terreno, almeno una delle seguenti caratteristiche:

- blocchi (v. Glossario) con piante principali con ciclo produttivo di durata differente
- blocchi in cui sono collocate piante principali con ciclo produttivo di uguale durata accompagnate da piante con doppio ruolo a ciclo più breve

Gli impianti policiclici devono rispettare i seguenti **obblighi**:

- essere **misti**, cioè costituiti da **almeno 4 specie di latifoglie arboree** scelte esclusivamente tra quelle riportate nell'Allegato V "*Specie utilizzabili*", delle quali:
- almeno due come piante principali con ciclo medio-lungo
- almeno una come pianta "a doppio ruolo"
- almeno una come "accessoria"
- come piante "a doppio ruolo" possono essere utilizzati cloni di pioppo, nel limite massimo di 120 piante per ettaro.

Indicativamente, le distanze fra le piante devono essere:

- tra le principali a ciclo medio-lungo: minimo 9 metri (la superficie minima a disposizione di ogni pianta principale deve essere di circa 80 mq)
- tra le piante principali a ciclo medio-lungo e le piante con doppio ruolo: minimo 6 metri
- tra le piante accessorie arboree e le principali (o le piante con doppio ruolo): minimo 4 metri
- tra le piante accessorie arbustive e le principali (o le piante con doppio ruolo): minimo 1,5 metri

La progettazione dello schema d'impianto per blocchi deve rispettare le indicazioni della pubblicazione "Progettazione, realizzazione e gestione delle piantagioni da legno policicliche di tipo naturalistico" (Buresti Lattes E., Mori P., 2016, Litograf Editor srl), di cui è riportato un estratto nell'Allegato IX *Impianti policiclici*.

Gli impianti localizzati in fascia A e B del PAI e nella fascia di mobilità di progetto del fiume Po² dovranno inoltre rispettare i seguenti obblighi:

- concimazione organica (se necessaria);
- contenimento delle infestanti esclusivamente con mezzi meccanici: lavorazioni del suolo (erpicoltura, fresatura) nei primi quattro anni; dal quinto anno (a seguito di inerbimento tra le file) sfalcio o trinciatura;
- controllo dei patogeni principalmente con buone pratiche di gestione.

All'interno della fascia di mobilità di progetto del fiume Po il 15% della superficie liquidabile dovrà essere destinato alla realizzazione di una **fascia di rinaturazione** con piante di specie arboree e arbustive autoctone, localizzata preferibilmente nelle zone a maggiore vocazione ambientale. Nel caso di impianti adiacenti al ciglio di sponda, la fascia di rinaturazione dovrà essere localizzata nella fascia più prossima al corso d'acqua, per una larghezza minima di 10 metri dal ciglio di sponda.

² La fascia di mobilità del fiume Po, così come individuata degli stralci del "Programma generale di gestione dei sedimenti alluvionali dell'alveo del fiume Po" (PGSPo), "*individua la porzione di regione fluviale entro la quale garantire, attraverso la tutela dei processi morfologici, e incentivare, attraverso l'attuazione degli interventi previsti dal Programma generale di gestione dei sedimenti, la mobilità dell'attuale alveo inciso del fiume Po*" e rappresenta "*la porzione di regione fluviale all'interno della quale l'alveo di un corso d'acqua può divagare o meglio deve essere lasciato libero di divagare anche al fine del raggiungimento di configurazioni morfologiche meno vincolate e più stabili*". La fascia di mobilità è suddivisa in due distinte fasce: la fascia di mobilità di progetto e la fascia di tutela morfologica e ambientale. La **fascia di mobilità di progetto** "*rappresenta uno stato di buono assetto morfologico da conseguire nel breve medio termine mediante l'attuazione del Programma generale di gestione dei sedimenti*". La delimitazione è disponibile sul Geoportale regionale nel canale "Difesa del suolo".

La fascia di rinaturazione dovrà rispettare i seguenti criteri tecnici:

- almeno 1 specie arborea e 3 arbustive, scelte tra quelle elencate nella tabella 3 dell'Allegato V "Specie utilizzabili" e adatte alla stazione;
- numero complessivo di piante autoctone: 1200-1600 piante/ha, di cui almeno 300 arboree
- numero di piante per ciascuna specie arbustiva pari ad almeno il 10% del totale di piante delle specie arbustive impiegate;
- sesti di impianto sinusoidali o di apparenza irregolare;
- distanza tra le file: da 3 a 6 metri;
- distanze sulle file:
 - 1-2 m per le specie arbustive
 - 2-4 m per le arboree di 3° grandezza
 - 6-12 m per le arboree di 1°-2° grandezza

I conduttori di terreni adiacenti al ciglio di sponda in fascia A (esterna alla fascia di mobilità di progetto del fiume Po) potranno scegliere se realizzare la fascia di rinaturazione per una larghezza minima di 10 metri dal ciglio di sponda, rispettando i criteri tecnici sopra riportati, o rispettare il divieto di impianto per un'ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda di cui all'art.29 comma 2 lettera d) delle NA del PAI.

B.5.2. Tipologia di investimenti non ammissibili

1) Sono esclusi dalle tipologie di investimento ammissibili gli impianti di *Short Rotation Coppice* e *Short Rotation Forestry*, di alberi di Natale e specie forestali con turno produttivo inferiore o uguale agli 8 anni.

2) Non sono ammissibili impianti realizzati su superfici a foraggiere permanenti, compresi i pascoli (art. 4, comma 3, lettera c) del Reg (UE) n. 2115/2021), su superfici a oliveto, in aree identificate come prati magri, brughiere, zone umide e torbiere.

3) Non sono finanziabili interventi in contrasto con quanto previsto da:

a) strumenti di pianificazione e singole leggi istitutive delle **Aree protette**, nonché norme quadro nazionali e regionali in materia (L. 394/91, LL.rr. 12/90, 36/92, 19/09);

b) normativa comunitaria, nazionale e regionale sulla costituzione della **Rete Natura 2000** (Direttiva 92/43/CEE, DPR 357/97, D.M. 3/4/2000, L.r. 19/09), con particolare riferimento alle Misure di conservazione, approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014 e D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016 e, se presenti, misure sito-specifiche;

c) Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Po ai sensi della L. 183/1989, le cui Norme di attuazione³ prevedono:

- all'art. 29 comma 2 lettera d), il divieto nella fascia A, per un'ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, di effettuare coltivazioni arboree, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente.

Si ricorda inoltre che le piantagioni realizzate in zona golenale nelle fasce A e B non possono essere considerate opere strutturali e quindi non potranno beneficiare di eventuali risarcimenti a seguito di esondazioni o altre calamità naturali;

d) **R.D. 523/1904**, che vieta gli impianti con specie arboree realizzati a meno di 4 metri dal ciglio di sponda;

³ Adottate con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001. <https://www.adbpo.it/PAI/7%20-%20Norme%20di%20attuazione/7.1%20-%20Norme%20di%20attuazione/Norme%20di%20attuazione.pdf>

e) **regolamenti comunali di polizia rurale**, che possono stabilire una distanza minima degli alberi dai confini di proprietà superiore a quanto previsto dall'art. 892 del C.C.

4) Non sono ammissibili impianti su superfici agricole precedentemente interessate da altri aiuti per i medesimi interventi, finanziati da leggi regionali, nazionali e comunitarie, per i quali persistano obblighi di mantenimento da parte dei beneficiari alla data di presentazione della domanda di sostegno.

5) Non sono ammissibile impianti in sovrapposizione con gli interventi finanziati dal **PNRR**, in particolare con gli interventi naturalistici di interesse pubblico per la Misura 2-Componente 4 dell'Investimento 3.3 del PNRR "**Rinaturazione dell'area del Po**" e del relativo Programma d'Azione approvato con Decreto del Segretario Generale n. 96 del 2 agosto 2022, in merito al quale la Regione Piemonte ha sottoscritto il Protocollo d'Intesa approvato con D.G.R. 18 marzo 2022, n. 39-4800 con cui si è impegnata ad "*assicurare coerenza e sinergia con gli ulteriori progetti finanziati dal PNRR, o attraverso i fondi complementari allo stesso, verificando altresì l'assenza di doppi finanziamenti, anche con riferimento ad altri programmi e misure regionali, nazionali e comunitari*".

B.6. Spese ammissibili

B.6.1. Caratteristiche delle spese ammissibili

Una spesa per essere ammissibile deve essere:

- imputabile ad un'operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le attività svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'operazione concorre;
- pertinente rispetto all'operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'operazione stessa;
- congrua rispetto all'operazione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
- essere necessaria per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione.

I costi, ivi compresi quelli relativi alle spese generali, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

B.6.2. Categorie di spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti categorie di spese/investimenti:

a) **realizzazione** di nuovi **impianti** di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo con riferimento agli investimenti ammissibili di cui al par. B.5.1 *Tipologia di investimenti ammissibili*; in particolare:

- spese di preparazione del terreno e di realizzazione dell'impianto: rippatura, aratura, sistemazione del terreno, concimazione di fondo, pacciamature, tracciamento e realizzazione di operazioni per la messa a dimora delle piantine, realizzazione di recinzioni o di altri sistemi di protezione delle piante dalla fauna selvatica, tutori, realizzazione di opere di regimazione delle acque superficiali, e quant'altro necessario ad eseguire il lavoro a regola d'arte;
- spese per l'acquisto e la preparazione del materiale di propagazione forestale corredato da certificazione di provenienza o identità clonale e fitosanitaria;
- spese per la messa a dimora delle piantine.

- b) **spese generali**, collegate alle spese di cui al punto a), calcolate come specificato al successivo par. B.6.2.1 *Spese generali o tecniche*, come onorari di professionisti e consulenti per la progettazione, direzione e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza, spese per rilievi, indagini e sondaggi, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità;
- c) imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse, esclusivamente nei casi specificati al paragrafo B.6.4 *Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse*;
- d) realizzazione di **azioni informative e pubblicitarie** dell'operazione, come descritte nell'Allegato II "*Pubblicità del contributo*".

Ai fini della valutazione dei costi sostenuti dal richiedente la Regione Piemonte ha provveduto ad elaborare le **Unità di Costo Standard** per l'attuazione dell'Intervento SRD05, riportate nell'Allegato VI "*Unità di costo standard*" alle presenti Norme.

Per gli impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo dell'azione SRD05.2, considerata l'estrema variabilità degli interventi ammissibili (specie utilizzate, tipologia del materiale vivaistico, densità di impianto, eventuale pacciamatura, ecc.), si sono elaborati i costi standard solo per le seguenti operazioni:

- preparazione del terreno;
- messa a dimora del materiale vivaistico.

Per le altre voci di costo, per lo più riferite al numero di piante effettivamente impiegate, si farà riferimento ai documenti giustificativi prodotti dai beneficiari, confrontati con il prezzario regionale di riferimento.

Non si applicano i costi standard nei casi in cui la realizzazione dell'impianto sia oggetto di appalto pubblico.

Tutte le altre categorie di beneficiari devono usare i costi standard per rendicontare le operazioni di preparazione del terreno e messa a dimora del materiale vivaistico.

Si precisa che all'interno della descrizione dell'unità di costo standard la frase "messa a dimora manuale di piantine, in terreno già lavorato" significa che i costi delle lavorazioni del terreno (eventuale rippatura, aratura, erpicatura), preliminari all'impianto, sono già conteggiati all'interno del medesimo costo standard e quindi **non è possibile aggiungere voci di costo** (es. livellamento) **rendicontate con il prezzario regionale**.

In caso di utilizzo dei costi standard le spese sostenute non devono essere comprovate da fatture e relativi giustificativi di pagamento intestati al beneficiario, ma la relativa documentazione dovrà essere conservata per almeno 10 anni e resa disponibile in caso di controlli.

Il riferimento per le voci di costo non coperte dai costi standard è il **prezzario regionale** (Prezzario per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte, reperibile al seguente link: <http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/territorio/servizi/929-consultazione-prezzario-regionale-opere-pubbliche>) sezioni 18 e 23, di cui si riporta in allegato (Allegato VII "*Estratto prezzario*") un estratto con le voci riferite alle piantagioni arboree forestali.

Relativamente al prezzario regionale, si precisa che:

- i prezzi sono indicati al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e rappresentano l'importo massimo unitario per ciascuna voce che può essere ammessa a contributo;
- nel caso in cui le fatture riportino prezzi unitari inferiori rispetto a quelli previsti dal prezzario per la medesima voce, verrà riconosciuto l'importo indicato in fattura;

- nei prezzi è compreso l'utile d'impresa, ma non sono incluse le spese tecniche (progettazione, direzione dei lavori, consulenza, ecc..) per la cui identificazione si rimanda al par. B.6.2.1;
- tutti i lavori, le opere compiute, gli impianti e le attrezzature elencati si intendono eseguiti o installati a regola d'arte e con materiali di ottima qualità, in conformità alle disposizioni di legge in materia (anche quando non esplicitamente citate nelle singole voci).

Nel caso di beneficiari soggetti alla normativa sugli appalti, per la stima delle spese e dei costi degli investimenti inclusi nei quadri economici della domanda di sostegno, nella documentazione tecnico-economica, nei calcoli sommari e/o nei computi delle opere relativi alla Progettazione di dettaglio si deve fare riferimento al Prezzario della Regione Piemonte vigente al momento della predisposizione di ciascun documento, tenendo conto dei periodi di validità dei Prezzari stessi e delle relative disposizioni del Codice appalti.

Nel caso in cui, nella fase di progettazione esecutiva redatta ai fini dell'aggiudicazione dei lavori o in successive varianti si operi un aggiornamento dei prezzi utilizzando un prezzario diverso da quello utilizzato per la progettazione ammessa a sostegno, se ne dovrà dare evidenza fornendo, in occasione dell'eventuale domanda di variante o nelle domande di acconto/saldo, un documento comparativo tra il computo delle opere approvato in fase di ammissione e quello successivamente aggiornato.

Ulteriori indicazioni sono riportate nella "Nota metodologica" allegata al Prezzario regionale.

B.6.2.1 Spese generali o tecniche

Consulenze fornite da parte di tecnici abilitati con specifiche competenze agro-forestali in base alla legislazione vigente, comprendenti:

- la redazione del progetto o relazione tecnica;
- le consulenze specialistiche a supporto della progettazione;
- la direzione dei lavori (anche nel caso di lavori in amministrazione diretta).

Tali spese sono riconosciute fino ad un massimo che risulta dalla somma di una quota "fissa" di 800,00 € e di una parte "variabile", funzione della superficie dell'impianto, secondo la formula seguente:

$$y = 400x + 800$$

(dove y sono le spese tecniche e x la superficie in ettari dell'impianto).

Es. le spese generali relative a un impianto di 2 ha saranno remunerate quindi con 1.600,00 € (al massimo), quella di un impianto di 5 ha con 2.800,00€, e così via.

Tra le spese generali possono essere riconosciute, dietro presentazione di regolare fattura, le spese relative ad eventuali altre operazioni legate alla progettazione (per esempio l'apertura di profili pedologici mediante mezzi meccanici e l'analisi chimica dei suoli).

B.6.3. Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

- a) realizzazione di investimenti inclusi tra quelli elencati al par. B.5.2 *Tipologia di investimenti non ammissibili*;

- b) spese preparatorie per le semplici lavorazioni agricole dei terreni che non siano riferite alla realizzazione dell'impianto previsto, per es. lavori di espianto (comprese l'asportazione o la triturazione delle ceppaie) relative a colture arboree o arbustive precedenti;
- c) tra le operazioni di preparazione del terreno non è ammesso lo scasso, in quanto pratica incompatibile con un'adeguata conservazione della fertilità del suolo;
- d) realizzazione di impianti di irrigazione;
- e) acquisto di materiale (vivaistico o di altro tipo) proveniente da paesi terzi (fuori U.E.);
- f) acquisto di materiale vivaistico privo di Passaporto delle piante ai sensi del Regolamento (UE) 2016/2031 ("passaporto verde") e di certificato di identità/provenienza per le specie soggette al D.lgs. 386/2003 e al Regolamento regionale 1/R del 22/02/2022;
- g) utilizzo di liquami zootecnici e di fitofarmaci per contrastare avversità biotiche;
- h) acquisto di terreni e fabbricati;
- i) acquisto di diritti di produzione agricola;
- l) acquisto di diritti all'aiuto;
- m) acquisto di animali e acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto;
- n) spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento;
- o) acquisto di materiale usato;
- p) acquisizione, sviluppo o diritto d'uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;
- q) spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;
- r) spese per il personale;
- s) spese per gli incentivi alle funzioni tecniche previsti dalla normativa sugli appalti (per i beneficiari tenuti ad operare nell'ambito della normativa in materia di appalti per l'aggiudicazione di lavori, servizi e forniture);
- t) interessi passivi;
- u) operazioni di leasing e/o acquisti a rate;
- v) imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse, salvo i casi specificati al paragrafo B.6.4 *Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse.*

B.6.4. Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse

In coerenza con quanto stabilito dal Par. 4.7.3 del PSP e del Par. 5.8.3.7 del CSR, non è ammissibile a sostegno l'imposta sul valore aggiunto (IVA) a meno che il costo della stessa:

- non sia stato effettivamente e definitivamente sostenuto dal beneficiario;
- non sia recuperabile dallo stesso. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

L'imposta di registro, se afferente a un'operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile.

Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di

finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo.

L'IRAP è considerata spesa ammissibile in tutti i casi di seguito indicati:

- quando riguarda Enti Non Commerciali (ENC) di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 446/97, che esercitano attività non commerciale in via esclusiva, per i quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del citato decreto;
- quando riguarda le Amministrazioni Pubbliche (AP) di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 3/2/1993 n. 29, di cui all'art. 3, comma 1, lettera e bis) del D.Lgs. 446/97, come definite dall'art. 1 comma 2 del D.lgs 165/2001 (ivi comprese tutte le amministrazioni dello Stato, le istituzioni universitarie, gli enti locali, ecc.), per le quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del D.Lgs. 446/97; ciò sempre che le citate amministrazioni non siano impegnate, nell'ambito del progetto, in attività configurabile come commerciale;
- quando la base imponibile IRAP, come previsto dalla legislazione vigente per i soggetti passivi sopra richiamati, sia calcolata, per le attività non commerciali, esclusivamente con il metodo retributivo, ossia determinata dall'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa, nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

B.6.5. Inizio e decorrenza delle spese

Sono ammissibili al sostegno:

- 1) le spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione di una domanda di sostegno;
- 2) le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la rendicontazione dell'operazione.
- 3) in ogni caso non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029.

Il punto 1) non si applica:

- alle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche, che sono ammissibili dalla data in cui si è verificato l'evento, anche quando l'ammissibilità delle spese derivi da una modifica del PSP e/o del CSR;
- alle spese generali relative a interventi di investimento (art. 73 e 74 Regolamento (UE) 2115/2021) effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'operazione proposta, inclusi gli studi di fattibilità.

B.6.6. Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni

Un'operazione si considera conclusa quando è completamente realizzata e conforme al Piano di investimento ammesso al sostegno.

Le relative spese, comprese quelle generali, devono risultare definitivamente pagate dal soggetto beneficiario entro la rendicontazione, corrispondente alla presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Le operazioni finanziate devono essere **concluse** (fine lavori) e **rendicontate con la presentazione della domanda di saldo entro il 30 aprile 2026**.

Il termine è unico per la conclusione e rendicontazione delle operazioni finanziate e sarà riportato nella comunicazione di ammissione al sostegno trasmessa al beneficiario a conclusione dell'istruttoria.

La mancata conclusione e rendicontazione degli interventi entro il termine previsto comporta la decadenza parziale o totale dal sostegno, come normato nella Determinazione di Riduzioni e Sanzioni di prossima emanazione, fatte salve le possibilità di proroga indicate nel par. **C.5.1 Domanda di Proroga**.

Per dettagli su fasi e termini del procedimento si rimanda al par. **C.1 Procedimento amministrativo**.

B.6.7. Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento

Strumenti finanziari dell'Unione europea

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possano beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione europea.

Pertanto, al fine di evitare il doppio finanziamento irregolare delle spese, sono adottate le seguenti disposizioni:

- a) nel caso in cui un'operazione ottenga diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC o da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o, ancora, da altri strumenti dell'Unione, l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non può superare l'intensità massima di sostegno o l'importo del sostegno applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115;
- b) tuttavia, nei casi di cui alla lettera a) non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC.

Strumenti nazionali

Un'operazione cofinanziata dal FEASR può ricevere un sostegno attraverso regimi di sostegno nazionali (statali o regionali) solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di sostegno o l'importo del sostegno applicabile al tipo di operazione in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.

B.7. Criteri di selezione e graduatoria

La domanda di sostegno risultata ricevibile e ammissibile è inserita in graduatoria, in base ai seguenti criteri di selezione e relativi punteggi approvati con Determinazione dirigenziale n. 283 del 28/03/2023 della Direzione regionale Agricoltura e cibo, Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile.

- **Principio di selezione P03 Caratteristiche del soggetto richiedente**

N.	Criterio di selezione	Punteggio	Modalità di verifica
1	IAP o coltivatori diretti (persone fisiche o giuridiche)	6	Attribuzione del punteggio effettuata sulla base delle informazioni disponibili su Anagrafe Agricola del Piemonte (fascicolo aziendale del richiedente)
2	Agricoltori attivi (persone fisiche o giuridiche)	4	
3	Soggetti privati non Agricoltori attivi (persone fisiche o giuridiche)	3	
4	Comuni e enti di diritto pubblico	3	
PUNTEGGIO MASSIMO		6	

- **Principio di selezione P06 Localizzazione**

N.	Criterio di selezione	Punteggio	Modalità di verifica
5	Aree Natura 2000 e altre Aree naturali protette	5	Attribuzione del punteggio effettuata tramite valutazione della delimitazione georiferita dell'impianto sul tool grafico della domanda di sostegno, sulla base delle informazioni disponibili nei sistemi informativi regionali
6	Zone vulnerabili da nitrati (ZVN), se esterne alle fasce fluviali del PAI	3	
7	Fasce fluviali A e B definite dal Piano per l'Assetto Idrogeologico del fiume Po (PAI) per quanto compatibile con le Norme di attuazione del PAI	4	
PUNTEGGIO MASSIMO		5	

- **Principio di selezione P08 Altro**

N.	Criterio di selezione	Punteggio	Modalità di verifica
9	Impianti di arboricoltura a ciclo medio-lungo policiclici	4	Attribuzione del punteggio effettuata tramite verifica della documentazione tecnica di progetto
12	Possesso certificazione della gestione sostenibile delle foreste o delle piantagioni (standard FSC o PEFC)	4	Attribuzione del punteggio effettuata tramite verifica della documentazione attestante il requisito (il possesso della certificazione va dichiarato in domanda)
13	Superficie per domanda pari ad almeno 5 ha in corpi di almeno 2 ha	2	Attribuzione del punteggio effettuata tramite perimetrazione dell'impianto su tool grafico della domanda
PUNTEGGIO MASSIMO		10	

Il **punteggio minimo** per rientrare nella graduatoria è pari a 7.

Non saranno considerate **ammissibili le domande che non raggiungono il punteggio minimo** indicato.

In caso di parità di punteggio, per la collocazione nella graduatoria avrà priorità il soggetto (persona fisica o rappresentante legale) di età inferiore.

I requisiti relativi ai criteri di selezione vanno posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno e mantenuti per tutto il periodo di impegno.

I criteri n. 1-2-3-4-5-6-7 sono attribuiti automaticamente dal sistema di gestione delle domande, il criterio n. 12 deve essere dichiarato in domanda di sostegno e verificato in fase istruttoria, i criteri n. 9 e 13 devono essere indicati in domanda e verificati in fase di accertamento.

Se nelle fasi successive alla presentazione della domanda di sostegno risultassero variazioni (a livello di richiedente, azienda, localizzazione, impianto) tali da determinare una **diminuzione del punteggio attribuito**, la **domanda** sarà **esclusa** nei seguenti casi:

- se la diminuzione del punteggio riguarderà il criterio 9 (Caratteristica dell'impianto, scelta dal richiedente all'atto della presentazione della domanda);
- se il nuovo punteggio collocherà la domanda nella fascia non finanziabile della graduatoria.

Precisazioni sull'attribuzione dei punteggi

Principio di selezione P03 Caratteristiche del soggetto richiedente

Le caratteristiche del soggetto richiedente vengono verificate automaticamente dal sistema di gestione delle domande, sulla base delle informazioni disponibili sul fascicolo aziendale del richiedente, che deve essere aggiornato come indicato al par. C.2.1. *“Iscrizione all'anagrafe agricola unica e costituzione del fascicolo aziendale”*.

Principio di selezione P06 Localizzazione

- la localizzazione dell'impianto in progetto viene verificata automaticamente dal sistema di gestione delle domande, tramite la perimetrazione dell'impianto su tool grafico della domanda;
- il punteggio viene attribuito se il 100% della superficie dell'impianto ricade nell'area descritta dallo specifico criterio;
- i punteggi NON si possono sommare. In caso di compresenza di più criteri, prevale quello con il punteggio più alto.
- Criterio 6: per la ricadenza in ZVN esterne alle Fasce A e B del PAI si fa riferimento alle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola come individuati dalla DGR n. 27-7198 del 12 luglio 2023, disponibili su Geoportale regionale a questo link: https://www.geoportale.piemonte.it/geonetwork/srv/ita/catalog.search#/metadata/r_piemon:f0c7e45c-d8bc-42ad-af71-514fbf46b26d
- Criterio 7: per la ricadenza nelle Fasce A e B del PAI si fa riferimento alle fasce A e B vigenti al momento della pubblicazione del presente Bando, disponibili su Geoportale regionale nel canale “Difesa del suolo”.

Principio di selezione P08 Altro

- Criterio 9: l'intenzione di realizzare un impianto polispecifico va dichiarata in domanda. Il punteggio viene attribuito se il progetto rispetta le specifiche tecniche relative agli impianti policiclici, riportate nel par. *B.5.1 Tipologia di investimenti ammissibili*. In fase di accertamento verrà verificato il mantenimento del requisito.
- Criterio 12: la certificazione FSC o PEFC va posseduta al momento della presentazione della domanda di sostegno. Il possesso della certificazione va dichiarato in domanda e il requisito verrà verificato nel corso dell'istruttoria di ammissibilità.
- Criterio 13: la superficie dell'impianto viene verificata tramite la perimetrazione dell'impianto su tool grafico della domanda. In fase di accertamento verrà verificato il mantenimento del requisito (la superficie liquidabile deve rispettare il criterio).

B.8. Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari

Con la firma della domanda il beneficiario sottoscrive gli impegni che è necessario rispettare per ottenere il sostegno.

Gli impegni si distinguono in:

- **essenziali:** quelli che, se non rispettati, non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si intende realizzare;
- **accessori:** quelli che, se non rispettati, permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione solo parzialmente.

B.8.1. Impegni essenziali

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la **decadenza** e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Sono impegni essenziali:

- dare avvio alle operazioni previste e sostenere le spese non prima della presentazione della domanda di sostegno, con le eccezioni previste al par. *B.6.5 Inizio e decorrenza delle spese*;
- non cambiare la destinazione d'uso delle superfici oggetto d'impianto per l'intero periodo di impegno (**15 anni**), tranne per casi debitamente giustificati e riconosciuti. In caso di cessione il subentro è ammissibile solo nel caso in cui vengano sottoscritti dal subentrante gli impegni esistenti. La **durata dell'impegno** parte dal 1° gennaio dell'anno in cui è presentata la domanda di pagamento del saldo se la medesima è presentata entro la scadenza della presentazione della Domanda Unica; se la medesima è presentata dopo la scadenza della presentazione della Domanda Unica, la durata dell'impegno parte dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di pagamento del saldo;
- non modificare la natura degli impianti per l'intero periodo di impegno, definito come al punto precedente, in modo che non vengano compromessi gli obiettivi originari dell'investimento. Gli impianti sono reversibili al termine del ciclo colturale;
- mantenere la conduzione delle superfici di impianto dalla data di presentazione della domanda di sostegno fino al termine del periodo di impegno, definito come al punto precedente;
- realizzare e mantenere gli impianti conformemente a quanto indicato nel "Piano di investimento" e nel Piano di coltura, fatte salve eventuali varianti approvate e prescrizioni impartite dagli uffici istruttori;
- rispettare le specifiche tecniche relative agli impianti policiclici (criterio di selezione 9) riportate nel par. B.5.1 *Tipologia di investimenti ammissibili* per le domande che hanno ottenuto il relativo punteggio;
- per i beneficiari, enti pubblici o altri soggetti, tenuti ad operare nell'ambito della normativa in materia di appalti per l'aggiudicazione di lavori, servizi e forniture, concludere le procedure di aggiudicazione relative agli investimenti in progetto nelle modalità ed entro i termini stabiliti dal par. C.5.5 *Comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno*, fatte salve le deroghe previste dal medesimo paragrafo;
- per i beneficiari, enti pubblici o altri soggetti, tenuti ad operare nell'ambito della normativa in materia di appalti per l'aggiudicazione di lavori, servizi e forniture, presentare la comunicazione di ride-

terminazione del sostegno entro i termini stabiliti dal presente bando (par. *C.5.5 Comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno*);

- consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi da parte dei controllori;
- concludere le operazioni con le modalità e nei tempi previsti dal provvedimento di ammissione a sostegno, fatte salve le eventuali proroghe, varianti approvate e/o gli adattamenti tecnici intervenuti in corso d'opera;
- nel caso di realizzazione della fascia di rinaturazione, mantenerla almeno per il periodo di impegno.

B.8.2. Impegni accessori

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Le disposizioni in materia di sanzioni, riduzioni ed esclusioni dal pagamento saranno definite dalla Determinazione Dirigenziale di prossima emanazione in applicazione del Decreto Ministeriale n. 93348 del 26 febbraio 2024 ed applicate secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni, approvato da ARPEA.

Sono impegni accessori:

- rendicontare le operazioni concluse con la presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto al par. *B.6.6 Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni*, fatte salve le eventuali proroghe concesse;
- informare e comunicare circa il sostegno concesso come previsto al punto 2 dell'allegato 3 al Regolamento (UE) 129 del 2022 e secondo le regole previste nell'Allegato II.
- non effettuare coltivazioni agricole né pascolamento;
- provvedere alla eventuale lotta alle esotiche invasive;
- effettuare le cure colturali previste nel piano di coltura e quelle eventualmente impartite in sede di istruttoria o durante i controlli, in particolare:
 - risarcimento delle fallanze (piante morte, scarsamente vitali, o comunque non idonee per conformazione agli scopi dell'impianto), con materiale vivaistico certificato;
 - controllo della vegetazione avventizia, mediante sfalci, fresature ed altre tecniche di lavorazione superficiale del terreno, oppure mediante pacciamature, fino a quando le piante saranno affermate. Anche le fasce di rispetto dovranno essere mantenute libere da infestanti, almeno per garantire l'accesso all'impianto in occasione di eventuali controlli;
 - potature di formazione e di produzione;
 - difesa fitosanitaria: necessaria contro patologie e parassiti che possono deprezzare la qualità del legname ricavabile o ridurre la quantità, in presenza di danni superiori alla soglia economica di intervento;
- rispettare eventuali altri impegni previsti dal piano di coltura o prescritti in sede di verifica finale di esecuzione dei lavori di impianto o imposti a seguito di comunicazioni scritte intercorse tra beneficiario ed ufficio negli anni successivi;
- rispettare le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni competenti coinvolte nell'istruttoria.

C. Fasi e tempi del procedimento

C.1. Procedimento amministrativo

C.1.1. Responsabili e tempi del procedimento

I procedimenti amministrativi connessi al presente bando sono disciplinati dalla Legge n. 241/1990, dalla Legge regionale n. 14/2014 e dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 6-7304 del 31 luglio 2023.

Essi sono:

a) Approvazione della graduatoria delle domande ammissibili

Procedimento: istruttoria di ammissibilità e approvazione della graduatoria delle domande presentate nell'ambito dell'Intervento SRD05 – Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli del CSR 2023-2027.

Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Foreste (A1614A)

Termine di conclusione del procedimento: entro **90** giorni dal giorno successivo a quello di scadenza del bando

Provvedimento finale: Determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria

b) Istruttoria di ammissione a finanziamento e concessione del contributo

Procedimento: istruttoria di ammissione a finanziamento delle domande ammissibili e finanziabili presentate nell'ambito dell'Intervento SRD05 – Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli del CSR 2023-2027.

Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Tecnico territorialmente competente (A1617A – Tecnico Piemonte Nord e A1618A – Tecnico Piemonte Sud)

Termine di conclusione del procedimento: entro **120** giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione della graduatoria

Provvedimento finale: comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente (approvazione o rigetto)

c) Istruttoria delle domande di variante

Procedimento: istruttoria domande di variante delle domande di sostegno presentate nell'ambito dell'Intervento SRD05 – Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli del CSR 2023-2027.

Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Tecnico territorialmente competente (A1617A – Tecnico Piemonte Nord e A1618A – Tecnico Piemonte Sud)

Termine di conclusione del procedimento: entro **60** giorni dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda

Provvedimento finale: comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente (approvazione o rigetto)

d) Istruttoria delle comunicazioni di rideterminazione del sostegno

Procedimento: istruttoria comunicazioni di rideterminazione del sostegno presentate nell'ambito dell'Intervento SRD05 – Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli

del CSR 2023-2027 da beneficiari, enti pubblici o altri soggetti, tenuti ad operare nell'ambito della normativa in materia di appalti

Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Tecnico territorialmente competente (A1617A – Tecnico Piemonte Nord e A1618A – Tecnico Piemonte Sud)

Termine di conclusione del procedimento: entro **60** giorni dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda

Provvedimento finale: comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente (approvazione o rigetto)

e) Istruttoria delle domande di pagamento

Procedimento: istruttoria domande di pagamento delle domande di sostegno presentate nell'ambito dell'Intervento SRD05 – Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli del CSR 2023-2027

Responsabile del procedimento: organismo pagatore regionale ARPEA

Il procedimento si suddivide in:

e1) Istruttoria delle domande di pagamento in senso stretto, che si avvia con la trasmissione della domanda di pagamento da parte del richiedente e si conclude nel termine finale di **180** giorni, nel caso di saldo. Il procedimento istruttorio, affidato mediante Convenzione di delega (Convenzione ARPEA-Direzione 16 “Sviluppo Rurale 23-27”, Repertorio regionale n. 504 del 21/11/2023), si conclude con provvedimento finale consistente nella comunicazione al richiedente dell'esito dell'istruttoria (approvazione o rigetto); in caso di esito positivo dell'istruttoria della domanda di pagamento, l'organismo delegato provvede alla creazione della proposta (lista) di liquidazione e alla sua trasmissione ad ARPEA;

e2) Autorizzazione al pagamento, per la quale provvede direttamente ARPEA e non è oggetto di delega; fase che ha inizio con il recepimento della lista di liquidazione, contenente le domande istruite di cui al punto e1), e sulla quale vengono svolti i controlli amministrativi di autorizzazione, come da manuale di ARPEA, con il successivo inserimento, in assenza di anomalie bloccanti, in decreto di autorizzazione al pagamento, preliminare alla generazione ed esecuzione del mandato di pagamento.

C.1.2. Termini e fasi del procedimento

Attività	Soggetto che ha in carico l'attività	Scadenza
Presentazione domanda di sostegno	Richiedente	Dalla data di pubblicazione sul BURP della D.D. di approvazione del bando ed entro e non oltre il 1 luglio 2024
Istruttoria di ammissibilità e formazione della graduatoria	Settore Foreste (A1614A)	Entro 90 giorni dal giorno successivo alla scadenza del bando
Istruttoria di ammissione della domanda e comunicazione dell'esito	Settore Tecnico competente per territorio Tecnico Piemonte Nord (A1617A) Tecnico Piemonte Sud (A1618A)	Entro 120 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria
Presentazione domanda di variante	Beneficiario	Fino a 90 giorni prima del termine per la conclusione degli interventi
Istruttoria della domanda di variante	Settore Tecnico competente per territorio Tecnico Piemonte Nord (A1617A) Tecnico Piemonte Sud (A1618A)	Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda
Conclusione delle procedure di aggiudicazione dell'appalto	Beneficiario, se tenuto al rispetto della normativa appalti	Entro 240 giorni dall'ammissione al sostegno, fatte salve eventuali deroghe previste
Presentazione comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno	Beneficiario, se tenuto al rispetto della normativa appalti	Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto (primo nel caso di più contratti)
Istruttoria comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno	Settore Tecnico competente per territorio Tecnico Piemonte Nord (A1617A) Tecnico Piemonte Sud (A1618A)	Entro 60 giorni dalla presentazione della comunicazione
Fine lavori e presentazione domanda di saldo	Beneficiario	Entro il 30 aprile 2026
Istruttoria domanda di saldo	Settore Tecnico competente per territorio Tecnico Piemonte Nord (A1617A) Tecnico Piemonte Sud (A1618A)	Entro 180 giorni dalla presentazione della domanda

C.2. Domanda di sostegno

Le domande di sostegno devono essere predisposte ed inviate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio “Sviluppo Rurale 2023-2027” disponibile sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>. I documenti digitali così formati, trasmessi telematicamente, sono immediatamente ricevuti dall’ufficio competente e non è necessario inviare copia cartacea della domanda.

Il servizio è lo strumento per conoscere, inoltre, lo stato di avanzamento delle pratiche presentate, consultare i documenti legati al procedimento e presentare le domande di pagamento, le istanze e le comunicazioni successive alla domanda di sostegno.

C.2.1. Iscrizione all’anagrafe agricola unica e costituzione del fascicolo aziendale

Coloro che intendono presentare la domanda di sostegno devono essere iscritti all’Anagrafe Agricola del Piemonte istituita ai sensi della L.R. n. 1 del 22/01/2019, art. 82 ed aver costituito il fascicolo aziendale, ai sensi del DPR n. 503/99 in attuazione del D.lgs n. 173/98.

Il fascicolo aziendale contiene tutti i documenti comprovanti le informazioni anagrafiche e di consistenza aziendale registrate in anagrafe. Nel fascicolo aziendale possono essere archiviate anche le domande di sostegno, qualora stampate e sottoscritte. Il fascicolo aziendale va mantenuto costantemente aggiornato; deve essere confermato o aggiornato con le sue componenti obbligatorie almeno una volta nel corso di ciascun anno solare, come previsto dal D.M. n. 99707 del 1 marzo 2021. Quindi, anche in mancanza di variazioni allo stesso, è possibile presentare una domanda di sostegno solo se il fascicolo è stato validato tra il 1 gennaio dell’anno in corso e la data di presentazione della domanda stessa.

È inoltre onere del beneficiario monitorare, assicurarsi del corretto funzionamento e capienza della propria casella postale certificata (pec) indicata all’interno del proprio fascicolo aziendale.

Il Fascicolo aziendale viene costituito contestualmente alla prima registrazione in Anagrafe.

A tal fine, le aziende agricole devono rivolgersi ad un Centro Autorizzato di assistenza in Agricoltura (CAA), che provvede ad aprire il fascicolo aziendale e ad iscrivere il soggetto all’anagrafe agricola del Piemonte. I CAA sono accreditati dalla Regione Piemonte e svolgono il servizio in convenzione.

I soggetti diversi dalle aziende agricole possono rivolgersi, in alternativa al CAA, direttamente alla Direzione Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte. La richiesta d’iscrizione all’anagrafe agricola del Piemonte può essere fatta:

- utilizzando il servizio “Anagrafe agricola del Piemonte”, pubblicato sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>, nella sezione “Agricoltura”, a cui si accede tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta di Identità Elettronica (CIE), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o certificato digitale rilasciato da un provider ufficiale (Infocert, Aruba, ecc.);
- utilizzando l’apposita modulistica, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nell’area tematica “Agricoltura” www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola. I moduli compilati, sottoscritti ed accompagnati dalla copia di un documento d’identità in corso di validità, devono essere inviati alla e-mail: servizi.siap@regione.piemonte.it.

C.2.2. Presentazione delle domande

I soggetti iscritti all'Anagrafe Agricola Unica del Piemonte possono compilare e presentare la domanda di sostegno con una delle seguenti modalità:

- a) **tramite l'ufficio CAA** che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. La domanda preparata dal CAA viene sottoscritta dal legale rappresentante con firma grafometrica (in tal caso il documento digitale è perfetto giuridicamente e non deve essere stampato), oppure viene firmata in modo tradizionale (in tal caso la domanda deve essere stampata, firmata e depositata nel fascicolo aziendale presso il CAA).
- b) **in proprio**, utilizzando il servizio “**Sviluppo Rurale 2023-2027**” sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>, a cui il legale rappresentante accede mediante SPID (Servizio Pubblico d'Identità Digitale), Carta Nazionale dei Servizi (CNS - certificato digitale rilasciato da un provider ufficiale accreditato dalla Agenzia per l'Italia Digitale) o Carta d'Identità Elettronica (CIE). Al momento della trasmissione, la domanda viene sottoscritta con firma elettronica semplice: ai sensi della L.R. n. 3/2015, essa è perfetta giuridicamente e non deve essere stampata.
- c) **tramite delega ad un'altra persona** ad operare sul servizio “**Sviluppo Rurale 2023-2027**”. La delega del legale rappresentante viene formalizzata compilando il modello I.6 – *Iscrizione Soggetti delegati*, scaricabile alla pagina www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola e viene registrata nel fascicolo aziendale. Il delegato potrà accedere ai servizi online con la propria identità digitale; se ha potere di firma (es. direttore, ...), potrà sostituire il legale rappresentante nell'invio della domanda, nel qual caso occorrerà prestare attenzione a selezionare correttamente il richiedente nei dati identificativi della pratica (altrimenti la domanda potrà essere trasmessa solo dal legale rappresentante).
- d) **tramite delega ad un professionista** ad operare sul servizio “**Sviluppo Rurale 2023-2027**”. La delega del legale rappresentante viene formalizzata compilando il modello I.8 – *Delega a Professionisti* scaricabile alla pagina www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola e viene registrata nel fascicolo aziendale. Il delegato potrà accedere ai servizi online con la propria identità digitale.

La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del numero identificativo generato dal sistema informatico, corredato dalla data e ora di trasmissione.

Le domande di sostegno potranno essere presentate **entro e non oltre il 1 luglio 2024**.

Le domande non complete di tutta la documentazione e degli allegati prescritti nel bando non sono ricevibili.

Gli allegati alla domanda devono essere trasmessi esclusivamente in formato digitale portatile statico non modificabile e non devono contenere macroistruzioni o codici eseguibili.

Nella scelta sono preferiti gli standard documentali internazionali ISO e gli standard che consentono il WYSIWYG (What You See Is What You Get), ovvero che forniscono una rappresentazione grafica uguale a quella riprodotta sullo schermo del personal computer. Si suggerisce pertanto di trasmettere documenti informatici in formato PDF - PDF/A, perché di maggior diffusione e leggibilità.

Ai suddetti allegati, se necessario, possono essere aggiunte versioni c.d. “di lavoro” in formato modificabile.

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veri e hanno valore di **dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà** ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000). Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio non costituenti falsità, il Responsabile del

Procedimento dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione, il procedimento non ha seguito.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, e le somme indebitamente percepite verranno recuperate.

C.2.2.1 Georiferimento dell'investimento

La **delimitazione georiferita** dell'investimento dovrà essere riportata **sul tool grafico** (interfaccia basata sul GIS integrato nel servizio **Sviluppo Rurale 2023–2027**) della domanda di sostegno.

Le aziende, per georiferire l'investimento, dovranno compiere preliminarmente le seguenti attività:

- aggiornamento della Consistenza Territoriale Grafica nel fascicolo aziendale;
- compilazione del piano di coltivazione in modalità grafica, mediante l'individuazione degli usi del suolo sugli appezzamenti colturali, definiti a partire dall'isola aziendale, attraverso il disegno di poligoni con colture omogenee per tipologia di aiuto o di requisito da rispettare.

Il fascicolo aziendale dovrà quindi essere confermato o aggiornato annualmente in modalità grafica e geospaziale.

C.2.3. Documentazione richiesta per la domanda di sostegno

La domanda di sostegno deve essere compilata in tutte le sue parti, completa degli allegati sotto riportati, pena la non ricevibilità:

- relazione tecnica illustrativa dell'impianto oggetto di domanda, contenente tutte le informazioni elencate all'Allegato IV "*Piano di investimento*", redatto e sottoscritto da tecnico con specifiche competenze in materia agricolo-forestale, abilitato e iscritto al relativo albo⁴;
- prospetto analitico dei costi secondo quanto previsto dal par. B.6 *Spese ammissibili* e secondo il modello che verrà reso disponibile sul sito web della Regione Piemonte;
- scheda di calcolo del punteggio auto attribuito, secondo il modello che verrà reso disponibile sul sito web della Regione Piemonte;
- proposta di piano di coltura, secondo il modello riportato all'Allegato VIII "*Modello di piano di coltura*", redatto dal tecnico incaricato e controfirmato dal beneficiario per accettazione;
- nel caso di impianti da realizzare in aree demaniali: copia della concessione;
- nel caso di impianti da realizzare su superfici agricole già interessate da investimenti di imboschimento realizzati nei precedenti periodi di programmazione, in cui il codice d'uso nel fascicolo aziendale è "non agricolo": dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del DPR 445/2000, riportante gli estremi della domanda e il periodo d'impegno, relativa al fatto di aver provveduto al taglio e allo sgombero della piantagione preesistente, accompagnata da foto georiferite dell'appezzamento;
- nel caso di richiedenti tenuti ad operare nell'ambito della normativa in materia di appalti:

4 I **tecnici abilitati** alla redazione del Piano di investimento, alla direzione lavori e all'assistenza tecnica sono:

- dottori agronomi e forestali
- periti agrari e agrotecnici, esclusivamente se il richiedente è un'azienda agricola o un organismo cooperativo operante negli ambiti della produzione, commercializzazione e vendita di prodotti agricoli.

Anche qualora il progetto, la direzione lavori o l'assistenza tecnica siano effettuate da Ente Pubblico, da Consorzio forestale o da Società, è indispensabile che sia individuato un tecnico abilitato responsabile, in possesso dei requisiti di cui al comma precedente.

- atto amministrativo dell'organo competente che esprima la volontà di aderire al bando e l'impegno a effettuare a proprie spese le cure colturali successive alla realizzazione dell'impianto, indicate nel Piano di coltura;
- informazioni relative alla programmazione e progettazione dei lavori pubblici, servizi e forniture utilizzando le apposite checklist di autovalutazione pre-aggiudicazione, nelle quali saranno riportate le informazioni relative alla fase di programmazione e progettazione, distinte per ciascuna procedura di affidamento prevista per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture.

Gli allegati dovranno essere trasmessi esclusivamente nel **formato elettronico** previsto dal servizio informatico e specificate nel par. **C.2.2 Presentazione delle domande**.

La relazione tecnica, il prospetto analitico dei costi e la scheda di calcolo del punteggio autoattribuito devono essere forniti anche in formato modificabile (doc, xls, ecc.).

La **delimitazione** di ogni corpo dell'impianto in progetto dovrà essere riportata sul tool grafico della domanda di sostegno.

Per l'attribuzione del relativo punteggio, se del caso, dovrà essere dichiarato il possesso della certificazione della gestione sostenibile delle foreste o delle piantagioni (standard FSC o PEFC) e/o l'intenzione di realizzare un impianto polispecifico.

L'Amministrazione si riserva di richiedere qualsiasi altro dato o documentazione ritenuti necessari per svolgere l'istruttoria delle domande di sostegno.

C.3. Istruttoria della domanda di sostegno

C.3.1. Istruttoria di ammissibilità e formazione della graduatoria

L'Ente istruttore è il Settore Foreste (A1614A). Il procedimento si avvia dal giorno successivo alla scadenza del bando e si conclude entro **90 giorni**.

La comunicazione dell'avvio del procedimento viene data con avviso trasmesso via PEC ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14.

L'istruttoria di ammissibilità delle domande di sostegno consiste in attività amministrative, tecniche e di controllo che comprendono:

- a) verifica della ricevibilità della domanda (rispetto delle modalità e scadenze per la trasmissione, compilazione conforme alle disposizioni del bando, completezza formale della documentazione allegata);
- b) verifica delle condizioni di ammissibilità dei beneficiari, dell'operazione e degli investimenti/attività proposti;
- c) verifica della congruità, sostenibilità ed ammissibilità tecnico-economica dell'operazione e del quadro economico proposto con riferimento alle finalità, condizioni ed ai limiti definiti dal bando;
- d) verifica del punteggio auto-attribuito ed assegnazione definitiva del punteggio sulla base dei criteri di selezione previsti dal bando, utile per la formazione della graduatoria di merito delle domande;
- e) definizione della spesa massima ammissibile e del relativo sostegno massimo concedibile.

Il Settore avrà la facoltà di chiedere la rettifica della documentazione presentata allo scopo di sanare lievi carenze o inesattezze formali che non costituiscono causa di irricevibilità, ottenere chiarimenti e

approfondimenti tecnici sui contenuti della domanda di sostegno e sulla documentazione allegata ed accertare la veridicità dei dati dichiarati dal richiedente; potrà infine procedere ad accertamenti d'ufficio.

A conclusione dell'istruttoria di ammissibilità delle domande di sostegno sarà redatto un verbale contenente per ciascuna domanda la proposta di esito:

- **negativo**, indicando le motivazioni;
- **positivo**, definendo:
 - il punteggio assegnato facendo riferimento ai punteggi ed al metodo di calcolo indicati nel Par. **B.7 Criteri di selezione e graduatoria**;
 - l'importo totale dell'investimento ammissibile a sostegno;
 - gli investimenti ammissibili, specificando gli eventuali investimenti non ammissibili;
 - l'ammontare del sostegno concedibile;
- **parzialmente positivo**, nel caso di riduzione del punteggio auto-attribuito o nel caso di esclusione di investimenti e/o voci di spesa imputate all'operazione.

In caso di esito negativo o parzialmente positivo (vale a dire che preveda parziale rigetto della domanda) il richiedente viene informato del fatto che, entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione, ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, come previsto dall'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 17 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. Tale comunicazione sospende i termini di conclusione del procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento; il verbale di istruttoria riporta le motivazioni dell'accoglimento o del mancato accoglimento di tali osservazioni.

I verbali di istruttoria costituiscono la base per:

- il rigetto delle domande di sostegno non ricevibili;
- l'inserimento nella graduatoria delle domande di sostegno ricevibili.

La graduatoria viene approvata con determinazione dirigenziale e, sulla base dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda e della dotazione finanziaria del bando, distinguerà:

- le domande ammissibili e finanziabili, con indicazione per ciascuna domanda della spesa massima ammissibile e del sostegno massimo concedibile;
- le domande ammissibili ma non finanziabili per mancanza di copertura finanziaria;
- le domande non ammissibili.

Nel caso della presenza di una domanda di sostegno parzialmente finanziabile per carenza di fondi sarà data facoltà di scelta al beneficiario se accettare o meno il sostegno disponibile, fermo restando che eventuali economie che si dovessero verificare nelle fasi successive saranno utilizzate per la domanda di sostegno parzialmente finanziata, al fine di coprire la quota di sostegno riconosciuta ma non finanziata per carenza di risorse.

Il provvedimento viene comunicato mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e diventa efficace dalla data di pubblicazione; ne viene data notizia anche sul portale www.bandipiemonte.it.

L'inserimento nella graduatoria in esito all'istruttoria di ammissibilità non costituisce ammissione definitiva a finanziamento e il punteggio può ancora essere rivisto in base ai riscontri sulla documentazione progettuale.

C.3.2. Istruttoria di ammissione

Per le domande ammissibili e finanziabili l'iter prosegue con l'istruttoria di ammissione.

L'Ente istruttore è il Settore Tecnico territorialmente competente (Tecnico Piemonte Nord - A1617A e Tecnico Piemonte Sud – A1618A).

Il procedimento si avvia dal giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria preliminare, che costituisce avvio del procedimento, e si conclude entro **120** giorni.

Il Settore regionale competente effettua l'istruttoria delle pratiche ammissibili e finanziabili sulla base della documentazione progettuale fornita con la domanda di sostegno (come specificato al par. C.2.3 *Documentazione richiesta per la domanda di sostegno*), anche con eventuali sopralluoghi, e ne comunica l'esito al beneficiario.

L'istruttoria di ammissione delle domande di sostegno consiste in attività amministrative, tecniche e di controllo che comprendono:

- l'esame tecnico-economico degli investimenti descritti nel *Piano di investimento*;
- la verifica della ammissibilità delle spese secondo quanto stabilito dal PSP e nel Par B.6 *Spese ammissibili* del presente bando;
- la verifica del mantenimento dei punteggi assegnati nella precedente fase di ammissibilità o l'eventuale aggiornamento dei punteggi e della relativa graduatoria;
- la definizione della spesa massima ammessa e del relativo sostegno concesso.

Per gli impianti da realizzare **in Area Natura 2000 o altra Area protetta**, il Settore competente per l'istruttoria trasmette copia della documentazione progettuale all'Ente di gestione dell'area protetta (EGAP) competente o al Settore regionale Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree Naturali⁵, al fine di acquisire il parere sulla compatibilità dell'intervento in progetto (rispetto a norme, misure di conservazione, strumenti di pianificazione, misure sito specifiche).

Per gli impianti da realizzare in **ambiti di competenza delle Autorità preposte alla sicurezza idraulica**, il Settore competente per l'istruttoria trasmette copia della documentazione progettuale all'Autorità idraulica, al fine di acquisire l'autorizzazione idraulica dell'intervento in progetto.

In caso di realizzazione di una **fascia di rinaturazione**, il Settore competente per l'istruttoria trasmette copia della documentazione progettuale all'Autorità di Bacino, al fine di acquisire il parere vincolante di compatibilità ai sensi dell'art. 36 delle NA del PAI.

In questa fase, se l'esame della documentazione progettuale evidenziasse elementi non coerenti con l'attribuzione dei punteggi avvenuta durante l'istruttoria di ammissibilità, la domanda potrà essere ammessa a finanziamento solo nei seguenti casi:

- se il punteggio ricalcolato è superiore a quello della prima domanda idonea e non finanziabile della graduatoria;

⁵ L'elenco degli EGAP e dei siti Natura 2000 da essi gestiti è consultabile alla pagina:
<http://www.regione.piemonte.it/parchi/cms/enti-di-gestione.html>

- nel caso non ci siano domande idonee e non finanziabili, se il punteggio ricalcolato è almeno pari al punteggio minimo stabilito dal presente bando;
- se il progetto viene modificato per conseguire il mantenimento del punteggio.

Eventuali richieste di modifica e/o revisione della Progettazione di dettaglio (aspetti tecnico-progettuali e/o delle voci componenti il quadro economico degli investimenti/attività) dovranno essere trasmesse al Settore competente tramite l'apposita funzionalità di SIAP, denominata “**Revisione di progetto**”.

Nel caso di richiedenti tenuti ad operare nell'ambito della normativa in materia di appalti, il Settore competente effettua i controlli amministrativi, verificando le procedure previste per gli affidamenti e le fasi di programmazione e di progettazione delle stesse, utilizzando le check list di controllo pre aggiudicazione.

A conclusione dell'istruttoria delle domande di sostegno sarà redatto un verbale contenente per ciascuna domanda la proposta di esito:

- **negativo**, indicando le motivazioni;
- **positivo**, indicando:
 - conferma del punteggio assegnato nella fase preliminare;
 - importo della spesa ammessa e del relativo sostegno;
- **parzialmente positivo**, nel caso di riduzione e/o esclusione di investimenti, attività e/o voci di spesa imputate all'operazione o riduzione del punteggio.

I verbali di istruttoria costituiscono la base per:

- il rigetto delle domande di sostegno non idonee, adeguatamente motivato;
- l'approvazione delle domande di sostegno idonee, con indicazione del punteggio, della spesa massima ammessa e del sostegno concesso.

In caso di esito negativo o parzialmente positivo (vale a dire che preveda parziale rigetto della domanda) il richiedente viene informato del fatto che, entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, come previsto dall'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tale comunicazione sospende i termini di conclusione del procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere 10 giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento.

La comunicazione di ammissione o di non ammissione al finanziamento della domanda di sostegno trasmessa telematicamente al richiedente tramite il servizio **Sviluppo Rurale 2023–2027** è da considerarsi rispettivamente quale atto di concessione o diniego di concessione del finanziamento al richiedente.

Alle domande ammesse a finanziamento viene assegnato un **Codice Unico di Progetto (CUP)**, che dovrà essere citato in tutti gli atti della Pubblica Amministrazione e nei documenti di spesa, **unitamente alla dicitura “PSP 2023-2027 Piemonte – numero di domanda”, pena l'inammissibilità dell'importo relativo**. Il CUP viene attribuito in fase di ammissione a finanziamento e viene pubblicato sul servizio “**Sviluppo Rurale 2023-2027**”.

In attesa della conclusione dell'istruttoria di ammissione, a partire dalla data di presentazione della domanda di sostegno, le operazioni di realizzazione degli investimenti/attività potranno essere avviate **a totale responsabilità dei richiedenti**, e comunque senza impegnare in alcun modo l'Amministrazione regionale circa l'esito dell'istruttoria e la concessione del sostegno.

C.4. Modifiche in corso d'opera al progetto

I beneficiari possono, nel corso della realizzazione degli investimenti, apportare modifiche al progetto approvato nelle modalità e alle condizioni di seguito riportate.

Le modifiche possono essere di differenti tipologie: variante, adattamento tecnico, adattamento tecnico-economico.

Le modifiche non possono mai comportare l'aumento della spesa ammessa e del sostegno concesso.

Non sono ammissibili le modifiche del progetto approvato che ne alterino gli obiettivi e/o i criteri che abbiano consentito l'ammissione a finanziamento.

C.4.1. Variante

Sono da considerarsi varianti tutti i cambiamenti al progetto originale che comportano modifiche all'operazione e agli aspetti tecnici ed economici che hanno reso l'iniziativa finanziabile.

Sono considerate varianti:

- il cambio di localizzazione dell'investimento, inteso come cambio di particella catastale;
- le variazioni progettuali che comportino l'acquisizione di nuove autorizzazioni di legge;
- l'introduzione di azioni, opere o attrezzature non indicate nel progetto iniziale (es. recinzione o pacciamatura se non erano previste inizialmente);
- per i beneficiari sottoposti al rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, tutte le modifiche al contratto in corso di esecuzione che devono essere autorizzate dal RUP;
- per i beneficiari non sottoposti al rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, le compensazioni tra voci di spesa per una percentuale compresa tra il 15% e il 50% della spesa ammessa;
- per i beneficiari non sottoposti al rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, le modifiche tecniche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative superiori al 15% della spesa ammessa;
- la sostituzione di tutte le specie arboree simbiotiche previste nel progetto approvato.

Nel caso di beneficiari soggetti al rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, le varianti devono essere conformi e coerenti con quanto previsto nel medesimo Codice.

Non sono considerate varianti:

- le variazioni progettuali che non comportino l'acquisizione di nuove autorizzazioni di legge;
- per i beneficiari sottoposti al rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, le modifiche al contratto in corso di esecuzione che non necessitino di autorizzazione del RUP;
- per i beneficiari non sottoposti al rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, le compensazioni tra voci di spesa per una percentuale inferiore al 15% della spesa ammessa;
- per i beneficiari non sottoposti al rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, le modifiche tecniche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative, purché contenute nel 15% della spesa ammessa;
- i cambi di fornitore/preventivo

- modifiche all'interno di azioni di opere o attrezzature indicate nel progetto iniziale (es. utilizzo di pacciamatura individuale in materiale organico al posto di film plastico, o viceversa);
- l'uso di materiale vivaistico a radice nuda invece che in contenitore (e viceversa).

Le varianti devono essere autorizzate a seguito della presentazione di apposita domanda.

La domanda di variante può essere presentata:

- unicamente con riferimento alla domanda di sostegno già ammessa;
- almeno 90 giorni prima del termine ultimo concesso per la rendicontazione delle spese.

Le varianti devono essere preventivamente richieste: non sono ammesse varianti in sanatoria.

Il beneficiario può presentare al massimo una richiesta/e di variante per ciascuna domanda di sostegno.

C.4.1.1. Documentazione da allegare alla domanda di variante

La domanda dev'essere trasmessa telematicamente tramite il servizio **Sviluppo Rurale 2023–2027**, corredata da:

- relazione tecnica redatta dal tecnico incaricato, con le **motivazioni** delle modifiche del progetto inizialmente approvato, e sottoscritta dal beneficiario;
- elaborati progettuali di cui al par. C.2.3 *Documentazione richiesta per la domanda di sostegno*, debitamente aggiornati in relazione alla variante richiesta;
- quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, contro-firmato dal beneficiario del sostegno;
- computo metrico di confronto tra la situazione ammessa a finanziamento e quella che si determina a seguito della variante;
- per i beneficiari sottoposti al rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, provvedimento di approvazione della variante da parte dell'Ente beneficiario;
- se la variante comporta l'acquisizione di nuove autorizzazioni: autorizzazioni amministrative previste per legge rilasciate dalle autorità competenti.

C.4.1.2. Istruttoria della domanda di variante

Il Settore Tecnico competente per territorio (Tecnico Piemonte Nord - A1617A o Tecnico Piemonte Sud – A1618A) istruisce la domanda di variante ai fini della determinazione della spesa ammissibile e del sostegno concesso.

Il procedimento si conclude entro **60** giorni dalla presentazione della domanda.

La variante è ammissibile solamente se:

- la nuova articolazione della spesa e delle operazioni non altera le finalità originarie del progetto;
- rispetta le caratteristiche tecniche delle operazioni, le condizioni e i limiti indicati nelle presenti disposizioni attuative;
- non determina una diminuzione del punteggio attribuito che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;

- è garantito il mantenimento dei requisiti che hanno determinato l'approvazione del progetto in base ai criteri di selezione.

La domanda di variante non può determinare un aumento del sostegno ammesso a finanziamento; eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente.

Non possono essere utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di operazioni non previste dal progetto originario.

Il Settore incaricato per l'istruttoria si riserva la facoltà di chiedere eventuali chiarimenti e documenti ritenuti necessari al completamento dell'iter amministrativo e, verificate le condizioni, redigerà relativo verbale e provvederà a comunicare l'esito istruttorio al beneficiario.

Solo dopo aver ricevuto la comunicazione di approvazione della variante il beneficiario può ritenere l'istanza ammessa, con conseguente eleggibilità della spesa che decorre dalla data della domanda di sostegno/variante.

In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese, rimane valido il progetto approvato inizialmente.

La presentazione della domanda di variante così come i lavori e gli acquisti eventualmente effettuati prima dell'approvazione della stessa non comporta alcun impegno (finanziario o di altro tipo) per l'Amministrazione regionale. Il beneficiario si assume il rischio che gli interventi realizzati e le spese sostenute non siano riconosciuti a consuntivo (acconto e/o saldo finale).

C.4.2. Adattamento tecnico

L'adattamento tecnico riguarda modifiche al progetto non sostanziali, coerenti con gli obiettivi dell'Intervento SRD05 e che rappresentano l'introduzione di più idonee soluzioni tecnico-economiche, fermo restando l'importo della spesa ammessa e del sostegno concesso in sede di istruttoria e a condizione che sia sempre possibile identificare l'oggetto del sostegno.

Sono considerati adattamenti tecnici le variazioni al progetto approvato che non costituiscono Varianti, come definite al par. C.4.1 *Variante*.

L'adattamento tecnico non richiede preventiva autorizzazione e il soggetto beneficiario è responsabile del buon fine dello stesso. Non fa sorgere in capo alla Regione Piemonte alcun impegno. Le suddette modifiche possono essere considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate e illustrate nella documentazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

C.5. Eventuali ulteriori fasi di partecipazione del beneficiario

C.5.1. Domanda di Proroga

Il beneficiario, per la realizzazione e rendicontazione delle operazioni, può richiedere, **motivandole**, proroghe per un **periodo massimo di 240 giorni** calcolati a decorrere dal giorno successivo al termine stabilito per la realizzazione delle operazioni nel provvedimento di ammissione al finanziamento.

Tale istanza può essere concessa solamente in presenza di motivazioni oggettive, a condizione che i lavori di esecuzione degli investimenti siano avviati e in corso d'opera al momento della presentazione della richiesta e laddove la concessione non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi di pagamento della Programmazione dello Sviluppo Rurale 2023-2027.

La richiesta di proroga deve essere presentata al Settore Tecnico competente per territorio (Tecnico Piemonte Nord - A1617A o Tecnico Piemonte Sud – A1618A) prima della scadenza del termine per la realizzazione e rendicontazione degli investimenti mediante la procedura preposta sul servizio “**Sviluppo Rurale 2023-2027**”.

Il Settore preposto all’istruttoria concede o non concede la proroga e comunica l’esito al beneficiario, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

C.5.2. Domanda di Voltura

Nel corso della realizzazione degli investimenti è ammessa la voltura della domanda ad altri soggetti, a seguito di:

- trasformazione aziendale;
- cessione/fusione/incorporazione;
- variazione di ragione sociale;
- insediamento di eredi;
- nel caso di Comuni, qualora ci sia una fusione degli stessi,
- nel caso di enti pubblici, qualora intervengano variazioni.

La richiesta di voltura deve essere presentata mediante la procedura informatica preposta su SIAP.

È ammessa la voltura a condizione che:

- l’importo della spesa ammessa in sede di istruttoria rimanga invariato,
- sia sempre possibile identificare l’oggetto del sostegno,
- siano confermati gli impegni e i requisiti,
- il beneficiario rientri tra quelli previsti al par. **A.3 Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno**.

Il Settore preposto istruisce la domanda di voltura e comunica l’esito al beneficiario, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Nel caso di semplice modifica della denominazione sociale, il beneficiario è tenuto a comunicare mediante la procedura preposta sul servizio “**Sviluppo Rurale 2023-2027**” tale cambiamento allegando la documentazione relativa e a provvedere ad allineare i dati iscritti nell’Anagrafe Agricola Unica sul proprio fascicolo aziendale.

C.5.3. Domanda di Rinuncia

Si può presentare domanda di rinuncia in qualsiasi momento tramite l’apposita funzione sul servizio “**Sviluppo Rurale 2023-2027**”.

Tuttavia, se il beneficiario è già stato informato che sono state riscontrate inadempienze o se gli è stata comunicata l’intenzione di svolgere una visita sul luogo degli investimenti o se da tale visita emergono inadempienze, **il ritiro non è consentito**.

Il Settore Tecnico competente per territorio (Tecnico Piemonte Nord - A1617A o Tecnico Piemonte Sud – A1618A), nel caso di rinuncia dopo l’ammissione a finanziamento, provvede ad istruire l’istanza di rinuncia e a comunicarne l’esito al beneficiario. In caso di rinuncia prima dell’ammissione a finanziamento, la domanda viene automaticamente archiviata dal sistema informativo.

C.5.4. Domanda di correzione errori palesi

Le domande di sostegno possono essere corrette e adeguate presentando domanda di correzione di errori palesi in caso di mero errore materiale riconosciuto dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

La comunicazione di correzione e adeguamento di errori palesi può essere presentata solo relativamente alle domande di sostegno, fino alla data di apertura dell'istruttoria di ammissione.

Le domande di pagamento, in caso di errori palesi, potranno essere ritirate mediante la presentazione di una richiesta di annullamento, finalizzata alla successiva ripresentazione di una domanda di pagamento corretta, come descritto al par. **C.6.3 Richiesta di annullamento della domanda di pagamento.**

C.5.5. Comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno

Le disposizioni riportate al presente paragrafo valgono esclusivamente per i beneficiari, enti pubblici o altri soggetti, tenuti ad operare nell'ambito della normativa in materia di appalti.

Conclusione delle procedure di aggiudicazione

Le procedure di aggiudicazione relative agli investimenti in progetto devono essere concluse **entro 240 giorni** dalla data di ammissione al sostegno.

Se il progetto ammesso a finanziamento prevede attività suddivise in più lotti/parti funzionali o comunque separati, il termine si applica alla conclusione dell'aggiudicazione del primo lotto/parte funzionale, come disposto dalla Determinazione dirigenziale 969/A1700A del 14 novembre 2023 di "Approvazione dell'iter e delle modalità di controllo delle procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture effettuate da beneficiari soggetti alla normativa in materia di appalti e contratti pubblici per la realizzazione degli investimenti ammessi al sostegno".

Decorso il termine sopra indicato senza che il beneficiario abbia concluso le procedure di aggiudicazione, il Settore competente provvederà a comunicare formalmente l'inadempienza al beneficiario e ad informarlo del fatto che, in caso di mancato adempimento entro 15 giorni consecutivi dal ricevimento della suddetta comunicazione, si provvederà alla revoca totale del sostegno.

La conclusione delle suddette procedure entro i termini stabiliti costituisce impegno essenziale, come indicato al par. B.8.1 *Impegni essenziali*.

È possibile derogare al termine sopra indicato in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario.

Sarà valutata l'applicazione della deroga all'impegno sopra indicato nei seguenti casi:

- ritardi imputabili alle autorità competenti nel rilascio di autorizzazioni amministrative previste per la realizzazione degli investimenti;
- gara deserta o non aggiudicata;
- situazioni emergenziali su scala nazionale e/o locale (emergenze sanitarie, economiche, energetiche,...) riconosciute e regolamentate da specifiche disposizioni e norme;
- cause di "forza maggiore" o "circostanze eccezionali" che abbiano colpito seriamente il beneficiario o l'operazione oggetto del finanziamento.

Tali motivazioni dovranno essere comunicate al Settore competente il quale a sua volta, sulla base di una valutazione complessiva del caso, comunicherà al beneficiario la possibilità o meno di derogare rispetto al termine relativo l'impegno essenziale sopra descritto.

Trasmissione della comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno.

Completate le procedure di aggiudicazione relative alle attività (lavori, progettazione,...), il beneficiario dovrà trasmettere la **comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno**.

Il completamento dei soli affidamenti relativi alle spese generali e tecniche (es. incarichi di progettazione) non è sufficiente ai fini della possibilità di presentare la suddetta comunicazione.

Utilizzando l'apposita procedura sul servizio "**Sviluppo Rurale 2023-2027**", il beneficiario dovrà provvedere a ridefinire il quadro economico di spesa complessivo del progetto, sulla base degli investimenti previsti nel quadro stesso e degli esiti di ciascuna delle procedure di aggiudicazione concluse al momento della presentazione della comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno.

Nel suddetto quadro economico dovranno essere sostituiti gli importi ammessi a sostegno con gli importi aggiornati e ridefiniti tenendo conto delle economie derivanti da eventuali ribassi d'asta.

C.5.5.1. Termine per la presentazione della comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno

La comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno deve essere presentata **entro 90 giorni** dalla conclusione delle procedure di aggiudicazione, come sopra descritto.

La presentazione della comunicazione di rideterminazione del sostegno entro i termini stabiliti costituisce impegno essenziale come indicato al par. B.8.1 *Impegni essenziali*.

Decorso il termine sopra indicato senza che il beneficiario abbia presentato la comunicazione, il Settore competente provvederà a comunicare formalmente l'inadempienza al beneficiario e ad informarlo del fatto che, in caso di mancata trasmissione della domanda entro 15 giorni consecutivi dal ricevimento della suddetta comunicazione, si provvederà alla revoca totale del sostegno.

C.5.5.2. Documentazione richiesta per la comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno

La comunicazione di rideterminazione del sostegno è presentata esclusivamente in modalità telematica.

Ad essa il beneficiario deve allegare:

- le check list di autovalutazione post aggiudicazione di cui al par. D.1 *Ispezioni e controlli*, nelle quali saranno riportate le informazioni relative a ciascuna procedura di affidamento conclusa, al fine di verificarne la regolarità con particolare riguardo alla selezione e all'affidamento. Le check list dovranno essere distinte per ogni procedura di affidamento effettuata (CIG);
- a corredo di ciascuna check list, la documentazione relativa alla procedura di affidamento effettuata. Tale documentazione dovrà essere organizzata seguendo le modalità e i criteri di classificazione previsti dal servizio "**Sviluppo Rurale 2023-2027**".

C.5.5.3. Istruttoria della comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno

L'istruttore della comunicazione integrativa di rideterminazione del contributo effettua le verifiche inerenti il quadro economico aggiornato e le procedure di selezione degli operatori e di aggiudicazione dei lavori, servizi e/o forniture.

In questa fase saranno effettuati i controlli amministrativi relativamente alle fasi di selezione e affidamento delle procedure di affidamento già concluse, prevedendo, qualora ritenuto opportuno, ulteriori accertamenti rispetto a quanto presentato nella fase di autovalutazione.

Al termine dell'istruttoria, il Settore competente comunica al beneficiario l'esito, le eventuali irregolarità riscontrate ed il nuovo importo ammesso a finanziamento.

L'importo ammesso non potrà in nessun caso essere modificato in aumento nelle successive fasi del procedimento (varianti e/o domande di pagamento).

I beneficiari/stazioni appaltanti potranno utilizzare i ribassi d'asta nelle modalità previste dalla normativa in materia di appalti, ma le relative somme utilizzate non saranno ritenute ammissibili al sostegno nell'ambito PSP/CSR 2023-27.

C.6. Domande di pagamento

Successivamente all'ammissione al sostegno, il beneficiario potrà presentare la domanda di pagamento di saldo, come di seguito descritto, esclusivamente in modalità telematica accedendo al servizio descritto al par. **C.2.2 Presentazione delle domande**, richiamando la propria domanda mediante il numero assegnato e creando la domanda di pagamento prescelta.

C.6.1. Domanda di saldo

Al termine delle operazioni ammesse al sostegno, il beneficiario presenta domanda di saldo relativa a tutte le spese sostenute e in ogni caso effettuate entro la data di trasmissione della domanda di pagamento.

C.6.1.1. Termine per la presentazione della domanda di saldo

La domanda di saldo dev'essere presentata **entro il 30 aprile 2026**.

Il termine entro cui presentare la domanda di saldo sarà in ogni caso indicato nella comunicazione di ammissione a finanziamento.

La richiesta di saldo presentata oltre i termini, in assenza di richiesta di proroga, comporta l'applicazione di una riduzione del sostegno, sino alla decadenza della domanda in caso di grave ritardo, come stabilito con apposita Determinazione Dirigenziale di prossima emanazione.

Per i beneficiari, enti pubblici o altri soggetti, tenuti ad operare nell'ambito della normativa in materia di appalti, la presentazione delle domande di saldo potrà avvenire solamente dopo la conclusione dell'istruttoria della comunicazione di rideterminazione del sostegno e delle verifiche sulla correttezza delle procedure di affidamento.

C.6.1.2. Documentazione richiesta per la domanda di saldo

La domanda di pagamento di saldo dev'essere presentata esclusivamente in modalità telematica e ad essa il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- 1) copia dei documenti di spesa che devono obbligatoriamente riportare i contenuti previsti nell'Allegato I del presente bando; per le voci di spesa rendicontate tramite le Unità di Costo Standard, NON devono essere allegati documenti di spesa;
- 2) tracciabilità dei pagamenti effettuati mediante copia di disposizioni di pagamento ed estratto conto con evidenza dei pagamenti relativi all'intervento; a tale proposito si evidenzia che tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del sostegno e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del sostegno spettante. Per gli **Enti pubblici** il pagamento sostenuto deve essere dimostrato con la presentazione delle fatture, dell'atto del responsabile del procedimento che ne dispone il pagamento e con il relativo mandato di pagamento o analoga documentazione probante; il momento del pagamento è identificato dalla data di esecuzione del mandato da parte della tesoreria;
- 3) certificato di regolare esecuzione dei lavori, redatto e firmato, sotto la sua personale responsabilità, da un tecnico abilitato con specifica competenza in materia agraria e forestale e controfirmato dal beneficiario;
- 4) relazione tecnica finale, redatta e firmata, sotto la sua personale responsabilità, da un tecnico abilitato con specifica competenza in materia agraria e forestale;
- 5) computo metrico consuntivo redatto e firmato, sotto la sua personale responsabilità, da un tecnico abilitato con specifica competenza in materia agraria e forestale. In caso di adattamenti tecnico-economici introdotti in corso d'opera non costituenti variante, secondo quanto previsto al par. C.4 *Modifiche in corso d'opera al progetto*, il computo metrico deve evidenziare le differenze rispetto a quello approvato in fase di ammissione;
- 6) fotografie georeferenziate (con indicazione delle coordinate in formato UTM WGS 84) relative a tutti gli appezzamenti, in formato .jpg o .pdf (risoluzione 300-600 Kb);
- 7) per il materiale vivaistico:
 - copia della seguente documentazione: bolla d'accompagnamento, certificato di provenienza o identità clonale, passaporto verde;
 - file di foglio di calcolo (formato .odf, .xls, .xlsx) contenente le informazioni relative al materiale vivaistico impiegato, secondo il modello che sarà disponibile sul sito internet regionale.
- 8) dichiarazione del beneficiario, secondo il modello che sarà disponibile sul sito internet regionale, redatta ai sensi del DPR 445/2000, attestante:
 - la posizione del beneficiario relativamente all'IVA;
 - elenco fatture presentate e loro rispondenza esclusiva con gli interventi effettuati;
 - il fatto di non aver utilizzato altre sovvenzioni pubbliche per gli interventi realizzati.
- 9) per i beneficiari, enti pubblici o altri soggetti, tenuti ad operare nell'ambito della normativa in materia di appalti:
 - atto amministrativo che approvi lo stato finale dei lavori;
 - check list di autovalutazione post-aggiudicazione di cui al par. D.1 *Ispezioni e controlli*, nelle quali saranno riportate le informazioni relative alle procedure di affidamento concluse al fine di

verificarne la regolarità, con particolare riguardo alla fase di esecuzione. Le check list dovranno essere distinte per ogni procedura di affidamento effettuata (CIG);

- a corredo di ciascuna check list, documentazione relativa alla procedura di affidamento effettuata. Tale documentazione dovrà essere organizzata seguendo le modalità e i criteri di classificazione previsti dal servizio “**Sviluppo Rurale 2023-2027**”.

Il perimetro dell’impianto realizzato deve essere riportato sul tool grafico della domanda di pagamento.

La superficie liquidabile è pari all’area effettiva di impianto, calcolata dalla linea che unisce i fusti perimetrali e maggiorata di una fascia esterna di larghezza fino a 6 metri. Non è possibile riconoscere il costo di eventuali lavorazioni su fasce di rispetto più ampie dei 6 m.

La documentazione di cui ai punti 1) e 2) dovrà essere inserita nella sezione “Documenti di spesa” presente sul servizio **Sviluppo Rurale 2023–2027**.

L’Amministrazione si riserva di richiedere qualsiasi altro dato o documentazione ritenuti necessari per svolgere l’istruttoria delle domande di pagamento.

C.6.2. Istruttoria domanda di saldo

I soggetti competenti per l’istruttoria delle domande di pagamento di saldo procedono ai controlli amministrativi che consistono, tra l’altro, nella verifica:

- a) della conformità degli interventi con quanto ammesso al sostegno, compresi il mantenimento degli impegni e il rispetto dei criteri di selezione;
- b) delle operazioni concluse e rendicontate;
- c) delle spese sostenute e dei pagamenti effettuati;
- d) dell’assenza di doppi finanziamenti irregolari;
- e) della realizzazione dell’investimento stesso, salvo eventuali deroghe, mediante sopralluogo (accertamento lavori); in alternativa e per i casi normati dal DM 410727 del 04/08/2023, la verifica potrà essere effettuata mediante foto georiferite che diano certezza di realizzazione, come previsto al paragrafo 7.3.2.1 del PSP;
- f) la verifica della Regolarità Contributiva e della certificazione antimafia, ove previsti;
- g) nel caso di appalti pubblici, della conformità alla normativa.

Nel caso di richiedenti tenuti ad operare nell’ambito della normativa in materia di appalti, in questa fase l’Amministrazione di competenza effettuerà anche i controlli amministrativi sulla regolarità e conformità delle procedure di affidamento, utilizzando le check list di controllo post-aggiudicazione, verificando la documentazione relativa alla fase di esecuzione dei contratti.

Qualora ritenuto opportuno, si potrà procedere con ulteriori accertamenti rispetto a quanto presentato con le check list di autovalutazione.

La domanda di pagamento può essere inoltre estratta a campione per essere sottoposta a **controllo in loco** per la verifica:

- a) dell’attuazione dell’operazione in conformità delle norme applicabili;
- b) di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita e che non sono state oggetto dei controlli amministrativi;

- c) dell'esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario (raffrontandoli con i documenti giustificativi), compresa l'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se necessario, un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi.

Sulla base dell'esito dei controlli amministrativi e del controllo in loco effettuati, è definito l'importo totale di spesa accertato e il conseguente relativo sostegno da erogare.

L'esito positivo di tali controlli comporta quindi l'inserimento della domanda in un elenco di liquidazione che sarà inviato ad ARPEA, la quale ne dispone il pagamento.

Qualora l'esito fosse invece parzialmente positivo o negativo sarà seguito l'iter previsto dall'art. 10 bis L. n. 241/90.

L'istruttoria della domanda di saldo si conclude in **180 giorni** (compatibilmente con la necessità di effettuare le verifiche in campo sulla vitalità delle piante messe a dimora nella stagione vegetativa) dalla data di trasmissione:

- in caso di esito positivo, con l'inserimento in un elenco di liquidazione da trasmettere ad ARPEA,
- in caso di esito negativo, con il provvedimento di rigetto della domanda che comporterà la decadenza della pratica.

C.6.2.1 Accertamento dei lavori

La **visita sul luogo** deve essere effettuata **sul 100% degli impianti**, al fine di verificare l'esistenza fisica dell'investimento e la rispondenza allo scopo. In particolare, sarà oggetto di verifica:

- la conformità dell'intervento realizzato con il progetto approvato o comunque autorizzato con variante in corso d'opera;
- l'effettiva estensione delle superfici dichiarate con la domanda di pagamento. tramite misurazione con GPS;
- la percentuale di attecchimento delle piante messe a dimora.

Per quanto riguarda l'estensione delle superfici, la spesa ammissibile viene commisurata all'area effettiva di impianto (la così detta "superficie liquidabile"), calcolata dalla linea che unisce i fusti perimetrali, maggiorata di una fascia esterna di larghezza fino a 6 metri.

Dalla superficie eleggibile vanno scorporate le tare, intese come parti dell'appezzamento non coltivate o non coltivabili (ad esempio rocce affioranti, laghetti, costruzioni, strade) che comportano una riduzione della densità del popolamento; se invece non influiscono su numero e distanza tra le piante, vanno considerate ininfluenti: con la crescita degli alberi, non saranno più nemmeno rilevabili con la fotointerpretazione

Per quanto riguarda l'**attecchimento** delle piantine, l'accertamento dell'esecuzione dei lavori ha esito positivo se il numero delle piante vitali risulta superiore al **90%**.

Se la percentuale di attecchimento è compresa tra il 70 e il 90%, si attua una sospensione dell'istruttoria della domanda di pagamento del contributo per le spese d'impianto: il beneficiario dovrà sostituire a sue spese le fallanze nella prima stagione utile, quindi far pervenire un nuovo CREL all'ufficio regionale, che effettuerà un sopralluogo di verifica. In caso di accertamento positivo, potrà essere corrisposto il contributo per le spese d'impianto; se invece l'accertamento ha esito negativo o nel caso in cui il CREL non sia trasmesso entro il 31 maggio dell'anno successivo al primo sopralluogo, la domanda sarà considerata decaduta.

Se la percentuale di attecchimento è inferiore al 70% e non sussistono le cause di forza maggiore di cui al par. C.10, la domanda sarà considerata decaduta.

C.6.3. Richiesta di annullamento della domanda di pagamento

In qualsiasi momento il beneficiario può richiedere l'annullamento della domanda di pagamento (anticipo, acconto o saldo), se si è accorto di errori palesi nella compilazione, purché tale rilievo non sia conseguenza di controlli da parte dell'ufficio istruttore.

Per richiedere l'annullamento può presentare specifica domanda, accedendo alla propria pratica presente sul servizio descritto al par. **C.2.2 Intervento, soggetti e risorse**, e specificando le motivazioni per tale richiesta.

L'ufficio istruttore provvederà all'accettazione di tale domanda, ed in tal caso sarà possibile presentare nuova domanda di pagamento, oppure al suo respingimento, ed in tal caso si proseguirà con l'istruttoria della domanda precedentemente presentata.

C.7. Controlli ex-post (successivi al pagamento)

Successivamente all'erogazione del saldo l'intervento finanziato può essere soggetto ad un controllo ex post, per la verifica del mantenimento degli impegni. Infatti, se entro 15 anni dalla data di conclusione dell'istruttoria del pagamento del saldo si verifica una delle seguenti condizioni:

- a) cessazione o trasferimento dell'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
- b) cambio di proprietà che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- c) qualsiasi altro cambiamento significativo che influisca sulla natura, gli obiettivi o l'attuazione dell'intervento finanziato, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;

il sostegno è restituito dal beneficiario in proporzione al periodo per il quale gli impegni non sono stati soddisfatti e per l'importo relativo alla parte d'investimento che non ha rispettato l'impegno.

C.8. Riduzioni, sanzioni e decadenza/revoca (a seguito del mancato rispetto degli impegni)

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

L'entità della riduzione del sostegno sarà definita dalla Determinazione di riduzioni e sanzioni di prossima emanazione in applicazione del Decreto Ministeriale n. 93348 del 26 febbraio 2024 ed applicata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni, approvato da ARPEA.

In questo provvedimento saranno definite le modalità di applicazione delle riduzioni in relazione alla gravità, entità e durata della violazione degli impegni.

Inoltre la domanda decade o è revocata totalmente a seguito di:

- perdita delle condizioni di ammissibilità;
- mancata ultimazione e relativa rendicontazione degli interventi entro il termine fissato fatte salve le concessioni di proroga;
- realizzazione di investimenti con spesa ammissibile inferiore alla soglia minima (escluse diminuzioni di spesa ammissibile derivanti da ribassi d'asta);

- realizzazione di investimenti che non rispondono a requisiti di funzionalità e completezza;
- violazione del divieto di cumulo;
- accertamento della non veridicità delle dichiarazioni presentate;
- esito negativo dell'eventuale controllo ex post.

C.9. Recupero dei pagamenti indebitamente percepiti

In caso di decadenza o rinuncia di una domanda per la quale siano già state liquidate somme in anticipo o acconto, oppure qualora sia accertato un mancato rispetto degli impegni successivi al pagamento del saldo, il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme precedentemente percepite.

Sarà dunque notificato un provvedimento di recupero con il quale sarà prescritta la restituzione nei successivi 60 giorni, nelle modalità in esso specificate.

Qualora la restituzione non avvenga, decorreranno gli interessi dal giorno successivo alla scadenza dei 60 giorni e fino alla data del rimborso o della detrazione. Il calcolo degli interessi sarà applicato anche nei casi in cui ARPEA proceda alla compensazione mediante detrazione degli importi dovuti da eventuali successivi pagamenti. In caso di indisponibilità di pagamenti successivi ARPEA potrà procedere con il recupero coattivo.

C.10. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2116, art. 3 e ai fini del sostegno, la «forza maggiore» e le «circostanze eccezionali» possono essere riconosciute in particolare nei seguenti casi:

- 1) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente il beneficiario o l'operazione oggetto del finanziamento;
- 2) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- 3) un'epizootia, la diffusione di una fitopatologia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- 4) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- 5) il decesso del beneficiario;
- 6) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

Qualora una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave, di cui al punto 1, colpisca gravemente un'area ben determinata, lo Stato membro interessato può considerare l'intera zona gravemente colpita da tale calamità o evento.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione di valore probante a giudizio dell'autorità competente devono essere comunicati a quest'ultima tramite il servizio “**Sviluppo Rurale 2023-2027**”.

Non sono considerate “cause di forza maggiore” e “circostanze eccezionali” le seguenti fattispecie:

- 1) le esondazioni e le erosioni spondali nella fascia A del PAI;
- 2) i danni provocati dalla fauna selvatica;
- 3) la morte delle piante per motivi legati alle condizioni pedologiche o all'andamento climatico, salvo quanto indicato al punto 1) dell'elenco di circostanze eccezionali sopra riportato.

D. Disposizioni finali

D.1. Ispezioni e controlli

Gli uffici del Settore Foreste (A1614A) e dei Settori Tecnici Piemonte Nord (A11617A) e Piemonte Sud (A1618A), ciascuno per quanto di competenza, effettuano i seguenti controlli, secondo le disposizioni del presente Bando e dei Manuali ARPEA:

- a) controlli tecnico-amministrativi obbligatori sul 100% delle domande di sostegno, compreso un eventuale sopralluogo per la verifica dello stato dei luoghi ex ante;
- b) controlli tecnico-amministrativi obbligatori sul 100% delle domande di pagamento, compreso almeno un sopralluogo per la verifica della realizzazione degli investimenti ammessi al sostegno;
- c) controlli in loco da effettuarsi su un campione minimo del 5% della spesa rendicontata;
- d) verifiche delle dichiarazioni rese (autocertificazioni), ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 art. 72 e della L.R. 14/2014, art. 29, da effettuarsi sul 10% delle dichiarazioni rese;
- e) controlli sulle procedure per l'aggiudicazione di lavori, servizi e forniture effettuate da beneficiari soggetti alla normativa in materia di appalti e contratti pubblici per la realizzazione degli investimenti ammessi al sostegno: le procedure adottate dagli Enti pubblici per l'aggiudicazione di lavori, servizi e forniture devono rispettare le disposizioni vigenti in materia di appalti e contratti pubblici.

Le medesime disposizioni valgono anche per altre tipologie di beneficiari che siano tenuti ad utilizzare le procedure di aggiudicazione previste dal codice degli appalti e normativa collegata.

Sono perciò previsti controlli sulla regolarità e conformità delle procedure di aggiudicazione utilizzate dai suddetti beneficiari per la realizzazione degli investimenti per cui è stato richiesto il sostegno.

In corrispondenza delle varie fasi del procedimento, il richiedente dovrà fornire le informazioni relative alle procedure adottate con particolare riferimento:

- alla programmazione e progettazione dei lavori pubblici, servizi e forniture;
- alla selezione degli operatori ed aggiudicazione dei lavori pubblici, servizi e forniture;
- all'esecuzione dei contratti.

Le informazioni di cui sopra andranno rese nelle modalità (checklist di autovalutazione o altri strumenti operativi definiti a livello nazionale e regionale) che saranno comunicate ai beneficiari interessati unitamente a disposizioni di maggior dettaglio circa l'iter dei controlli approvato con Determinazione Dirigenziale n. 969 del 14/11/2023.

I controlli saranno svolti in ottemperanza delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di controlli amministrativi sulle domande di sostegno e pagamento e nelle modalità stabilite a livello nazionale e regionale. Essi costituiscono un passaggio obbligatorio per liquidare il sostegno.

Le riduzioni del sostegno e le eventuali esclusioni da applicare ai beneficiari in caso di irregolarità, violazioni e/o inadempienze alle regole sugli appalti e contratti pubblici saranno determinate sulla base del quadro sanzionatorio stabilito a livello regionale in recepimento della specifica disciplina nazionale in materia.

Tutte le disposizioni, i principali documenti necessari ai fini delle verifiche da parte degli uffici competenti e le checklist da utilizzare saranno rese disponibili nelle sezioni dedicate dei siti web della Regione Piemonte e di ARPEA.

Le checklist di riferimento sono reperibili all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/programmazione-2014-2022-psr/check-list-controllo-degli-appalti>

I beneficiari che sono tenuti ad utilizzare le procedure di affidamento previste dal Codice dei contratti pubblici devono tenerne conto durante le fasi di programmazione, di selezione degli operatori economici e di aggiudicazione nonché di esecuzione del contratto. Tali check list costituiscono il riferimento per l'attività amministrativa dei beneficiari, le medesime potranno essere oggetto di variazioni o aggiornamenti in conseguenza di modifiche alla normativa in materia di appalti.

- f) in situ (in azienda, in aula, in cantiere, da remoto, ecc.) finalizzati a vigilare sul regolare svolgimento delle iniziative.
- g) ex-post (successivi al pagamento).

I funzionari incaricati dei controlli redigono apposito verbale di ispezione e controllo.

I beneficiari che partecipano al presente bando implicitamente acconsentono a:

- permettere l'accesso agli incaricati dei controlli a qualsiasi livello, in ogni momento e senza restrizioni, ai luoghi sede degli investimenti ammessi, per svolgere le attività di ispezione;
- fornire tutta la documentazione che si riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli previsti dalla normativa vigente in materia.

La domanda oggetto di verifica è respinta qualora un sopralluogo o un controllo (amministrativo o in loco), previsti dal paragrafo 7.3.2. del PSP, non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci.

D.2. Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veri e hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, art. 46 e 47; chi rilascia dichiarazioni false, pure in parte, subisce anche le sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R.

La domanda comprende, in particolare, le dichiarazioni che il richiedente deve sottoscrivere: è molto importante che chi fa domanda sia consapevole dei requisiti e delle prescrizioni che l'intervento prevede e dell'impegno a rispettarli per l'intero periodo di esecuzione/attuazione.

Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni, rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il Responsabile del Procedimento dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione il procedimento non ha seguito e la domanda decade.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite (articolo 75 - Decadenza dai benefici), con revoca dei benefici già eventualmente erogati e divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'Amministrazione ha adottato l'atto di decadenza per la dichiarazione.

D.3. Monitoraggio dei risultati

I beneficiari su richiesta della Regione Piemonte, devono fornire le informazioni necessarie alla valutazione dell'operazione anche successivamente alla liquidazione della domanda di saldo.

D.4. Pubblicazione, informazioni e contatti

I provvedimenti amministrativi riferiti al presente bando sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte all'indirizzo: <http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino>

Gli atti amministrativi e le informazioni riferiti alle singole istanze sono consultabili dai beneficiari **esclusivamente in formato digitale** attraverso il servizio “**Sviluppo Rurale 2023-2027**”, pubblicato sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>.

I contatti degli uffici dei Responsabili di Procedimento sono i seguenti:

Settore Foreste	Telefono 011 4321223	pec foreste@cert.regione.piemonte.it
Settore Tecnico Piemonte Nord	Telefono 011 4321613	tecnico.piemontenord@cert.regione.piemonte.it
Settore Tecnico Piemonte Sud	Telefono 0131 577111 0171 321911	pec tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it

L'assistenza tecnica per l'utilizzo del sistema di presentazione online delle domande e di rendicontazione è garantita dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, festivi esclusi, chiamando il numero 011.0824455 o utilizzando gli appositi form di richiesta presenti nelle home page del servizio web “**Sviluppo Rurale 2023-2027**”.

D.5. Ricorsi

Nel caso di provvedimento con esito negativo o parzialmente positivo il beneficiario può:

- presentare istanza motivata di riesame al Dirigente del Settore regionale che ha emanato l'atto amministrativo di cui si chiede la revoca o l'annullamento;
- ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni a decorrere dalla notificazione, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla notificazione, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto;
- ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

D.6 Sinergie con altri interventi di sviluppo rurale

Per per gli impianti di imboscamento su superfici agricole realizzati con l'intervento SRD05 è prevista l'erogazione di un premio annuale a ettaro per la copertura del mancato reddito agricolo e/o dei costi di

manutenzione (cure colturali), tramite l'Intervento **SRA28** "Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali".

Per gli impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo sono previsti i seguenti premi annui:

- premio di mancato reddito pari a 1.000 €/ha/anno per 10 anni;
- premio di manutenzione pari a 1.500 €/ha/anno per 5 anni.

I premi per le perdite di reddito non vengono riconosciuti per gli impianti realizzati da beneficiari pubblici.

Ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 (art. 12 e 13 e allegato III), ai beneficiari di pagamenti dello sviluppo rurale a norma dell'art. 70 (interventi agro-climatico-ambientali) si applica il regime di condizionalità rafforzata stabilito dal D.M. n. 147385 del 9 marzo 2023.

In particolare, nel caso di impianti realizzati lungo i corsi d'acqua, deve essere rispettato il criterio BCAA4 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua", che prevede "*la costituzione ovvero la non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a **5 metri**, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita".*"

E. Glossario

Arboricoltura da legno	<p>Coltura arborea di origine artificiale, finalizzata prevalentemente alla produzione di legname e biomassa, reversibile a fine ciclo colturale ed eseguita su terreni non boscati</p> <p>Obiettivi dell'ADL:</p> <ul style="list-style-type: none">- ottenere assortimenti legnosi con le caratteristiche richieste dal mercato- ottenere gli assortimenti legnosi desiderati nel minor tempo possibile- ridurre al minimo i costi di produzione
Beneficiario	<p>Un organismo di diritto pubblico o privato, un soggetto dotato o meno di personalità giuridica, una persona fisica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, responsabile della presentazione della domanda di sostegno e dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni.</p>
Blocco	<p>In una Piantagione Policiclica, il Blocco è l'unità di superficie in cui è idealmente suddiviso l'appezzamento. Un Blocco è caratterizzato da 3 elementi fondamentali:</p> <ul style="list-style-type: none">- la superficie necessaria alle piante principali del ciclo produttivo più lungo per raggiungere un determinato obiettivo diametrico- le specie arboree e arbustive che in momenti diversi e in spazi diversi utilizzeranno del tutto o in parte la superficie del Blocco per svilupparsi- la disposizione delle piante nella superficie del blocco e le reciproche distanze, da cui dipendono le superfici produttive a disposizione di ciascuna pianta per svolgere il proprio ruolo, i rapporti di sinergia e competizione positiva e gli obiettivi produttivi raggiungibili
Complemento per lo sviluppo rurale (CSR) delle Regioni	<p>Documento di attuazione a livello regionale del Piano Strategico della PAC (nazionale). In esso ciascuna regione definisce gli interventi da attuare, lo stanziamento delle relative risorse finanziarie e la calendarizzazione dei bandi con la definizione dei principi di selezione.</p>
Coltura a perdere	<p>Coltivazione di cereali lasciata in campo alcuni mesi dopo il normale periodo di raccolta, per il riparo e l'alimentazione della fauna selvatica (per il mais almeno fino a marzo dell'anno successivo alla semina)</p>
Corpo (appezzamento)	<p>Superficie contigua coltivata, occupata da un'unica destinazione produttiva e delimitata da limiti permanenti, quali: strade e ferrovie; fiumi e torrenti; fossi, canali, scarpate, muri. Si precisa che strade non asfaltate, piccole scarpate e corsi d'acqua, purché di larghezza non superiore a 4 metri e scavalcabili o accessibili ai mezzi agricoli dagli appezzamenti adiacenti almeno in un punto, pur costituendo tare, non interrompono l'accorpamento delle superfici.</p>
Data fine lavori	<p>Data entro cui devono essere concluse e rendicontate le attività oggetto dell'operazione ammessa a sostegno, a seconda del tipo di intervento può essere formalizzata dal certificato di ultimazione dei lavori emesso dal Direttore Lavori. La data è indicata nel provvedimento di ammissione al sostegno.</p>
Domanda di sostegno	<p>Istanza attraverso cui un soggetto chiede di partecipare ad un determinato regime di aiuto del PSP 2023-27 (Intervento, Sotto-intervento, Azione)</p>
Fallanza	<p>Le piante mancanti, perché tagliate o morte, e le piante deperienti</p>

Impianto policiclico	<p>Impianto che presenta sullo stesso appezzamento piante con cicli produttivi di lunghezza differente in grado di produrre assortimenti legnosi di pregio. Possono essere realizzati:</p> <p>a) impianti <u>policiclici a termine</u>, tagliati completamente al termine del ciclo produttivo più lungo;</p> <p>b) impianti <u>policiclici potenzialmente permanenti</u>, mai completamente abbattuti poiché alternano nuovi cicli a fasi di maturazione</p>
Intervento	<p>Uno strumento di sostegno con una serie di caratteristiche (es. finalità, tipologie di beneficiari, condizioni di ammissibilità, impegni), specificate da una "scheda intervento" nel piano strategico della PAC (es. SRH01 - Erogazione dei servizi di consulenza). Un Intervento può essere composto da uno o più Sotto-interventi o Azioni.</p>
Operazione	<p>Un progetto, un contratto, un'attività, un investimento o un gruppo di progetti o attività , contratti, investimenti selezionati nell'ambito del piano strategico della PAC.</p>
Piano Strategico della PAC	<p>Documento di attuazione a livello nazionale del Piano Strategico della PAC (Politica Agricola Comune), approvato dalla Commissione Europea e contenente la descrizione degli interventi da attuare sul territorio italiano per il I (FEAGA) e II pilastro (FEASR).</p>
Piante accessorie	<p>Le piante appartenenti a specie arboree o arbustive impiegate nell'impianto con i seguenti obiettivi: migliorare lo sviluppo delle piante principali, facilitare gli interventi colturali, eventualmente fornire un reddito intercalare</p> <p>Ad una pianta viene attribuito il ruolo di Accessoria quando viene inserita in una piantagione per agevolare la conduzione dell'impianto</p>
Piante con doppio ruolo	<p>Le piante che oltre alla funzione di accompagnamento tipica delle piante accessorie sono in grado di produrre, come le principali, assortimenti di pregio richiesti dal mercato</p>
Pianta deperiente	<p>Pianta arborea con i seguenti difetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - presenza di grave malattia o attacco parassitario o deperimento che causerà verosimilmente la morte o l'arresto della crescita della pianta; - fusto o rami totalmente privi di cacciate di lunghezza superiore a 50 cm una volta trascorse 3 stagioni vegetative dalla messa a dimora; - fusto spezzato o inclinato oltre 45° o parzialmente sradicato o gravemente danneggiato al piede da mezzi meccanici; - mancata o errata potatura, tale da rendere la pianta inadatta, senza possibilità di recupero, allo scopo colturale per il quale è stata piantata.
Piante principali	<p>Nell'arboricoltura da legno sono le piante arboree da cui il beneficiario prevede di ricavare il reddito principale al momento dell'utilizzazione finale. In ogni caso sono le piante in funzione delle quali devono essere effettuati gli interventi previsti dal piano di coltura</p> <p>Ad una pianta viene attribuito il ruolo di Principale quando da essa è possibile ottenere almeno uno dei prodotti per cui è stata progettata la piantagione.</p> <p>Nel caso della produzione di assortimenti di pregio, affinché le piante di una determinata specie possano essere considerate Principali necessario che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - abbiano a disposizione una superficie produttiva tale da non dover essere abbattute prima di aver raggiunto il diametro commerciale atteso - siano sottoposte a cure colturali individuali finalizzate ad ottenere, nel più breve tempo consentito dalla specie e dall'ambiente in cui è inserita, un tronco commerciale con le caratteristiche attese
Risarcimento	<p>Messa a dimora di nuove piante a seguito della morte o deperimento delle piante collocate inizialmente</p>
Simbiosi	<p>Rapporto mutualistico che si instaura tra specie vegetale e tartufo attraverso la formazione di un'ectomicorriza (modalità con cui il fungo colonizza la superficie esterna degli apici radicali della pianta), con effetti vantaggiosi per entrambi gli organismi</p>

Superficie ammissibile	La superficie ammissibile coincide con la superficie liquidabile, corrisponde cioè alla superficie su cui si realizza l'impianto, delimitata, anche con GPS, prevedendo una distanza minima di cornice esterna fino ad un massimo di 6 metri dal colletto della pianta più esterna e nel rispetto delle normative e regolamentazioni vigenti.
Superficie liquidabile	Area effettiva di impianto, calcolata dalla linea che unisce i fusti perimetrali e maggiorata di una fascia esterna di larghezza fino a 6 metri, indipendentemente dall'ampiezza di eventuali distanze di rispetto (dai confini, dalle strade, dalle ferrovie, dagli elettrodotti, etc.)
Tara	Parte dell'appezzamento non coltivata o non coltivabile (ad esempio rocce affioranti, cumuli di pietre, laghetti, costruzioni, strade, bordi vegetati dei fossi e dei canali se non seminati, gruppi di alberi, siepi). Le tare inferiori ai 100 mq sono considerate non rilevanti, anche nell'ottica di conservare alberi, siepi o altri elementi naturali preesistenti

Si riportano di seguito le abbreviazioni utilizzate nel testo e nei relativi allegati.

ABER	Regolamento (UE) n. 2022/2472 – Regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo
ARPEA	Agenzia regionale piemontese per l'erogazione in agricoltura
BURP	Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte
CAA	Centro di assistenza agricola
CSR	Complemento per lo Sviluppo Rurale
CUP	Codice Unico di Progetto
DD	Determinazione Dirigenziale
DGR	Deliberazione della Giunta Regionale
D.lgs.	Decreto Legislativo
DM	Decreto Ministeriale
DPR	Decreto del Presidente della Repubblica
FEASR	Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
IAP	Imprenditore Agricolo Professionale
L.R.	Legge Regionale
MASAF	Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
PAC	Politica Agricola Comune
PEC	Posta elettronica certificata
PSP	Piano Strategico della PAC
SAL	Stato avanzamento lavori
SANI	Codice di aiuto attribuito attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione europea
SIAP	Sistema informativo agricolo piemontese
SPID	Sistema Pubblico di Identità Digitale
s.m.i.	successive modifiche e integrazioni
TFUE	Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea
TAR	Tribunale Amministrativo Regionale
TUFF	Testo Unico in materia di Foreste e Filiera forestali

F. Normativa di riferimento

Regolamenti dell'Unione Europea

- Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante (“passaporto verde”).
- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013.
- Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (Testo rilevante ai fini del SEE).
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE).

Norme statali

- Piano strategico PAC 2023-2027, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea c(2022)8645 del 2 dicembre 2022, ai fini del sostegno dell'Unione Europea finanziato dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (il PSP Italia è operativo a partire dal 1 gennaio 2023). Testo vigente approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea c(2023)6990 del 23 ottobre 2023.
- Legge n. 241/90 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.
- DPR 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.
- D.D. Masaf n. 307490 del 06/07/2021 “Approvazione del Registro nazionale dei materiali di base”
- DM Masaf n. 410727 del 04/08/2023 “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli NON SIGC”
- D.M. MASAF n. 93348 del 26/02/2024 “Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità “rafforzata” 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l’ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027”

Manuali dell'Organismo pagatore ARPEA

Manuale delle procedure controlli e sanzioni per gli interventi non SIGC a valere sullo Sviluppo Rurale 2023-27, approvato con DD 71 del 05/03/2024

Norme regionali

- Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte, in attuazione del Piano strategico PAC 2023-2027, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea c(2022)8645 del 2 dicembre 2022, adottato con D.G.R. n. 17-6532 del 20 febbraio 2023. Testo vigente approvato con D.G.R. n. 27-7740 del 20 novembre 2023.
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 e s.m.i. “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione.”
- Legge regionale 1 del 22 gennaio 2019 e s.m.i. “Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale”.

Atti regionali

- Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS).
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 22 – 8337 del 25 gennaio 2019 di Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio.
- Determinazione dirigenziale 283/A1705B/2023 del 28 marzo 2023 di chiusura della consultazione scritta del Comitato di Monitoraggio Sviluppo Rurale, che contiene le risultanze dei criteri di selezione dell'Intervento SRD05.
- Determinazione Dirigenziale 578/A1700A/2023 del 6 luglio 2023 contenente le Condizioni generali di validità dei regimi di aiuto previsti dal CSR 2023-2027 e di ammissibilità degli interventi soggetti alle regole sugli Aiuti di Stato.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 6-7304 del 31 luglio 2023 “Reg. (UE) n. 2021/2115. Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023-2027), di cui alla D.G.R. 17-6532 del 20.02.2023 e D.G.R. 29-7032 del 12.06.2023. Approvazione degli indirizzi per l’attivazione dei bandi relativi all’intervento SRD05-Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli”.
- Determinazione dirigenziale 969/A1700A/2023 del 14 novembre 2023 “CSR 2023-2027. Approvazione dell’iter e delle modalità di controllo delle procedure per l’affidamento di lavori, servizi e forniture effettuate da beneficiari soggetti alla normativa in materia di appalti e contratti pubblici per la realizzazione degli investimenti ammessi al sostegno”.

G. Allegati

- ALLEGATO I - MODALITÀ E DOCUMENTAZIONE DI PAGAMENTO
- ALLEGATO II - PUBBLICITÀ DEL CONTRIBUTO
- ALLEGATO III - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
- ALLEGATO IV – MODELLO DI PIANO DI INVESTIMENTO
- ALLEGATO V – SPECIE UTILIZZABILI
- ALLEGATO VI – UNITA' DI COSTO STANDARD
- ALLEGATO VII – ESTRATTO PREZZARIO
- ALLEGATO VIII – MODELLO DI PIANO DI COLTURA
- ALLEGATO IX – IMPIANTI POLICICLICI

MODALITÀ E DOCUMENTAZIONE DI PAGAMENTO AI FINI DELLA RENDICONTAZIONE

Per rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli investimenti ammessi al sostegno, le spese potranno essere sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati (o cointestati) al beneficiario. Non sono pertanto ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia delegato ad operare su di essi (vedasi ad es. il caso conto corrente intestato alla società e conto corrente intestato al legale rappresentante).

Nel caso particolare di pagamento di una fornitura tramite finanziaria o istituto bancario, la spesa si considera sostenuta direttamente dal beneficiario, ancorché l'importo non sia transitato sul suo conto corrente, ma sia direttamente trasmesso dall'istituto che eroga il prestito al fornitore del bene oggetto del contributo, unicamente qualora nel contratto di finanziamento si riscontrino le seguenti condizioni:

- 1) l'ordine di pagamento nei confronti del fornitore è dato dal beneficiario stesso alla banca erogatrice del prestito;
- 2) il bene risulta di proprietà del beneficiario e nessun privilegio speciale (ex art. 46 D.lgs. 385/93) viene istituito sul bene medesimo oggetto dell'acquisto cui è espressamente finalizzato il prestito, ma unicamente il privilegio legale (ex art. 44 D.lgs. 385/93) sui beni aziendali.

Il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti a un progetto approvato, con documenti intestati allo stesso, utilizza le seguenti modalità:

- **Bonifico o ricevuta bancaria (Riba).** Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione. In alternativa all'estratto conto può essere presentata la contabile di pagamento per ogni singola fattura purché sia espressamente indicato l'importo addebitato sul c/c del beneficiario.

In caso di bonifici relativi al pagamento di più fatture è necessario inserire il dettaglio di tutte le fatture nella causale del bonifico o in alternativa allegare un prospetto riepilogativo delle fatture pagate. La copia del bonifico o della Riba possono non essere presentate se i riferimenti della fattura pagata sono reperibili dall'estratto conto.

- **Carta di credito e/o bancomat.** Tale modalità può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

Il pagamento in contanti non è consentito in nessun caso e per nessun importo.

Per gli Enti pubblici il pagamento sostenuto deve essere dimostrato con la presentazione delle fatture, dell'atto del responsabile del procedimento che ne dispone il pagamento e con il relativo mandato di pagamento o analoga documentazione probante; il momento del pagamento è identificato dalla data di esecuzione del mandato da parte della tesoreria.

La documentazione di spesa deve obbligatoriamente riportare, in quanto inserita dal fornitore, nella descrizione dell'oggetto il CUP assegnato alla domanda o la seguente dicitura: “PSP 23-27 Piemonte, n° domanda _____”, pena l'inammissibilità dell'importo relativo.

Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027
Intervento SRD05 “Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli
Azione SRD05.2 Impianto di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo

Fanno eccezione:

- a. i documenti relativi alle spese di cui al paragrafo 5.8.3.2 del CSR Piemonte, vale a dire le spese generali relative a interventi di investimento (art. 73 e 74 reg. UE 2115/2021) effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità;
- b. i documenti relativi a spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche, che sono ammissibili dalla data in cui si è verificato l'evento, anche quando l'ammissibilità delle spese derivi da una modifica del PSP e/o del CSR Piemonte.

L'apposizione di CUP/dicitura dovrà essere fatta sia sull'eventuale documento cartaceo sia sul file pdf del documento. Pertanto, quanto allegato alla domanda di saldo dovrà essere conforme a tale originale opportunamente integrato con CUP/dicitura, pena l'inammissibilità dell'importo relativo.

Nel caso di beneficiari pubblici/stazioni appaltanti, sarà obbligatorio l'inserimento da parte del fornitore sia del CUP sia della seguente dicitura: “PSP 23-27 Piemonte, n° domanda _____”, pena l'inammissibilità dell'importo relativo. Inoltre nel caso di spese di cui alla sopra riportata lettera a. prive di CUP assegnato alla domanda e/o di dicitura: “PSP 23-27 Piemonte, n° domanda _____”, l'eventuale riconoscimento è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante che per i documenti di spesa presentati non sono state ottenute altre agevolazioni pubbliche.

PUBBLICITÀ DEL SOSTEGNO

Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dalle disposizioni attuative dal Regolamento (UE) n. 2022/129 e della normativa nazionale in materia.

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici ed Organismi di diritto pubblico, deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, di cui al Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”.

Visibilità di determinate operazioni sostenute dal FEASR

Ai fini dell'articolo 123, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) 2021/2115 l'Autorità di Gestione garantisce che i beneficiari nell'ambito di interventi finanziati dal FEASR diversi da interventi connessi alla superficie e agli animali riconoscano il sostegno erogato dal piano strategico della PAC, nel modo seguente:

- a) fornendo sul sito web del beneficiario, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b) apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali di comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti, che presenti anche l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato II del Regolamento (UE) n. 2022/129;
- c) per le operazioni che consistono nel finanziamento di infrastrutture o per le operazioni di costruzione con un contributo pubblico superiore a 500.000 euro, esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare il logo dell'Unione Europea, non appena inizia l'attuazione materiale delle operazioni o sono installate le attrezzature acquistate;
- d) Per le operazioni che consistono in investimenti in beni materiali non rientranti nell'ambito della lettera c), con contributo pubblico superiore a 50.000 euro, collocando una targa informativa o un display elettronico equivalente con informazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione Europea e che ne presenti il logo.

**INFORMATIVA IN RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI (REG. UE
2016/679) E OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

Ai sensi del regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – GDPR) e ai sensi della deliberazione della Giunta 18 maggio 2018, n. 1-6847 si norma quanto segue:

- i dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali espressi nella presente dichiarazione e comunicati a Regione Piemonte e ARPEA. Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite nel regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 20 21 e del Complemento sviluppo rurale della Regione Piemonte, adottato in attuazione del Piano strategico nazionale PAC 2023-2027. I dati acquisiti saranno utilizzati ai fini dell’espletamento delle attività relative ai procedimenti in materia sviluppo rurale attivati, ai fini dell’erogazione di contributi o premi.
- l’acquisizione dei suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- **Contitolari del trattamento** dei dati personali sono la Giunta regionale e l’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARPEA); il delegato al trattamento dei dati della Giunta regionale è il Responsabile pro-tempore dei Settori Foreste (A1614A), Tecnico Piemonte Nord (A1617A) e Tecnico Piemonte Sud (A1618A) per le fasi dei procedimenti amministrativi di competenza di ciascuno;
- i dati di contatto del **Responsabile della protezione dati (DPO) della Giunta regionale** sono dpo@regione.piemonte.it, Piazza Piemonte 1, 10127 Torino, del **Responsabile della protezione dati (DPO) di ARPEA** sono dpo@cert.arpea.piemonte.it, Via Bogino 23, 10121 Torino;
- **i Responsabili (esterni) del trattamento** sono i Centri autorizzati di assistenza in agricoltura (CAA) e il CSI Piemonte, i cui dati di contatto sono indicati nella tabella in calce al presente allegato;
- i suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dai Contitolari, o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che le sono riconosciuti per legge in qualità di interessato;
- i suoi dati potranno essere comunicati al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), al Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMI), al Ministero dell’Economia e delle finanze (MEF), all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), agli Enti Locali, agli Organismi di controllo, secondo la normativa vigente;
- i suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i suoi dati personali, utilizzati per aggiornare i dati contenuti nelle banche dati per lo sviluppo rurale, sono conservati finché la sua posizione sarà attiva nell’impresa o ente da lei rappresentato o finché saranno necessari alla conclusione dei procedimenti in materia di sviluppo rurale da lei attivati;
- i suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027
Intervento SRD05 “Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli
Azione SRD05.2 Impianto di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo

Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.

ELENCO RESPONSABILI ESTERNI AL TRATTAMENTO DATI

	Denominazione	Indirizzo di posta elettronica certificata
	CSI Piemonte	protocollo@cert.csi.it
Centri autorizzati di assistenza in agricoltura	C.A.A. CIA S.r.l.	amministrazionecaa-cia@legalmail.it Segreteriaacaacia@cia.legalmail.it Agriediter@cia.legalmail.it
	C.A.A. Liberi Professionisti S.r.l.	caaliberiprofessionisti@peccaaitalia.it
	C.A.A. Liberi Agricoltori s.r.l. (già GCI)	caaliberiagricoltori@icoa-pec.it
	C.A.A. CANAPA S.r.l.	canapa@icoa-pec.it
	C.A.A. Confagricoltura S.r.l.	segreteria.caa@pec.confagricoltura.it
	C.A.A. Coldiretti Piemonte S.r.l.	caa.piemonte@pec.coldiretti.it
	C.A.A. UNICAA (SISA & Confcooperative) S.r.l.	caa@pec.unicaa.it
	C.A.A. UNSIC S.r.l.	caaunsic@pec.it
	CAA DEGLI AGRICOLTORI S.r.l.	caadegliagricoltori@legalmail.it
	CAA CAF AGRI S.r.l.	caacafagri@pec.caacafagri.com

INTERVENTO SRD05 Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli

**MODELLO DI PIANO DI INVESTIMENTO
per impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo dell'Azione SRD05.2**

Il piano di investimento deve articolarsi come segue:

1. Dati generali

Richiedente: cognome e nome o ragione sociale
rappresentante legale
numero di cellulare
e-mail

Progettista: cognome e nome
numero di cellulare
e-mail

2. Descrizione dello stato di fatto

2.1 Inquadramento aziendale

- superficie totale dell'azienda
- S.A.U.
- ordinamento colturale prevalente
- eventuali piantagioni realizzate in precedenza
- presenza in azienda di personale che conosce le tecniche colturali per la coltivazione di impianti di arboricoltura
- presenza in azienda di macchine, attrezzature e manodopera per la realizzazione e la conduzione dell'impianto.

2.2 Descrizione stazionale

- topografia dell'appezzamento
- quota
- geomorfologia
- nelle aree fluviali: approfondimento sugli aspetti idraulici e i rischi di esondazione
- suolo, con particolare riferimento a quelli potenzialmente limitanti per l'impianto (substrato non calcareo, eccesso di ghiaia e sabbia grossolana, drenaggio rallentato, falda superficiale, orizzonti compatti entro 1 m di profondità, ecc.)
- cenni sugli aspetti climatici, con particolare riferimento a quelli potenzialmente limitanti per l'impianto (gelate tardive o precoci, frequenza di venti forti, tempeste di vento associate a temporali estivi, eventi alluvionali, forti oscillazioni della falda, ecc.)
- vegetazione presente nell'area (evidenziando l'eventuale presenza di specie esotiche invasive)
- fauna selvatica potenzialmente dannosa all'impianto
- coltivazioni agricole praticate prima della presentazione della domanda di sostegno
- presenza di corsi d'acqua

-2.3 Contesto socio-economico e obiettivi dell'imprenditore:

- eventuali vincoli che insistono sull'area: vincoli urbanistici e servitù, vincoli di tipo ambientale (Area Natura 2000 o altra Area protetta, fasce fluviali del PAI, ecc.)
- viabilità, infrastrutture, linee tecnologiche e altri elementi del paesaggio antropico
- obiettivi dell'imprenditore
- tipo d'impianto che si intende realizzare anche in base all'organizzazione aziendale
- possibilità di collocare sul mercato o in azienda i prodotti legnosi dell'impianto.

3. Progetto degli investimenti

3.1 Superficie interessata dall'intervento

- elenco e superficie delle particelle catastali oggetto d'intervento, eventualmente distinte per lotto

3.2 Scelta delle specie, dello schema e delle distanze d'impianto

Per ogni corpo d'impianto:

- elenco delle specie da collocare a dimora e loro densità
- descrizione delle caratteristiche genetiche del materiale vivaistico che sarà utilizzato
- schema d'impianto
- (eventuale) progettazione della fascia di rinaturazione: elenco delle specie, schema d'impianto, numero di piante per ogni specie. Ogni progetto relativo a interventi di rinaturazione, ai sensi della “Direttiva per la definizione degli interventi di rinaturazione di cui all'art. 36 delle norme del PAI”¹, deve:
 - essere accompagnato da una scheda di sintesi, secondo il modello dell'Allegato 1 alla Direttiva, che classifica il progetto rispetto alle tipologie di cui ai commi 5 e 6 dell'art.3 della Direttiva stessa;
 - riportare le informazioni richieste negli elaborati elencati nell'Allegato 2 alla Direttiva, in funzione della tipologia di intervento e con un grado di approfondimento e di dettaglio commisurato alle finalità specifiche del singolo progetto.

NB: le scelte devono risultare coerenti con l'analisi della stazione, dell'azienda e del contesto socio-economico

3.3 Descrizione dell'intervento d'impianto

- modalità di preparazione del terreno
- eventuale necessità di concimazione
- pacciamatura (eventuale impiego e azione)
- tecniche di piantagione
- eventuali protezioni dalla fauna selvatica
- periodo previsto per la realizzazione dell'impianto

¹ Adottata con Deliberazione n. 8/2006 dell'Autorità di Bacino del fiume Po
https://www.adbpo.it/PAI/7%20-%20Norme%20di%20attuazione/7.2%20-%20Direttive%20di%20Piano/Direttiva_rinaturazione_5aprile2006/

INTERVENTO SRD05 Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli

**ELENCO SPECIE UTILIZZABILI NEGLI IMPIANTI
di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo dell'Azione SRD05.2**

Tabella 1 Specie autoctone

Nome latino	Nome comune
<i>Acer campestre</i>	Acero campestre
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Acero di monte
<i>Alnus glutinosa</i>	Ontano nero
<i>Betula alba</i>	Betulla
<i>Carpinus betulus</i>	Carpino bianco
<i>Castanea sativa</i>	Castagno
<i>Celtis australis</i>	Bagolaro
<i>Fraxinus excelsior</i>	Frassino
<i>Fraxinus ornus</i>	Orniello
<i>Malus sylvestris</i>	Melo selvatico
<i>Ostrya carpinifolia</i>	Carpino nero
<i>Populus alba</i>	Pioppo bianco
<i>Populus nigra</i>	Pioppo nero
<i>Populus tremula</i>	Pioppo tremolo
<i>Prunus avium</i>	Ciliegio
<i>Prunus padus</i>	Ciliegio a grappoli
<i>Pyrus pyraeaster</i>	Pero selvatico
<i>Quercus cerris</i>	Cerro
<i>Quercus petraea</i>	Rovere
<i>Quercus pubescens</i>	Roverella
<i>Quercus robur</i>	Farnia
<i>Salix alba</i>	Salice bianco
<i>Sorbus domestica</i>	Sorbo domestico
<i>Sorbus torminalis</i>	Ciavardello
<i>Tilia cordata</i>	Tiglio selvatico
<i>Tilia platyphyllos</i>	Tiglio a grandi foglie
<i>Ulmus minor</i>	Olmo campestre
<i>Ulmus laevis</i>	Olmo ciliato

(in grassetto le specie utilizzabili come **principali**)

Tabella 2 Specie esotiche o naturalizzate

Nome latino	Nome comune
<i>Alnus cordata</i>	Ontano napoletano
<i>Juglans regia</i>	Noce comune
<i>Liriodendron tulipifera</i>	Liriodendro
<i>Morus alba</i>	Gelso
<i>Populus spp. cloni</i>	Cloni di Pioppo
<i>Platanus spp.</i>	Platano
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia

(in grassetto le specie utilizzabili come **principali**)

E' ammissibile l'impiego di piante di **specie arbustive** in aggiunta a quelle indicate in tabella - escluse le esotiche invasive - purché il loro inserimento sia motivato da un punto di vista ecologico, colturale e di mercato, e comunque siano consociate come accessorie alle piante principali elencate nelle tabelle.

I **cloni di pioppo** vengono ammessi come piante accessorie o, negli impianti policiclici, come piante con doppio ruolo, con le specifiche riportate al par. B.5.1.

La **robinia** (*Robinia pseudoacacia*) viene ammessa, come accessoria, in quanto azotofissatrice, a rapido sviluppo, con ombra leggera (idonea per permettere lo sviluppo di diverse latifoglie di pregio, in particolare il ciliegio). Considerata però la sua invasività, in particolare tramite polloni radicali, le lavorazioni del suolo devono essere limitate, soprattutto nei primi anni; in particolare vanno tassativamente evitate le lavorazioni sulla fila, che intercettano l'apparato radicale e quindi stimolano l'emissione di ricacci. Per informazioni più dettagliate si rimanda alla specifica scheda sulla Robinia, nella sezione del sito regionale dedicata alle specie vegetali esotiche invasive, alla pagina

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/schede-approfondimento-specie-esotiche-vegetali>.

Tabella 3. Specie autoctone utilizzabili per la realizzazione dell'eventuale fascia di rinaturazione

Specie arbustive	Specie arboree 1°-2° grandezza	Specie arboree 3° grandezza
Biancospino (<i>Crataegus monogyna</i>)	Ciliegio selvatico (<i>Prunus avium</i>)	Acer campestre (<i>Acer campestre</i>)
Frangola (<i>Fragula alnus</i>)	Farnia (<i>Quercus robur</i>)	Carpino bianco (<i>Carpinus betulus</i>)
Fusaggine (<i>Eunymus eropaeus</i>)	Olmo ciliato (<i>Ulmus laevis</i>)	Ciavardello (<i>Sorbus torminalis</i>)
Nocciolo (<i>Corylus avellana</i>)	Pioppo bianco (<i>Populus alba</i>)	Ontano nero (<i>Alnus glutinosa</i>)
Pallon di maggio (<i>Viburnum opulus</i>)	Pioppo nero (<i>Populus nigra</i>)	Ciliegio a grappoli (<i>Prunus padus</i>)
Salice cinerino (<i>Salix cinerea</i>)	Salice bianco (<i>Salix alba</i>)	Salicone (<i>Salix caprea</i>)
Salice ripaiolo (<i>Salix eleagnos</i>)		Salice da ceste (<i>Salix triandra</i>)
Salice rosso (<i>Salix purpurea</i>)		

Materiale forestale di moltiplicazione

Il MFM di qualsiasi specie, sia arborea sia arbustiva, messo a dimora dovrà essere munito di **Passaporto delle piante** ai sensi del Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante (“passaporto verde”), correttamente compilato in ogni sua parte.

Inoltre dovrà essere munito di **certificato d'identità clonale o di provenienza** il MFM delle specie indicate nell'Allegato I del d.lgs. 386 del 10/11/2003 e delle altre specie arboree cui si applicano le disposizioni del Regolamento regionale 1/R del 22/2/2022 “Disciplina della produzione e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione in attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4”¹: *Celtis australis* (Bagolaro), *Malus sylvestris* (Melo selvatico), *Morus alba*, (Gelso bianco), *Morus nigra* (Gelso nero), *Quercus crenata* (Cerro-sughera), *Taxus baccata* (Tasso).

¹ D.lgs. 386/2003 e Regolamento 1/R del 22/2/2022 consultabili sul sito web della Regione Piemonte alla pagina <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/vivai-operai-forestali/risorse-genetiche-forestali-vivaistica>

Si ricorda infine che nell’Allegato VI del d.lgs. 386/2003 sono elencate le categorie dei materiali forestali di moltiplicazione (MFM) ammissibili alla commercializzazione a seconda dei materiali di base da cui provengono.

In particolare per il genere *Populus* si precisa che possono essere commercializzate talee solo nel caso in cui esse provengano da cloni iscritti al Registro nazionale dei Materiali di base (RNMB) ².

Per le specie forestali autoctone soggette al d.lgs. 386/2003, nel caso di MFM classificato come Identificato alla fonte o Selezionato, si raccomanda l’impiego di MFM prodotto a partire da materiali di base ³ localizzati nella medesima Regione di provenienza in cui si effettua l’impianto ⁴.

Non è ammesso l'utilizzo di MFM geneticamente modificato per la realizzazione degli impianti, o per interventi di completamento accessori all’impianto.

2 RNMB consultabile sito web del MASAF alla pagina <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17154>

3 La documentazione relativa al Registro regionale dei Materiali di base della Regione Piemonte (popolamenti per la raccolta delle sementi) è consultabile sul sito web della Regione Piemonte alla pagina <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/vivai-operai-forestali/popolamenti-seme-materiali-base-per-vivaistica-forestale>

4 La Carta nazionale delle Regioni di provenienza è consultabile sul sito web del MASAF a partire dalla pagina <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17155>.

ALLEGATO VI

UNITA' DI COSTO STANDARD

**utilizzabili per gli impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo
dell'Intervento SRD05**

(allegato 14A al CSR della Regione Piemonte)

Codice	Descrizione	UM	Importo unitario (€)
AP.06.01	Realizzazione di impianto ADL in pianura: densità stimata 500-625 piante ad ettaro, distanza d'impianto indicativo 4,5 x 4 m . Preparazione del terreno con mezzi meccanici (aratura, rippatura, erpicatura). Messa a dimora delle piantine, in terreno già lavorato, compresa l'apertura manuale o meccanizzata di buche idonee a contenere l'apparato radicale, il reinterro, il tracciamento dei filari o delimitazione dei gruppi di piante, picchettamento ed ogni altro onere necessario - con una densità indicativa di 556 piante per ettaro	ha	2.097,01
AP.06.02	Realizzazione di impianto ADL in pianura: densità stimata 626-816 piante ad ettaro, distanza d'impianto indicativo 4 x 3,5 m . Preparazione del terreno con mezzi meccanici (aratura, rippatura, erpicatura). Messa a dimora delle piantine, in terreno già lavorato, compresa l'apertura manuale o meccanizzata di buche idonee a contenere l'apparato radicale, il reinterro, il tracciamento dei filari o delimitazione dei gruppi di piante, picchettamento ed ogni altro onere necessario - con una densità indicativa di 714 piante per ettaro	ha	2.484,11
AP.06.03	Realizzazione di impianto ADL in pianura: densità stimata 817-1000 piante ad ettaro, distanza d'impianto indicativo 3,5 x 3 m . Preparazione del terreno con mezzi meccanici (aratura, rippatura, erpicatura). Messa a dimora delle piantine, in terreno già lavorato, compresa l'apertura manuale o meccanizzata di buche idonee a contenere l'apparato radicale, il reinterro, il tracciamento dei filari o delimitazione dei gruppi di piante, picchettamento ed ogni altro onere necessario - con una densità indicativa di 952 piante per ettaro	ha	3.067,21

I costi standard comprendono le operazioni di:

- preparazione del terreno
- messa a dimora del materiale vivaistico

Per le altre voci di costo il computo metrico deve fare riferimento al Prezzario regionale (v. allegato VII).

Ai sensi dell'art. 67 comma 4 del Reg. (UE) 1303/2013 non si applicano i costi standard nei casi in cui la realizzazione dell'impianto sia oggetto di appalto pubblico.

Tutte le altre categorie di beneficiari devono usare i costi standard per rendicontare le operazioni di preparazione del terreno e messa a dimora del materiale vivaistico.

Si precisa che all'interno della descrizione dell'unità di costo standard la frase “messa a dimora manuale di piantine, in terreno già lavorato” significa che i costi delle lavorazioni del terreno, preliminari all'impianto, sono già conteggiati all'interno del medesimo costo standard e quindi **non è possibile aggiungere voci di costo** (es. livellamento) **rendicontate con il prezzario regionale.**

ALLEGATO VII

VOCI DI PREZZARIO

utilizzabili negli interventi di imboschimento previsti dall'Intervento SRD05

Estratto della Sezione 18 "Sistemazione, recupero e gestione del territorio e dell'ambiente" e della Sezione 23 "Gestione del territorio rurale e delle foreste": Prezzario Regione Piemonte Edizione 2023 - D.G.R. N. 6-6521 del 20 febbraio 2023 (B.U. n. 8 s.o. n. 3 del 23/02/2023).

OPERAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEL TERRENO

CODICE	DESCRIZIONE	Unità di Misura	Prezzo massimo ammissibile (solo con fattura)
23.A25	ARBORICOLTURA DA LEGNO E RIMBOSCHIMENTI		
23.A25.A05.005	Aratura leggera eseguita con mezzi meccanici, condotta sino alla profondità di cm 50 (Tale operazione e' alternativa allo scasso).	ha	€ 163,93
23.A25.A10.005	Erpicatura o fresatura eseguita con mezzi meccanici.	ha	€ 142,72
23.A25.A20.005	Scarificazione o rippatura profonda, eseguita con mezzi meccanici, alla profondità di 70 - 100 cm, compreso ripasso, su terreni pesanti (ad elevato contenuto di argilla) aventi pendenza inferiore al 30%. (Tale operazione e alternativa allo scasso ed è abbinabile all'aratura).	ha	€ 428,16
23.A25.B05.005	Livellamento o spianamento eseguito con mezzi meccanici, per facilitare il deflusso superficiale delle acque, con l'esclusione dei terreni provvisti di adeguata rete irrigua locale o con accentuati dislivelli.	ha	€ 535,20
23.A25.C05.005	Concimazione di fondo eseguita con concimi minerali od organici, compreso acquisto e fornitura del concime.	ha	€ 285,43
23.A25.C10.005	Concimazione localizzata, eseguita con concimi minerali od organici, compreso acquisto, fornitura del concime e successiva somministrazione. (Tale operazione è alternativa alla concimazione di fondo).	cad	€ 0,46
23.A25.D05.005	Sovescio con idonee specie di leguminose azotofissatrici, compreso acquisto e fornitura delle sementi, semina e successivo interrimento. (Tale operazione è alternativa alla concimazione).	ha	€ 214,0
23.A25.E05.005	Tracciamento solchetti adacquatori per l'irrigazione, eseguito con mezzi meccanici e computato per metro lineare di solco.	m	€ 0,11
23.A25.F05.005	Baulatura eseguita con mezzi meccanici, da computarsi per metro lineare di filare. (Tale operazione è alternativa alla realizzazione di solchetti adacquatori).	m	€ 0,22
23.A25.G05	Diserbo in preemergenza compreso acquisto del prodotto, in piantagioni per biomassa o altre piantagioni da legno:		
23.A25.G05.005	...	ha	€ 163,93
23.A25.G05.010	...	cad	€ 4,60

FORNITURA DELLE PIANTINE

CODICE	DESCRIZIONE	Unità di Misura	Prezzo massimo ammissibile (solo con fattura)
18.P06	MATERIALE VEGETALE		
18.P06.B20	Fornitura compreso lo scarico ed il trasporto sul luogo della messa a dimora di piantine di latifoglie, allevate in contenitore, micorrizzate con Tuber sp.pl. :		
18.P06.B20.005	Tuber aestivum (scorzone o tartufo estivo)	cad	€ 13,92
18.P06.B20.010	Tuber melanosporum (tartufo nero pregiato)	cad	€ 15,81
18.P06.B30	Fornitura compreso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di piantine di qualunque specie di latifoglia arborea, di altezza minima cm 30:		
18.P06.B30.005	a radice nuda	cad	€ 1,90
18.P06.B30.010	in contenitore di capacità inferiore a 1 litro	cad	€ 2,40
18.P06.B30.015	in contenitore di capacità minima 1 litro	cad	€ 3,16
18.P06.B40.005	Fornitura, compreso lo scarico ed il trasporto sul luogo della messa a dimora, di pioppelle di 1 anno di qualunque clone	cad	€ 4,30
18.P06.B41	Fornitura compreso lo scarico ed il trasporto sul luogo della messa a dimora di pioppelle di 2 anni di qualunque clone:		
18.P06.B41.005	circonferenza del fusto da cm. 11 fino a cm. 14,5 (misurata ad 1 mt. di altezza)	cad	€ 5,00
18.P06.B41.010	circonferenza del fusto da cm. 14,6 fino a cm. 17 (misurata ad 1 mt. di altezza)	cad	€ 5,76
18.P06.B41.015	circonferenza del fusto oltre 17 cm. (misurata ad 1 mt. di altezza)	cad	€ 6,51

OPERAZIONI PER LA MESSA A DIMORA

CODICE	DESCRIZIONE	Unità di Misura	Prezzo massimo ammissibile (solo con fattura)
23.A25	ARBORICOLTURA DA LEGNO E RIMBOSCHIMENTI		
23.A25.H25.005	Collocamento a dimora di piantine di qualunque specie ed età su terreni precedentemente lavorati, compreso tracciamento dei filari o delimitazione dei gruppi di piante, picchettamento ed apertura buche di congrue dimensioni in relazione allo sviluppo delle piantine ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.	cad	€ 2,45
23.A25.H30.005	Collocamento a dimora su terreni precedentemente lavorati di pioppelle di qualunque età, compreso tracciamento dei filari picchettamento ed apertura buche, potatura e ritombamento ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.	cad	€ 3,01

PACCIAMATURE

CODICE	DESCRIZIONE	Unità di Misura	Prezzo massimo ammissibile (solo con fattura)
23.A25	ARBORICOLTURA DA LEGNO E RIMBOSCHIMENTI		
23.A25.I05.005	Pacciamatura continua con film plastico stabilizzato, spessore minimo mm 0,06, larghezza minima cm 100, compreso acquisto, fornitura, posa e ancoraggio al suolo	m	€ 1,01
23.A25.I10.005	Pacciamatura localizzata con dischi o quadrotti in materiale legno - cellulosico biodegradabile , dimensioni minime cm 40 x 40, compreso acquisto, fornitura, posa ed ancoraggio con picchetti.	cad	€ 1,67
23.A25.I15.005	Pacciamatura localizzata con corteccia di conifere di taglio minuto, in ragione di almeno 16 litri per pianta e spessore minimo dello strato pari a cm 8, compreso acquisto, fornitura e posa. per pianta	cad	€ 1,85
18.A50	OPERAZIONI PRELIMINARI E FUNZIONALI ALLA RIVEGETAZIONE		
18.A50.A75.005	Posa di materiale vegetale, ricavato dalla biotriturazione del prodotto delle operazioni di taglio e decespugliamento, quale pacciamatura per le specie di nuovo impianto: per ogni soggetto messo a dimora.	cad	€ 0,52

PROTEZIONI INDIVIDUALI PER LE PIANTINE E TUTORI

CODICE	DESCRIZIONE	Unità di Misura	Prezzo massimo ammissibile (solo con fattura)
23.A25	ARBORICOLTURA DA LEGNO E RIMBOSCHIMENTI		
23.A25.L05.005	Picchetti di segnalazione delle piantine (per visibilità durante le erpicature e gli sfalci negli interfilari) di lunghezza totale minima fuori terra pari a m 2, compreso acquisto, fornitura e posa.	cad	€ 0,35
23.A25.L10.005	Protezioni individuali in materiale plastico stabilizzato tipo tubolare (shelter) di altezza fino a cm 100, compreso acquisto, fornitura e posa con sostegno in legno forte (castagno, robinia, larice) o di bambù avente diametro minimo pari a cm 3.	cad	€ 2,10
23.A25.L15.005	Protezioni individuali in materiale plastico stabilizzato tipo tubolare (shelter) di altezza superiore a cm 100, compreso acquisto, fornitura e posa con sostegno in legno forte (castagno, robinia, larice) avente diametro minimo pari a cm 4.	cad	€ 2,66
23.A25.L20.005	Protezioni individuali in materiale plastico stabilizzato tipo a rete con maglie rigide, altezza fino a cm 100 compreso acquisto, fornitura e posa con idoneo numero di sostegni in legno o canna.	cad	€ 1,66

OPERAZIONI ACCESSORIE

CODICE	DESCRIZIONE	Unità di Misura	Prezzo massimo ammissibile (solo con fattura)
23.A25	ARBORICOLTURA DA LEGNO E RIMBOSCHIMENTI		
23.A25.M05.005	Formazione di chiudenda per recinzione dell'impianto costruita con pali in legno idoneo e durabile, di diametro non inferiore a cm 12, posti a distanza di m 2,5 e dell'altezza minima di m 1,8 di cui m 1,2 fuori terra, con 4 ordini di filo di ferro zincato liscio, compresa la formazione di scalandrini, cancelletti ed ogni altro onere.	m	€ 7,91
23.A25.M10.005	Formazione di chiudenda per recinzione dell'impianto costruita con pali in legno idoneo e durabile, di diametro non inferiore a cm 12, posti a distanza di m 2,5 e dell'altezza minima di m 2,5 di cui m 1,5 fuori terra con rete metallica a doppia zincatura a maglie differenziate, di altezza minima m 1,4 compresa la formazione di scalandrini, cancelletti ed ogni altro onere.	m	€ 13,17
23.A25.M15.005	Formazione di chiudenda per recinzione dell'impianto a protezione dagli ungulati selvatici costruita con pali e saette in legno idoneo e durabile, di diametro non inferiore a cm 15, posti a distanza di m 2,0 e dell'altezza minima di m 3,0 di cui m 2,5 fuori terra con rete metallica a doppia zincatura a maglie differenziate, di altezza minima m 2,4 compresa la formazione di scalandrini, cancelletti ed ogni altro onere.	m	€ 32,92

MODELLO DI PIANO DI COLTURA

PIANO DI COLTURA dell'impianto di ARBORICOLTURA DA LEGNO A CICLO MEDIO-LUNGO

proposto dalla ditta
CUAA (codice fiscale/partita IVA).....
(indirizzo: Comune.....)

CURE COLTURALI (indicare nei dettagli le specifiche operazioni che il conduttore dovrebbe svolgere e le modalità di realizzazione degli interventi):

- **Controllo della vegetazione:** modalità (lavorazioni del terreno o sfalcio), fino a quando (rispetto alla distanza media tra le chiome delle piante arboree), con un'eventuale previsione in anni.
- **Potature:** solo per le piante principali o potenzialmente principali (fare descrizione specifica per ciascuna specie): modalità, indicazioni su quando iniziare e quando terminare la potatura (la fase di qualificazione va considerata conclusa quando i fusti sono privi di rami per un'altezza di almeno 250 cm mantenendo comunque una chioma per almeno il 40% dell'altezza complessiva della pianta).
- Eventuali **diradamenti** (per le piante accessorie o nel caso di impianti a densità non definitiva oppure in caso di "doppia pianta" per le principali): su piante di quali specie, quando, con quali modalità.
- **Altre operazioni** (specificare e dettagliare).

UTILIZZAZIONE FINALE: indicare età prevedibile e modalità (eventuale taglio preliminare dei grossi rami, cantiere di abbattimento ed allestimento, raggruppamento dei tronchi in lotti omogenei, ecc.).

Impegno di accettazione

Il sottoscritto beneficiario SI IMPEGNA a mantenere l'impianto nelle migliori condizioni colturali per il raggiungimento degli obiettivi previsti, attenendosi al presente Piano di coltura.

In particolare si assume i seguenti impegni

- 1) Non effettuare **trasformazioni colturali o di destinazioni d'uso** prima della fine del periodo di impegno (15 anni).
- 2) Non utilizzare i terreni interessati dall'impianto per **coltivazioni agricole o per il pascolo** prima della fine del periodo di impegno (15 anni).
- 3) Non effettuare l'**utilizzo finale dell'impianto** prima che la maggior parte (50% più una) delle piante principali, cioè quelle da portare a fine ciclo, abbia raggiunto le dimensioni minime di cm 35 di diametro (110 cm di circonferenza) a m. 1,30 da terra, dimensioni attualmente richieste per le trasformazioni industriali più remunerative. L'intenzione di effettuare il taglio va comunque comunicata tramite **Sistema Piemonte, compilando direttamente online il modello di comunicazione**, seguendo le istruzioni per la compilazione specifiche per l'arboricoltura da legno e le indicazioni per l'accesso e l'invio riportate alla pagina "[modulistica forestale](#)".
- 4) Effettuare il **risarcimento delle fallanze** (comprese le piante principali che dopo 3 stagioni vegetative non hanno manifestato almeno una cacciata, anche di un ramo, più lunga di 50 cm). Tale operazione, in caso di successivi fallimenti, dovrà essere ripetuta annualmente finché le piante rimanenti non saranno così sviluppate da ostacolare la crescita delle nuove piantine con l'ombreggiamento.
- 5) Effettuare la **riceppatura** (ceduazione) delle piante principali con forma inadeguata ad ottenere legname di pregio, solo se vigorose ed appartenenti a specie capaci di reagire positivamente a tale intervento e comunque non oltre il 10° anno di età. Nel caso l'intervento abbia interessato oltre il 30% dei soggetti delle piante principali, comunicare all'ufficio competente per territorio di aver effettuato l'intervento.

- 6) Effettuare la **ricostituzione della piantagione** o di sua parte, nel caso di eventi di qualsiasi natura che - anche negli anni successivi al loro verificarsi - riducano la densità della piantagione, tenendo conto dei diradamenti previsti e delle eventuali indicazioni impartite dagli uffici competenti; solo in caso di cause di forza maggiore (dettagliate nel par. 19.3 delle Norme di attuazione), il beneficiario potrà richiedere all’ufficio regionale competente l'autorizzazione all'anticipata utilizzazione e a recedere dagli impegni.
- 7) Eseguire eventuali **irrigazioni di soccorso**, in caso di andamento stagionale siccitoso, fino al superamento della fase di attecchimento da parte del 90% delle piante o fino allo scadere della terza stagione vegetativa, in quantità commisurata alla tessitura del suolo.
- 8) Provvedere al **controllo della vegetazione infestante** (erbacea ed arbustiva), finché le piante, comprese quelle eventualmente messe a dimora in sostituzione di quelle originarie, non abbiano almeno 2/3 della chioma al di sopra della infestanti più alte. Il controllo della vegetazione deve essere effettuato sull’intera superficie liquidabile. In ogni caso dovrà essere garantito l’accesso all’impianto in occasione dei controlli. Nelle operazioni con le macchine agricole dovrà essere prestata la massima cura nell’evitare di danneggiare il fusto delle piante.
- 9) Effettuare lo **smaltimento**, nel rispetto delle leggi, di eventuali **pacciamatura in film plastico, protezioni** individuali delle piante (es. shelter) e **pali tutori**, non appena avranno terminato la loro funzione.
- 10) In presenza di patologie e parassiti che possano deprezzare in modo significativo la qualità del legname ritraibile o ridurre la quantità, eseguire interventi di **difesa fitosanitaria**, impiegando prodotti a ridotta tossicità e a bassa persistenza, con gli accorgimenti necessari ad evitare danni alle persone, alle colture agricole limitrofe ed alla fauna selvatica.
- 11) Eseguire la **potatura** con tempestività solo ed esclusivamente sulle **piante principali** utilizzando tecniche idonee per la produzione di legname di pregio, con l’**obiettivo** di ottenere a fine ciclo un tronco cilindrico, dritto e senza nodi per un’altezza di almeno 2,5 metri a partire dalla base di ciascuna pianta, con almeno il 40% dell’altezza complessiva della pianta occupata dalla chioma. Le operazioni di potatura non dovranno essere effettuate sulle piante accessorie, né arboree né arbustive.
- 12) Nel caso di impianti a densità non definitiva, eseguire i **diradamenti**, per prevenire la competizione negativa nei confronti delle piante da portare a fine turno, ripetendo gli interventi ogni qualvolta sia necessario per mantenere omogenei gli accrescimenti diametrici nei futuri tronchi da lavoro. Si impegna inoltre a: 1) eseguire il taglio e lo sgombero del materiale prodotto in modo da evitare qualsiasi danno alle piante che rimarranno a dotazione dell’impianto; 2) nel caso il diradamento abbia interessato almeno il 30% del numero totale delle piante, comunicare all’ufficio competente per territorio di aver effettuato l’intervento.
- 13) Per gli **impianti policiclici con cloni di pioppo**: prevedere distanze tra le piante, epoca di diradamento dei pioppi e cure colturali, atte a garantire alle piante principali di latifoglie a ciclo medio-lungo una crescita diametrica, per dimensione e regolarità, adeguata alla produzione di legname di pregio (tranciatura, sfogliatura, segazione) al momento del taglio finale (20°-30° anno o più);
- 14) Eseguire le operazioni prescritte dal presente Piano di coltura e quelle derivanti da prescrizioni tecniche degli uffici competenti sollevando l'Ente pubblico da ogni responsabilità nei confronti di qualsiasi danno o molestia eventualmente arrecato a persone o a beni, pubblici o privati.
- 15) **Consentire alle autorità preposte al controllo l'accesso all'azienda e ai fondi per le necessarie verifiche.** Se preventivamente avvertito, accompagnare o a far accompagnare da un proprio rappresentante i funzionari incaricati del controllo, indicando sotto la propria responsabilità le particelle catastali interessate dall’impianto e fornendo tutti i documenti e le informazioni giudicate necessarie dalle autorità competenti.
- 16) In caso di **vendita**, far inserire nell’atto di vendita, per chiarezza nei confronti dell’acquirente e a tutela del venditore, specifica indicazione dei terreni sui quali è stato effettuato l’impianto e dei relativi impegni e vincoli.

Per gli impianti realizzati in fascia A e B del PAI e in fascia di mobilità del fiume Po (oltre ai precedenti impegni):

17) Concimazione solo organica.

18) Contenimento delle infestanti esclusivamente con mezzi meccanici: lavorazioni del suolo del terreno (erpatura, fresatura) nei primi quattro anni; dal quinto anno (a seguito di inerbimento tra le file) sfalcio o trinciatura.

19) Controllo dei patogeni principalmente con buone pratiche di gestione.

20) Lotta alle esotiche invasive.

Per gli impianti che comprendono una fascia di rinaturazione (oltre ai precedenti impegni, compresi gli impegni 17, 18, 19 e 20):

21) mantenimento della fascia di rinaturazione almeno per il periodo di impegno.

NOTA: in caso di cambio di beneficiario:

a) Vendita, affitto, comodato gratuito, ecc.: il nuovo titolare dovrà mantenere gli impegni e ripresentare e sottoscrivere per accettazione un nuovo piano di coltura.

Si sottolinea che, nel caso in cui si verifichi un trasferimento di proprietà o conduzione delle particelle oggetto di impianto senza che il nuovo titolare presenti domanda di cambio beneficiario / conferma relativa a tali terreni, la responsabilità dell'impianto e i relativi impegni e vincoli con la Regione Piemonte restano in capo al beneficiario iniziale.

b) Successione: da parte degli eredi potrà essere ripresentato e sottoscritto per accettazione un nuovo piano di coltura, insieme alla domanda di conferma che formalizza il cambio di beneficiario; in caso contrario gli eredi dovranno comunicare che non intendono subentrare nel mantenimento degli impegni. In ogni caso, se entro 18 mesi dal decesso del beneficiario iniziale non saranno stati presentati domanda di conferma e piano di coltura da parte di un nuovo titolare, la domanda verrà archiviata.

(da compilarsi solo nel caso in cui il richiedente non sia l'unico proprietario dei terreni interessati dall'impianto)

Dichiarano di aver preso visione e di accettare il presente Piano di coltura, tutti gli attuali proprietari, usufruttuari, comproprietari, affittuari, concessionari e gestori a qualunque titolo dei terreni interessati.

In particolare si impegnano, dal momento in cui rientreranno in possesso dei terreni, a presentare un nuovo Piano di coltura e a seguirne le prescrizioni, con particolare riferimento ai diradamenti se le piante non risulteranno disposte a distanze definitive.

I PROPRIETARI, USUFRUTTUARI, COMPROPRIETARI, AFFITTUARI, CONCESSIONARI E GESTORI DEI TERRENI A QUALUNQUE TITOLO DEI TERRENI INTERESSATI

(Cognome e Nome)..... (Firma)

(Cognome e Nome)..... (Firma).....

(Cognome e Nome)..... (Firma).....

(Cognome e Nome)..... (Firma).....

Il sottoscritto

- **s'impegna** ad attenersi a quanto indicato nel presente Piano di coltura, e ad eventuali indicazioni da parte del competente ufficio (anche a seguito di richieste di chiarimenti);
- **dichiara** di essere a conoscenza che l'eliminazione dell'impianto prima della fine del periodo di erogazione dei premi comporta la decadenza totale di tutti gli aiuti e quindi la restituzione delle somme già percepite ed il mancato godimento dei premi futuri;
- **dichiara** che **tutti** gli aventi titolo sui terreni sono stati informati ed hanno firmato per presa visione ed accettazione il presente piano di coltura.

Data

Il beneficiario

.....

INDICAZIONI PER LA PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI POLICICLICI

(estratto dalla pubblicazione “Progettazione, realizzazione e gestione delle piantagioni da legno policicliche di tipo naturalistico”, a cura di Enrico Buresti Lattes e Paolo Mori, 2016)

Un **impianto policiclico** è un impianto in cui sono presenti contemporaneamente piante principali con cicli produttivi di diversa lunghezza o piante principali con ciclo produttivo di uguale durata accompagnate da piante con doppio ruolo.

Ad una pianta viene attribuito il ruolo di:

- principale quando da essa è possibile ottenere almeno uno dei prodotti per cui è stata progettata la piantagione.
- accessoria quando viene inserita in una piantagione per agevolare la conduzione dell'impianto

Si definiscono con “doppio ruolo” le piante che oltre ad influenzare la struttura architettonica delle piante principali e a fornire i servizi tipici delle piante accessorie sono anche in grado di produrre assortimenti di pregio.

Si dice **Policiclica** una **Piantagione** che presenta, nello stesso appezzamento di terreno, almeno una delle seguenti caratteristiche:

- blocchi con Piante Principali con ciclo produttivo di durata differente.
- blocchi in cui sono collocate Piante Principali con ciclo produttivo di uguale durata accompagnate da Piante con Doppio Ruolo a ciclo più breve.
- piantagioni con blocchi in cui le Piante Principali hanno un ciclo produttivo della stessa durata, in cui si effettuano utilizzazioni differite nel tempo di almeno il 20% dei Blocchi e a distanza di tempo pari ad almeno il 30% della durata del ciclo produttivo.

Le piantagioni policicliche si distinguono in:

- **Piantagioni Policicliche a Termine** (o Piantagioni PT), quando sono composte solo da Blocchi in cui sono presenti Piante Principali con ciclo produttivo della stessa lunghezza, Piante con Doppio Ruolo ed eventuali Piante Accessorie. Al termine del ciclo produttivo l'intera superficie della piantagione sarà occupata dalle chiome delle Piante Principali. Successivamente all'utilizzazione delle Piante Principali l'impianto viene eliminato completamente. Di conseguenza per poter avere un nuovo ciclo produttivo è necessario realizzare nuovamente l'intera piantagione partendo da zero;
- **Piantagioni Policicliche Potenzialmente Permanenti** (o Piantagioni 3P), quando sono composte da Blocchi con Piante principali di lunghezza diversa. Tali Blocchi possono avere solo Piante Principali e Piante Accessorie, oppure Piante Principali, Piante con Doppio Ruolo ed eventuali Accessorie. Le Piantagioni 3P non devono mai arrivare alla condizione in cui tutta la superficie produttiva è occupata dalle chiome delle Piante Principali, poiché l'impianto deve essere progettato, realizzato e gestito in modo da differenziare nel tempo la conclusione dei singoli cicli produttivi di cui è composto. Per questo dopo la conclusione di ogni ciclo, mentre le Piante Principali dell'altro ciclo produttivo (o degli altri cicli) continuano a svilupparsi, è potenzialmente possibile introdurre un nuovo ciclo produttivo, uguale o diverso da quello appena giunto a conclusione. In questo modo si innesca una sequenza di cicli produttivi che si avvicenderanno e che potrà terminare solo per volontà del conduttore.

Il **Blocco** è l'unità di superficie in cui è idealmente suddiviso tutto l'appezzamento di terreno. Facendo una similitudine è come se il Blocco fosse una mattonella elementare, di date dimensioni, con cui si costruisce un impianto. Le dimensioni del Blocco saranno determinate dalla superficie occupata a fine ciclo dalle Piante Principali della specie che avrà bisogno del maggiore spazio per raggiungere il proprio obiettivo diametrico con accrescimenti forti e costanti.

Un Blocco è caratterizzato da 3 elementi fondamentali:

- la superficie necessaria alle piante principali del ciclo produttivo più lungo per raggiungere un determinato obiettivo diametrico;
- le specie arboree e arbustive che in momenti diversi e/o spazi diversi utilizzeranno del tutto o in parte la superficie del Blocco per svilupparsi;

- la disposizione delle piante nella superficie del blocco e le reciproche distanze, da cui dipendono le superfici produttive a disposizione di ciascuna pianta per svolgere il proprio ruolo, i rapporti di sinergia e competizione positiva e gli obiettivi produttivi raggiungibili.

All'interno di ogni blocco deve essere rispettata una gerarchia che parte dalle piante principali per scendere prima alle piante con doppio ruolo, poi alle piante accessorie arboree e infine a quelle arbustive. Nel momento in cui le chiome di due soggetti arriveranno a contatto, dovrà essere eliminata la pianta gerarchicamente inferiore.

Ruolo delle piante

Nel caso della produzione di assortimenti di pregio, affinché le piante di una determinata specie possano essere considerate **principali** è necessario che:

- abbiano a disposizione una superficie produttiva tale da non dover essere abbattute prima di aver raggiunto il diametro commerciale atteso
- sia loro attribuito, all'interno del blocco, il massimo livello di gerarchia rispetto a qualsiasi altra pianta presente nella sua superficie produttiva
- siano sottoposte a cure colturali individuali finalizzate ad ottenere, nel più breve tempo consentito dalla specie e dall'ambiente in cui è inserita, un tronco commerciale con le caratteristiche attese.

Le piante **accessorie** vengono inserite per ottenere “servizi” come:

- ridurre le lavorazioni del terreno;
- conferire una forma datta alle piante principali facilitando la potatura;
- migliorare la fertilità del suolo;
- determinare condizioni micro-ambientali favorevoli allo sviluppo delle piante principali.

Le piante accessorie non devono essere potate e devono essere diradate o eliminate prima di entrare in competizione con le piante principali o le piante a doppio ruolo.

Le piante con **doppio ruolo**, oltre ad influenzare la struttura architettonica delle piante principali e a fornire i servizi tipici delle piante accessorie, sono anche in grado di produrre assortimenti di pregio e/o biomassa legnosa richiesta dal mercato. Affinchè le piante di una determinata specie possano essere considerate piante con doppio ruolo è necessario che:

- abbiano un ciclo produttivo di lunghezza nettamente inferiore rispetto a quello delle piante principali presenti nel blocco in cui sono inserite;
- abbiano a disposizione, per un tempo sufficiente, una superficie produttiva adeguata al raggiungimento dell'obiettivo prefissato senza dover essere abbattute prima di aver raggiunto il diametro commerciale atteso. La superficie a disposizione delle piante con doppio ruolo può essere del tutto o in parte all'interno del blocco di una pianta principale a ciclo più lungo del suo o in parte all'interno di un blocco con piante principali con ciclo produttivo della stessa lunghezza del suo;
- sia loro attribuito, all'interno del blocco, il secondo livello di gerarchia. Ciò significa che in caso di competizione tra le piante principali e le piante a doppio ruolo, devono essere eliminate queste ultime;
- siano sottoposte a cure colturali individuali (potature).

Distanza tra le piante

Con una superficie compresa tra 81 e 144 mq si possono ottenere assortimenti commerciali per la fascia alta del mercato con piante principali a ciclo medio-lungo (es. noce, farnia, ciliegio, frassini, aceri, sorbi). A seconda dell'obiettivo produttivo sono indicativamente necessari:

- 81 mq per ottenere tronchi di circa 35-40 cm di diametro in 20-25 anni
- 100 mq per ottenere tronchi di circa 40-45 cm di diametro in 20-30 anni
- 144 mq per ottenere tronchi di circa 45-50 cm di diametro in 25-30 anni

Per le piante con doppio ruolo a ciclo breve (essenzialmente cloni di pioppo) sono indicativamente necessari:

- 36 mq per ottenere tronchi di circa 30-32 cm di diametro in 9-12 anni
- 72 mq per ottenere tronchi di circa 40-45 cm di diametro in 9-12 anni
- 100 mq per ottenere tronchi di circa 45-50 cm di diametro in 11-13 anni
- 144 mq per ottenere tronchi di circa 55-60 cm di diametro in 12-15 anni

Distanze minime tra le piante principali a ciclo medio-lungo e piante con doppio ruolo a ciclo breve

- 6 metri per ottenere tronchi di pioppo di 30-32 cm di diametro
- 7 metri per ottenere tronchi di pioppo di 35-40 cm di diametro
- 8 metri per ottenere tronchi di pioppo di diametro maggiore di 45 cm

Le piante con doppio ruolo a ciclo breve (pioppi), per non creare eccessiva competizione alle piante principali a ciclo medio-lungo, dovranno essere utilizzate non appena saranno raggiunti gli obiettivi diametrici indicati per ciascuna distanza minima.

Per le piante accessorie arboree la distanza minima dalle piante principali o dalle piante con doppio ruolo è 4 m.

Per le piante accessorie arbustive la distanza minima dalle piante principali o dalle piante con doppio ruolo è 1,5 m.

Progettazione

Schema d’impianto

E’ una rappresentazione grafica che illustra:

- la forma e le dimensioni del blocco

- uno o più blocchi per ciascuno dei cicli produttivi prescelti in modo da evidenziare la proporzione tra le piante principali dei cicli produttivi di diversa durata. In ogni tipo di blocco dovranno essere rappresentate le posizioni con le reciproche distanze di:

- piante principali
- piante a doppio ruolo
- piante accessorie arboree
- piante accessorie arbustive

Ribaltando o traslando lo schema d’impianto deve essere possibile rappresentare tutta la piantagione.

Lo schema è quindi la combinazione di 1, 2 o più blocchi di un impianto che definisce un disegno geometrico ripetitivo.

Lo schema d’impianto deve permettere di raggiungere i seguenti risultati:

- ottenere gli obiettivi produttivi prefissati per le piante principali di ogni specie;
- consentire un facile esbosco in occasione di ogni utilizzazione;
- sfruttare al meglio la superficie produttiva.

Progettazione dello schema

La progettazione di uno schema d’impianto parte dalla definizione della superficie e delle dimensioni del blocco necessario alle piante principali a ciclo più lungo a produrre fusti del diametro desiderato.

(ad es., nel caso si volessero produrre tronchi di farnia di 45-50 cm di diametro, per cui sono necessarie superfici di circa 144 mq, e tronchi di pioppo di 40 cm di diametro, per cui sono necessarie superfici di circa 72 mq, si opterà per blocchi da circa 144 mq).

Lo schema d’impianto di una piantagione policiclica è costituito da un insieme di blocchi che, per semplicità, devono avere tutti la stessa superficie.

Nella composizione dei blocchi di una piantagione policiclica è importante tenere conto delle distanze minime tra le piante delle varie specie e del ruolo a loro attribuito.

Attività da svolgere:

1) definire la superficie del blocco (superficie necessaria alle piante principali del ciclo produttivo più lungo per raggiungere un determinato obiettivo diametrico)

2) posizionare le piante principali in modo che alla fine del proprio ciclo produttivo le loro chiome occupino l’intera superficie del loro blocco

3) scegliere le eventuali piante con doppio ruolo, seguendo il criterio di sfruttare al massimo la superficie produttiva mettendo a dimora, nella stessa unità di gestione, piante di specie caratterizzate da:

- ritmo di accrescimento diverso (ciclo medio-lungo e breve)
- esigenze di luce differenti (sciafile sotto la parziale copertura di eliofile)
- apparati radicali superficiali e apparati radicali profondi, in modo da esplorare strati diversi del suolo.

Le piante con doppio ruolo dovranno essere posizionate nel rispetto delle distanze minime dalle piante principali, in modo da poter completare il ciclo produttivo prima che la competizione con queste ultime diventi negativa.


4) posizionare le piante accessorie arboree nel rispetto delle distanze minime dalle piante principali e dalle piante con doppio ruolo.

5) posizionare le piante accessorie arbustive nel rispetto delle distanze minime dalle piante principali, dalle piante con doppio ruolo e dalle piante accessorie arboree.

Per maggiori approfondimenti si rimanda al manuale **“Progettazione, realizzazione e gestione delle piantagioni da legno policicliche di tipo naturalistico”**, scaricabile dal sito web del progetto LIFE - Inbiowood al link:

file:///H:/Chrome/Manuale-InBioWood-Ottobre_2016.pdf

(<https://www.inbiowood.eu/notizie/item/27-manuale-sulle-piantagioni-da-legno-policicliche-di-tipo-naturalistico.html?highlight=WyJtYW51YWxliiwicGlhbnRhZ2ZlbnkiXQ==>)



Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027

*Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2023-2027,
adottato con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023 e s.m.i*

DIREZIONE	Direzione A1600A – Ambiente, energia e territorio
SETTORE	Settore A1614A – Foreste
INTERVENTO	SRD05 - Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli
AZIONE	SRD05.2 Impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole <i>Impianto di arboricoltura a ciclo medio-lungo con specie tartufigene (anche con piante micorrizzate)</i>
BANDO	1/2024
SCADENZA	01/07/2024
DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE	

Indice generale

A. Intervento, soggetti e risorse.....	4
A.1. Descrizione generale dell’Azione.....	4
A.2. Finalità e obiettivi del bando.....	4
A.3. Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno.....	4
A.4. Numero di domande presentabili.....	4
A.5. Dotazione finanziaria.....	5
A.6. Scadenza del bando.....	5
B. Caratteristiche del regime di sostegno.....	5
B.1. Entità della spesa e del sostegno.....	5
B.2. Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno.....	5
B.3. Localizzazione dell’operazione.....	6
B.4. Criteri di ammissibilità.....	7
B.5. Investimenti ammissibili.....	8
B.5.1. Tipologia di investimenti ammissibili.....	8
B.5.2. Tipologia di investimenti non ammissibili.....	10
B.6. Spese ammissibili.....	11
B.6.1. Caratteristiche delle spese ammissibili.....	11
B.6.2. Categorie di spese ammissibili.....	11
B.6.3. Spese non ammissibili.....	14
B.6.4. Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse.....	14
B.6.5. Inizio e decorrenza delle spese.....	15
B.6.6. Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni.....	16
B.6.7. Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento.....	16
B.7. Criteri di selezione e graduatoria.....	17
B.8. Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari.....	19
B.8.1. Impegni essenziali.....	19
B.8.2. Impegni accessori.....	20
C. Fasi e tempi del procedimento.....	21
C.1. Procedimento amministrativo.....	21
C.1.1. Responsabili e tempi del procedimento.....	21
C.1.2. Termini e fasi del procedimento.....	23
C.2. Domanda di sostegno.....	24
C.2.1. Iscrizione all’anagrafe agricola unica e costituzione del fascicolo aziendale.....	24
C.2.2. Presentazione delle domande.....	25
C.2.3. Documentazione richiesta per la domanda di sostegno.....	26
C.3. Istruttoria della domanda di sostegno.....	27
C.3.1. Istruttoria di ammissibilità e formazione della graduatoria.....	27
C.3.2. Istruttoria di ammissione.....	29
C.4. Modifiche in corso d’opera al progetto.....	31
C.4.1. Variante.....	31
C.4.1.1. Documentazione da allegare alla domanda di variante.....	32
C.4.1.2. Istruttoria della domanda di variante.....	32
C.4.2. Adattamento tecnico.....	33
C.5. Eventuali ulteriori fasi di partecipazione del beneficiario.....	33
C.5.1. Domanda di Proroga.....	33
C.5.2. Domanda di Voltura.....	34

C.5.3. Domanda di Rinuncia.....	34
C.5.4. Domanda di correzione errori palesi.....	35
C.5.5. Comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno.....	35
C.5.5.1. Termine per la presentazione della comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno.....	36
C.5.5.2. Documentazione richiesta per la comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno.....	36
C.5.5.3. Istruttoria della comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno.....	37
C.6. Domande di pagamento.....	37
C.6.1. Domanda di saldo.....	37
C.6.1.1. Termine per la presentazione della domanda di saldo.....	37
C.6.1.2. Documentazione richiesta per la domanda di saldo.....	38
C.6.2. Istruttoria domanda di saldo.....	39
C.6.3. Richiesta di annullamento della domanda di pagamento.....	41
C.7. Controlli ex-post (successivi al pagamento).....	41
C.8. Riduzioni, sanzioni e decadenza/revoca (a seguito del mancato rispetto degli impegni).....	41
C.9. Recupero dei pagamenti indebitamente percepiti.....	42
C.10. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.....	42
D. Disposizioni finali.....	43
D.1. Ispezioni e controlli.....	43
D.2. Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.....	44
D.3. Monitoraggio dei risultati.....	45
D.4. Pubblicazione, informazioni e contatti.....	45
D.5. Ricorsi.....	45
D.6 Sinergie con altri interventi di sviluppo rurale.....	45
In particolare, nel caso di impianti realizzati lungo i corsi d'acqua, deve essere rispettato il criterio BCAA4 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua", che prevede " <i>la costituzione ovvero la non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita".</i> ".....	46
E. Glossario.....	47
F. Normativa di riferimento.....	49
G. Allegati.....	51

A. Intervento, soggetti e risorse

A.1. Descrizione generale dell’Azione

L’**intervento SRD05** del PSP 2023-2027, in attuazione degli artt. 73 e 74 del Reg. (UE) 2115 del 2 dicembre 2021, sostiene, attraverso l’erogazione di un sostegno che copre in tutto o in parte i costi sostenuti per la realizzazione degli impianti, l’**imboschimento di terreni agricoli** con l’utilizzo di specie legnose adatte alle condizioni stazionali e climatiche della zona interessata, nel rispetto di specifici requisiti ambientali, al fine, principalmente, di:

- incrementare la capacità di assorbimento e di stoccaggio del carbonio atmosferico nel suolo e nella biomassa legnosa utilizzabile anche a fini duraturi;
- migliorare la conservazione della biodiversità e degli habitat forestali, garantendo la presenza di aree forestali di elevato valore naturalistico;
- fornire prodotti legnosi e non legnosi;
- fornire servizi ecosistemici;
- diversificare il reddito aziendale agricolo.

L’**azione SRD05.2 “Impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole”** sostiene la realizzazione di impianti con finalità multiple (ambientali, paesaggistiche, socio-ricreative, produttive), realizzati con specie forestali arboree e arbustive autoctone di origine certificata, di antico indigenato o altre specie forestali adatte alle condizioni ambientali locali, compresi i cloni di pioppo e le piante micorrizate, reversibili al termine del ciclo colturale.

A.2. Finalità e obiettivi del bando

Nell’ambito dell’azione SRD05.2 “Impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole”, il bando prevede il finanziamento di nuovi **impianti di arboricoltura a ciclo medio-lungo con specie tartufigene (anche con piante micorrizate)**: piantagioni arboree temporanee costituite da latifoglie, con funzioni sia ambientali che produttive (produzione di tartufi), di durata minima pari a **15 anni**.

A.3. Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno

Possono presentare domanda di sostegno i proprietari o possessori, **pubblici o privati** e loro associazioni, nonché altri soggetti ed Enti di diritto pubblico o privato e loro associazioni, **titolari della conduzione di superfici agricole**.

Nel caso di terreni demaniali, il richiedente deve risultare titolare della concessione dei terreni demaniali al momento della presentazione della domanda di sostegno.

A.4. Numero di domande presentabili

È ammissibile da parte del richiedente la presentazione di **una domanda** di sostegno.

A.5. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria prevista per l'attuazione di questo bando (impianti arboricoltura a ciclo medio-lungo con specie tartufigene dell'Azione SRD05.2) è fissata in Euro 600.000,00 di cui:

- euro 244.200,00 a carico del FEASR (40,70% della dotazione totale);
- euro 249.060,00 a carico dello Stato (41,51% della dotazione totale);
- euro 106.740,00 a carico della Regione Piemonte (17,79% della dotazione totale).

A.6. Scadenza del bando

Le domande di sostegno possono essere presentate dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della Determina Dirigenziale di approvazione del bando e fino alle ore **18:00:00 del 01 luglio 2024, pena la non ricevibilità della domanda stessa.**

Le domande devono essere presentate con **trasmissione telematica** esclusivamente attraverso l'apposito servizio on-line del Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP) "**Sviluppo Rurale 2023-2027**" su <https://servizi.regione.piemonte.it>, come specificato nel par. **C.2.2 Presentazione delle domande**.

Per ulteriori dettagli su fasi e termini del procedimento si rimanda al par. **C.1 Procedimento amministrativo**.

B. Caratteristiche del regime di sostegno

B.1. Entità della spesa e del sostegno

La **spesa massima ammissibile a ettaro** è pari a € **12.000,00**.

Il **sostegno minimo ammissibile per domanda** è pari a € **2.500,00**.

Il **sostegno massimo ammissibile per domanda** è pari a € **50.000,00**.

Il sostegno complessivo erogato non può essere in nessun caso superiore al sostegno ammesso a finanziamento in fase di istruttoria della domanda di sostegno.

B.2. Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno

Il sostegno è erogato sulla base di:

- rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e documentati dal beneficiario
- costi unitari (Unità di Costo Standard)

come dettagliato al par. **B.6.2 Categorie di spese ammissibili**

L'**aliquota di sostegno** è calcolata come percentuale della spesa ammissibile, sotto forma di contributo in conto capitale, come di seguito indicato:

- a) **100%** per gli Enti pubblici o di diritto pubblico
- b) **80%** per gli imprenditori agricoli e gli altri soggetti privati

Nel caso in cui, a seguito della conclusione delle procedure di aggiudicazione (nel caso di enti pubblici o altri soggetti tenuti ad operare, per l'aggiudicazione dei lavori e degli incarichi di progettazione, nell'ambito della normativa in materia di appalti) e/o di una variante in diminuzione e/o della rideterminazione del sostegno di cui al par. C.5.5 *Comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno e/o* in sede di rendicontazione, l'importo dei costi ammissibili risulti inferiore a quello ammesso in sede di concessione, il sostegno sarà rideterminato nel rispetto delle percentuali sopra indicate.

Il sostegno concesso in attuazione del presente Intervento (codice di aiuto **SA.109123**) costituisce Aiuto di Stato in conformità agli art. 41 e 42 del Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14.12.2022 [ABER].

Gli aiuti individuali concessi ai beneficiari riferiti al presente Intervento, ai sensi del DM n. 115/2017, sono soggetti alle registrazioni, prima della concessione degli stessi, sul Registro SIAN del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF).

B.3. Localizzazione dell'operazione

Ai fini dell'ammissibilità al sostegno, le operazioni devono essere ubicate all'interno del territorio regionale.

Gli impianti di arboricoltura con specie tartufigene dell'Azione SRD05.2 devono essere realizzati nei **Comuni** nei quali è stata rilevata un'**attitudine alta o media** alla produzione di almeno una delle tre specie di tartufo (tartufo bianco, nero o scorzone), individuate dalla *Carta delle attitudini tartufigene del territorio piemontese*. Le carte della potenzialità alla produzione del tartufo in Piemonte sono disponibili sul Geoportale regionale, raggiungibile a partire dalla pagina internet <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/alberi-arboricoltura/tartufi>, cliccando sul link Geoportale Piemonte.¹

All'interno del territorio di tali Comuni, le superfici indicate in domanda devono ricadere all'interno dei poligoni classificati come **attitudine alta o media** per almeno una delle 3 specie di tartufo.

Nel caso di superfici ricadenti in Comuni con attitudine alta o media ma all'interno di poligoni classificati come attitudine **bassa** per almeno una delle 3 specie di tartufo, l'eventuale potenzialità alta o media alla produzione di tartufi dell'appezzamento dovrà essere dimostrata con apposita indagine realizzata da un tecnico libero professionista con specifiche competenze pedologiche, seguendo i passaggi indicati nell'Allegato VI "*Specifiche pedologiche per gli impianti di tartuficoltura*", parte B (punto 3).

Impianti ricadenti in **Comuni** con attitudine **nulla** alla produzione di almeno una delle tre specie di tartufo **NON** saranno ammissibili a finanziamento.

Al link <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/alberi-arboricoltura/tartufi> è possibile anche consultare:

- gli elenchi dei Comuni vocati, nei quali è stata rilevata un'attitudine media o alta alla produzione di una delle tre specie di tartufo;
- gli elenchi per comune e foglio catastale delle aree con classe di attitudine prevalente alla produzione di una delle tre specie di tartufo.

¹ Link diretto: https://www.geoportale.piemonte.it/geonetwork/srv/ita/catalog.search#/metadata/r_piemon:c7327d4c-9a23-40ca-84f3-958bc9289713

B.4. Criteri di ammissibilità

Ai fini dell'ammissibilità delle domande di sostegno, i richiedenti devono rispettare i criteri di ammissibilità sotto elencati.

- 1) **[CR01]** La domanda di sostegno deve essere corredata da un "**Piano di investimento**", redatto in coerenza con le Linee Guida europee per "Afforestation and Reforestation" e secondo i dettagli definiti nell'Allegato IV "*Piano di investimento*", volto a fornire elementi utili per valutare l'efficacia e la coerenza delle Azioni di interesse nazionale previste. Il Piano dovrà essere redatto e sottoscritto da tecnico con specifiche competenze in materia agricolo-forestale, abilitato e iscritto al relativo albo.
- 2) **[CR02]** L'investimento è riconosciuto per le **superfici agricole** così come definite ai sensi dell'art.4, comma 3 del Regolamento UE n. 2115/2021.
- 3) **[CR03]** L'investimento può essere attivato anche sulle superfici agricole già interessate da investimenti di imboscamento, reversibili al termine del turno colturale, realizzati nei precedenti periodi di programmazione purché si sia concluso il periodo di impegno previsto e si sia già provveduto al taglio e allo sgombero della piantagione preesistente (impianti di arboricoltura da legno a ciclo breve o medio-lungo realizzati in attuazione del Reg. CEE 2080/92 o del PSR 2000- 06 – Misura H).
- 4) **[CR04]** Gli impianti devono essere costituiti da specie forestali arboree e arbustive autoctone, di antico indigenato o comunque adatte alle condizioni ambientali locali e climatiche dell'area, scelte tra quelle elencate nell'Allegato V "*Specie utilizzabili*", **utilizzando anche piante micorrizate.** e con le specifiche definite al par. B.5 *Investimenti ammissibili*.
- 5) **[CR05]** **Non** è consentito l'uso di **specie esotiche invasive** riconosciute dall'elenco del Ministero della Transizione ecologica e dalle Black list nazionale e regionali.
- 6) **[CR06]** La **superficie minima** per domanda è pari a **1 ha in corpi di 0,25 ha**
- 7) **[CR07]** L'importo massimo di spesa ammissibile è pari a **12.000,00 euro/ha.**
- 8) **[CR08]** Sono considerate ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione della domanda di sostegno.
- 9) **[CR09]** L'ammissibilità è circoscritta alle sole "**Aree a vocazione tartufigena**", come da apposita cartografia, e come definito al par. B.3 *Localizzazione dell'operazione*.
- 10) **[CR09]** La **superficie massima** per domanda è pari a **15 ha**
- 11) **[CR10]** Il contributo pubblico deve essere compreso tra un minimo di 2.500,00 euro e un massimo di 50.000,00 euro per singola domanda.
- 12) La domanda deve conseguire il **punteggio minimo** di cui al par. **B.7 Criteri di selezione e graduatoria**.

I codici [CR--] di ciascun criterio (ove riportati) seguono la numerazione riportata nel Piano Strategico Nazionale 2023-27 e nel CSR 2023-27.

I criteri di ammissibilità sopra elencati **devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno e mantenuti per tutto il periodo di impegno** nel caso di ammissione a finanziamento; il mantenimento degli stessi verrà verificato al momento dell'istruttoria della domanda di saldo.

Si specifica in particolare, relativamente al criterio CR06, che all'atto dell'accertamento la superficie liquidabile, cioè l'area effettiva di impianto, dovrà essere superiore alla superficie minima, pena la decadenza della domanda.

La mancanza di uno solo dei criteri di ammissibilità determina l'inammissibilità della domanda di sostegno.

Non sono ammissibili al sostegno i beneficiari che rientrano nelle seguenti casistiche:

- Clausola Deggendorf

Non sono concessi Aiuti di Stato a imprese già beneficiarie di aiuti di Stato dichiarati illegali e non rimborsati.

- Imprese in difficoltà

Non è ammessa la concessione di aiuti a imprese in difficoltà nei limiti ed eccezioni previste dalla normativa europea sugli aiuti di stato applicabile al regime di aiuti di stato cui si dà attuazione.

Per imprese in difficoltà si intendono quelle definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014 (GBER) e dagli "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà" (Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01)).

Inoltre gli investimenti devono essere compatibili con la normativa vigente in campo ambientale, paesaggistico, forestale e urbanistico-territoriale e la loro realizzazione è comunque subordinata all'acquisizione, da parte del beneficiario, di tutte le autorizzazioni previste.

B.5. Investimenti ammissibili

B.5.1. Tipologia di investimenti ammissibili

Il bando prevede il finanziamento di **impianti di arboricoltura a ciclo medio-lungo con specie tartufigene, anche con piante micorrizate**, che dovranno rispettare i seguenti **obblighi**:

- a) essere localizzati in aree con **attitudine alta o media** alla produzione di almeno una delle tre specie di tartufo;
- b) essere realizzati con **almeno 2 specie di latifoglie arboree**, la meno abbondante delle quali costituisca almeno il 10% delle piante utilizzate nell'impianto, scelte tra quelle elencate nell'Allegato V "*Specie utilizzabili*". La polispecificità dovrà essere realizzata su ciascun appezzamento o lotto di impianto;
- c) essere realizzati con la messa a dimora di **almeno 238 e non più di 500 piante arboree ad ettaro**. Le distanze di impianto consigliate variano tra 5x5 m per piantagioni con scorzone, 6x6 m per quelle con nero pregiato e per quelle finalizzate a produrre il bianco, fino a 6x7 m nel caso di specie arboree eliofile come Farnia, Pioppo bianco e Pioppo nero.

La scelta del terreno e della posizione in cui realizzare l'impianto, oltre alla verifica dell'idoneità delle caratteristiche del suolo e più in generale della stazione in funzione della specie di tartufo e della pianta simbiote, dovrebbe tener conto della possibilità di controllo dell'appezzamento da parte del proprietario, per evitare il bracconaggio; dovrebbe inoltre essere valutata la presenza di fonti d'approvvigionamento idrico (pozzi, rii, etc.) che potrebbero rivelarsi utili anche nella fase di produzione dell'impianto per irrigazioni in periodi particolarmente siccitosi.

L'orografia del terreno è importante, in quanto influenza sia gli aspetti ecologici sia quelli gestionali, soprattutto nel caso di impianti di dimensioni consistenti: una maggior pendenza favorisce il drenaggio ma limita l'umidità e favorisce l'esposizione al sole, mentre una minor pendenza facilita la lavorabilità meccanica del terreno e l'eventuale irrigazione.

La Regione Piemonte ha realizzato le **Carte della potenzialità alla produzione del tartufo in Piemonte** che individuano le aree in cui si trovano suoli più o meno idonei a ospitare piante tartufigene, in base alle loro caratteristiche fisiche (es. tessitura, profondità, % di scheletro), chimiche (es. calcare %, pH, rapporto C/N) e stagionali (es. morfologia, pendenza), prescindendo da attuale presenza o meno di piante tartufigene, copertura o uso del suolo.

Si tratta di 3 diverse cartografie redatte sulla base dei parametri intrinseci del suolo limitanti per le tre principali specie di tartufi (Tartufo bianco pregiato, Tartufo nero pregiato e Tartufo nero estivo o scorzone).

Le carte identificano, a scala 1:50.000, le superfici che presentano attitudine alta, media o bassa alla produzione delle tre specie di tartufo (le superfici non cartografate si intende abbiano attitudine nulla) e sono disponibili sul Geoportale regionale, raggiungibile a partire dalla pagina internet <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/alberi-arboricoltura/tartufi>, cliccando sul link Geoportale Piemonte.²

Le tabelle (tabella 1, 2, 3) dell'Allegato VI "*Specifiche pedologiche per gli impianti di tartuficoltura*" alle presenti Norme elencano i caratteri fisici chimici e stagionali che definiscono l'attitudine delle terre per la produzione di *Tuber magnatum* Picco, *Tuber melanosporum* Vittad. e *Tuber aestivum* Vittad.

La realizzazione di nuovi impianti mediante l'impiego di piante micorrizzate con *Tuber melanosporum* Vittad. (tartufo nero pregiato) o con *Tuber aestivum* Vittad. (scorzone) sarà possibile unicamente in aree non preposte alla produzione di *Tuber magnatum* Picco (tartufo bianco pregiato), cioè in stazioni con attitudine nulla o scarsa al tartufo bianco pregiato, non produttive e non contigue ad aree produttive per il *Tuber magnatum* Picco (tartufo bianco pregiato).

Nel caso di interventi che, nel rispetto di tali condizioni, possano prevedere l'impiego sul medesimo appezzamento di piante micorrizzate con scorzone in una parte e di piante atte alla micorrizzazione con tartufo bianco pregiato sulla restante parte della superficie, tra le due zone dovrà essere lasciata una fascia di salvaguardia dalle aree produttive, finalizzata a minimizzare i rischi di sostituzione del bianco pregiato.

Gli impianti localizzati in fascia A e B del PAI e nella fascia di mobilità di progetto del fiume Po³ dovranno inoltre rispettare i seguenti obblighi:

- concimazione organica (se necessaria);
- contenimento delle infestanti esclusivamente con mezzi meccanici: lavorazioni del suolo (erpicoltura, fresatura) nei primi quattro anni; dal quinto anno (a seguito di inerbimento tra le file) sfalcio o trinciatura;
- controllo dei patogeni principalmente con buone pratiche di gestione.

All'interno della fascia di mobilità di progetto del fiume Po il 15% della superficie liquidabile dovrà essere destinato alla realizzazione di una **fascia di rinaturazione** con piante di specie arboree e arbustive autoctone, localizzata preferibilmente nelle zone a maggiore vocazione ambientale. Nel caso di impianti adiacenti al ciglio di sponda, la fascia di rinaturazione dovrà essere localizzata nella fascia più prossima al corso d'acqua, per una larghezza minima di 10 metri dal ciglio di sponda.

² Link diretto: https://www.geoportale.piemonte.it/geonetwork/srv/ita/catalog.search#/metadata/r_piemon:c7327d4c-9a23-40ca-84f3-958bc9289713

³ La fascia di mobilità del fiume Po, così come individuata degli stralci del "Programma generale di gestione dei sedimenti alluvionali dell'alveo del fiume Po" (PGSPo), "*individua la porzione di regione fluviale entro la quale garantire, attraverso la tutela dei processi morfologici, e incentivare, attraverso l'attuazione degli interventi previsti dal Programma generale di gestione dei sedimenti, la mobilità dell'attuale alveo inciso del fiume Po*" e rappresenta "*la porzione di regione fluviale all'interno della quale l'alveo di un corso d'acqua può divagare o meglio deve essere lasciato libero di divagare anche al fine del raggiungimento di configurazioni morfologiche meno vincolate e più stabili*". La fascia di mobilità è suddivisa in due distinte fasce: la fascia di mobilità di progetto e la fascia di tutela morfologica e ambientale. La **fascia di mobilità di progetto** "*rappresenta uno stato di buono assetto morfologico da conseguire nel breve medio termine mediante l'attuazione del Programma generale di gestione dei sedimenti*". La delimitazione è disponibile sul Geoportale regionale nel canale "Difesa del suolo".

La fascia di rinaturazione dovrà rispettare i seguenti criteri tecnici:

- almeno 1 specie arborea e 3 arbustive, scelte tra quelle elencate nella tabella 2 dell'Allegato V "Specie utilizzabili" e adatte alla stazione;
- numero complessivo di piante autoctone: 1200-1600 piante/ha, di cui almeno 300 arboree
- numero di piante per ciascuna specie arbustiva pari ad almeno il 10% del totale di piante delle specie arbustive impiegate;
- sesti di impianto sinusoidali o di apparenza irregolare;
- distanza tra le file: da 3 a 6 metri;
- distanze sulle file:
 - 1-2 m per le specie arbustive
 - 2-4 m per le arboree di 3° grandezza
 - 6-12 m per le arboree di 1°-2° grandezza

I conduttori di terreni adiacenti al ciglio di sponda in fascia A (esterna alla fascia di mobilità di progetto del fiume Po) potranno scegliere se realizzare la fascia di rinaturazione per una larghezza minima di 10 metri dal ciglio di sponda, rispettando i criteri tecnici sopra riportati, o rispettare il divieto di impianto per un'ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda di cui all'art.29 comma 2 lettera d) delle NA del PAI.

B.5.2. Tipologia di investimenti non ammissibili

1) Sono esclusi dalle tipologie di investimento ammissibili gli impianti di *Short Rotation Coppice* e *Short Rotation Forestry*, di alberi di Natale e specie forestali con turno produttivo inferiore o uguale agli 8 anni.

2) Non sono ammissibili impianti realizzati su superfici a foraggiere permanenti, compresi i pascoli (art. 4, comma 3, lettera c) del Reg (UE) n. 2115/2021), su superfici a oliveto, in aree identificate come prati magri, brughiere, zone umide e torbiere.

3) Non sono finanziabili interventi in contrasto con quanto previsto da:

a) strumenti di pianificazione e singole leggi istitutive delle **Aree protette**, nonché norme quadro nazionali e regionali in materia (L. 394/91, LL.rr. 12/90, 36/92, 19/09);

b) normativa comunitaria, nazionale e regionale sulla costituzione della **Rete Natura 2000** (Direttiva 92/43/CEE, DPR 357/97, D.M. 3/4/2000, L.r. 19/09), con particolare riferimento alle Misure di conservazione, approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014 e D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016 e, se presenti, misure sito-specifiche;

c) Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Po, ai sensi della L.183/1989, le cui Norme di attuazione⁴ prevedono:

- all'art. 29 comma 2 lettera d), il **divieto** nella fascia A, per un'ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, di effettuare coltivazioni arboree, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente;

Si ricorda inoltre che le piantagioni realizzate in zona golenale nelle fasce A e B non possono essere considerate opere strutturali e quindi non potranno beneficiare di eventuali risarcimenti a seguito di esondazioni o altre calamità naturali;

d) **R.D. 523/1904**, che vieta gli impianti con specie arboree realizzati a meno di 4 metri dal ciglio di sponda;

⁴ Adottate con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001 <https://www.adbpo.it/PAI/7%20-%20Norme%20di%20attuazione/7.1%20-%20Norme%20di%20attuazione/Norme%20di%20attuazione.pdf>

e) **regolamenti comunali di polizia rurale**, che possono stabilire una distanza minima degli alberi dai confini di proprietà superiore a quanto previsto dall'art. 892 del C.C.

4) Non sono ammissibili impianti su superfici agricole precedentemente interessate da altri aiuti per i medesimi interventi, finanziati da leggi regionali, nazionali e comunitarie, per i quali persistano obblighi di mantenimento da parte dei beneficiari alla data di presentazione della domanda di sostegno.

6) Non sono ammissibili impianti in sovrapposizione con gli interventi finanziati dal **PNRR**, in particolare con gli interventi naturalistici di interesse pubblico per la Misura 2-Componente 4 dell'Investimento 3.3 del PNRR "**Rinaturazione dell'area del Po**" e del relativo Programma d'Azione approvato con Decreto del Segretario Generale n. 96 del 2 agosto 2022, in merito al quale la Regione Piemonte ha sottoscritto il Protocollo d'Intesa approvato con D.G.R. 18 marzo 2022, n. 39-4800 con cui si è impegnata ad "*assicurare coerenza e sinergia con gli ulteriori progetti finanziati dal PNRR, o attraverso i fondi complementari allo stesso, verificando altresì l'assenza di doppi finanziamenti, anche con riferimento ad altri programmi e misure regionali, nazionali e comunitari*".

B.6. Spese ammissibili

B.6.1. Caratteristiche delle spese ammissibili

Una spesa per essere ammissibile deve essere:

- imputabile ad un'operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le attività svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'operazione concorre;
- pertinente rispetto all'operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'operazione stessa;
- congrua rispetto all'operazione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
- essere necessaria per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione.

I costi, ivi compresi quelli relativi alle spese generali, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

B.6.2. Categorie di spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti categorie di spese/investimenti:

a) **realizzazione** di nuovi **impianti** di arboricoltura a ciclo medio-lungo con specie tartufigene, con riferimento agli investimenti ammissibili di cui al par. B.5.1 *Tipologia di investimenti ammissibili*; in particolare:

- spese di preparazione del terreno e di realizzazione dell'impianto: rippatura, aratura, sistemazione del terreno, concimazione di fondo, pacciamature, tracciamento e realizzazione di operazioni per la messa a dimora delle piantine, realizzazione di recinzioni o di altri sistemi di protezione delle piante dalla fauna selvatica, tutori, realizzazione di opere di regimazione delle acque superficiali, e quant'altro necessario ad eseguire il lavoro a regola d'arte;
- spese per l'acquisto e la preparazione del materiale di propagazione forestale corredato da certificazione di provenienza o identità clonale e fitosanitaria;
- spese per la messa a dimora delle piantine.

- b) **spese generali**, collegate alle spese di cui al punto a), calcolate come specificato al successivo par. B.6.2.1 *Spese generali o tecniche*, come onorari di professionisti e consulenti per la progettazione, direzione e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza, spese per rilievi, indagini e sondaggi, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità;
- c) imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse, esclusivamente nei casi specificati al paragrafo B.6.4 *Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse*;
- d) realizzazione di **azioni informative e pubblicitarie** dell'operazione, come descritte nell'Allegato II "*Pubblicità del contributo*".

Ai fini della valutazione dei costi sostenuti dal richiedente la Regione Piemonte ha provveduto ad elaborare le **Unità di Costo Standard** per l'attuazione dell'Intervento SRD05, riportate nell'Allegato VIII "*Unità di costo standard*" alle presenti Norme.

Per gli impianti di arboricoltura a ciclo medio-lungo con specie tartufigene dell'azione SRD05.2, considerata l'estrema variabilità degli interventi ammissibili (specie utilizzate, tipologia del materiale vivaistico, densità di impianto, eventuale pacciamatura, ecc.), si sono elaborati i costi standard solo per le seguenti operazioni:

- preparazione del terreno;
- messa a dimora del materiale vivaistico.

Per le altre voci di costo, per lo più riferite al numero di piante effettivamente impiegate, si farà riferimento ai documenti giustificativi prodotti dai beneficiari, confrontati con il prezzario regionale di riferimento.

Non si applicano i costi standard nei casi in cui la realizzazione dell'impianto sia oggetto di appalto pubblico.

Tutte le altre categorie di beneficiari devono usare i costi standard per rendicontare le operazioni di preparazione del terreno e messa a dimora del materiale vivaistico.

Si precisa che all'interno della descrizione dell'unità di costo standard la frase "messa a dimora manuale di piantine, in terreno già lavorato" significa che i costi delle lavorazioni del terreno (eventuale rippatura, aratura, erpicatura), preliminari all'impianto, sono già conteggiati all'interno del medesimo costo standard e quindi **non è possibile aggiungere voci di costo** (es. livellamento) **rendicontate con il prezzario regionale**.

In caso di utilizzo dei costi standard le spese sostenute non devono essere comprovate da fatture e relativi giustificativi di pagamento intestati al beneficiario, ma la relativa documentazione dovrà essere conservata per almeno 10 anni e resa disponibile in caso di controlli.

Il riferimento per le voci di costo non coperte dai costi standard è il **prezzario regionale** (Prezzario per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte, reperibile al seguente link: <http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/territorio/servizi/929-consultazione-prezzario-regionale-opere-pubbliche>) sezioni 18 e 23, di cui si riporta in allegato (Allegato VII "*Estratto prezzario*") un estratto con le voci riferite alle piantagioni arboree forestali.

Relativamente al prezzario regionale, si precisa che:

- i prezzi sono indicati al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e rappresentano l'importo massimo unitario per ciascuna voce che può essere ammessa a contributo;
- nel caso in cui le fatture riportino prezzi unitari inferiori rispetto a quelli previsti dal prezzario per la medesima voce, verrà riconosciuto l'importo indicato in fattura;

- nei prezzi è compreso l'utile d'impresa, ma non sono incluse le spese tecniche (progettazione, direzione dei lavori, consulenza, ecc..) per la cui identificazione si rimanda al par. B.6.2.1;
- tutti i lavori, le opere compiute, gli impianti e le attrezzature elencati si intendono eseguiti o installati a regola d'arte e con materiali di ottima qualità, in conformità alle disposizioni di legge in materia (anche quando non esplicitamente citate nelle singole voci).

Per quanto concerne le piante micorrizate con tartufo bianco pregiato (*Tuber magnatum* Picco), al momento non risultano evidenze di successi produttivi in campo. Ciò premesso, per l'eventuale impiego di piante micorrizate con *Tuber magnatum* Picco (tartufo bianco), il prezzo riconosciuto per ogni pianta è lo stesso delle piante micorrizate con *Tuber melanosporum* Vittad. (tartufo nero pregiato) riportato nel Prezzario della Regione Piemonte.

Nel caso di beneficiari soggetti alla normativa sugli appalti, per la stima delle spese e dei costi degli investimenti inclusi nei quadri economici della domanda di sostegno, nella documentazione tecnico-economica, nei calcoli sommari e/o nei computi delle opere relativi alla Progettazione di dettaglio si deve fare riferimento al Prezzario della Regione Piemonte vigente al momento della predisposizione di ciascun documento, tenendo conto dei periodi di validità dei Prezzari stessi e delle relative disposizioni del Codice appalti.

Nel caso in cui, nella fase di progettazione esecutiva redatta ai fini dell'aggiudicazione dei lavori o in successive varianti si operi un aggiornamento dei prezzi utilizzando un prezzario diverso da quello utilizzato per la progettazione ammessa a sostegno, se ne dovrà dare evidenza fornendo, in occasione dell'eventuale domanda di variante o nelle domande di acconto/saldo, un documento comparativo tra il computo delle opere approvato in fase di ammissione e quello successivamente aggiornato.

Ulteriori indicazioni sono riportate nella "Nota metodologica" allegata al Prezzario regionale.

B.6.2.1 Spese generali o tecniche

Consulenze fornite da parte di tecnici abilitati con specifiche competenze agro-forestali in base alla legislazione vigente, comprendenti:

- la redazione del progetto o relazione tecnica;
- le consulenze specialistiche a supporto della progettazione;
- la direzione dei lavori (anche nel caso di lavori in amministrazione diretta).

Tali spese sono riconosciute fino ad un massimo che risulta dalla somma di una quota "fissa" di 1.000,00 € e di una parte "variabile", funzione della superficie dell'impianto, secondo la formula seguente:

$$y = 500x + 1.000$$

(dove y sono le spese tecniche e x la superficie in ettari dell'impianto).

Es. le spese generali relative a un impianto di 1 ha saranno remunerate quindi con 1.500,00 € (al massimo), quella di un impianto di 5 ha con 3.500,00€, e così via.

Tra le spese generali possono essere riconosciute, dietro presentazione di regolare fattura, le spese relative ad eventuali altre operazioni legate alla progettazione (per esempio l'apertura di profili pedologici mediante mezzi meccanici e l'analisi chimica dei suoli).

B.6.3. Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

- a) realizzazione di investimenti inclusi tra quelli elencati al par. B.5.2 *Tipologia di investimenti non ammissibili*;
- b) spese preparatorie per le semplici lavorazioni agricole dei terreni che non siano riferite alla realizzazione dell'impianto previsto, per es. lavori di espianto (comprese l'asportazione o la triturazione delle ceppaie) relative a colture arboree o arbustive precedenti;
- c) tra le operazioni di preparazione del terreno non è ammesso lo scasso, in quanto pratica incompatibile con un'adeguata conservazione della fertilità del suolo;
- d) realizzazione di impianti di irrigazione;
- e) acquisto di materiale (vivaistico o di altro tipo) proveniente da paesi terzi (fuori U.E.);
- f) acquisto di materiale vivaistico privo di Passaporto delle piante ai sensi del Regolamento (UE) 2016/2031 ("passaporto verde") e di certificato di identità/provenienza per le specie soggette al D.lgs. 386/2003 e al Regolamento regionale 1/R del 22/02/2022;
- g) utilizzo di liquami zootecnici e di fitofarmaci per contrastare avversità biotiche;
- h) acquisto di terreni e fabbricati;
- i) acquisto di diritti di produzione agricola;
- l) acquisto di diritti all'aiuto;
- m) acquisto di animali e acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto;
- n) spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento;
- o) acquisto di materiale usato;
- p) acquisizione, sviluppo o diritto d'uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;
- q) spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;
- r) spese per il personale;
- s) spese per gli incentivi alle funzioni tecniche previsti dalla normativa sugli appalti (per i beneficiari tenuti ad operare nell'ambito della normativa in materia di appalti per l'aggiudicazione di lavori, servizi e forniture);
- t) interessi passivi;
- u) operazioni di leasing e/o acquisti a rate;
- v) imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse, salvo i casi specificati al paragrafo B.6.4 *Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse*.

B.6.4. Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse

In coerenza con quanto stabilito dal Par. 4.7.3 del PSP e del Par. 5.8.3.7 del CSR, non è ammissibile a sostegno l'imposta sul valore aggiunto (IVA) a meno che il costo della stessa:

- non sia stato effettivamente e definitivamente sostenuto dal beneficiario;

- non sia recuperabile dallo stesso. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

L'imposta di registro, se afferente a un'operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile.

Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo.

L'IRAP è considerata spesa ammissibile in tutti i casi di seguito indicati:

- quando riguarda Enti Non Commerciali (ENC) di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 446/97, che esercitano attività non commerciale in via esclusiva, per i quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del citato decreto;
- quando riguarda le Amministrazioni Pubbliche (AP) di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 3/2/1993 n. 29, di cui all'art. 3, comma 1, lettera e bis) del D.Lgs. 446/97, come definite dall'art. 1 comma 2 del D.lgs 165/2001 (ivi comprese tutte le amministrazioni dello Stato, le istituzioni universitarie, gli enti locali, ecc.), per le quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del D.Lgs. 446/97; ciò sempre che le citate amministrazioni non siano impegnate, nell'ambito del progetto, in attività configurabile come commerciale;
- quando la base imponibile IRAP, come previsto dalla legislazione vigente per i soggetti passivi sopra richiamati, sia calcolata, per le attività non commerciali, esclusivamente con il metodo retributivo, ossia determinata dall'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa, nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

B.6.5. Inizio e decorrenza delle spese

Sono ammissibili al sostegno:

- 1) le spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione di una domanda di sostegno;
- 2) le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la rendicontazione dell'operazione.
- 3) in ogni caso non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029.

Il punto 1) non si applica:

- alle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche, che sono ammissibili dalla data in cui si è verificato l'evento, anche quando l'ammissibilità delle spese derivi da una modifica del PSP e/o del CSR;
- alle spese generali relative a interventi di investimento (art. 73 e 74 Regolamento (UE) 2115/2021) effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'operazione proposta, inclusi gli studi di fattibilità.

B.6.6. Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni

Un'operazione si considera conclusa quando è completamente realizzata e conforme al Piano di investimento ammesso al sostegno.

Le relative spese, comprese quelle generali, devono risultare definitivamente pagate dal soggetto beneficiario entro la rendicontazione, corrispondente alla presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Le operazioni finanziate devono essere **concluse** (fine lavori) e **rendicontate con la presentazione della domanda di saldo entro il 30 aprile 2026**.

Il termine è unico per la conclusione e rendicontazione delle operazioni finanziate e sarà riportato nella comunicazione di ammissione al sostegno trasmessa al beneficiario a conclusione dell'istruttoria.

La mancata conclusione e rendicontazione degli interventi entro il termine previsto comporta la decadenza parziale o totale dal sostegno, come normato nella Determinazione di Riduzioni e Sanzioni di prossima emanazione, fatte salve le possibilità di proroga indicate nel par. **C.5.1 Domanda di Proroga**.

Per dettagli su fasi e termini del procedimento si rimanda al par. **C.1 Procedimento amministrativo**.

B.6.7. Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento

Strumenti finanziari dell'Unione europea

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possano beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione europea.

Pertanto, al fine di evitare il doppio finanziamento irregolare delle spese, sono adottate le seguenti disposizioni:

- a) nel caso in cui un'operazione ottenga diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC o da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o, ancora, da altri strumenti dell'Unione, l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non può superare l'intensità massima di sostegno o l'importo del sostegno applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115;
- b) tuttavia, nei casi di cui alla lettera a) non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC.

Strumenti nazionali

Un'operazione cofinanziata dal FEASR può ricevere un sostegno attraverso regimi di sostegno nazionali (statali o regionali) solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di sostegno o l'importo del sostegno applicabile al tipo di operazione in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.

B.7. Criteri di selezione e graduatoria

La domanda di sostegno risultata ricevibile e ammissibile è inserita in graduatoria, in base ai seguenti criteri di selezione e relativi punteggi approvati con Determinazione dirigenziale n. 283 del 28/03/2023 della Direzione regionale Agricoltura e cibo, Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile.

- **Principio di selezione P03 Caratteristiche del soggetto richiedente**

N.	Criterio di selezione	Punteggio	Modalità di verifica
1	IAP o coltivatori diretti (persone fisiche o giuridiche)	6	Attribuzione del punteggio effettuata sulla base delle informazioni disponibili su Anagrafe Agricola del Piemonte (fascicolo aziendale del richiedente)
2	Agricoltori attivi (persone fisiche o giuridiche)	4	
3	Soggetti privati non Agricoltori attivi (persone fisiche o giuridiche)	4	
4	Comuni e enti di diritto pubblico	1	
PUNTEGGIO MASSIMO		6	

- **Principio di selezione P06 Localizzazione**

N.	Criterio di selezione	Punteggio	Modalità di verifica
5	Aree Natura 2000 e altre Aree naturali protette	3	Attribuzione del punteggio effettuata tramite valutazione della delimitazione georiferita dell'impianto sul tool grafico della domanda di sostegno, sulla base delle informazioni disponibili nei sistemi informativi regionali
6	Zone vulnerabili da nitrati (ZVN), se esterne alle fasce fluviali del PAI	3	
7	Fasce fluviali A e B definite dal Piano per l'Assetto Idrogeologico del fiume Po (PAI) per quanto compatibile con le Norme di attuazione del PAI	2	
PUNTEGGIO MASSIMO		3	

- **Principio di selezione P08 Altro**

N.	Criterio di selezione	Punteggio	Modalità di verifica
10	Utilizzo di almeno 3 specie arboree	2	Attribuzione del punteggio effettuata tramite verifica delle specie arboree indicate nella domanda di sostegno e della documentazione tecnica di progetto
12	Possesso certificazione della gestione sostenibile delle foreste o delle piantagioni (standard FSC o PEFC)	3	Attribuzione del punteggio effettuata tramite verifica della documentazione attestante il requisito (il possesso della certificazione va dichiarato in domanda)
PUNTEGGIO MASSIMO		5	

Il **punteggio minimo** per rientrare nella graduatoria è pari a **6**.

Non saranno considerate **ammissibili le domande che non raggiungono il punteggio minimo** indicato.

In caso di parità di punteggio, per la collocazione nella graduatoria avrà priorità il soggetto (persona fisica o rappresentante legale) di età inferiore.

I requisiti relativi ai criteri di selezione vanno posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno e mantenuti per tutto il periodo di impegno.

I criteri n. 1-2-3-4-5-6-7 sono attribuiti automaticamente dal sistema di gestione delle domande, il criterio n. 12 deve essere dichiarato in domanda di sostegno e verificato in fase istruttoria, il criterio n. 10 deve essere indicato in domanda e verificato in fase di accertamento.

Se nelle fasi successive alla presentazione della domanda di sostegno risultassero variazioni (a livello di richiedente, azienda, localizzazione, impianto) tali da determinare una **diminuzione del punteggio attribuito**, la **domanda** sarà **esclusa** nei seguenti casi:

- se la diminuzione del punteggio riguarderà il criterio 10 (Caratteristica dell'impianto, scelta dal richiedente all'atto della presentazione della domanda);
- se il nuovo punteggio collocherà la domanda nella fascia non finanziabile della graduatoria.

Precisazioni sull'attribuzione dei punteggi

Principio di selezione P03 Caratteristiche del soggetto richiedente

Le caratteristiche del soggetto richiedente vengono verificate automaticamente dal sistema di gestione delle domande, sulla base delle informazioni disponibili sul fascicolo aziendale del richiedente, che deve essere aggiornato come indicato al par. C.2.1. *“Iscrizione all’anagrafe agricola unica e costituzione del fascicolo aziendale”*.

Principio di selezione P06 Localizzazione

- la localizzazione dell'impianto in progetto viene verificata automaticamente dal sistema di gestione delle domande, tramite la perimetrazione dell'impianto su tool grafico della domanda;
- il punteggio viene attribuito se il 100% della superficie dell'impianto ricade nell'area descritta dallo specifico criterio;
- i punteggi NON si possono sommare. In caso di compresenza di più criteri, prevale quello con il punteggio più alto.
- Criterio 6: per la ricadenza in ZVN esterne alle Fasce A e B del PAI si fa riferimento alle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola come individuati dalla DGR n. 27-7198 del 12 luglio 2023, disponibili su Geoportale regionale a questo link: https://www.geoportale.piemonte.it/geonetwork/srv/ita/catalog.search#/metadata/r_piemon:f0c7e45c-d8bc-42ad-af71-514fbf46b26d
- Criterio 7: per la ricadenza nelle Fasce A e B del PAI si fa riferimento alle fasce A e B vigenti al momento della pubblicazione del presente Bando, disponibili su Geoportale regionale nel canale “Difesa del suolo”.

Principio di selezione P08 Altro

- Criterio 10: il punteggio viene attribuito se vengono utilizzate almeno 3 specie arboree, ciascuna costituente almeno il 10% del totale, scelte tra quelle elencate nella tabella dell'Allegato V *“Specie utilizzabili”*.
- Criterio 12: la certificazione FSC o PEFC va posseduta al momento della presentazione della domanda di sostegno. Il possesso della certificazione va dichiarato in domanda e il requisito verrà verificato nel corso dell'istruttoria di ammissibilità.

B.8. Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari

Con la firma della domanda il beneficiario sottoscrive gli impegni che è necessario rispettare per ottenere il sostegno.

Gli impegni si distinguono in:

- **essenziali:** quelli che, se non rispettati, non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si intende realizzare;
- **accessori:** quelli che, se non rispettati, permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione solo parzialmente.

B.8.1. Impegni essenziali

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la **decadenza** e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Sono impegni essenziali:

- dare avvio alle operazioni previste e sostenere le spese non prima della presentazione della domanda di sostegno, con le eccezioni previste al par. *B.6.5 Inizio e decorrenza delle spese*;
- non cambiare la destinazione d'uso delle superfici oggetto d'impianto per l'intero periodo di impegno (**15 anni**), tranne per casi debitamente giustificati e riconosciuti. In caso di cessione il subentro è ammissibile solo nel caso in cui vengano sottoscritti dal subentrante gli impegni esistenti. La **durata dell'impegno** parte dal 1° gennaio dell'anno in cui è presentata la domanda di pagamento del saldo se la medesima è presentata entro la scadenza della presentazione della Domanda Unica; se la medesima è presentata dopo la scadenza della presentazione della Domanda Unica, la durata dell'impegno parte dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di pagamento del saldo;
- non modificare la natura degli impianti per l'intero periodo di impegno, definito come al punto precedente, in modo che non vengano compromessi gli obiettivi originari dell'investimento. Gli impianti sono reversibili al termine del ciclo colturale;
- mantenere la conduzione delle superfici di impianto dalla data di presentazione della domanda di sostegno fino al termine del periodo di impegno, definito come al punto precedente;
- realizzare e mantenere gli impianti conformemente a quanto indicato nel "Piano di investimento" e nel Piano di coltura, fatte salve eventuali varianti approvate e prescrizioni impartite dagli uffici istruttori;
- mantenere per tutto il periodo di impegno la presenza di 3 specie arboree (criterio di selezione 10), per le domande che hanno ottenuto il relativo punteggio;
- per i beneficiari, enti pubblici o altri soggetti, tenuti ad operare nell'ambito della normativa in materia di appalti per l'aggiudicazione di lavori, servizi e forniture, concludere le procedure di aggiudicazione relative agli investimenti in progetto nelle modalità ed entro i termini stabiliti dal par. C.5.5 *Comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno*, fatte salve le deroghe previste dal medesimo paragrafo;
- per i beneficiari, enti pubblici o altri soggetti, tenuti ad operare nell'ambito della normativa in materia di appalti per l'aggiudicazione di lavori, servizi e forniture, presentare la comunicazione di ride-

terminazione del sostegno entro i termini stabiliti dal presente bando (par. *C.5.5 Comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno*);

- consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi da parte dei controllori;
- concludere le operazioni con le modalità e nei tempi previsti dal provvedimento di ammissione a sostegno, fatte salve le eventuali proroghe, varianti approvate e/o gli adattamenti tecnici intervenuti in corso d'opera;
- nel caso di realizzazione della fascia di rinaturazione, mantenerla almeno per il periodo di impegno.

B.8.2. Impegni accessori

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Le disposizioni in materia di sanzioni, riduzioni ed esclusioni dal pagamento saranno definite dalla Determinazione Dirigenziale di prossima emanazione in applicazione del Decreto Ministeriale in attesa di emanazione, ed applicate secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni, in corso di approvazione da ARPEA.

Sono impegni accessori:

- rendicontare le operazioni concluse con la presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto al par. *B.6.6 Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni*, fatte salve le eventuali proroghe concesse;
- informare e comunicare circa il sostegno concesso come previsto al punto 2 dell'allegato 3 al Regolamento (UE) 129 del 2022 e secondo le regole previste nell'Allegato II.
- non effettuare coltivazioni agricole né pascolamento;
- provvedere alla eventuale lotta alle esotiche invasive;
- effettuare le cure colturali previste nel piano di coltura e quelle eventualmente impartite in sede di istruttoria o durante i controlli, in particolare:
 - risarcimento delle fallanze (piante morte, scarsamente vitali, o comunque non idonee per conformazione agli scopi dell'impianto), con materiale vivaistico certificato;
 - controllo della vegetazione avventizia, mediante sfalci, fresature ed altre tecniche di lavorazione superficiale del terreno, oppure mediante pacciamature, fino a quando le piante saranno affermate. Anche le fasce di rispetto dovranno essere mantenute libere da infestanti, almeno per garantire l'accesso all'impianto in occasione di eventuali controlli;
- rispettare eventuali altri impegni previsti dal piano di coltura o prescritti in sede di verifica finale di esecuzione dei lavori di impianto o imposti a seguito di comunicazioni scritte intercorse tra beneficiario ed ufficio negli anni successivi;
- rispettare le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni competenti coinvolte nell'istruttoria.

C. Fasi e tempi del procedimento

C.1. Procedimento amministrativo

C.1.1. Responsabili e tempi del procedimento

I procedimenti amministrativi connessi al presente bando sono disciplinati dalla Legge n. 241/1990, dalla Legge regionale n. 14/2014 e dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 6-7304 del 31 luglio 2023.

Essi sono:

a) Approvazione della graduatoria delle domande ammissibili

Procedimento: istruttoria di ammissibilità e approvazione della graduatoria delle domande presentate nell'ambito dell'Intervento SRD05 – Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli del CSR 2023-2027.

Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Foreste (A1614A)

Termine di conclusione del procedimento: entro **90** giorni dal giorno successivo a quello di scadenza del bando

Provvedimento finale: Determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria

b) Istruttoria di ammissione a finanziamento e concessione del contributo

Procedimento: istruttoria di ammissione a finanziamento delle domande ammissibili e finanziabili presentate nell'ambito dell'Intervento SRD05 – Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli del CSR 2023-2027.

Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Tecnico territorialmente competente (A1617A – Tecnico Piemonte Nord e A1618A – Tecnico Piemonte Sud)

Termine di conclusione del procedimento: entro **120** giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione della graduatoria

Provvedimento finale: comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente (approvazione o rigetto)

c) Istruttoria delle domande di variante

Procedimento: istruttoria domande di variante delle domande di sostegno presentate nell'ambito dell'Intervento SRD05 – Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli del CSR 2023-2027.

Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Tecnico territorialmente competente (A1617A – Tecnico Piemonte Nord e A1618A – Tecnico Piemonte Sud)

Termine di conclusione del procedimento: entro **60** giorni dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda

Provvedimento finale: comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente (approvazione o rigetto)

d) Istruttoria delle comunicazioni di rideterminazione del sostegno

Procedimento: istruttoria comunicazioni di rideterminazione del sostegno presentate nell'ambito dell'Intervento SRD05 – Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli

del CSR 2023-2027 da beneficiari, enti pubblici o altri soggetti, tenuti ad operare nell'ambito della normativa in materia di appalti

Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Tecnico territorialmente competente (A1617A – Tecnico Piemonte Nord e A1618A – Tecnico Piemonte Sud)

Termine di conclusione del procedimento: entro **60** giorni dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda

Provvedimento finale: comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente (approvazione o rigetto)

e) Istruttoria delle domande di pagamento

Procedimento: istruttoria domande di pagamento delle domande di sostegno presentate nell'ambito dell'Intervento SRD05 – Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli del CSR 2023-2027

Responsabile del procedimento: organismo pagatore regionale ARPEA

Il procedimento si suddivide in:

e1) Istruttoria delle domande di pagamento in senso stretto, che si avvia con la trasmissione della domanda di pagamento da parte del richiedente e si conclude nel termine finale di **180** giorni, nel caso di saldo. Il procedimento istruttorio, affidato mediante Convenzione di delega (Convenzione ARPEA-Direzione 16 “Sviluppo Rurale 23-27”, Repertorio regionale n. 504 del 21/11/2023), si conclude con provvedimento finale consistente nella comunicazione al richiedente dell'esito dell'istruttoria (approvazione o rigetto); in caso di esito positivo dell'istruttoria della domanda di pagamento, l'organismo delegato provvede alla creazione della proposta (lista) di liquidazione e alla sua trasmissione ad ARPEA;

e2) Autorizzazione al pagamento, per la quale provvede direttamente ARPEA e non è oggetto di delega; fase che ha inizio con il recepimento della lista di liquidazione, contenente le domande istruite di cui al punto e1), e sulla quale vengono svolti i controlli amministrativi di autorizzazione, come da manuale di ARPEA, con il successivo inserimento, in assenza di anomalie bloccanti, in decreto di autorizzazione al pagamento, preliminare alla generazione ed esecuzione del mandato di pagamento.

C.1.2. Termini e fasi del procedimento

Attività	Soggetto che ha in carico l'attività	Scadenza
Presentazione domanda di sostegno	Richiedente	Dalla data di pubblicazione sul BURP della D.D. di approvazione del bando ed entro e non oltre il 1 luglio 2024
Istruttoria di ammissibilità e formazione della graduatoria	Settore Foreste (A1614A)	Entro 90 giorni dal giorno successivo alla scadenza del bando
Istruttoria di ammissione della domanda e comunicazione dell'esito	Settore Tecnico competente per territorio Tecnico Piemonte Nord (A1617A) Tecnico Piemonte Sud (A1618A)	Entro 120 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria
Presentazione domanda di variante	Beneficiario	Fino a 90 giorni prima del termine per la conclusione degli interventi
Istruttoria della domanda di variante	Settore Tecnico competente per territorio Tecnico Piemonte Nord (A1617A) Tecnico Piemonte Sud (A1618A)	Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda
Conclusione delle procedure di aggiudicazione dell'appalto	Beneficiario, se tenuto al rispetto della normativa appalti	Entro 240 giorni dall'ammissione al sostegno, fatte salve eventuali deroghe previste
Presentazione comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno	Beneficiario, se tenuto al rispetto della normativa appalti	Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto (primo nel caso di più contratti)
Istruttoria comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno	Settore Tecnico competente per territorio Tecnico Piemonte Nord (A1617A) Tecnico Piemonte Sud (A1618A)	Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda
Fine lavori e presentazione domanda di saldo	Beneficiario	Entro il 30 aprile 2026
Istruttoria domanda di saldo	Settore Tecnico competente per territorio Tecnico Piemonte Nord (A1617A) Tecnico Piemonte Sud (A1618A)	Entro 180 giorni dalla presentazione della domanda

C.2. Domanda di sostegno

Le domande di sostegno devono essere predisposte ed inviate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio “Sviluppo Rurale 2023-2027” disponibile sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>. I documenti digitali così formati, trasmessi telematicamente, sono immediatamente ricevuti dall’ufficio competente e non è necessario inviare copia cartacea della domanda.

Il servizio è lo strumento per conoscere, inoltre, lo stato di avanzamento delle pratiche presentate, consultare i documenti legati al procedimento e presentare le domande di pagamento, le istanze e le comunicazioni successive alla domanda di sostegno.

C.2.1. Iscrizione all’anagrafe agricola unica e costituzione del fascicolo aziendale

Coloro che intendono presentare la domanda di sostegno devono essere iscritti all’Anagrafe Agricola del Piemonte istituita ai sensi della L.R. n. 1 del 22/01/2019, art. 82 ed aver costituito il fascicolo aziendale, ai sensi del DPR n. 503/99 in attuazione del D.lgs n. 173/98.

Il fascicolo aziendale contiene tutti i documenti comprovanti le informazioni anagrafiche e di consistenza aziendale registrate in anagrafe. Nel fascicolo aziendale possono essere archiviate anche le domande di sostegno, qualora stampate e sottoscritte. Il fascicolo aziendale va mantenuto costantemente aggiornato; deve essere confermato o aggiornato con le sue componenti obbligatorie almeno una volta nel corso di ciascun anno solare, come previsto dal D.M. n. 99707 del 1 marzo 2021. Quindi, anche in mancanza di variazioni allo stesso, è possibile presentare una domanda di sostegno solo se il fascicolo è stato validato tra il 1 gennaio dell’anno in corso e la data di presentazione della domanda stessa.

È inoltre onere del beneficiario monitorare, assicurarsi del corretto funzionamento e capienza della propria casella postale certificata (pec) indicata all’interno del proprio fascicolo aziendale.

Il Fascicolo aziendale viene costituito contestualmente alla prima registrazione in Anagrafe.

A tal fine, le aziende agricole devono rivolgersi ad un Centro Autorizzato di assistenza in Agricoltura (CAA), che provvede ad aprire il fascicolo aziendale e ad iscrivere il soggetto all’anagrafe agricola del Piemonte. I CAA sono accreditati dalla Regione Piemonte e svolgono il servizio in convenzione.

I soggetti diversi dalle aziende agricole possono rivolgersi, in alternativa al CAA, direttamente alla Direzione Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte. La richiesta d’iscrizione all’anagrafe agricola del Piemonte può essere fatta:

- utilizzando il servizio “Anagrafe agricola del Piemonte”, pubblicato sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>, nella sezione “Agricoltura”, a cui si accede tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta di Identità Elettronica (CIE), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o certificato digitale rilasciato da un provider ufficiale (Infocert, Aruba, ecc.);
- utilizzando l’apposita modulistica, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nell’area tematica “Agricoltura” www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola. I moduli compilati, sottoscritti ed accompagnati dalla copia di un documento d’identità in corso di validità, devono essere inviati alla e-mail: servizi.siap@regione.piemonte.it.

C.2.2. Presentazione delle domande

I soggetti iscritti all'Anagrafe Agricola Unica del Piemonte possono compilare e presentare la domanda di sostegno con una delle seguenti modalità:

- a) **tramite l'ufficio CAA** che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. La domanda preparata dal CAA viene sottoscritta dal legale rappresentante con firma grafometrica (in tal caso il documento digitale è perfetto giuridicamente e non deve essere stampato), oppure viene firmata in modo tradizionale (in tal caso la domanda deve essere stampata, firmata e depositata nel fascicolo aziendale presso il CAA).
- b) **in proprio**, utilizzando il servizio “**Sviluppo Rurale 2023-2027**” sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>, a cui il legale rappresentante accede mediante SPID (Servizio Pubblico d'Identità Digitale), Carta Nazionale dei Servizi (CNS - certificato digitale rilasciato da un provider ufficiale accreditato dalla Agenzia per l'Italia Digitale) o Carta d'Identità Elettronica (CIE). Al momento della trasmissione, la domanda viene sottoscritta con firma elettronica semplice: ai sensi della L.R. n. 3/2015, essa è perfetta giuridicamente e non deve essere stampata.
- c) **tramite delega ad un'altra persona** ad operare sul servizio “**Sviluppo Rurale 2023-2027**”. La delega del legale rappresentante viene formalizzata compilando il modello I.6 – *Iscrizione Soggetti delegati*, scaricabile alla pagina www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola e viene registrata nel fascicolo aziendale. Il delegato potrà accedere ai servizi online con la propria identità digitale; se ha potere di firma (es. direttore, ...), potrà sostituire il legale rappresentante nell'invio della domanda, nel qual caso occorrerà prestare attenzione a selezionare correttamente il richiedente nei dati identificativi della pratica (altrimenti la domanda potrà essere trasmessa solo dal legale rappresentante).
- d) **tramite delega ad un professionista** ad operare sul servizio “**Sviluppo Rurale 2023-2027**”. La delega del legale rappresentante viene formalizzata compilando il modello I.8 – *Delega a Professionisti* scaricabile alla pagina www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola e viene registrata nel fascicolo aziendale. Il delegato potrà accedere ai servizi online con la propria identità digitale.

La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del numero identificativo generato dal sistema informatico, corredato dalla data e ora di trasmissione.

Le domande di sostegno potranno essere presentate **entro e non oltre il 1 luglio 2024**.

Le domande non complete di tutta la documentazione e degli allegati prescritti nel bando non sono ricevibili.

Gli allegati alla domanda devono essere trasmessi esclusivamente in formato digitale portatile statico non modificabile e non devono contenere macroistruzioni o codici eseguibili.

Nella scelta sono preferiti gli standard documentali internazionali ISO e gli standard che consentono il WYSIWYG (What You See Is What You Get), ovvero che forniscono una rappresentazione grafica uguale a quella riprodotta sullo schermo del personal computer. Si suggerisce pertanto di trasmettere documenti informatici in formato PDF - PDF/A, perché di maggior diffusione e leggibilità.

Ai suddetti allegati, se necessario, possono essere aggiunte versioni c.d. “di lavoro” in formato modificabile.

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veri e hanno valore di **dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà** ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000). Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio non costituenti falsità, il Responsabile del

Procedimento dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione, il procedimento non ha seguito.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, e le somme indebitamente percepite verranno recuperate.

C.2.2.1 Georiferimento dell'investimento

La **delimitazione georiferita** dell'investimento dovrà essere riportata **sul tool grafico** (interfaccia basata sul GIS integrato nel servizio **Sviluppo Rurale 2023–2027**) della domanda di sostegno.

Le aziende, per georiferire l'investimento, dovranno compiere preliminarmente le seguenti attività:

- aggiornamento della Consistenza Territoriale Grafica nel fascicolo aziendale;
- compilazione del piano di coltivazione in modalità grafica, mediante l'individuazione degli usi del suolo sugli appezzamenti colturali, definiti a partire dall'isola aziendale, attraverso il disegno di poligoni con colture omogenee per tipologia di aiuto o di requisito da rispettare.

Il fascicolo aziendale dovrà quindi essere confermato o aggiornato annualmente in modalità grafica e geospaziale.

C.2.3. Documentazione richiesta per la domanda di sostegno

La domanda di sostegno deve essere compilata in tutte le sue parti, completa degli allegati sotto riportati, pena la non ricevibilità:

- relazione tecnica illustrativa dell'impianto oggetto di domanda, contenente tutte le informazioni elencate all'Allegato IV "*Piano di investimento*", redatto e sottoscritto da tecnico con specifiche competenze in materia agricolo-forestale, abilitato e iscritto al relativo albo⁵;
- prospetto analitico dei costi secondo quanto previsto dal par. **B.6 Spese ammissibili** e secondo il modello che verrà reso disponibile sul sito web della Regione Piemonte;
- scheda di calcolo del punteggio auto attribuito, secondo il modello che verrà reso disponibile sul sito web della Regione Piemonte;
- proposta di piano di coltura, secondo il modello riportato all'Allegato IX "*Modello di piano di coltura*", redatto dal tecnico incaricato e controfirmato dal beneficiario per accettazione;
- nel caso di impianti da realizzare in aree demaniali: copia della concessione;
- nel caso di impianti da realizzare su superfici agricole già interessate da investimenti di imboschimento realizzati nei precedenti periodi di programmazione, in cui il codice d'uso nel fascicolo aziendale è "non agricolo": dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del DPR 445/2000, riportante gli estremi della domanda e il periodo d'impegno, relativa al fatto di aver provveduto al taglio e allo sgombero della piantagione preesistente, accompagnata da foto georiferite dell'appezzamento;
- nel caso di richiedenti tenuti ad operare nell'ambito della normativa in materia di appalti:

⁵ I **tecnici abilitati** alla redazione del Piano di investimento, alla direzione lavori e all'assistenza tecnica sono:

- dottori agronomi e forestali
- periti agrari e agrotecnici, esclusivamente se il richiedente è un'azienda agricola o un organismo cooperativo operante negli ambiti della produzione, commercializzazione e vendita di prodotti agricoli.

Anche qualora il progetto, la direzione lavori o l'assistenza tecnica siano effettuate da Ente Pubblico, da Consorzio forestale o da Società, è indispensabile che sia individuato un tecnico abilitato responsabile, in possesso dei requisiti di cui al comma precedente.

- atto amministrativo dell'organo competente che esprima la volontà di aderire al bando e l'impegno a effettuare a proprie spese le cure colturali successive alla realizzazione dell'impianto, indicate nel Piano di coltura;
- informazioni relative alla programmazione e progettazione dei lavori pubblici, servizi e forniture utilizzando le apposite checklist di autovalutazione pre-aggiudicazione, nelle quali saranno riportate le informazioni relative alla fase di programmazione e progettazione, distinte per ciascuna procedura di affidamento prevista per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture.

Gli allegati dovranno essere trasmessi esclusivamente nel **formato elettronico** previsto dal servizio informatico e specificate nel par. **C.2.2 Presentazione delle domande**.

La relazione tecnica, il prospetto analitico dei costi e la scheda di calcolo del punteggio autoattribuito devono essere forniti anche in formato modificabile (doc, xls, ecc.).

La **delimitazione** di ogni corpo dell'impianto in progetto dovrà essere riportata sul tool grafico della domanda di sostegno.

Per l'attribuzione del relativo punteggio, se del caso, dovrà essere dichiarato il possesso della certificazione della gestione sostenibile delle foreste o delle piantagioni (standard FSC o PEFC).

L'Amministrazione si riserva di richiedere qualsiasi altro dato o documentazione ritenuti necessari per svolgere l'istruttoria delle domande di sostegno.

C.3. Istruttoria della domanda di sostegno

C.3.1. Istruttoria di ammissibilità e formazione della graduatoria

L'Ente istruttore è il Settore Foreste (A1614A). Il procedimento si avvia dal giorno successivo alla scadenza del bando e si conclude entro **90 giorni**.

La comunicazione dell'avvio del procedimento viene data con avviso trasmesso via PEC ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14.

L'istruttoria di ammissibilità delle domande di sostegno consiste in attività amministrative, tecniche e di controllo che comprendono:

- a) verifica della ricevibilità della domanda (rispetto delle modalità e scadenze per la trasmissione, compilazione conforme alle disposizioni del bando, completezza formale della documentazione allegata);
- b) verifica delle condizioni di ammissibilità dei beneficiari, dell'operazione e degli investimenti/attività proposti;
- c) verifica della congruità, sostenibilità ed ammissibilità tecnico-economica dell'operazione e del quadro economico proposto con riferimento alle finalità, condizioni ed ai limiti definiti dal bando;
- d) verifica del punteggio auto-attribuito ed assegnazione definitiva del punteggio sulla base dei criteri di selezione previsti dal bando, utile per la formazione della graduatoria di merito delle domande;
- e) definizione della spesa massima ammissibile e del relativo sostegno massimo concedibile.

Il Settore avrà la facoltà di chiedere la rettifica della documentazione presentata allo scopo di sanare lievi carenze o inesattezze formali che non costituiscono causa di irricevibilità, ottenere chiarimenti e

approfondimenti tecnici sui contenuti della domanda di sostegno e sulla documentazione allegata ed accertare la veridicità dei dati dichiarati dal richiedente; potrà infine procedere ad accertamenti d'ufficio.

A conclusione dell'istruttoria di ammissibilità delle domande di sostegno sarà redatto un verbale contenente per ciascuna domanda la proposta di esito:

- **negativo**, indicando le motivazioni;
- **positivo**, definendo:
 - il punteggio assegnato facendo riferimento ai punteggi ed al metodo di calcolo indicati nel Par. **B.7 Criteri di selezione e graduatoria**;
 - l'importo totale dell'investimento ammissibile a sostegno;
 - gli investimenti ammissibili, specificando gli eventuali investimenti non ammissibili;
 - l'ammontare del sostegno concedibile;
- **parzialmente positivo**, nel caso di riduzione del punteggio auto-attribuito o nel caso di esclusione di investimenti e/o voci di spesa imputate all'operazione.

In caso di esito negativo o parzialmente positivo (vale a dire che preveda parziale rigetto della domanda) il richiedente viene informato del fatto che, entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione, ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, come previsto dall'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 17 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. Tale comunicazione sospende i termini di conclusione del procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento; il verbale di istruttoria riporta le motivazioni dell'accoglimento o del mancato accoglimento di tali osservazioni.

I verbali di istruttoria costituiscono la base per:

- il rigetto delle domande di sostegno non ricevibili;
- l'inserimento nella graduatoria delle domande di sostegno ricevibili.

La graduatoria viene approvata con determinazione dirigenziale e, sulla base dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda e della dotazione finanziaria del bando, distinguerà:

- le domande ammissibili e finanziabili, con indicazione per ciascuna domanda della spesa massima ammissibile e del sostegno massimo concedibile;
- le domande ammissibili ma non finanziabili per mancanza di copertura finanziaria;
- le domande non ammissibili.

Nel caso della presenza di una domanda di sostegno parzialmente finanziabile per carenza di fondi sarà data facoltà di scelta al beneficiario se accettare o meno il sostegno disponibile, fermo restando che eventuali economie che si dovessero verificare nelle fasi successive saranno utilizzate per la domanda di sostegno parzialmente finanziata, al fine di coprire la quota di sostegno riconosciuta ma non finanziata per carenza di risorse.

Il provvedimento viene comunicato mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e diventa efficace dalla data di pubblicazione; ne viene data notizia anche sul portale www.bandipiemonte.it.

L'inserimento nella graduatoria in esito all'istruttoria di ammissibilità non costituisce ammissione definitiva a finanziamento e il punteggio può ancora essere rivisto in base ai riscontri sulla documentazione progettuale.

C.3.2. Istruttoria di ammissione

Per le domande ammissibili e finanziabili l'iter prosegue con l'istruttoria di ammissione.

L'Ente istruttore è il Settore Tecnico territorialmente competente (Tecnico Piemonte Nord - A1617A e Tecnico Piemonte Sud – A1618A).

Il procedimento si avvia dal giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria preliminare, che costituisce avvio del procedimento, e si conclude entro **120** giorni.

Il Settore regionale competente effettua l'istruttoria delle pratiche ammissibili e finanziabili sulla base della documentazione progettuale fornita con la domanda di sostegno (come specificato al par. C.2.3 *Documentazione richiesta per la domanda di sostegno*), anche con eventuali sopralluoghi, e ne comunica l'esito al beneficiario.

L'istruttoria di ammissione delle domande di sostegno consiste in attività amministrative, tecniche e di controllo che comprendono:

- l'esame tecnico-economico degli investimenti descritti nel *Piano di investimento*;
- la verifica della ammissibilità delle spese secondo quanto stabilito dal PSP e nel Par B.6 *Spese ammissibili* del presente bando;
- la verifica del mantenimento dei punteggi assegnati nella precedente fase di ammissibilità o l'eventuale aggiornamento dei punteggi e della relativa graduatoria;
- la definizione della spesa massima ammessa e del relativo sostegno concesso.

Per gli impianti da realizzare **in Area Natura 2000 o altra Area protetta**, il Settore competente per l'istruttoria trasmette copia della documentazione progettuale all'Ente di gestione dell'area protetta (EGAP) competente o al Settore regionale Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree Naturali⁶, al fine di acquisire il parere sulla compatibilità dell'intervento in progetto (rispetto a norme, misure di conservazione, strumenti di pianificazione, misure sito specifiche).

Per gli impianti da realizzare in **ambiti di competenza delle Autorità preposte alla sicurezza idraulica**, il Settore competente per l'istruttoria trasmette copia della documentazione progettuale all'Autorità idraulica, al fine di acquisire l'autorizzazione idraulica dell'intervento in progetto.

In caso di realizzazione di una **fascia di rinaturazione**, il Settore competente per l'istruttoria trasmette copia della documentazione progettuale all'Autorità di Bacino, al fine di acquisire il parere vincolante di compatibilità ai sensi dell'art. 36 delle NA del PAI.

In questa fase, se l'esame della documentazione progettuale evidenziasse elementi non coerenti con l'attribuzione dei punteggi avvenuta durante l'istruttoria di ammissibilità, la domanda potrà essere ammessa a finanziamento solo nei seguenti casi:

- se il punteggio ricalcolato è superiore a quello della prima domanda idonea e non finanziabile della graduatoria;

⁶ L'elenco degli EGAP e dei siti Natura 2000 da essi gestiti è consultabile alla pagina:
<http://www.regione.piemonte.it/parchi/cms/enti-di-gestione.html>

- nel caso non ci siano domande idonee e non finanziabili, se il punteggio ricalcolato è almeno pari al punteggio minimo stabilito dal presente bando;
- se il progetto viene modificato per conseguire il mantenimento del punteggio.

Eventuali richieste di modifica e/o revisione della Progettazione di dettaglio (aspetti tecnico-progettuali e/o delle voci componenti il quadro economico degli investimenti/attività) dovranno essere trasmesse al Settore competente tramite l'apposita funzionalità di SIAP, denominata “**Revisione di progetto**”.

Nel caso di richiedenti tenuti ad operare nell'ambito della normativa in materia di appalti, il Settore competente effettua i controlli amministrativi, verificando le procedure previste per gli affidamenti e le fasi di programmazione e di progettazione delle stesse, utilizzando le check list di controllo pre aggiudicazione.

A conclusione dell'istruttoria delle domande di sostegno sarà redatto un verbale contenente per ciascuna domanda la proposta di esito:

- **negativo**, indicando le motivazioni;
- **positivo**, indicando:
 - conferma del punteggio assegnato nella fase preliminare;
 - importo della spesa ammessa e del relativo sostegno;
- **parzialmente positivo**, nel caso di riduzione e/o esclusione di investimenti, attività e/o voci di spesa imputate all'operazione o riduzione del punteggio.

I verbali di istruttoria costituiscono la base per:

- il rigetto delle domande di sostegno non idonee, adeguatamente motivato;
- l'approvazione delle domande di sostegno idonee, con indicazione del punteggio, della spesa massima ammessa e del sostegno concesso.

In caso di esito negativo o parzialmente positivo (vale a dire che preveda parziale rigetto della domanda) il richiedente viene informato del fatto che, entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, come previsto dall'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tale comunicazione sospende i termini di conclusione del procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere 10 giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento.

La comunicazione di ammissione o di non ammissione al finanziamento della domanda di sostegno trasmessa telematicamente al richiedente tramite il servizio **Sviluppo Rurale 2023–2027** è da considerarsi rispettivamente quale atto di concessione o diniego di concessione del finanziamento al richiedente.

Alle domande ammesse a finanziamento viene assegnato un **Codice Unico di Progetto (CUP)**, che dovrà essere citato in tutti gli atti della Pubblica Amministrazione e nei documenti di spesa, **unitamente alla dicitura “PSP 2023-2027 Piemonte – numero di domanda”, pena l'inammissibilità dell'importo relativo**. Il CUP viene attribuito in fase di ammissione a finanziamento e viene pubblicato sul servizio “**Sviluppo Rurale 2023-2027**”.

In attesa della conclusione dell'istruttoria di ammissione, a partire dalla data di presentazione della domanda di sostegno, le operazioni di realizzazione degli investimenti/attività potranno essere avviate **a totale responsabilità dei richiedenti**, e comunque senza impegnare in alcun modo l'Amministrazione regionale circa l'esito dell'istruttoria e la concessione del sostegno.

C.4. Modifiche in corso d'opera al progetto

I beneficiari possono, nel corso della realizzazione degli investimenti, apportare modifiche al progetto approvato nelle modalità e alle condizioni di seguito riportate.

Le modifiche possono essere di differenti tipologie: variante, adattamento tecnico, adattamento tecnico-economico.

Le modifiche non possono mai comportare l'aumento della spesa ammessa e del sostegno concesso.

Non sono ammissibili le modifiche del progetto approvato che ne alterino gli obiettivi e/o i criteri che abbiano consentito l'ammissione a finanziamento.

C.4.1. Variante

Sono da considerarsi varianti tutti i cambiamenti al progetto originale che comportano modifiche all'operazione e agli aspetti tecnici ed economici che hanno reso l'iniziativa finanziabile.

Sono considerate varianti:

- il cambio di localizzazione dell'investimento, inteso come cambio di particella catastale;
- le variazioni progettuali che comportino l'acquisizione di nuove autorizzazioni di legge;
- l'introduzione di azioni, opere o attrezzature non indicate nel progetto iniziale (es. recinzione o pacciamatura se non erano previste inizialmente);
- per i beneficiari sottoposti al rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, tutte le modifiche al contratto in corso di esecuzione che devono essere autorizzate dal RUP;
- per i beneficiari non sottoposti al rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, le compensazioni tra voci di spesa per una percentuale compresa tra il 15% e il 50% della spesa ammessa;
- per i beneficiari non sottoposti al rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, le modifiche tecniche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative superiori al 15% della spesa ammessa;
- la sostituzione di tutte le specie arboree simbrionti previste nel progetto approvato.

Nel caso di beneficiari soggetti al rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, le varianti devono essere conformi e coerenti con quanto previsto nel medesimo Codice.

Non sono considerate varianti:

- le variazioni progettuali che non comportino l'acquisizione di nuove autorizzazioni di legge;
- per i beneficiari sottoposti al rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, le modifiche al contratto in corso di esecuzione che non necessitino di autorizzazione del RUP;
- per i beneficiari non sottoposti al rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, le compensazioni tra voci di spesa per una percentuale inferiore al 15% della spesa ammessa;
- per i beneficiari non sottoposti al rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, le modifiche tecniche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative, purché contenute nel 15% della spesa ammessa;
- i cambi di fornitore/preventivo

- modifiche all'interno di azioni di opere o attrezzature indicate nel progetto iniziale (es. utilizzo di pacciamatura individuale in materiale organico al posto di film plastico, o viceversa);
- l'uso di materiale vivaistico a radice nuda invece che in contenitore (e viceversa).

Le varianti devono essere autorizzate a seguito della presentazione di apposita domanda.

La domanda di variante può essere presentata:

- unicamente con riferimento alla domanda di sostegno già ammessa;
- almeno 90 giorni prima del termine ultimo concesso per la rendicontazione delle spese.

Le varianti devono essere preventivamente richieste: non sono ammesse varianti in sanatoria.

Il beneficiario può presentare al massimo una richiesta/e di variante per ciascuna domanda di sostegno.

C.4.1.1. Documentazione da allegare alla domanda di variante

La domanda dev'essere trasmessa telematicamente tramite il servizio **Sviluppo Rurale 2023–2027**, corredata da:

- relazione tecnica redatta dal tecnico incaricato, con le **motivazioni** delle modifiche del progetto inizialmente approvato, e sottoscritta dal beneficiario;
- elaborati progettuali di cui al par. C.2.3 *Documentazione richiesta per la domanda di sostegno*, debitamente aggiornati in relazione alla variante richiesta;
- quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, contro-firmato dal beneficiario del sostegno;
- computo metrico di confronto tra la situazione ammessa a finanziamento e quella che si determina a seguito della variante;
- per i beneficiari sottoposti al rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, provvedimento di approvazione della variante da parte dell'Ente beneficiario;
- se la variante comporta l'acquisizione di nuove autorizzazioni: autorizzazioni amministrative previste per legge rilasciate dalle autorità competenti.

C.4.1.2. Istruttoria della domanda di variante

Il Settore Tecnico competente per territorio (Tecnico Piemonte Nord - A1617A o Tecnico Piemonte Sud – A1618A) istruisce la domanda di variante ai fini della determinazione della spesa ammissibile e del sostegno concesso.

Il procedimento si conclude entro **60** giorni dalla presentazione della domanda.

La variante è ammissibile solamente se:

- la nuova articolazione della spesa e delle operazioni non altera le finalità originarie del progetto;
- rispetta le caratteristiche tecniche delle operazioni, le condizioni e i limiti indicati nelle presenti disposizioni attuative;
- non determina una diminuzione del punteggio attribuito che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;

- è garantito il mantenimento dei requisiti che hanno determinato l'approvazione del progetto in base ai criteri di selezione.

La domanda di variante non può determinare un aumento del sostegno ammesso a finanziamento; eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente.

Non possono essere utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di operazioni non previste dal progetto originario.

Il Settore incaricato per l'istruttoria si riserva la facoltà di chiedere eventuali chiarimenti e documenti ritenuti necessari al completamento dell'iter amministrativo e, verificate le condizioni, redigerà relativo verbale e provvederà a comunicare l'esito istruttorio al beneficiario.

Solo dopo aver ricevuto la comunicazione di approvazione della variante il beneficiario può ritenere l'istanza ammessa, con conseguente eleggibilità della spesa che decorre dalla data della domanda di sostegno/variante.

In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese, rimane valido il progetto approvato inizialmente.

La presentazione della domanda di variante così come i lavori e gli acquisti eventualmente effettuati prima dell'approvazione della stessa non comporta alcun impegno (finanziario o di altro tipo) per l'Amministrazione regionale. Il beneficiario si assume il rischio che gli interventi realizzati e le spese sostenute non siano riconosciuti a consuntivo (acconto e/o saldo finale).

C.4.2. Adattamento tecnico

L'adattamento tecnico riguarda modifiche al progetto non sostanziali, coerenti con gli obiettivi dell'Intervento SRD05 e che rappresentano l'introduzione di più idonee soluzioni tecnico-economiche, fermo restando l'importo della spesa ammessa e del sostegno concesso in sede di istruttoria e a condizione che sia sempre possibile identificare l'oggetto del sostegno.

Sono considerati adattamenti tecnici le variazioni al progetto approvato che non costituiscono Varianti, come definite al par. C.4.1 *Variante*.

L'adattamento tecnico non richiede preventiva autorizzazione e il soggetto beneficiario è responsabile del buon fine dello stesso. Non fa sorgere in capo alla Regione Piemonte alcun impegno. Le suddette modifiche possono essere considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate e illustrate nella documentazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

C.5. Eventuali ulteriori fasi di partecipazione del beneficiario

C.5.1. Domanda di Proroga

Il beneficiario, per la realizzazione e rendicontazione delle operazioni, può richiedere, **motivandole**, proroghe per un **periodo massimo di 240 giorni** calcolati a decorrere dal giorno successivo al termine stabilito per la realizzazione delle operazioni nel provvedimento di ammissione al finanziamento.

Tale istanza può essere concessa solamente in presenza di motivazioni oggettive, a condizione che i lavori di esecuzione degli investimenti siano avviati e in corso d'opera al momento della presentazione della richiesta e laddove la concessione non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi di pagamento della Programmazione dello Sviluppo Rurale 2023-2027.

La richiesta di proroga deve essere presentata al Settore Tecnico competente per territorio (Tecnico Piemonte Nord - A1617A o Tecnico Piemonte Sud – A1618A) prima della scadenza del termine per la realizzazione e rendicontazione degli investimenti mediante la procedura preposta sul servizio “**Sviluppo Rurale 2023-2027**”.

Il Settore preposto all’istruttoria concede o non concede la proroga e comunica l’esito al beneficiario, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

C.5.2. Domanda di Voltura

Nel corso della realizzazione degli investimenti è ammessa la voltura della domanda ad altri soggetti, a seguito di:

- trasformazione aziendale;
- cessione/fusione/incorporazione;
- variazione di ragione sociale;
- insediamento di eredi;
- nel caso di Comuni, qualora ci sia una fusione degli stessi,
- nel caso di enti pubblici, qualora intervengano variazioni.

La richiesta di voltura deve essere presentata mediante la procedura informatica preposta su SIAP.

È ammessa la voltura a condizione che:

- l’importo della spesa ammessa in sede di istruttoria rimanga invariato,
- sia sempre possibile identificare l’oggetto del sostegno,
- siano confermati gli impegni e i requisiti,
- il beneficiario rientri tra quelli previsti al par. **A.3 Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno**.

Il Settore preposto istruisce la domanda di voltura e comunica l’esito al beneficiario, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Nel caso di semplice modifica della denominazione sociale, il beneficiario è tenuto a comunicare mediante la procedura preposta sul servizio “**Sviluppo Rurale 2023-2027**” tale cambiamento allegando la documentazione relativa e a provvedere ad allineare i dati iscritti nell’Anagrafe Agricola Unica sul proprio fascicolo aziendale.

C.5.3. Domanda di Rinuncia

Si può presentare domanda di rinuncia in qualsiasi momento tramite l’apposita funzione sul servizio “**Sviluppo Rurale 2023-2027**”.

Tuttavia, se il beneficiario è già stato informato che sono state riscontrate inadempienze o se gli è stata comunicata l’intenzione di svolgere una visita sul luogo degli investimenti o se da tale visita emergono inadempienze, **il ritiro non è consentito**.

Il Settore Tecnico competente per territorio (Tecnico Piemonte Nord - A1617A o Tecnico Piemonte Sud – A1618A), nel caso di rinuncia dopo l’ammissione a finanziamento, provvede ad istruire l’istanza di rinuncia e a comunicarne l’esito al beneficiario. In caso di rinuncia prima dell’ammissione a finanziamento, la domanda viene automaticamente archiviata dal sistema informativo.

C.5.4. Domanda di correzione errori palesi

Le domande di sostegno possono essere corrette e adeguate presentando domanda di correzione di errori palesi in caso di mero errore materiale riconosciuto dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

La comunicazione di correzione e adeguamento di errori palesi può essere presentata solo relativamente alle domande di sostegno, fino alla data di apertura dell'istruttoria di ammissione.

Le domande di pagamento, in caso di errori palesi, potranno essere ritirate mediante la presentazione di una richiesta di annullamento, finalizzata alla successiva ripresentazione di una domanda di pagamento corretta, come descritto al par. **C.6.3 Richiesta di annullamento della domanda di pagamento.**

C.5.5. Comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno

Le disposizioni riportate al presente paragrafo valgono esclusivamente per i beneficiari, enti pubblici o altri soggetti, tenuti ad operare nell'ambito della normativa in materia di appalti.

Conclusione delle procedure di aggiudicazione

Le procedure di aggiudicazione relative agli investimenti in progetto devono essere concluse **entro 240 giorni** dalla data di ammissione al sostegno.

Se il progetto ammesso a finanziamento prevede attività suddivise in più lotti/parti funzionali o comunque separati, il termine si applica alla conclusione dell'aggiudicazione del primo lotto/parte funzionale, come disposto dalla Determinazione dirigenziale 969/A1700A del 14 novembre 2023 di "Approvazione dell'iter e delle modalità di controllo delle procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture effettuate da beneficiari soggetti alla normativa in materia di appalti e contratti pubblici per la realizzazione degli investimenti ammessi al sostegno".

Decorso il termine sopra indicato senza che il beneficiario abbia concluso le procedure di aggiudicazione, il Settore competente provvederà a comunicare formalmente l'inadempienza al beneficiario e ad informarlo del fatto che, in caso di mancato adempimento entro 15 giorni consecutivi dal ricevimento della suddetta comunicazione, si provvederà alla revoca totale del sostegno.

La conclusione delle suddette procedure entro i termini stabiliti costituisce impegno essenziale, come indicato al par. B.8.1 *Impegni essenziali*.

È possibile derogare al termine sopra indicato in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario.

Sarà valutata l'applicazione della deroga all'impegno sopra indicato nei seguenti casi:

- ritardi imputabili alle autorità competenti nel rilascio di autorizzazioni amministrative previste per la realizzazione degli investimenti;
- gara deserta o non aggiudicata;
- situazioni emergenziali su scala nazionale e/o locale (emergenze sanitarie, economiche, energetiche,...) riconosciute e regolamentate da specifiche disposizioni e norme;
- cause di "forza maggiore" o "circostanze eccezionali" che abbiano colpito seriamente il beneficiario o l'operazione oggetto del finanziamento.

Tali motivazioni dovranno essere comunicate al Settore competente il quale a sua volta, sulla base di una valutazione complessiva del caso, comunicherà al beneficiario la possibilità o meno di derogare rispetto al termine relativo l'impegno essenziale sopra descritto.

Trasmissione della comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno

Completate le procedure di aggiudicazione relative alle attività (lavori, progettazione,...), il beneficiario dovrà trasmettere la **comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno**.

Il completamento dei soli affidamenti relativi alle spese generali e tecniche (es. incarichi di progettazione) non è sufficiente ai fini della possibilità di presentare la suddetta comunicazione.

Utilizzando l'apposita procedura sul servizio "**Sviluppo Rurale 2023-2027**", il beneficiario dovrà provvedere a ridefinire il quadro economico di spesa complessivo del progetto, sulla base degli investimenti previsti nel quadro stesso e degli esiti di ciascuna delle procedure di aggiudicazione concluse al momento della presentazione della comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno.

Nel suddetto quadro economico dovranno essere sostituiti gli importi ammessi a sostegno con gli importi aggiornati e ridefiniti tenendo conto delle economie derivanti da eventuali ribassi d'asta.

C.5.5.1. Termine per la presentazione della comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno

La comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno deve essere presentata **entro 90 giorni** dalla conclusione delle procedure di aggiudicazione, come sopra descritto.

Decorso il termine sopra indicato senza che il beneficiario abbia presentato la comunicazione di rideterminazione del sostegno, il Settore Tecnico competente per territorio (Tecnico Piemonte Nord - A1617A o Tecnico Piemonte Sud - A1618A) provvederà a comunicare formalmente l'inadempienza al beneficiario e ad informarlo del fatto che, in caso di mancata trasmissione della domanda entro 15 giorni consecutivi dal ricevimento della suddetta comunicazione, si provvederà alla revoca totale del sostegno.

La presentazione della comunicazione di rideterminazione del sostegno entro i termini stabiliti costituisce impegno essenziale come indicato al par. B.8.1 *Impegni essenziali*.

C.5.5.2. Documentazione richiesta per la comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno

La comunicazione di rideterminazione del sostegno è presentata esclusivamente in modalità telematica.

Ad essa il beneficiario deve allegare:

- le check list di autovalutazione post aggiudicazione di cui al par. D.1 *Ispezioni e controlli*, nelle quali saranno riportate le informazioni relative a ciascuna procedura di affidamento conclusa, al fine di verificarne la regolarità con particolare riguardo alla selezione e all'affidamento. Le check list dovranno essere distinte per ogni procedura di affidamento effettuata (CIG);
- a corredo di ciascuna check list, la documentazione relativa alla procedura di affidamento effettuata. Tale documentazione dovrà essere organizzata seguendo le modalità e i criteri di classificazione previsti dal servizio "**Sviluppo Rurale 2023-2027**".

C.5.5.3. Istruttoria della comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno

L'istruttore della comunicazione integrativa di rideterminazione del contributo effettua le verifiche inerenti il quadro economico aggiornato e le procedure di selezione degli operatori e di aggiudicazione dei lavori, servizi e/o forniture.

In questa fase saranno effettuati i controlli amministrativi, utilizzando le "Check list controllo post-aggiudicazione" relativamente alle fasi di selezione e affidamento delle procedure di affidamento già concluse, prevedendo, qualora ritenuto opportuno, ulteriori accertamenti rispetto a quanto presentato nella fase di autovalutazione.

Al termine dell'istruttoria, il Settore competente comunica al beneficiario l'esito, le eventuali irregolarità riscontrate ed il nuovo importo ammesso a finanziamento.

L'importo ammesso non potrà in nessun caso essere modificato in aumento nelle successive fasi del procedimento (varianti e/o domande di pagamento), neanche al fine di coprire con il sostegno i ribassi d'asta eventualmente riutilizzati dal beneficiario per la realizzazione degli investimenti.

I beneficiari/stazioni appaltanti potranno, quindi, utilizzare i ribassi d'asta nelle modalità previste dalla normativa in materia di appalti, ma le relative somme utilizzate non saranno ritenute ammissibili al sostegno nell'ambito PSP/CSR 2023-27.

C.6. Domande di pagamento

Successivamente all'ammissione al sostegno, il beneficiario potrà presentare la domanda di pagamento di saldo, come di seguito descritto, esclusivamente in modalità telematica accedendo al servizio descritto al par. **C.2.2 Presentazione delle domande**, richiamando la propria domanda mediante il numero assegnato e creando la domanda di pagamento prescelta.

C.6.1. Domanda di saldo

Al termine delle operazioni ammesse al sostegno, il beneficiario presenta domanda di saldo relativa a tutte le spese sostenute e in ogni caso effettuate entro la data di trasmissione della domanda di pagamento.

C.6.1.1. Termine per la presentazione della domanda di saldo

La domanda di saldo dev'essere presentata **entro il 30 aprile 2026**.

Il termine entro cui presentare la domanda di saldo sarà in ogni caso indicato nella comunicazione di ammissione a finanziamento.

La richiesta di saldo presentata oltre i termini, in assenza di richiesta di proroga, comporta l'applicazione di una riduzione del sostegno, sino alla decadenza della domanda in caso di grave ritardo, come stabilito con apposita Determinazione Dirigenziale di prossima emanazione.

Per i beneficiari, enti pubblici o altri soggetti, tenuti ad operare nell'ambito della normativa in materia di appalti, la presentazione delle domande di saldo potrà avvenire solamente dopo la conclusione dell'istruttoria della comunicazione di rideterminazione del sostegno e delle verifiche sulla correttezza delle procedure di affidamento.

C.6.1.2. Documentazione richiesta per la domanda di saldo

La domanda di pagamento di saldo dev'essere presentata esclusivamente in modalità telematica e ad essa il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- 1) copia dei documenti di spesa che devono obbligatoriamente riportare i contenuti previsti nell'Allegato I del presente bando; per le voci di spesa rendicontate tramite le Unità di Costo Standard, NON devono essere allegati documenti di spesa;
- 2) tracciabilità dei pagamenti effettuati mediante copia di disposizioni di pagamento ed estratto conto con evidenza dei pagamenti relativi all'intervento; a tale proposito si evidenzia che tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del sostegno e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del sostegno spettante. Per gli **Enti pubblici** il pagamento sostenuto deve essere dimostrato con la presentazione delle fatture, dell'atto del responsabile del procedimento che ne dispone il pagamento e con il relativo mandato di pagamento o analoga documentazione probante; il momento del pagamento è identificato dalla data di esecuzione del mandato da parte della tesoreria;
- 3) certificato di regolare esecuzione dei lavori, redatto e firmato, sotto la sua personale responsabilità, da un tecnico abilitato con specifica competenza in materia agraria e forestale e controfirmato dal beneficiario;
- 4) relazione tecnica finale, redatta e firmata, sotto la sua personale responsabilità, da un tecnico abilitato con specifica competenza in materia agraria e forestale;
- 5) computo metrico consuntivo redatto e firmato, sotto la sua personale responsabilità, da un tecnico abilitato con specifica competenza in materia agraria e forestale. In caso di adattamenti tecnico-economici introdotti in corso d'opera non costituenti variante, secondo quanto previsto al par. C.4 *Modifiche in corso d'opera al progetto*, il computo metrico deve evidenziare le differenze rispetto a quello approvato in fase di ammissione;
- 6) fotografie georeferenziate (con indicazione delle coordinate in formato UTM WGS 84) relative a tutti gli appezzamenti, in formato .jpg o .pdf (risoluzione 300-600 Kb);
- 7) per il materiale vivaistico:
 - copia della seguente documentazione: bolla d'accompagnamento, certificato di provenienza o identità clonale, passaporto verde;
 - file di foglio di calcolo (formato .odf, .xls, .xlsx) contenente le informazioni relative al materiale vivaistico impiegato, secondo il modello che sarà disponibile sul sito internet regionale.
- 8) dichiarazione del beneficiario, secondo il modello che sarà disponibile sul sito internet regionale, redatta ai sensi del DPR 445/2000, attestante:
 - la posizione del beneficiario relativamente all'IVA;
 - elenco fatture presentate e loro rispondenza esclusiva con gli interventi effettuati;
 - il fatto di non aver utilizzato altre sovvenzioni pubbliche per gli interventi realizzati.
- 9) per i beneficiari, enti pubblici o altri soggetti, tenuti ad operare nell'ambito della normativa in materia di appalti:
 - atto amministrativo che approvi lo stato finale dei lavori;
 - check list di autovalutazione post-aggiudicazione di cui al par. D.1 *Ispezioni e controlli*, nelle quali saranno riportate le informazioni relative alle procedure di affidamento concluse al fine di

verificarne la regolarità, con particolare riguardo alla fase di esecuzione. Le check list dovranno essere distinte per ogni procedura di affidamento effettuata (CIG);

- a corredo di ciascuna check list, documentazione relativa alla procedura di affidamento effettuata. Tale documentazione dovrà essere organizzata seguendo le modalità e i criteri di classificazione previsti dal servizio “**Sviluppo Rurale 2023-2027**”.

Il perimetro dell’impianto realizzato deve essere riportato sul tool grafico della domanda di pagamento.

La superficie liquidabile è pari all’area effettiva di impianto, calcolata dalla linea che unisce i fusti perimetrali e maggiorata di una fascia esterna di larghezza fino a 6 metri. Non è possibile riconoscere il costo di eventuali lavorazioni su fasce di rispetto più ampie dei 6 m.

La documentazione di cui ai punti 1) e 2) dovrà essere inserita nella sezione “Documenti di spesa” presente sul servizio **Sviluppo Rurale 2023–2027**.

L’Amministrazione si riserva di richiedere qualsiasi altro dato o documentazione ritenuti necessari per svolgere l’istruttoria delle domande di pagamento.

C.6.2. Istruttoria domanda di saldo

I soggetti competenti per l’istruttoria delle domande di pagamento di saldo procedono ai controlli amministrativi che consistono, tra l’altro, nella verifica:

- a) della conformità degli interventi con quanto ammesso al sostegno, compresi il mantenimento degli impegni e il rispetto dei criteri di selezione;
- b) delle operazioni concluse e rendicontate;
- c) delle spese sostenute e dei pagamenti effettuati;
- d) dell’assenza di doppi finanziamenti irregolari;
- e) della realizzazione dell’investimento stesso, salvo eventuali deroghe, mediante sopralluogo (accertamento lavori); in alternativa e per i casi normati dal DM 410727 del 04/08/2023, la verifica potrà essere effettuata mediante foto georiferite che diano certezza di realizzazione, come previsto al paragrafo 7.3.2.1 del PSP;
- f) la verifica della Regolarità Contributiva e della certificazione antimafia, ove previsti;
- g) nel caso di appalti pubblici, della conformità alla normativa.

Nel caso di richiedenti tenuti ad operare nell’ambito della normativa in materia di appalti, in questa fase l’Amministrazione di competenza effettuerà anche i controlli amministrativi sulla regolarità e conformità delle procedure di affidamento, utilizzando le check list di controllo post-aggiudicazione, verificando la documentazione relativa alla fase di esecuzione dei contratti.

Qualora ritenuto opportuno, si potrà procedere con ulteriori accertamenti rispetto a quanto presentato con le check list di autovalutazione.

La domanda di pagamento può essere inoltre estratta a campione per essere sottoposta a **controllo in loco** per la verifica:

- a) dell’attuazione dell’operazione in conformità delle norme applicabili;
- b) di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita e che non sono state oggetto dei controlli amministrativi;

- c) dell'esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario (raffrontandoli con i documenti giustificativi), compresa l'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se necessario, un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi.

Sulla base dell'esito dei controlli amministrativi e del controllo in loco effettuati, è definito l'importo totale di spesa accertato e il conseguente relativo sostegno da erogare.

L'esito positivo di tali controlli comporta quindi l'inserimento della domanda in un elenco di liquidazione che sarà inviato ad ARPEA, la quale ne dispone il pagamento.

Qualora l'esito fosse invece parzialmente positivo o negativo sarà seguito l'iter previsto dall'art. 10 bis L. n. 241/90.

L'istruttoria della domanda di saldo si conclude in **180 giorni** (compatibilmente con la necessità di effettuare le verifiche in campo sulla vitalità delle piante messe a dimora nella stagione vegetativa) dalla data di trasmissione:

- in caso di esito positivo, con l'inserimento in un elenco di liquidazione da trasmettere ad ARPEA,
- in caso di esito negativo, con il provvedimento di rigetto della domanda che comporterà la decadenza della pratica..

C.6.2.1 Accertamento dei lavori

La **visita sul luogo** deve essere effettuata **sul 100% degli impianti**, al fine di verificare l'esistenza fisica dell'investimento e la rispondenza allo scopo. In particolare, sarà oggetto di verifica:

- la conformità dell'intervento realizzato con il progetto approvato o comunque autorizzato con variante in corso d'opera;
- l'effettiva estensione delle superfici dichiarate con la domanda di pagamento. tramite misurazione con GPS;
- la percentuale di attecchimento delle piante messe a dimora.

Per quanto riguarda l'estensione delle superfici, la spesa ammissibile viene commisurata all'area effettiva di impianto (la così detta "superficie liquidabile"), calcolata dalla linea che unisce i fusti perimetrali, maggiorata di una fascia esterna di larghezza fino a 6 metri.

Dalla superficie eleggibile vanno scorporate le tare, intese come parti dell'appezzamento non coltivate o non coltivabili (ad esempio rocce affioranti, laghetti, costruzioni, strade) che comportano una riduzione della densità del popolamento; se invece non influiscono su numero e distanza tra le piante, vanno considerate ininfluenti: con la crescita degli alberi, non saranno più nemmeno rilevabili con la fotointerpretazione

Per quanto riguarda l'**attecchimento** delle piantine, l'accertamento dell'esecuzione dei lavori ha esito positivo se il numero delle piante vitali risulta superiore al **90%**.

Se la percentuale di attecchimento è compresa tra il 70 e il 90%, si attua una sospensione dell'istruttoria della domanda di pagamento del contributo per le spese d'impianto: il beneficiario dovrà sostituire a sue spese le fallanze nella prima stagione utile, quindi far pervenire un nuovo CREL all'ufficio regionale, che effettuerà un sopralluogo di verifica. In caso di accertamento positivo, potrà essere corrisposto il contributo per le spese d'impianto; se invece l'accertamento ha esito negativo o nel caso in cui il CREL non sia trasmesso entro il 31 maggio dell'anno successivo al primo sopralluogo, la domanda sarà considerata decaduta.

Se la percentuale di attecchimento è inferiore al 70% e non sussistono le cause di forza maggiore di cui al par. C.10, la domanda sarà considerata decaduta.

C.6.3. Richiesta di annullamento della domanda di pagamento

In qualsiasi momento il beneficiario può richiedere l'annullamento della domanda di pagamento (anticipo, acconto o saldo), se si è accorto di errori palesi nella compilazione, purché tale rilievo non sia conseguenza di controlli da parte dell'ufficio istruttore.

Per richiedere l'annullamento può presentare specifica domanda, accedendo alla propria pratica presente sul servizio descritto al par. **C.2.2 Intervento, soggetti e risorse**, e specificando le motivazioni per tale richiesta.

L'ufficio istruttore provvederà all'accettazione di tale domanda, ed in tal caso sarà possibile presentare nuova domanda di pagamento, oppure al suo respingimento, ed in tal caso si proseguirà con l'istruttoria della domanda precedentemente presentata.

C.7. Controlli ex-post (successivi al pagamento)

Successivamente all'erogazione del saldo l'intervento finanziato può essere soggetto ad un controllo ex post, per la verifica del mantenimento degli impegni. Infatti, se entro 15 anni dalla data di conclusione dell'istruttoria del pagamento del saldo si verifica una delle seguenti condizioni:

- a) cessazione o trasferimento dell'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
- b) cambio di proprietà che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- c) qualsiasi altro cambiamento significativo che influisca sulla natura, gli obiettivi o l'attuazione dell'intervento finanziato, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;

il sostegno è restituito dal beneficiario in proporzione al periodo per il quale gli impegni non sono stati soddisfatti e per l'importo relativo alla parte d'investimento che non ha rispettato l'impegno.

C.8. Riduzioni, sanzioni e decadenza/revoca (a seguito del mancato rispetto degli impegni)

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

L'entità della riduzione del sostegno sarà definita dalla Determinazione di riduzioni e sanzioni di prossima emanazione in applicazione del Decreto Ministeriale n. 93348 del 26 febbraio 2024 ed applicata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni, approvato da ARPEA.

In questo provvedimento saranno definite le modalità di applicazione delle riduzioni in relazione alla gravità, entità e durata della violazione degli impegni.

Inoltre la domanda decade o è revocata totalmente a seguito di:

- perdita delle condizioni di ammissibilità;
- mancata ultimazione e relativa rendicontazione degli interventi entro il termine fissato fatte salve le concessioni di proroga;
- realizzazione di investimenti con spesa ammissibile inferiore alla soglia minima (escluse diminuzioni di spesa ammissibile derivanti da ribassi d'asta);

- realizzazione di investimenti che non rispondono a requisiti di funzionalità e completezza;
- violazione del divieto di cumulo;
- accertamento della non veridicità delle dichiarazioni presentate;
- esito negativo dell'eventuale controllo ex post.

C.9. Recupero dei pagamenti indebitamente percepiti

In caso di decadenza o rinuncia di una domanda per la quale siano già state liquidate somme in anticipo o acconto, oppure qualora sia accertato un mancato rispetto degli impegni successivi al pagamento del saldo, il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme precedentemente percepite.

Sarà dunque notificato un provvedimento di recupero con il quale sarà prescritta la restituzione nei successivi 60 giorni, nelle modalità in esso specificate.

Qualora la restituzione non avvenga, decorreranno gli interessi dal giorno successivo alla scadenza dei 60 giorni e fino alla data del rimborso o della detrazione. Il calcolo degli interessi sarà applicato anche nei casi in cui ARPEA proceda alla compensazione mediante detrazione degli importi dovuti da eventuali successivi pagamenti. In caso di indisponibilità di pagamenti successivi ARPEA potrà procedere con il recupero coattivo.

C.10. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2116, art. 3 e ai fini del sostegno, la «forza maggiore» e le «circostanze eccezionali» possono essere riconosciute in particolare nei seguenti casi:

- 1) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente il beneficiario o l'operazione oggetto del finanziamento;
- 2) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- 3) un'epizoozia, la diffusione di una fitopatìa o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- 4) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- 5) il decesso del beneficiario;
- 6) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione di valore probante a giudizio dell'autorità competente devono essere comunicati a quest'ultima tramite il servizio “**Sviluppo Rurale 2023-2027**”.

Non sono considerate “cause di forza maggiore” e “circostanze eccezionali” le seguenti fattispecie:

- 1) le esondazioni e le erosioni spondali nella fascia A del PAI;
- 2) i danni provocati dalla fauna selvatica;
- 3) la morte delle piante per motivi legati alle condizioni pedologiche o all'andamento climatico, salvo quanto indicato al punto 1) dell'elenco di circostanze eccezionali sopra riportato.

D. Disposizioni finali

D.1. Ispezioni e controlli

Gli uffici del Settore Foreste (A1614A) e dei Settori Tecnici Piemonte Nord (A11617A) e Piemonte Sud (A1618A), ciascuno per quanto di competenza, effettuano i seguenti controlli, secondo le disposizioni del presente Bando e dei Manuali ARPEA:

- a) controlli tecnico-amministrativi obbligatori sul 100% delle domande di sostegno, compreso un eventuale sopralluogo per la verifica dello stato dei luoghi ex ante;
- b) controlli tecnico-amministrativi obbligatori sul 100% delle domande di pagamento, compreso almeno un sopralluogo per la verifica della realizzazione degli investimenti ammessi al sostegno;
- c) controlli in loco da effettuarsi su un campione minimo del 5% della spesa rendicontata;
- d) verifiche delle dichiarazioni rese (autocertificazioni), ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 art. 72 e della L.R. 14/2014, art. 29, da effettuarsi sul 10% delle dichiarazioni rese;
- e) controlli sulle procedure per l'aggiudicazione di lavori, servizi e forniture effettuate da beneficiari soggetti alla normativa in materia di appalti e contratti pubblici per la realizzazione degli investimenti ammessi al sostegno: le procedure adottate dagli Enti pubblici per l'aggiudicazione di lavori, servizi e forniture devono rispettare le disposizioni vigenti in materia di appalti e contratti pubblici.

Le medesime disposizioni valgono anche per altre tipologie di beneficiari che siano tenuti ad utilizzare le procedure di aggiudicazione previste dal codice degli appalti e normativa collegata.

Sono perciò previsti controlli sulla regolarità e conformità delle procedure di aggiudicazione utilizzate dai suddetti beneficiari per la realizzazione degli investimenti per cui è stato richiesto il sostegno.

In corrispondenza delle varie fasi del procedimento, il richiedente dovrà fornire le informazioni relative alle procedure adottate con particolare riferimento:

- alla programmazione e progettazione dei lavori pubblici, servizi e forniture;
- alla selezione degli operatori ed aggiudicazione dei lavori pubblici, servizi e forniture;
- all'esecuzione dei contratti.

Le informazioni di cui sopra andranno rese nelle modalità (checklist di autovalutazione o altri strumenti operativi definiti a livello nazionale e regionale) che saranno comunicate ai beneficiari interessati unitamente a disposizioni di maggior dettaglio circa l'iter dei controlli approvato con Determinazione Dirigenziale n. 969 del 14/11/2023.

I controlli saranno svolti in ottemperanza delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di controlli amministrativi sulle domande di sostegno e pagamento e nelle modalità stabilite a livello nazionale e regionale. Essi costituiscono un passaggio obbligatorio per liquidare il sostegno.

Le riduzioni del sostegno e le eventuali esclusioni da applicare ai beneficiari in caso di irregolarità, violazioni e/o inadempienze alle regole sugli appalti e contratti pubblici saranno determinate sulla base del quadro sanzionatorio stabilito a livello regionale in recepimento della specifica disciplina nazionale in materia.

Tutte le disposizioni, i principali documenti necessari ai fini delle verifiche da parte degli uffici competenti e le checklist da utilizzare saranno rese disponibili nelle sezioni dedicate dei siti web della Regione Piemonte e di ARPEA.

Le checklist di riferimento sono reperibili all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/programmazione-2014-2022-psr/check-list-controllo-degli-appalti>

I beneficiari che sono tenuti ad utilizzare le procedure di affidamento previste dal Codice dei contratti pubblici devono tenerne conto durante le fasi di programmazione, di selezione degli operatori economici e di aggiudicazione nonché di esecuzione del contratto. Tali check list costituiscono il riferimento per l'attività amministrativa dei beneficiari, le medesime potranno essere oggetto di variazioni o aggiornamenti in conseguenza di modifiche alla normativa in materia di appalti.

- f) in situ (in azienda, in aula, in cantiere, da remoto, ecc.) finalizzati a vigilare sul regolare svolgimento delle iniziative.
- g) ex-post (successivi al pagamento).

I funzionari incaricati dei controlli redigono apposito verbale di ispezione e controllo.

I beneficiari che partecipano al presente bando implicitamente acconsentono a:

- permettere l'accesso agli incaricati dei controlli a qualsiasi livello, in ogni momento e senza restrizioni, ai luoghi sede degli investimenti ammessi, per svolgere le attività di ispezione;
- fornire tutta la documentazione che si riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli previsti dalla normativa vigente in materia.

La domanda oggetto di verifica è respinta qualora un sopralluogo o un controllo (amministrativo o in loco), previsti dal paragrafo 7.3.2. del PSP, non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci.

D.2. Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veri e hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, art. 46 e 47; chi rilascia dichiarazioni false, pure in parte, subisce anche le sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R.

La domanda comprende, in particolare, le dichiarazioni che il richiedente deve sottoscrivere: è molto importante che chi fa domanda sia consapevole dei requisiti e delle prescrizioni che l'intervento prevede e dell'impegno a rispettarli per l'intero periodo di esecuzione/attuazione.

Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni, rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il Responsabile del Procedimento dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione il procedimento non ha seguito e la domanda decade.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite (articolo 75 - Decadenza dai benefici), con revoca dei benefici già eventualmente erogati e divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'Amministrazione ha adottato l'atto di decadenza per la dichiarazione.

D.3. Monitoraggio dei risultati

I beneficiari su richiesta della Regione Piemonte, devono fornire le informazioni necessarie alla valutazione dell'operazione anche successivamente alla liquidazione della domanda di saldo.

D.4. Pubblicazione, informazioni e contatti

I provvedimenti amministrativi riferiti al presente bando sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte all'indirizzo: <http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino>

Gli atti amministrativi e le informazioni riferiti alle singole istanze sono consultabili dai beneficiari **esclusivamente in formato digitale** attraverso il servizio “**Sviluppo Rurale 2023-2027**”, pubblicato sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>.

I contatti degli uffici dei Responsabili di Procedimento sono i seguenti:

Settore Foreste	Telefono 011 4321223	pec foreste@cert.regione.piemonte.it
Settore Tecnico Piemonte Nord	Telefono 011 4321613	tecnico.piemontenord@cert.regione.piemonte.it
Settore Tecnico Piemonte Sud	Telefono 0131 577111 0171 321911	pec tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it

L'assistenza tecnica per l'utilizzo del sistema di presentazione online delle domande e di rendicontazione è garantita dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, festivi esclusi, chiamando il numero 011.0824455 o utilizzando gli appositi form di richiesta presenti nelle home page del servizio web “**Sviluppo Rurale 2023-2027**”.

D.5. Ricorsi

Nel caso di provvedimento con esito negativo o parzialmente positivo il beneficiario può:

- presentare istanza motivata di riesame al Dirigente del Settore regionale che ha emanato l'atto amministrativo di cui si chiede la revoca o l'annullamento;
- ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni a decorrere dalla notificazione, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla notificazione, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto;
- ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

D.6 Sinergie con altri interventi di sviluppo rurale

Per per gli impianti di imboscamento su superfici agricole realizzati con l'intervento SRD05 è prevista l'erogazione di un premio annuale a ettaro per la copertura del mancato reddito agricolo e/o dei costi di

manutenzione (cure colturali), tramite l'Intervento **SRA28** "Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali".

Per gli impianti di arboricoltura a ciclo medio-lungo con specie tartufigene sono previsti i seguenti premi annui:

- premio di mancato reddito pari a 500 €/ha/anno per 10 anni;
- premio di manutenzione pari a 1.000 €/ha/anno per 5 anni.

I premi per le perdite di reddito non vengono riconosciuti per gli impianti realizzati da beneficiari pubblici.

Ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 (art. 12 e 13 e allegato III), ai beneficiari di pagamenti dello sviluppo rurale a norma dell'art. 70 (interventi agro-climatico-ambientali) si applica il regime di condizionalità rafforzata stabilito dal D.M. n. 147385 del 9 marzo 2023.

In particolare, nel caso di impianti realizzati lungo i corsi d'acqua, deve essere rispettato il criterio BCAA4 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua", che prevede "*la costituzione ovvero la non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita".*"

E. Glossario

Arboricoltura da legno	Coltura arborea di origine artificiale, finalizzata prevalentemente alla produzione di legname e biomassa, reversibile a fine ciclo colturale ed eseguita su terreni non boscati
Beneficiario	Un organismo di diritto pubblico o privato, un soggetto dotato o meno di personalità giuridica, una persona fisica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, responsabile della presentazione della domanda di sostegno e dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni.
Complemento per lo sviluppo rurale (CSR) delle Regioni	Documento di attuazione a livello regionale del Piano Strategico della PAC (nazionale). In esso ciascuna regione definisce gli interventi da attuare, lo stanziamento delle relative risorse finanziarie e la calendarizzazione dei bandi con la definizione dei principi di selezione.
Coltura a perdere	Coltivazione di cereali lasciata in campo alcuni mesi dopo il normale periodo di raccolta, per il riparo e l'alimentazione della fauna selvatica (per il mais almeno fino a marzo dell'anno successivo alla semina)
Corpo (appezzamento)	Superficie contigua coltivata, occupata da un'unica destinazione produttiva e delimitata da limiti permanenti, quali: strade e ferrovie; fiumi e torrenti; fossi, canali, scarpate, muri. Si precisa che strade non asfaltate, piccole scarpate e corsi d'acqua, purché di larghezza non superiore a 4 metri e scavalcabili o accessibili ai mezzi agricoli dagli appezzamenti adiacenti almeno in un punto, pur costituendo tare, non interrompono l'accorpamento delle superfici.
Data fine lavori	Data entro cui devono essere concluse e rendicontate le attività oggetto dell'operazione ammessa a sostegno, a seconda del tipo di intervento può essere formalizzata dal certificato di ultimazione dei lavori emesso dal Direttore Lavori. La data è indicata nel provvedimento di ammissione al sostegno.
Domanda di sostegno	Istanza attraverso cui un soggetto chiede di partecipare ad un determinato regime di aiuto del PSP 2023-27 (Intervento, Sotto-intervento, Azione)
Fallanza	Le piante mancanti, perché tagliate o morte, e le piante deperienti
Intervento	Uno strumento di sostegno con una serie di caratteristiche (es. finalità, tipologie di beneficiari, condizioni di ammissibilità, impegni), specificate da una "scheda intervento" nel piano strategico della PAC (es. SRH01 - Erogazione dei servizi di consulenza). Un Intervento può essere composto da uno o più Sotto-interventi o Azioni.
Micorriza	Struttura mista formata dal micelio del fungo e dalle radici fini della pianta ospite, dove avvengono gli scambi tra i due individui
Micorrizazione controllata	Processo vivaistico che permette la produzione di piante micorrizzate con determinate specie di funghi; le tecniche utilizzate sono le seguenti: inoculazione sporale (tecnica prevalente), inoculazione miceliare e inoculazione per approssimazione radicale
Operazione	Un progetto, un contratto, un'attività, un investimento o un gruppo di progetti o attività, contratti, investimenti selezionati nell'ambito del piano strategico della PAC.
Piano Strategico della PAC	Documento di attuazione a livello nazionale del Piano Strategico della PAC (Politica Agricola Comune), approvato dalla Commissione Europea e contenente la descrizione degli interventi da attuare sul territorio italiano per il I (FEAGA) e II pilastro (FEASR).
Pianta "comare"	Albero o arbusto che, pur non producendo il tartufo, può contribuire a creare un microambiente favorevole alla sua fruttificazione.

Pianta deperiente	<p>Pianta arborea con i seguenti difetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - presenza di grave malattia o attacco parassitario o deperimento che causerà verosimilmente la morte o l'arresto della crescita della pianta; - fusto o rami totalmente privi di cacciate di lunghezza superiore a 50 cm una volta trascorse 3 stagioni vegetative dalla messa a dimora; - fusto spezzato o inclinato oltre 45° o parzialmente sradicato o gravemente danneggiato al piede da mezzi meccanici; - mancata o errata potatura, tale da rendere la pianta inadatta, senza possibilità di recupero, allo scopo colturale per il quale è stata piantata.
Risarcimento	Messa a dimora di nuove piante a seguito della morte o deperimento delle piante collocate inizialmente
Simbiosi	Rapporto mutualistico che si instaura tra specie vegetale e tartufo attraverso la formazione di un'ectomicorriza (modalità con cui il fungo colonizza la superficie esterna degli apici radicali della pianta), con effetti vantaggiosi per entrambi gli organismi
Superficie ammissibile	<u>La superficie ammissibile coincide con la superficie liquidabile</u> , corrisponde cioè alla superficie su cui si realizza l'impianto, delimitata, anche con GPS, prevedendo una distanza minima di cornice esterna fino ad un massimo di 6 metri dal colletto della pianta più esterna e nel rispetto delle normative e regolamentazioni vigenti.
Superficie liquidabile	Area effettiva di impianto, calcolata dalla linea che unisce i fusti perimetrali e maggiorata di una fascia esterna di larghezza fino a 6 metri, indipendentemente dall'ampiezza di eventuali distanze di rispetto (dai confini, dalle strade, dalle ferrovie, dagli elettrodotti, etc.)
Tara	Parte dell'appezzamento non coltivata o non coltivabile (ad esempio rocce affioranti, cumuli di pietre, laghetti, costruzioni, strade, bordi vegetati dei fossi e dei canali se non seminati, gruppi di alberi, siepi). Le tare inferiori ai 100 mq sono considerate non rilevanti, anche nell'ottica di conservare alberi, siepi o altri elementi naturali preesistenti

Si riportano di seguito le abbreviazioni utilizzate nel testo e nei relativi allegati.

ABER	Regolamento (UE) n. 2022/2472 – Regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo
ARPEA	Agenzia regionale piemontese per l'erogazione in agricoltura
BURP	Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte
CAA	Centro di assistenza agricola
CSR	Complemento per lo Sviluppo Rurale
CUP	Codice Unico di Progetto
DD	Determinazione Dirigenziale
DGR	Deliberazione della Giunta Regionale
D.lgs.	Decreto Legislativo
DM	Decreto Ministeriale
DPR	Decreto del Presidente della Repubblica
FEASR	Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
IAP	Imprenditore Agricolo Professionale
L.R.	Legge Regionale
MASAF	Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
PAC	Politica Agricola Comune
PEC	Posta elettronica certificata
PSP	Piano Strategico della PAC

SAL	Stato avanzamento lavori
SANI	Codice di aiuto attribuito attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione europea
SIAP	Sistema informativo agricolo piemontese
SPID	Sistema Pubblico di Identità Digitale
s.m.i.	successive modifiche e integrazioni
TFUE	Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea
TAR	Tribunale Amministrativo Regionale
TUFF	Testo Unico in materia di Foreste e Filiere forestali

F. Normativa di riferimento

Regolamenti dell'Unione Europea

- Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante (“passaporto verde”).
- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013.
- Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (Testo rilevante ai fini del SEE).
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE).

Norme statali

- Piano strategico PAC 2023-2027, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea c(2022)8645 del 2 dicembre 2022, ai fini del sostegno dell'Unione Europea finanziato dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (il PSP Italia è operativo a partire dal 1 gennaio 2023). Testo vigente approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea c(2023)6990 del 23 ottobre 2023.
- Legge n. 241/90 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.
- DPR 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.

- D.D. Masaf n. 307490 del 06/07/2021 “Approvazione del Registro nazionale dei materiali di base”.
- DM Masaf n. 410727 del 04/08/2023 “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli NON SIGC”.
- D.M. MASAF n. 93348 del 26/02/2024 “Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità “rafforzata” 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l’ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027”.

Manuali dell’Organismo Pagatore ARPEA

Manuale delle procedure controlli e sanzioni per gli interventi non SIGC a valere sullo Sviluppo Rurale 2023-27, approvato con DD 71 del 05/03/2024.

Norme regionali

- Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte, in attuazione del Piano strategico PAC 2023-2027, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea c(2022)8645 del 2 dicembre 2022, adottato con D.G.R. n. 17-6532 del 20 febbraio 2023. Testo vigente approvato con D.G.R. n. 27-7740 del 20 novembre 2023.
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 e s.m.i. “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione.”
- Legge regionale 1 del 22 gennaio 2019 e s.m.i. “Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale”.

Atti regionali

- Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS).
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 22 – 8337 del 25 gennaio 2019 di Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio.
- Determinazione dirigenziale 283/A1705B/2023 del 28 marzo 2023 di chiusura della consultazione scritta del Comitato di Monitoraggio Sviluppo Rurale, che contiene le risultanze dei criteri di selezione dell’Intervento SRD05.
- Determinazione Dirigenziale 578/A1700A/2023 del 6 luglio 2023 contenente le Condizioni generali di validità dei regimi di aiuto previsti dal CSR 2023-2027 e di ammissibilità degli interventi soggetti alle regole sugli Aiuti di Stato.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 6-7304 del 31 luglio 2023 “Reg. (UE) n. 2021/2115. Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023-2027), di cui alla D.G.R. 17-6532 del 20.02.2023 e D.G.R. 29-7032 del 12.06.2023. Approvazione degli indirizzi per l’attivazione dei bandi relativi all’intervento SRD05-Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli”.
- Determinazione dirigenziale 969/A1700A/2023 del 14 novembre 2023 “CSR 2023-2027. Approvazione dell’iter e delle modalità di controllo delle procedure per l’affidamento di lavori, servizi

e forniture effettuate da beneficiari soggetti alla normativa in materia di appalti e contratti pubblici per la realizzazione degli investimenti ammessi al sostegno”.

G. Allegati

- ALLEGATO I -MODALITÀ E DOCUMENTAZIONE DI PAGAMENTO
- ALLEGATO II - PUBBLICITÀ DEL CONTRIBUTO
- ALLEGATO III - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
- ALLEGATO IV – MODELLO DI PIANO DI INVESTIMENTO
- ALLEGATO V – SPECIE UTILIZZABILI
- ALLEGATO VI – SPECIFICHE PEDOLOGICHE
- ALLEGATO VII – ESTRATTO PREZZARIO
- ALLEGATO VIII – UNITA’ DI COSTO STANDARD
- ALLEGATO IX – MODELLO DI PIANO DI COLTURA

MODALITÀ E DOCUMENTAZIONE DI PAGAMENTO AI FINI DELLA RENDICONTAZIONE

Per rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli investimenti ammessi al sostegno, le spese potranno essere sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati (o cointestati) al beneficiario. Non sono pertanto ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia delegato ad operare su di essi (vedasi ad es. il caso conto corrente intestato alla società e conto corrente intestato al legale rappresentante).

Nel caso particolare di pagamento di una fornitura tramite finanziaria o istituto bancario, la spesa si considera sostenuta direttamente dal beneficiario, ancorché l'importo non sia transitato sul suo conto corrente, ma sia direttamente trasmesso dall'istituto che eroga il prestito al fornitore del bene oggetto del contributo, unicamente qualora nel contratto di finanziamento si riscontrino le seguenti condizioni:

- 1) l'ordine di pagamento nei confronti del fornitore è dato dal beneficiario stesso alla banca erogatrice del prestito;
- 2) il bene risulta di proprietà del beneficiario e nessun privilegio speciale (ex art. 46 D.lgs. 385/93) viene istituito sul bene medesimo oggetto dell'acquisto cui è espressamente finalizzato il prestito, ma unicamente il privilegio legale (ex art. 44 D.lgs. 385/93) sui beni aziendali.

Il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti a un progetto approvato, con documenti intestati allo stesso, utilizza le seguenti modalità:

- **Bonifico o ricevuta bancaria (Riba).** Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione. In alternativa all'estratto conto può essere presentata la contabile di pagamento per ogni singola fattura purché sia espressamente indicato l'importo addebitato sul c/c del beneficiario.

In caso di bonifici relativi al pagamento di più fatture è necessario inserire il dettaglio di tutte le fatture nella causale del bonifico o in alternativa allegare un prospetto riepilogativo delle fatture pagate. La copia del bonifico o della Riba possono non essere presentate se i riferimenti della fattura pagata sono reperibili dall'estratto conto.

- **Carta di credito e/o bancomat.** Tale modalità può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

Il pagamento in contanti non è consentito in nessun caso e per nessun importo.

Per gli Enti pubblici il pagamento sostenuto deve essere dimostrato con la presentazione delle fatture, dell'atto del responsabile del procedimento che ne dispone il pagamento e con il relativo mandato di pagamento o analoga documentazione probante; il momento del pagamento è identificato dalla data di esecuzione del mandato da parte della tesoreria.

La documentazione di spesa deve obbligatoriamente riportare, in quanto inserita dal fornitore, nella descrizione dell'oggetto il CUP assegnato alla domanda o la seguente dicitura: “PSP 23-27 Piemonte, n° domanda _____”, pena l'inammissibilità dell'importo relativo.

Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027
Intervento SRD05 “Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli
Azione SRD05.2 Impianto di arboricoltura a ciclo medio-lungo con specie tartufigene

Fanno eccezione:

- a. i documenti relativi alle spese di cui al paragrafo 5.8.3.2 del CSR Piemonte, vale a dire le spese generali relative a interventi di investimento (art. 73 e 74 reg. UE 2115/2021) effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità;
- b. i documenti relativi a spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche, che sono ammissibili dalla data in cui si è verificato l'evento, anche quando l'ammissibilità delle spese derivi da una modifica del PSP e/o del CSR Piemonte.

L'apposizione di CUP/dicitura dovrà essere fatta sia sull'eventuale documento cartaceo sia sul file pdf del documento. Pertanto, quanto allegato alla domanda di saldo dovrà essere conforme a tale originale opportunamente integrato con CUP/dicitura, pena l'inammissibilità dell'importo relativo.

Nel caso di beneficiari pubblici/stazioni appaltanti, sarà obbligatorio l'inserimento da parte del fornitore sia del CUP sia della seguente dicitura: “PSP 23-27 Piemonte, n° domanda _____”, pena l'inammissibilità dell'importo relativo. Inoltre nel caso di spese di cui alla sopra riportata lettera a. prive di CUP assegnato alla domanda e/o di dicitura: “PSP 23-27 Piemonte, n° domanda _____”, l'eventuale riconoscimento è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante che per i documenti di spesa presentati non sono state ottenute altre agevolazioni pubbliche.

PUBBLICITÀ DEL SOSTEGNO

Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dalle disposizioni attuative dal Regolamento (UE) n. 2022/129 e della normativa nazionale in materia.

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici ed Organismi di diritto pubblico, deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, di cui al Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici".

Visibilità di determinate operazioni sostenute dal FEASR

Ai fini dell'articolo 123, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) 2021/2115 l'Autorità di Gestione garantisce che i beneficiari nell'ambito di interventi finanziati dal FEASR diversi da interventi connessi alla superficie e agli animali riconoscano il sostegno erogato dal piano strategico della PAC, nel modo seguente:

- a) fornendo sul sito web del beneficiario, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b) apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali di comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti, che presenti anche l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato II del Regolamento (UE) n. 2022/129;
- c) per le operazioni che consistono nel finanziamento di infrastrutture o per le operazioni di costruzione con un contributo pubblico superiore a 500.000 euro, esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare il logo dell'Unione Europea, non appena inizia l'attuazione materiale delle operazioni o sono installate le attrezzature acquistate;
- d) Per le operazioni che consistono in investimenti in beni materiali non rientranti nell'ambito della lettera c), con contributo pubblico superiore a 50.000 euro, collocando una targa informativa o un display elettronico equivalente con informazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione Europea e che ne presenti il logo.

INFORMATIVA IN RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI (REG. UE 2016/679) E OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Ai sensi del regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – GDPR) e ai sensi della deliberazione della Giunta 18 maggio 2018, n. 1-6847 si norma quanto segue:

- i dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali espressi nella presente dichiarazione e comunicati a Regione Piemonte e ARPEA. Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite nel regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 20 21 e del Complemento sviluppo rurale della Regione Piemonte, adottato in attuazione del Piano strategico nazionale PAC 2023-2027. I dati acquisiti saranno utilizzati ai fini dell’espletamento delle attività relative ai procedimenti in materia sviluppo rurale attivati, ai fini dell’erogazione di contributi o premi.
- l’acquisizione dei suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- **Contitolari del trattamento** dei dati personali sono la Giunta regionale e l’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARPEA); il delegato al trattamento dei dati della Giunta regionale è il Responsabile pro-tempore dei Settori Foreste (A1614A), Tecnico Piemonte Nord (A1617A) e Tecnico Piemonte Sud (A1618A) per le fasi dei procedimenti amministrativi di competenza di ciascuno;
- i dati di contatto del **Responsabile della protezione dati (DPO) della Giunta regionale** sono dpo@regione.piemonte.it, Piazza Piemonte 1, 10127 Torino, del **Responsabile della protezione dati (DPO) di ARPEA** sono dpo@cert.arpea.piemonte.it, Via Bogino 23, 10121 Torino;
- **i Responsabili (esterni) del trattamento** sono i Centri autorizzati di assistenza in agricoltura (CAA) e il CSI Piemonte, i cui dati di contatto sono indicati nella tabella in calce al presente allegato;
- i suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dai Contitolari, o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che le sono riconosciuti per legge in qualità di interessato;
- i suoi dati potranno essere comunicati al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), al Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMI), al Ministero dell’Economia e delle finanze (MEF), all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), agli Enti Locali, agli Organismi di controllo, secondo la normativa vigente;
- i suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i suoi dati personali, utilizzati per aggiornare i dati contenuti nelle banche dati per lo sviluppo rurale, sono conservati finché la sua posizione sarà attiva nell’impresa o ente da lei rappresentato o finché saranno necessari alla conclusione dei procedimenti in materia di sviluppo rurale da lei attivati;
- i suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027
Intervento SRD05 “Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli
Azione SRD05.2 Impianto di arboricoltura a ciclo medio-lungo con specie tartufigene

Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.

ELENCO RESPONSABILI ESTERNI AL TRATTAMENTO DATI

	Denominazione	Indirizzo di posta elettronica certificata
	CSI Piemonte	protocollo@cert.csi.it
Centri autorizzati di assistenza in agricoltura	C.A.A. CIA S.r.l.	amministrazionecaa-cia@legalmail.it Segreteriaacaacia@cia.legalmail.it Agriediter@cia.legalmail.it
	C.A.A. Liberi Professionisti S.r.l.	caaliberiprofessionisti@peccaaitalia.it
	C.A.A. Liberi Agricoltori s.r.l. (già GCI)	caaliberiagricoltori@icoa-pec.it
	C.A.A. CANAPA S.r.l.	canapa@icoa-pec.it
	C.A.A. Confagricoltura S.r.l.	segreteria.caa@pec.confagricoltura.it
	C.A.A. Coldiretti Piemonte S.r.l.	caa.piemonte@pec.coldiretti.it
	C.A.A. UNICAA (SISA & Confcooperative) S.r.l.	caa@pec.unicaa.it
	C.A.A. UNSIC S.r.l.	caaunsic@pec.it
	CAA DEGLI AGRICOLTORI S.r.l.	caadegliagricoltori@legalmail.it
	CAA CAF AGRI S.r.l.	caacafagri@pec.caacafagri.com

INTERVENTO SRD05 Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli

**MODELLO DI PIANO DI INVESTIMENTO
per impianti di arboricoltura a ciclo medio-lungo con specie TARTUFIGENE dell'Azione SRD05.2**

Il piano di investimento deve articolarsi come segue:

1. Dati generali

Richiedente: cognome e nome o ragione sociale
rappresentante legale
numero di cellulare
e-mail

Progettista: cognome e nome
numero di cellulare
e-mail

2. Descrizione dello stato di fatto

2.1 Inquadramento aziendale

- superficie totale dell'azienda
- S.A.U.
- ordinamento colturale prevalente
- eventuali piantagioni realizzate in precedenza
- conoscenza delle caratteristiche ecologiche dei tartufi
- conoscenza delle modalità di gestione delle tartufaie
- presenza in azienda di personale che conosce le tecniche colturali per la coltivazione del tartufo
- presenza in azienda di macchine, attrezzature e manodopera per la realizzazione e la conduzione dell'impianto.

2.2 Descrizione stazionale

- topografia dell'appezzamento
- quota
- geomorfologia
- nelle aree fluviali: approfondimento sugli aspetti idraulici e i rischi di esondazione
- suolo, con particolare riferimento a quelli potenzialmente limitanti per l'impianto (substrato non calcareo, eccesso di ghiaia e sabbia grossolana, drenaggio rallentato, falda superficiale, orizzonti compatti entro 1 m di profondità, ecc.)
- cenni sugli aspetti climatici, con particolare riferimento a quelli potenzialmente limitanti per l'impianto (gelate tardive o precoci, frequenza di venti forti, tempeste di vento associate a temporali estivi, eventi alluvionali, forti oscillazioni della falda, ecc.)
- vegetazione presente nell'area (evidenziando l'eventuale presenza di specie esotiche invasive)
- fauna selvatica potenzialmente dannosa all'impianto
- coltivazioni agricole praticate prima della presentazione della domanda di sostegno
- presenza di corsi d'acqua

-2.3 Contesto socio-economico e obiettivi dell'imprenditore:

- eventuali vincoli che insistono sull'area: vincoli urbanistici e servitù, vincoli di tipo ambientale (Area Natura 2000 o altra Area protetta, fasce fluviali del PAI, ecc.)
- viabilità, infrastrutture, linee tecnologiche e altri elementi del paesaggio antropico
- obiettivi dell'imprenditore
- tipo d'impianto che si intende realizzare anche in base all'organizzazione aziendale
- possibilità di collocare sul mercato o in azienda i prodotti legnosi dell'impianto.

3. Relazione pedologica di dettaglio

Come specificato al par. B.3 – Localizzazione, le domande di sostegno relative all'arboricoltura a ciclo medio-lungo con specie tartufigene possono essere presentate solo per interventi localizzati in **Comuni** nei quali è stata rilevata un'**attitudine alta o media** alla produzione di almeno una delle tre specie di tartufo. All'interno del territorio di tali Comuni, facendo riferimento alle *Carte delle potenzialità alla produzione del tartufo in Piemonte*, gli specifici appezzamenti indicati in domanda possono ricadere nella seguente casistica:

- a) ricadenza della superficie interessata all'interno dei poligoni classificati come **attitudine alta o media** per almeno una delle 3 specie di tartufo nelle Carte della potenzialità alla produzione del tartufo in Piemonte;
- b) ricadenza della superficie interessata all'interno dei poligoni classificati come **attitudine bassa** per almeno una delle 3 specie di tartufo nelle Carte della potenzialità alla produzione del tartufo in Piemonte.

Per gli impianti ricadenti nel **caso a)** sarà necessario effettuare un'analisi chimico-fisica del suolo, utilizzando la metodologia di campionamento indicata nell'Allegato VI “*Specifiche pedologiche per gli impianti di tartuficoltura*”, parte B (punto 2), e riportando i risultati nella documentazione progettuale.

Per gli impianti ricadenti nel **caso b)** la potenzialità alta o media alla produzione di tartufi dell'appezzamento dovrà essere dimostrata con apposita indagine realizzata da un tecnico libero professionista con specifiche competenze pedologiche, seguendo i passaggi indicati nell'Allegato VI “*Specifiche pedologiche per gli impianti di tartuficoltura*”, parte B (punto 3).

Nel caso in cui l'impianto o gli impianti in progetto ricadano all'interno di più classi di attitudine, per ciascuna porzione di impianto ricadente nel caso a) o nel caso b) sarà necessario seguire le relative specifiche di cui sopra.

4. Progetto degli investimenti

4.1 Superficie interessata dall'intervento

- elenco e superficie delle particelle catastali oggetto d'intervento, eventualmente distinte per lotto

4.2 Scelta delle specie, dei cloni, dello schema e delle distanze d'impianto

Per ogni corpo d'impianto:

- elenco delle specie da collocare a dimora (piante simbionti, ev. piante comari) e loro densità
- specie tartufo
- descrizione delle caratteristiche genetiche del materiale vivaistico che sarà utilizzato
- schema d'impianto
- (eventuale) progettazione della fascia di rinaturazione: elenco delle specie, schema d'impianto, numero di piante per ogni specie. Ogni progetto relativo a interventi di rinaturazione, ai sensi della “Direttiva per la definizione degli interventi di rinaturazione di cui all'art. 36 delle norme del PAI”¹, deve:

1 Adottata con Deliberazione n. 8/2006 dell'Autorità di Bacino del fiume Po

- essere accompagnato da una scheda di sintesi, secondo il modello dell'Allegato 1 alla Direttiva, che classifica il progetto rispetto alle tipologie di cui ai commi 5 e 6 dell'art.3 della Direttiva stessa;
- riportare le informazioni richieste negli elaborati elencati nell'Allegato 2 alla Direttiva, in funzione della tipologia di intervento e con un grado di approfondimento e di dettaglio commisurato alle finalità specifiche del singolo progetto.

NB: le scelte devono risultare coerenti con l'analisi della stazione, dell'azienda e del contesto socio-economico

4.3 Descrizione dell'intervento d'impianto

- modalità di preparazione del terreno
- eventuale necessità di concimazione
- pacciamatura (eventuale impiego e azione)
- tecniche di piantagione
- eventuali protezioni dalla fauna selvatica
- periodo previsto per la realizzazione dell'impianto

INTERVENTO SRD05 Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli

**ELENCO SPECIE UTILIZZABILI NEGLI IMPIANTI
di arboricoltura a ciclo medio-lungo con specie tartufigene dell’Azione SRD05.2**

Tabella 1 Specie utilizzabili

SPECIE SIMBIONTI		Attitudine alla micorrizzazione		
Nome scientifico	Nome volgare	Tartufo bianco	Tartufo nero pregiato	Tartufo estivo (Scorzone)
<i>ARBOREE</i>				
<i>Carpinus betulus</i>	Carpino bianco	+	/	++
<i>Ostrya carpinifolia</i>	Carpino nero	++	++	++
<i>Populus alba</i>	Pioppo bianco	++	/	/
<i>Populus nigra</i>	Pioppo nero	++	/	/
<i>Populus tremula</i>	Pioppo tremolo	++	/	/
<i>Quercus cerris</i>	Cerro	+	++	++
<i>Quercus ilex</i>	Leccio	/	++	++
<i>Quercus pubescens</i>	Roverella	+	++	++
<i>Quercus robur</i>	Farnia	++	/	++
<i>Salix alba</i>	Salice bianco	++	/	/
<i>Salix caprea</i>	Salicone	++	/	/
<i>Tilia platyphyllos</i>	Tiglio a grandi foglie	++	+	++
<i>Tilia cordata</i>	Tiglio selvatico	+	/	+
<i>ARBUSTIVA</i>				
<i>Corylus avellana</i>	Nocciolo	/	+	++

Attitudine: buona: ++; media: +; bassa o nulla: /

Sono inoltre utilizzabili le seguenti SPECIE ARBUSTIVE considerate “comari”:

- rosa canina (*Rosa canina* L.),
- corniolo (*Cornus mas* L.),
- sanguinello (*Cornus sanguinea* L.),
- prugnolo (*Prunus spinosa* L.),
- biancospino (*Crataegus monogyna* Jacq.),
- fusaggine o berretta da prete (*Euonymus europaeus* L.)
- ligustro (*Ligustrum vulgare* L.)
- ginestra di Spagna (*Spartium junceum* L.)

Tabella 2. Specie autoctone utilizzabili per la realizzazione dell’eventuale fascia di rinaturazione

Specie arbustive	Specie arboree 1°-2° grandezza	Specie arboree 3° grandezza
Biancospino (<i>Crataegus monogyna</i>)	Ciliegio selvatico (<i>Prunus avium</i>)	Acer campestre (<i>Acer campestre</i>)
Frangola (<i>Frangula alnus</i>)	Farnia (<i>Quercus robur</i>)	Carpino bianco (<i>Carpinus betulus</i>)
Fusaggine (<i>Eunymus eropaeus</i>)	Olmo ciliato (<i>Ulmus laevis</i>)	Ciavardello (<i>Sorbus torminalis</i>)
Nocciolo (<i>Corylus avellana</i>)	Pioppo bianco (<i>Populus alba</i>)	Ontano nero (<i>Alnus glutinosa</i>)
Pallon di maggio (<i>Viburnum opulus</i>)	Pioppo nero (<i>Populus nigra</i>)	Ciliegio a grappoli (<i>Prunus padus</i>)
Salice cinereo (<i>Salix cinerea</i>)	Salice bianco (<i>Salix alba</i>)	Salicone (<i>Salix caprea</i>)
Salice ripaiolo (<i>Salix eleagnos</i>)		Salice da ceste (<i>Salix triandra</i>)
Salice rosso (<i>Salix purpurea</i>)		

Materiale forestale di moltiplicazione

Il **MFM** di qualsiasi specie, sia arborea sia arbustiva, messo a dimora dovrà essere munito di **Passaporto delle piante** ai sensi del Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante (“passaporto verde”), correttamente compilato in ogni sua parte.

Inoltre dovrà essere munito di **certificato d’identità clonale o di provenienza** il MFM delle specie indicate nell’Allegato I del d.lgs. 386 del 10/11/2003 e delle altre specie arboree cui si applicano le disposizioni del Regolamento regionale 1/R del 22/2/2022 “Disciplina della produzione e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione in attuazione dell’articolo 23 della legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4”¹: *Celtis australis* (Bagolaro), *Malus sylvestris* (Melo selvatico), *Morus alba*, (Gelso bianco), *Morus nigra* (Gelso nero), *Quercus crenata* (Cerro-sughera), *Taxus baccata* (Tasso).

Le piante micorrizzate dovranno essere accompagnate anche da **certificazione relativa alla micorrizzazione** rilasciata da organismo terzo di natura pubblica.

Per quanto concerne le piante micorrizzate con tartufo bianco pregiato (*Tuber magnatum* Picco), al momento, non risultano evidenze di successi produttivi in campo. Ciò premesso, per l’eventuale impiego di piante micorrizzate con *Tuber magnatum* Picco (tartufo bianco), il prezzo riconosciuto per ogni pianta è lo stesso delle piante micorrizzate con *Tuber melanosporum* Vittad. (tartufo nero pregiato) riportato nel Prezzario della Regione Piemonte.

Si ricorda infine che nell’Allegato VI del d.lgs. 386/2003 sono elencate le categorie dei materiali forestali di moltiplicazione (MFM) ammissibili alla commercializzazione a seconda dei materiali di base da cui provengono. In particolare per il genere *Populus* si precisa che possono essere commercializzate talee solo nel caso in cui esse provengano da cloni iscritti al Registro nazionale dei Materiali di base (RNMB)².

Per le specie forestali autoctone soggette al d.lgs. 386/2003, nel caso di MFM classificato come Identificato alla fonte o Selezionato, si raccomanda l’impiego di MFM prodotto a partire da materiali di base³ localizzati nella medesima Regione di provenienza in cui si effettua l’impianto⁴.

Non è ammesso l’utilizzo di MFM geneticamente modificato per la realizzazione degli impianti, o per interventi di completamento accessori all’impianto.

1 D.lgs. 386/2003 e Regolamento 1/R del 22/2/2022 consultabili sul sito web della Regione Piemonte alla pagina <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/vivai-operai-forestali/risorse-genetiche-forestali-vivaistica>

2 RNMB consultabile sito web del MASAF alla pagina <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17154>

3 La documentazione relativa al Registro regionale dei Materiali di base della Regione Piemonte (popolamenti per la raccolta delle sementi) è consultabile sul sito web della Regione Piemonte alla pagina <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/vivai-operai-forestali/popolamenti-seme-materiali-base-per-vivaistica-forestale>

4 La Carta nazionale delle Regioni di provenienza è consultabile sul sito web del MASAF a partire dalla pagina <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17155>.

ALLEGATO VI

SPECIFICHE PEDOLOGICHE PER GLI IMPIANTI DI TARTUFICOLTURA

Parte A: Caratteri del suolo e stazionali che determinano l'attitudine alla produzione dei tartufi

Caratteri	Attitudine delle terre			
	Alta	Media	Bassa	Nulla
Tessitura	F-FL-FS-FA-FLA	A-FSA-AL-L-AS	S-SF	-
CaCO ₃ totale	>10%	>10%	<10%	Assente
Profondità	>50cm	<50cm	-	-
Scheletro	Assente nei 50cm	Presente nei 50cm	-	-
Idromorfia	Assente nei primi 40cm	Assente nei primi 40cm	Presente nei primi 40 cm	-
Umidità	Costante	Non costante	Non costante	Assente
Evoluzione pedogenetica	Assenza di orizzonti di alterazione	Presenza di orizzonti di alterazione	Presenza di orizzonti di alterazione	Presenza di illuviazione di argilla (suoli antichi)
Rapporto C/N	<10	>10 e < 15	>15	-
Sostanza organica	Non in accumulo	In accumulo	-	-
PH	7.6-8.4	7.0-7.6 e >8.4	7.0-7.6 e >8.4	<7.0
Substrato	Calcareo	Calcareo	Calcareo	Non calcareo
Morfologia	Fondovalle	Versante	-	-
Quota	<400	400-800	400-800	>800
Pendenza	<50%	<50%	<50%	>50%
Uso del suolo	La presenza del bosco denso diminuisce di una classe l'attitudine			

Tabella 1: Attitudine delle terre per la produzione del **Tuber magnatum Picco – Tartufo bianco pregiato**

Caratteri	Attitudine delle terre			
	Alta	Media	Bassa	Nulla
Tessitura	F- FS	SF-FA- FL- FSA	S-AS-A- AL-FLA-L	-
CaCO ₃ totale	>10%	>10%	<10%	Assenti
Profondità	>30cm	<30cm	-	-
Idromorfia	Assente	Assente nei primi 40 cm	Assente nei primi 40 cm	Presente nei primi 40 cm
Umidità	Costante	Non costante	-	-
Rapporto C/N	<10	>10 e < 15	>15	-
Sostanza organica	Non in accumulo	In accumulo	-	-
PH	7.6-8.4	7.0-7.6 e >8.4	7.0-7.6 e >8.4	<7.0
Substrato	Altre litologie calcaree	Altre litologie calcaree	Calcescisti, dolomie	Non calcareo
Morfologia	Versante	Versante	Basso versante	Fondovalle, pianura
Quota	<600	600-1000	600-1000	>1000
Pendenza	>15%	>15%	>15%	<15%
Esposizione	Sud	Sud-ovest, sud-est	Altre esposizioni	-
Uso del suolo	La presenza del bosco diminuisce di una classe l'attitudine.			

Tabella 2: Attitudine delle terre per la produzione del **Tuber melanosporum Vitt. – Tartufo nero pregiato**

Caratteri	Attitudine delle terre			
	Alta	Media	Bassa	Nulla
Tessitura	Altre tessiture	Altre tessiture	A-SF	S
CaCO ₃ totale	Presente	Presente	Assente nel profilo ma substrato calcareo	Assente nel profilo e substrato non calcareo
Idromorfia	Assente nei primi 40 cm	Assente nei primi 40 cm	Assente nei primi 40 cm	Presente nei primi 40 cm
Umidità	Media e costante	Medie e costante	Media e costante	Elevata
Rapporto C/N	<15	15-20	>20	-
PH	7.6-8.4	7.0-7.6 e >8.4	7.0-7.6 e >8.4	<7.0
Substrato	Altre litologie calcaree	Altre litologie calcaree	Calcescisti, dolomie, morene calcaree	Non calcareo
Morfologia	Versante	Versante	Fondovalle	-
Quota	<600	600-1000	600-1000	>1000
Pendenza	>15%	>15%	<15%	-
Uso del suolo	La presenza del bosco denso diminuisce di una classe l'attitudine			

Tabella 3: Attitudine delle terre per la produzione del **Tuber aestivum Vitt. – T. nero estivo o scorzone**

Parte B: Studio pedologico finalizzato a rideterminare l’attitudine delle terre per la tartuficoltura

Per realizzare lo studio pedologico si deve procedere secondo i seguenti passaggi:

1. verificare se l’area oggetto di studio è compresa all’interno del territorio regionale sul quale è stata pubblicata su internet la Carta dei suoli a scala 1:50.000. A tal fine è necessario consultare i dati cartografici prodotti dall’IPLA e messi a disposizione del pubblico sul Geoportale regionale¹ (canale Agricoltura, Carta dei suoli e carte derivate 1:50.000).

Nella sezione dinamica, è possibile la consultazione geografica delle carte dei suoli e delle carte derivate e l’interrogazione di tipo geografico, utilizzando tecnologie “Web-GIS”, che consentono la visione di più livelli informativi contemporaneamente. Si tratta quindi di un sistema che permette all’utente una consultazione “personalizzata” della cartografia pedologica, sulla base della zona e del tema di proprio interesse, e così di ottenere tutte le informazioni disponibili per la specifica area. Al termine della selezione, poi, si può accedere alla raccolta delle schede monografiche relative alle Unità Cartografiche ed alle Unità Tipologiche di suolo prevalenti e secondarie presenti all’interno di ciascuna Unità Cartografica, tutte scaricabili in formato .pdf;

2. Se l’area in esame risulta individuata sulla carta dei suoli regionali a scala 1:50.000 si deve controllare che una tipologia di suolo, prevalente o secondaria, ivi descritta corrisponda a quella dell’area in esame. In caso NON sia presente la cartografia a scala 1:50000 si veda il punto 3, altrimenti si procede alla realizzazione dei rilievi di controllo mediante trivellate. Il numero di osservazioni sarà proporzionale alla superficie indagata e deve mirare a controllare l’omogeneità del suolo stesso. **A carattere indicativo si possono calcolare 8 trivellate a ettaro, da aumentare nel caso siano evidenti difformità morfologiche e pedologiche.** Eseguita la trivellazione, si ricostruisca sulla superficie del terreno la “carota di suolo” pezzo dopo pezzo, si confrontino le varie carote e una volta stabilita l’omogeneità del suolo si proceda a descrivere il suolo secondo quanto indicato al capitolo 5.4 del Manuale Operativo per la valutazione della Capacità d’uso dei suoli a scala aziendale².

I caratteri stazionali, del suolo e degli orizzonti (specificati sempre al cap.5.4. del succitato manuale), unitamente alle analisi fisico-chimiche, dovranno rendere evidenza che il suolo descritto corrisponde alla tipologia indicata nella cartografia pedologica di riferimento. **Per quanto riguarda il campionamento ai fini delle analisi fisico-chimiche si deve procedere a rimescolare le parti dei vari carotaggi appartenenti allo stesso orizzonte di suolo, individuando almeno un topsoil (orizzonte superficiale) e un subsoil (orizzonte profondo, sottostante il topsoil), escludendo dal campionamento l’eventuale lettiera.**

Ciascun campione di suolo dovrà essere inviato ad un Laboratorio accreditato che esegua le analisi secondo i metodi standard ministeriali.

I parametri analitici richiesti sono:

- **pH in acqua**
- **CaCO₃ totale**
- **Granulometria (5 classi tessiturali USDA: sabbia grossa, sabbia fine, limo grossolano, limo fine, argilla)**
- **Carbonio totale (C)**
- **Azoto totale (N)**

Nel caso in cui vengano individuate differenti tipologie di suolo nello stesso appezzamento, si devono tenere separati i campioni, in modo da poter confrontare e verificare i risultati analitici.

3. In caso non siano disponibili i dati della cartografia a scala 1:50.000 è necessario procedere allo scavo di un **profilo pedologico** (capitolo 5.2 del Manuale Operativo per la valutazione della Capacità d’uso dei suoli a scala aziendale³) dopo aver accertato l’omogeneità della superficie in esame con il metodo delle trivellate precedentemente descritto. Il campionamento del suolo deve

¹ https://www.geoportale.piemonte.it/geonetwork/srv/ita/catalog.search#/metadata/r_piemon:37c6413b-b07f-4f4c-9344-f2e43ea52bbd

² http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2023/32/attach/dgr_07351_1050_31072023.pdf

Intervento SRD05 “Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli

Azione SRD05.2 Impianto di arboricoltura a ciclo medio-lungo con specie tartufigene

essere fatto obbligatoriamente secondo gli orizzonti pedologici descritti (diversamente dalla trivellata rappresentativa per la quale è consentito il prelievo semplificato del topsoil e del subsoil). Le analisi fisico-chimiche dovranno riguardare gli orizzonti compresi entro il primo metro di profondità del suolo e, come per la trivellata, dovranno comprendere i seguenti parametri:

- pH in acqua
- CaCO₃ totale
- Granulometria (5 classi tessiturali USDA: sabbia grossa, sabbia fine, limo grossolano, limo fine, argilla)
- Carbonio (C) totale
- Azoto (N) totale.

4. - Documentazione finale da produrre nella relazione pedologica:

A) **Relazione tecnica**, completa di descrizione geomorfologica e dei parametri stazionali del sito, caratteri del suolo, caratteri degli orizzonti, schede descrittive delle trivellate e profilo (nel caso di cui al punto 3), corredate di fotografie del sito, del profilo e delle trivellate, analisi chimico fisiche del suolo, con riferimento a metodi e laboratorio; attribuzione della classe di attitudine ai tartufi per la/le tipologie di suolo riconosciute. Nel caso di realizzazione di un profilo bisognerà effettuare una foto dello stesso con riportata a livello del piano di campagna, su apposita lavagna, la denominazione dello stesso; la stessa lavagna, lasciata nella medesima posizione, dovrà apparire anche nella foto del paesaggio, in modo da poter identificare con certezza il sito di scavo.

B) **Inquadramento cartografico a scala 1:10.000** con riportata localizzazione della/delle particelle, punti di realizzazione delle trivellate e dell'eventuale profilo, limiti delle carte dei suoli e/o delle carte di attitudine ai tartufi. Nel caso sia stata individuata una tipologia pedologica di riferimento a scala 1:50000 della Carta dei Suoli regionale, va specificato in relazione il dettaglio del confronto con i dati ottenuti in situ.

ALLEGATO VII

VOCI DI PREZZARIO

utilizzabili negli interventi di imboschimento previsti dall’Intervento SRD05

Estratto della Sezione 18 “Sistemazione, recupero e gestione del territorio e dell’ambiente” e della Sezione 23 “Gestione del territorio rurale e delle foreste”: Prezzario Regione Piemonte Edizione 2023 - D.G.R. N. 6-6521 del 20 febbraio 2023 (B.U. n. 8 s.o. n. 3 del 23/02/2023).

OPERAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEL TERRENO

CODICE	DESCRIZIONE	Unità di Misura	Prezzo massimo ammissibile (solo con fattura)
23.A25	ARBORICOLTURA DA LEGNO E RIMBOSCHIMENTI		
23.A25.A05.005	Aratura leggera eseguita con mezzi meccanici, condotta sino alla profondità di cm 50 (Tale operazione e' alternativa allo scasso).	ha	€ 163,93
23.A25.A10.005	Erpicatura o fresatura eseguita con mezzi meccanici.	ha	€ 142,72
23.A25.A20.005	Scarificazione o rippatura profonda, eseguita con mezzi meccanici, alla profondità di 70 - 100 cm, compreso ripasso, su terreni pesanti (ad elevato contenuto di argilla) aventi pendenza inferiore al 30%. (Tale operazione e alternativa allo scasso ed è abbinabile all'aratura).	ha	€ 428,16
23.A25.B05.005	Livellamento o spianamento eseguito con mezzi meccanici, per facilitare il deflusso superficiale delle acque, con l'esclusione dei terreni provvisti di adeguata rete irrigua locale o con accentuati dislivelli.	ha	€ 535,20
23.A25.C05.005	Concimazione di fondo eseguita con concimi minerali od organici, compreso acquisto e fornitura del concime.	ha	€ 285,43
23.A25.C10.005	Concimazione localizzata, eseguita con concimi minerali od organici, compreso acquisto, fornitura del concime e successiva somministrazione. (Tale operazione è alternativa alla concimazione di fondo).	cad	€ 0,46
23.A25.D05.005	Sovescio con idonee specie di leguminose azotofissatrici, compreso acquisto e fornitura delle sementi, semina e successivo interrimento. (Tale operazione è alternativa alla concimazione).	ha	€ 214,0
23.A25.E05.005	Tracciamento solchetti adacquatori per l'irrigazione, eseguito con mezzi meccanici e computato per metro lineare di solco.	m	€ 0,11
23.A25.F05.005	Baulatura eseguita con mezzi meccanici, da computarsi per metro lineare di filare. (Tale operazione è alternativa alla realizzazione di solchetti adacquatori).	m	€ 0,22
23.A25.G05	Diserbo in preemergenaza compreso acquisto del prodotto, in piantagioni per biomassa o altre piantagioni da legno:		
23.A25.G05.005	...	ha	€ 163,93
23.A25.G05.010	...	cad	€ 4,60

FORNITURA DELLE PIANTINE

CODICE	DESCRIZIONE	Unità di Misura	Prezzo massimo ammissibile (solo con fattura)
18.P06	MATERIALE VEGETALE		
18.P06.B20	Fornitura compreso lo scarico ed il trasporto sul luogo della messa a dimora di piantine di latifoglie, allevate in contenitore, micorrizzate con Tuber sp.pl. :		
18.P06.B20.005	Tuber aestivum (scorzone o tartufo estivo)	cad	€ 13,92
18.P06.B20.010	Tuber melanosporum (tartufo nero pregiato)	cad	€ 15,81
18.P06.B30	Fornitura compreso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di piantine di qualunque specie di latifoglia arborea, di altezza minima cm 30:		
18.P06.B30.005	a radice nuda	cad	€ 1,90
18.P06.B30.010	in contenitore di capacità inferiore a 1 litro	cad	€ 2,40
18.P06.B30.015	in contenitore di capacità minima 1 litro	cad	€ 3,16
18.P06.B40.005	Fornitura, compreso lo scarico ed il trasporto sul luogo della messa a dimora, di pioppelle di 1 anno di qualunque clone	cad	€ 4,30
18.P06.B41	Fornitura compreso lo scarico ed il trasporto sul luogo della messa a dimora di pioppelle di 2 anni di qualunque clone:		
18.P06.B41.005	circonferenza del fusto da cm. 11 fino a cm. 14,5 (misurata ad 1 mt. di altezza)	cad	€ 5,00
18.P06.B41.010	circonferenza del fusto da cm. 14,6 fino a cm. 17 (misurata ad 1 mt. di altezza)	cad	€ 5,76
18.P06.B41.015	circonferenza del fusto oltre 17 cm. (misurata ad 1 mt. di altezza)	cad	€ 6,51

OPERAZIONI PER LA MESSA A DIMORA

CODICE	DESCRIZIONE	Unità di Misura	Prezzo massimo ammissibile (solo con fattura)
23.A25	ARBORICOLTURA DA LEGNO E RIMBOSCHIMENTI		
23.A25.H25.005	Collocamento a dimora di piantine di qualunque specie ed età su terreni precedentemente lavorati, compreso tracciamento dei filari o delimitazione dei gruppi di piante, picchettamento ed apertura buche di congrue dimensioni in relazione allo sviluppo delle piantine ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.	cad	€ 2,45
23.A25.H30.005	Collocamento a dimora su terreni precedentemente lavorati di pioppelle di qualunque età, compreso tracciamento dei filari picchettamento ed apertura buche, potatura e ritombamento ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.	cad	€ 3,01

PACCIAMATURE

CODICE	DESCRIZIONE	Unità di Misura	Prezzo massimo ammissibile (solo con fattura)
23.A25	ARBORICOLTURA DA LEGNO E RIMBOSCHIMENTI		
23.A25.I05.005	Pacciamatura continua con film plastico stabilizzato, spessore minimo mm 0,06, larghezza minima cm 100, compreso acquisto, fornitura, posa e ancoraggio al suolo	m	€ 1,01
23.A25.I10.005	Pacciamatura localizzata con dischi o quadrotti in materiale ligno - cellulosico biodegradabile , dimensioni minime cm 40 x 40, compreso acquisto, fornitura, posa ed ancoraggio con picchetti.	cad	€ 1,67
23.A25.I15.005	Pacciamatura localizzata con corteccia di conifere di taglio minuto, in ragione di almeno 16 litri per pianta e spessore minimo dello strato pari a cm 8, compreso acquisto, fornitura e posa. per pianta	cad	€ 1,85
18.A50	OPERAZIONI PRELIMINARI E FUNZIONALI ALLA RIVEGETAZIONE		
18.A50.A75.005	Posa di materiale vegetale, ricavato dalla biotriturazione del prodotto delle operazioni di taglio e decespugliamento, quale pacciamatura per le specie di nuovo impianto: per ogni soggetto messo a dimora.	cad	€ 0,52

PROTEZIONI INDIVIDUALI PER LE PIANTINE E TUTORI

CODICE	DESCRIZIONE	Unità di Misura	Prezzo massimo ammissibile (solo con fattura)
23.A25	ARBORICOLTURA DA LEGNO E RIMBOSCHIMENTI		
23.A25.L05.005	Picchetti di segnalazione delle piantine (per visibilità durante le erpicature e gli sfalci negli interfilari) di lunghezza totale minima fuori terra pari a m 2, compreso acquisto, fornitura e posa.	cad	€ 0,35
23.A25.L10.005	Protezioni individuali in materiale plastico stabilizzato tipo tubolare (shelter) di altezza fino a cm 100, compreso acquisto, fornitura e posa con sostegno in legno forte (castagno, robinia, larice) o di bambù avente diametro minimo pari a cm 3.	cad	€ 2,10
23.A25.L15.005	Protezioni individuali in materiale plastico stabilizzato tipo tubolare (shelter) di altezza superiore a cm 100, compreso acquisto, fornitura e posa con sostegno in legno forte (castagno, robinia, larice) avente diametro minimo pari a cm 4.	cad	€ 2,66
23.A25.L20.005	Protezioni individuali in materiale plastico stabilizzato tipo a rete con maglie rigide, altezza fino a cm 100 compreso acquisto, fornitura e posa con idoneo numero di sostegni in legno o canna.	cad	€ 1,66

OPERAZIONI ACCESSORIE

CODICE	DESCRIZIONE	Unità di Misura	Prezzo massimo ammissibile (solo con fattura)
23.A25	ARBORICOLTURA DA LEGNO E RIMBOSCHIMENTI		
23.A25.M05.005	Formazione di chiudenda per recinzione dell'impianto costruita con pali in legno idoneo e durabile, di diametro non inferiore a cm 12, posti a distanza di m 2,5 e dell'altezza minima di m 1,8 di cui m 1,2 fuori terra, con 4 ordini di filo di ferro zincato liscio, compresa la formazione di scalandrini, cancelletti ed ogni altro onere.	m	€ 7,91
23.A25.M10.005	Formazione di chiudenda per recinzione dell'impianto costruita con pali in legno idoneo e durabile, di diametro non inferiore a cm 12, posti a distanza di m 2,5 e dell'altezza minima di m 2,5 di cui m 1,5 fuori terra con rete metallica a doppia zincatura a maglie differenziate, di altezza minima m 1,4 compresa la formazione di scalandrini, cancelletti ed ogni altro onere.	m	€ 13,17
23.A25.M15.005	Formazione di chiudenda per recinzione dell'impianto a protezione dagli ungulati selvatici costruita con pali e saette in legno idoneo e durabile, di diametro non inferiore a cm 15, posti a distanza di m 2,0 e dell'altezza minima di m 3,0 di cui m 2,5 fuori terra con rete metallica a doppia zincatura a maglie differenziate, di altezza minima m 2,4 compresa la formazione di scalandrini, cancelletti ed ogni altro onere.	m	€ 32,92

ALLEGATO VIII

UNITA' DI COSTO STANDARD

**utilizzabili per gli impianti di arboricoltura a ciclo medio-lungo con specie tartufigene
dell'Intervento SRD05**

(allegato 14A al CSR della Regione Piemonte)

Codice	Descrizione	UM	Importo unitario (€)
AP.07.01	Realizzazione di impianto di ARBORICOLTURA CON SPECIE TARTUFIGENE in collina: densità stimata 238-333 piante ad ettaro , distanza d'impianto indicativa 6 x 6 m. Preparazione del terreno con mezzi meccanici (aratura e erpicatura). Messa a dimora delle piantine, in terreno già lavorato, compresa l'apertura di buche idonee a contenere l'apparato radicale, il reinterro, il tracciamento dei filari o delimitazione dei gruppi di piante, picchettamento ed ogni altro onere necessario - con una densità indicativa di 278 piante per ettaro	ha	1.079,75
AP.07.02	Realizzazione di impianto di ARBORICOLTURA CON SPECIE TARTUFIGENE in collina: densità stimata 334-500 piante ad ettaro , distanza d'impianto indicativa 5 x 5 m. Preparazione del terreno con mezzi meccanici (aratura e erpicatura). Messa a dimora delle piantine, in terreno già lavorato, compresa l'apertura di buche idonee a contenere l'apparato radicale, il reinterro, il tracciamento dei filari o delimitazione dei gruppi di piante, picchettamento ed ogni altro onere necessario - con una densità indicativa di 400 piante per ettaro	ha	1.434,31

I costi standard comprendono le operazioni di:

- preparazione del terreno
- messa a dimora del materiale vivaistico

Per le altre voci di costo il computo metrico deve fare riferimento al Prezzario regionale (v. allegato VII).

Ai sensi dell'art. 67 comma 4 del Reg. (UE) 1303/2013 non si applicano i costi standard nei casi in cui la realizzazione dell'impianto sia oggetto di appalto pubblico.

Tutte le altre categorie di beneficiari devono usare i costi standard per rendicontare le operazioni di preparazione del terreno e messa a dimora del materiale vivaistico.

Si precisa che all'interno della descrizione dell'unità di costo standard la frase “messa a dimora manuale di piantine, in terreno già lavorato” significa che i costi delle lavorazioni del terreno, preliminari all'impianto, sono già conteggiati all'interno del medesimo costo standard e quindi **non è possibile aggiungere voci di costo** (es. livellamento) **rendicontate con il prezzario regionale.**

MODELLO DI PIANO DI COLTURA

PIANO DI COLTURA
dell'impianto di ARBORICOLTURA A CICLO MEDIO-LUNGO CON SPECIE TARTUFIGENE

proposto dalla ditta
CUAA (codice fiscale/partita IVA).....
(indirizzo: Comune.....)

CURE COLTURALI (indicare nei dettagli le specifiche operazioni che il conduttore dovrebbe svolgere e le modalità di realizzazione degli interventi suddivisi nelle fasi precedenti e successive all'entrata in produzione dell'impianto):

- a) **Controllo della vegetazione ed eventuali lavorazioni del suolo:** da stabilirsi in funzione della zona in cui si effettueranno tali cure colturali, ovvero tra le file, sulla fila o nella zona di produzione; prevedere ove necessario la raccolta del materiale di risulta dello sfalcio.
- b) **Potature:** oltre ad agevolare la realizzazione delle cure colturali nei primi anni dall'impianto sono finalizzate prevalentemente a favorire e/o incrementare la fruttificazione del tartufo, secondo obiettivi, modalità e periodicità specifiche che dovranno considerare anche le caratteristiche delle specie arboree o arbustive utilizzate.
- c) **Altre operazioni** (specificare e dettagliare).

Impegno di accettazione

Il sottoscritto beneficiario SI IMPEGNA a mantenere l'impianto nelle migliori condizioni colturali per il raggiungimento degli obiettivi previsti, attenendosi al presente Piano di coltura.

In particolare si assume i seguenti impegni

- 1) Non effettuare **trasformazioni colturali o di destinazioni d'uso** prima della fine del periodo di impegno (15 anni). L'intenzione di procedere all'utilizzazione dell'impianto va comunque comunicata tramite **Sistema Piemonte**, [compilando direttamente online il modello di comunicazione](#), seguendo le istruzioni per la compilazione specifiche per l'arboricoltura da legno e le indicazioni per l'accesso e l'invio riportate alla pagina "[modulistica forestale](#)".
- 2) **Non utilizzare i terreni** interessati dall'impianto per **coltivazioni agricole o** per il **pascolo** prima della fine del periodo di impegno (15 anni).
- 3) Effettuare il **risarcimento delle fallanze**. Tale operazione, in caso di successivi fallimenti, dovrà essere ripetuta annualmente finché le piante rimanenti non saranno così sviluppate da ostacolare la crescita delle nuove piantine con l'ombreggiamento.
- 4) Effettuare la **ricostituzione della piantagione** o di sua parte, nel caso di eventi di qualsiasi natura che - anche negli anni successivi al loro verificarsi - riducano la densità della piantagione, tenendo conto delle eventuali indicazioni impartite dagli uffici competenti; solo in caso di cause di forza maggiore il beneficiario potrà richiedere all'ufficio regionale competente l'autorizzazione a recedere dagli impegni.
- 5) Eseguire eventuali **irrigazioni di soccorso**, in caso di andamento stagionale siccitoso, fino al superamento della fase di attecchimento da parte del 90% delle piante o fino allo scadere della terza stagione vegetativa, in quantità commisurata alla tessitura del suolo.
- 6) Provvedere al **controllo della vegetazione concorrente** (erbacea ed arbustiva), sull'intera superficie liquidabile. In ogni caso dovrà essere garantito l'accesso all'impianto in occasione dei controlli. Nelle operazioni con le macchine agricole dovrà essere prestata la massima cura nell'evitare di danneggiare le piante.

- 7) Effettuare lo **smaltimento** nel rispetto delle leggi di eventuale **pacciamatura in film plastico**, delle **protezioni individuali** delle piante (es. shelter) e dei **pali tutori**, non appena avranno terminato la loro funzione.
- 8) In presenza di patologie e parassiti che possano pregiudicare il vigore e lo stato fitosanitario delle piante, eseguire interventi di **difesa fitosanitaria**, impiegando prodotti a ridotta tossicità e a bassa persistenza, con gli accorgimenti necessari ad evitare danni alle persone, alle colture agricole limitrofe ed alla fauna selvatica.
- 9) Eseguire le operazioni prescritte dal presente Piano di coltura e quelle derivanti da prescrizioni tecniche degli uffici competenti sollevando l'Ente pubblico da ogni responsabilità nei confronti di qualsiasi danno o molestia eventualmente arrecato a persone o a beni, pubblici o privati.
- 10) **Consentire alle autorità preposte al controllo l'accesso all'azienda e ai fondi per le necessarie verifiche.** Se preventivamente avvertito, accompagnare o a far accompagnare da un proprio rappresentante i funzionari incaricati del controllo, indicando sotto la propria responsabilità le particelle catastali interessate dall'impianto e fornendo tutti i documenti e le informazioni giudicate necessarie dalle autorità competenti.
- 11) In caso di **vendita**, far inserire nell'atto di vendita, per chiarezza nei confronti dell'acquirente e a tutela del venditore, specifica indicazione dei terreni sui quali è stato effettuato l'impianto e dei relativi impegni e vincoli.

Per gli impianti realizzati in fascia A e B del PAI e in fascia di mobilità del fiume Po (oltre ai precedenti impegni):

- 12) Concimazione solo organica.
- 13) Contenimento delle infestanti esclusivamente con mezzi meccanici: lavorazioni del suolo del terreno (erpatura, fresatura) nei primi quattro anni; dal quinto anno (a seguito di inerbimento tra le file) sfalcio o trinciatura.
- 14) Controllo dei patogeni principalmente con buone pratiche di gestione.
- 15) Lotta alle esotiche invasive.

Per gli impianti che comprendono una fascia di rinaturazione (oltre ai precedenti impegni, compresi gli impegni 12, 13, 14 e 15):

- 16) mantenimento della fascia di rinaturazione almeno per il periodo di impegno.

NOTA: in caso di cambio di beneficiario:

- a. **Vendita, affitto, comodato gratuito**, ecc.: il nuovo titolare dovrà mantenere gli impegni e ripresentare e sottoscrivere per accettazione un nuovo piano di coltura. Si sottolinea che, nel caso in cui si verifichi un trasferimento di proprietà o conduzione delle particelle oggetto di impianto senza che il nuovo titolare presenti domanda di cambio beneficiario / conferma relativa a tali terreni, la responsabilità dell'impianto e i relativi impegni e vincoli con la Regione Piemonte restano in capo al beneficiario iniziale.
- b. **Successione**: da parte degli eredi potrà essere ripresentato e sottoscritto per accettazione un nuovo piano di coltura, insieme alla domanda di conferma che formalizza il cambio di beneficiario; in caso contrario gli eredi dovranno comunicare che non intendono subentrare nel mantenimento degli impegni. In ogni caso, se entro 18 mesi dal decesso del beneficiario iniziale non saranno stati presentati domanda di conferma e piano di coltura da parte di un nuovo titolare, la domanda verrà archiviata.

(da compilarsi solo nel caso in cui il richiedente non sia l'unico proprietario dei terreni interessati dall'impianto)
Dichiarano di aver preso visione e di accettare il presente Piano di coltura, tutti gli attuali proprietari, usufruttuari, comproprietari, affittuari, concessionari e gestori a qualunque titolo dei terreni interessati.

In particolare si impegnano, dal momento in cui rientreranno in possesso dei terreni, a presentare un nuovo Piano di coltura e a seguirne le prescrizioni, con particolare riferimento ai diradamenti se le piante non risulteranno disposte a distanze definitive.

I PROPRIETARI, USUFRUTTUARI, COMPROPRIETARI, AFFITTUARI, CONCESSIONARI E GESTORI DEI TERRENI A QUALUNQUE TITOLO DEI TERRENI INTERESSATI

(Cognome e Nome)..... (Firma)

(Cognome e Nome)..... (Firma).....

(Cognome e Nome)..... (Firma).....

(Cognome e Nome)..... (Firma).....

(Cognome e Nome)..... (Firma).....

(Cognome e Nome)..... (Firma).....

Il sottoscritto,

- **s'impegna** ad attenersi a quanto indicato nel presente Piano di coltura, e ad eventuali indicazioni da parte del competente ufficio (anche a seguito di richieste di chiarimenti);
- **dichiara** di essere a conoscenza che l'eliminazione dell'impianto prima della fine del periodo di erogazione dei premi comporta la decadenza totale di tutti gli aiuti e quindi la restituzione delle somme già percepite ed il mancato godimento dei premi futuri;
- **dichiara** che **tutti** gli aventi titolo sui terreni sono stati informati ed hanno firmato per presa visione ed accettazione il presente piano di coltura.

Data

Il beneficiario

.....